

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	3
GIUSTIZIA (II)	»	13
DIFESA (IV)	»	37
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	46
FINANZE (VI)	»	78
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	132
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	138
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	147
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	157
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	181
AFFARI SOCIALI (XII)	»	193
AGRICOLTURA (XIII)	»	211
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	249

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	260
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	262
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	263
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	264
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDI- ZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	266
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	268

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Emendamenti C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato 3

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. C. 3365-A Businarolo ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 4

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo.

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 12

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 novembre 2015.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

Emendamenti C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

C. 3365-A Businarolo ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO, *presidente*, in assenza del relatore impossibilitato a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO – Intervengono i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici e Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.55

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).

C. 3444 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018.

C. 3445 Governo.

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che sono stati assegnati i disegni di legge recanti « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) » (C. 3444) e « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 » (C. 3445).

Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà pertanto procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recepimento di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari, nonché i progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione è chiamata oggi a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120,

comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 2 – per le parti di competenza), nonché lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 8).

L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.

Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge di bilancio, si ricorda che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emen-

damenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, si ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Fa presente che la I Commissione avvia oggi l'esame, per le parti di competenza, del disegno di legge di stabilità per il 2016.

In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, in primo luogo, osserva che il provvedimento reca una serie di interventi che investono la pubblica amministrazione, prevedendo la destinazione di 300 milioni di euro annui per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni (commi 246-249). Nell'ambito di tale stanziamento 74 milioni sono destinati specificatamente al personale delle Forze Armate e delle

Forze di Polizia e 7 milioni al restante personale in regime di diritto pubblico.

Si prevede inoltre che le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato siano prioritariamente finalizzate all'assunzione di: 50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato (comma 117).

Al contempo, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015 (comma 118). Entro il 31 gennaio 2016 è poi effettuata, con DPCM, la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici (comma 119).

Tale disposizione non si applica al personale: in regime di diritto pubblico; delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali; degli uffici giudiziari; dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale; delle agenzie fiscali (comma 123). Continuano inoltre a trovare applicazione le discipline di settore per il comparto scuola e AFAM nonché per le università (comma 121).

Al contempo, si limita, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (comma 128).

È poi disposta una riduzione della spesa complessiva per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri in misura pari al 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2015. Sono esonerate dalla riduzione le amministrazioni che abbiano già disposto riduzioni corrispondenti successivamente al 31 dicembre 2010 (comma 130).

In via generale, si prevedono inoltre interventi sulla disciplina concernente le limitazioni delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni. In particolare: si incrementa la limitazione al *turn over* per determinate amministrazioni (le quali, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite

di una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente); si stabilisce, per il medesimo triennio e nella medesima percentuale di cui al punto precedente, il limite al *turn over* per le regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno; inoltre, vengono confermate le limitazioni attualmente vigenti al solo fine di definire i processi di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali e, per il biennio 2017-2018, viene esclusa la possibilità, per gli enti «virtuosi», di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali è previsto che venga effettuata, secondo i rispettivi ordinamenti, una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Gli incarichi dirigenziali possono inoltre essere attribuiti, senza alcun vincolo di esclusività, anche al dirigente dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Sotto altro profilo, si prevede che, nel caso in cui la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale non trovano, inoltre, applicazione le disposizioni da adottare ai sensi della legge c.d. anticorruzione (di cui all'articolo 1, comma 5, legge n. 190 del 2012), con riferimento ai dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (comma 120).

Si interviene inoltre (comma 373) sulla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) prevedendone il commissariamento al fine di riorganizzare l'istituto secondo obiettivi di risparmio delle risorse umane e strumentali impiegate ed in attesa della piena attuazione della riforma della Scuola già prevista dal c.d. decreto-legge PA (decreto-legge n. 90 del 2014) e dalla legge delega di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (legge n. 124 del 2015).

In particolare, la riorganizzazione affidata al Commissario deve garantire la riduzione dei servizi strumentali e del numero dei docenti, nonché un risparmio di spesa non inferiore al 10 per cento dei trasferimenti erariali alla Scuola.

I tempi previsti sono di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità per la nomina del Commissario da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con conseguente decadenza del Comitato di gestione e del Presidente della SNA, attualmente in carica. Entro i successivi 30 giorni si prevede la presentazione da parte del Commissario di un piano di riorganizzazione, che diventa efficace a seguito di approvazione con apposito D.P.C.M. Il commissariamento perdura fino all'attuazione della delega di riforma complessiva prevista dalla legge n. 124 del 2015.

Una specifica disposizione (comma 374), introdotta dal Senato, sostituisce il riferimento relativo alla Scuola superiore dell'interno (soppressa dal decreto-legge n. 90 del 2014 e confluita nella Scuola nazionale dell'amministrazione) con quello al Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, ai fini della riassegnazione al bilancio statale delle somme derivanti dalla stipulazione di convenzioni per l'utilizzo delle relative strutture. Inoltre, è introdotta una previsione volta a specificare che tali convenzioni possono avere ad oggetto – in luogo del versamento del corrispettivo – la fornitura di un servizio, nella misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione della struttura.

Si prevede poi la modifica della disciplina dei compensi per gli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate dal Ministero dell'economia, estendendola a tutte le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche e fissando il limite massimo annuo dei compensi nell'importo di 240 mila euro e stabilendo alcuni obblighi di pubblicità per gli incarichi ed i

compensi relativi agli incarichi di consulenza e di collaborazione presso le società medesime.

Alcune disposizioni della legge di stabilità (commi da 279 a 288) sono volte a rafforzare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo, con la finalità di conseguire specifici obiettivi di risparmio indicati nei commi medesimi, che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori. Solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, possono procedere ad acquisti autonomi. Viene inoltre previsto un Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, disponendosi altresì la definizione, mediante appositi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni di criteri uniformi per l'acquisto dei beni e servizi medesimi da parte degli enti del SSN.

È assegnato un contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario nell'importo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (comma 439).

Si interviene inoltre in merito al completamento del passaggio delle funzioni delle province e delle connesse risorse di personale, strumentali e finanziarie (commi 440-448).

In particolare, nelle more del processo di riordino delle funzioni e del trasferimento definitivo del personale delle province, viene costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, finalizzato esclusivamente alla corresponsione del trattamento economico a tale personale, che sia in soprannumero e in attesa di collocazione, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2016.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge è inoltre nomi-

nato un Commissario (cui non spetta emolumento alcuno) con il compito di assicurare nelle Regioni ancora inadempienti il completamento delle misure di attuazione del riordino delle funzioni delle Province e delle Città metropolitane e il conseguente trasferimento delle rispettive risorse umane, strumentali e finanziarie (commi 441-443). Il completamento del trasferimento delle risorse deve avvenire entro il 30 giugno 2016.

Il Commissario ha il potere di adottare, sentita la Regione interessata, gli atti necessari per il trasferimento delle risorse relative a funzioni non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane. In mancanza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, le funzioni non fondamentali di Province e Città metropolitane si intendono attribuite alla Regione. Nelle Regioni che, pur avendo adottato in via definitiva la legge di riordino delle funzioni delle Province, non abbiano completato il trasferimento delle risorse, il Commissario adotta le decisioni d'intesa con il Presidente della Regione, secondo le modalità previste con legge regionale.

Viene inoltre modificata la disciplina relativa alla ricollocazione del personale provinciale presso l'amministrazione della giustizia (commi 444-447).

È infine mantenuta ferma la disciplina prevista dal decreto-legge n. 78 del 2015, in materia di enti locali (articolo 7, comma 9-*quinquies*), in base alla quale le Regioni che non abbiano provveduto entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali.

Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una misura per l'accoglienza dei rifugiati in Sicilia (comma 339). In particolare, sono destinati 3 milioni di

euro per l'anno 2016 agli enti locali della regione Sicilia « a titolo di ristoro » per le maggiori spese sostenute per dare accoglienza a profughi e rifugiati extracomunitari.

Giova ricordare che in sede UE il Consiglio Giustizia e affari interni (GAI) del 9 novembre 2015 ha da ultimo adottato conclusioni in cui si incoraggiano gli Stati membri, e i paesi terzi interessati, a intensificare le iniziative in corso per aumentare sostanzialmente le capacità di accoglienza, nonché a intensificare la creazione di punti di crisi in Italia e in Grecia, di modo che tutti siano in funzione entro la fine di novembre 2015. Al contempo la Commissione europea ha invitato l'Italia ad esaminare le modalità per assicurare una qualità più uniforme delle condizioni di accoglienza.

Per quanto riguarda la consistenza del sistema di accoglienza italiano, secondo quanto evidenziato dal Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, nel corso dell'audizione davanti alle Commissioni riunite Affari costituzionali della Camera e del Senato del 4 novembre 2015 « sulle tematiche e sulle problematiche inerenti all'Agenda europea sulla migrazione », le varie strutture che lo compongono ospitano attualmente circa 100.000 migranti. Di questi: 7.000 sono ospitati nei centri governativi (ossia nei Centri di primo soccorso e accoglienza e presso i CARA), 21.000 sono residenti presso gli enti locali che compongono la rete dello SPRAR (il Sistema protezione per richiedenti asilo e rifugiati), 72.000 sono presenti nei centri di accoglienza allestiti in via temporanea. Il ministro Alfano ha inoltre fatto presente che un recente avviso pubblico permetterà di aggiungere altri 10.000 posti, con una quota di cofinanziamento a carico degli enti locali che vi aderiranno pari al 5 per cento rispetto a quella del 20 per cento prevista in precedenza.

Le modalità di riparto di tali risorse sono demandate a decreto attuativo del Ministero dell'interno, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità.

Una previsione della legge di stabilità incide sull'autorizzazione di spesa prevista per la copertura del «due per mille» ai partiti politici (comma 341), disponendo una riduzione di tale autorizzazione per 10 milioni nel 2016 e per 20 milioni nel 2017. In base al DL 149/2013, in caso di mancata effettuazione della scelta del 2 per mille da parte del contribuente, le risorse restano acquisite all'erario (a differenza di quanto accade nella disciplina dell'otto per mille, destinato alle confessioni religiose). Qualora le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate dai contribuenti siano complessivamente superiori al limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun partito sono proporzionalmente ridotti. Qualora invece tali somme risultino inferiori al limite di spesa, le risorse eccedenti sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. La legge di stabilità ridetermina quindi l'autorizzazione di spesa per la copertura del «due per mille» ai partiti politici: 17,1 milioni nel 2016 (anziché 27,1 milioni); 25,1 milioni dal 2017 (anziché 45,1 milioni).

Nel settore della sicurezza, oltre alle già richiamate risorse stanziare per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni (74 milioni di euro nel bilancio pluriennale 2016-2018 sono destinati per le Forze Armate e di Polizia in relazione alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa), si interviene al fine di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania. Viene dunque prorogata fino al 31 dicembre 2016 e limitatamente a 4.800 unità l'operatività del piano di impiego operativo concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale militare impiegato nelle richiamate attività è posto a dispo-

sizione dei prefetti per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Per quanto riguarda il Corpo dei vigili del fuoco, una specifica disposizione del disegno di legge di stabilità pone a carico dell'amministrazione gli oneri relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio – indicati dall'amministrazione – per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico (comma 63).

Va infine ricordato che sono previsti alcuni interventi di riduzione di fondi pluriennali (Tabella E). È ridotto di circa 6 milioni di euro per il triennio 2016-2018 e dal 2019 di 18,2 milioni di euro nel complesso il Fondo destinato all'ammmodernamento dei mezzi, delle attrezzature e strutture della Polizia di Stato.

È ridotto altresì il contributo pluriennale a favore del Corpo della Guardia di finanza destinato ai medesimi fini per un importo di 15 milioni di euro nel 2016 e di 10 milioni di euro dal 2017 al 2020.

Le suddette risorse sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio.

Infine, il disegno di legge di stabilità prevede riduzioni delle dotazioni di bilancio dei Ministeri (comma 333) e degli stanziamenti della Presidenza del Consiglio (comma 334).

In particolare, il comma 333 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall'anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, 563 milioni nel 2017 e 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi, come indicati nell'elenco n. 2 al disegno di legge.

Il comma 334, a sua volta, determina una riduzione degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio.

L'ammontare di tale riduzione è modulato nel modo seguente: 23 milioni di euro per l'anno 2016; 21,7 milioni per l'anno 2017; 18 milioni annui a decorrere dal 2018. La riduzione ha per finalità il concorso di tale struttura al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Passando all'esame del disegno di legge di bilancio, il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione a legislazione vigente – al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA – prevede, per il 2016, in termini di competenza, entrate finali per circa 550 miliardi di euro e spese finali per 561,4 miliardi.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta pari nel 2016 a circa 11,4 miliardi di euro, in miglioramento rispetto sia alla previsione del bilancio 2015 (che indicava un saldo netto da finanziare pari a 53,6 miliardi) che rispetto al dato assestato (52,3 miliardi).

Un ulteriore miglioramento del saldo è indicato nel biennio 2017-2018, per effetto dell'incremento delle entrate finali dovuto essenzialmente all'andamento crescente delle entrate tributarie.

Con le integrazioni apportate con la Nota di variazioni, a seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità per il 2016 da parte del Senato, si evidenzia, rispetto alla legislazione vigente, un aumento delle spese finali di circa 6 miliardi di euro nel 2016 e una diminuzione delle entrate finali di oltre 14 miliardi, che interessa in particolare le entrate tributarie.

Di conseguenza, il saldo netto da finanziare per il 2016 aumenta a 31,7 miliardi di euro, con un incremento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente (11,4 miliardi) di oltre 20 miliardi di euro.

Il peggioramento dei saldi di bilancio rispetto ai valori indicati a legislazione vigente è da mettere in relazione alla

natura espansiva del disegno di legge di stabilità 2016, che opera una manovra parzialmente in disavanzo volta, nel rispetto degli obiettivi di bilancio stabiliti nella Nota di aggiornamento del DEF 2015, al sostegno della crescita, operando sia sul versante del contenimento del carico fiscale, sia sul lato dell'aumento della domanda aggregata e del miglioramento della competitività del sistema.

Circa i profili di competenza delle Commissioni Affari costituzionali, lo stato di previsione del Ministero dell'interno, recato dalla tabella n. 8, si articola in 7 missioni e 15 programmi.

Il cosiddetto Piano degli obiettivi del Ministero indica, per il triennio 2016-2018, le risorse attribuite – in termini sia di stanziamenti in c/competenza, sia di costi totali (*budget*) – agli obiettivi iscritti in ciascuna missione e in ciascun programma, facenti capo ai diversi Centri di responsabilità amministrativa. Sono inoltre riportate le singole schede obiettivo che rendono conto della natura dell'obiettivo stesso e dei corrispondenti indicatori di risultato.

In merito al piano degli obiettivi, si rileva peraltro che, in tutti i programmi, le risorse risultano assegnate in massima parte ad un obiettivo considerato non strategico individuato con la denominazione « Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività » o con denominazione analoga.

Gli indicatori di risultato, inoltre, o appaiono estremamente generici, essendo indicati come percentuali di avanzamento del piano senza ulteriori riferimenti o appaiono eccessivamente specifici e dunque inadeguati ai fini della valutazione delle politiche pubbliche (cui l'indicazione dei programmi e degli obiettivi dovrebbe essere preordinata).

Il disegno di legge di bilancio per il 2016 presentato dal Governo prevedeva, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, in conto competenza, spese complessive per il 2016 pari a 18.251,63 milioni di euro, di cui 17.439,17 milioni di

euro di spese correnti (per più della metà riconducibili alle spese di funzionamento, pari a 9.713,12 milioni circa) e 768,44 milioni di spese in conto capitale, destinati per la maggior parte ad investimenti (per circa 568,44 milioni). Il rimborso delle passività finanziarie ammonta a 44,01 milioni (quest'ultima somma si riferisce all'aggregato delle spese per l'estinzione dei prestiti contratti dallo Stato).

Con l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge di stabilità 2016, il Governo ha presentato la I Nota di variazioni al bilancio, con la quale vengono scontati nel disegno di legge di bilancio gli effetti contabili determinati dal disegno di legge di stabilità. Per il 2016, in particolare, le nuove dotazioni dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in termini di competenza, in relazione alle spese correnti e in conto capitale aumentano, rispettivamente, a 20.486,13 milioni e 753,65 milioni di euro.

Nel complesso, le spese finali del Ministero, in conto competenza, sono pari a 21.240 milioni di euro nel 2016.

Poiché le passività finanziarie rimangono invariate, le previsioni di spesa complessive, in conto competenza, risultano pari a 21.283,8 milioni.

Le spese finali dello stato di previsione del Ministero corrispondono al 3,5 per cento del totale delle spese finali del bilancio dello Stato, che risultano pari a 599.810 milioni di euro.

Anche per l'esercizio finanziario 2016, la maggior entità delle risorse stanziata per lo stato di previsione del Ministero dell'interno risulta assorbita dalla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (circa il 44 per cento), in quanto essa comprende gli stanziamenti per le somme relative ai trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali.

Le missioni le cui risorse risultano maggiormente aumentate, in valore assoluto, rispetto ai dati assestati 2015 sono le seguenti: Missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale dello Stato, che evidenzia maggiori risorse per circa 500 milioni (+88,7 per

cento) rispetto al 2015; Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, che evidenzia maggiori risorse per circa 253 milioni (+23,8 per cento) rispetto al 2015.

Le missioni le cui risorse risultano maggiormente diminuite, in valore assoluto, rispetto ai dati assestati 2015 sono le seguenti: Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che evidenzia minori risorse per circa 3.381 milioni (-26,5 per cento) rispetto al 2015; Missione Ordine pubblico e sicurezza, che evidenzierebbe, dai dati riportati in tabella, minori risorse per circa 522 milioni (-6,6 per cento) rispetto al 2015.

Circa gli stanziamenti di interesse della Commissione Affari costituzionali contenuti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla tabella 2, viene, in primo luogo, in evidenza la Missione n. 1, Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri.

La previsione del disegno di legge di bilancio riferita al programma 1.1, relativo agli Organi costituzionali è pari a 1.746,39 milioni di euro, con una riduzione rispetto alle previsioni assestate per il 2015 di 13,7 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la spesa per il funzionamento degli Organi a rilevanza costituzionale, compresa nel programma 1.2 la previsione a legislazione vigente del disegno di legge di bilancio per il 2016, è pari a 480,76 milioni euro, con un decremento di 8 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2015. A seguito dell'approvazione della I nota di variazioni al bilancio, le previsioni si riducono ulteriormente a 478,83 milioni di euro.

Le previsioni relative al funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri sono oggetto del programma 1.3 e nel disegno di legge di bilancio ammontano – per quanto riguarda i dati di competenza – a 489,75 milioni di euro, con un aumento di 41,1 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2015. A seguito dell'approvazione della I nota di variazioni al bilancio, le previsioni di spesa per

l'intero programma si riducono di 12,8 milioni di euro. Pertanto, le previsioni finali risultano pari a 476,9 milioni di euro, in aumento di 28,5 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2015.

Si segnalano infine: gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione n. 27 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti) al programma Rapporti con le confessioni religiose (27.7), la cui dotazione di competenza ammonta a 1.088,4 milioni di euro (+38,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2015, in dipendenza delle preferenze espresse dai contribuenti alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi Irpef alle diverse confessioni religiose); gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione n. 8 (Soccorso civile) al programma Protezione civile (8.5), per il quale le previsioni di competenza per il 2016 ammontano, a legislazione vigente, a 1.432,7 milioni di euro, in riduzione di 243,5 milioni di euro rispetto all'assestamento 2015. Con la I Nota di variazioni al bilancio, le previsioni di spesa riferite all'intero programma sono aumentate di 303,4 milioni, di cui 113,4 milioni dipendenti dal rifinanziamento di fondi esposti in Tabella C e 190 milioni di euro per il Fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del maggio 2012. Pertanto le previsioni finali del Programma ammontano a 1.736,1 milioni di euro; gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione n. 24 (*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*) ai programmi: Promozione dei diritti e delle pari opportunità (24.8), nel cui ambito si colloca il cap. 2108 (Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità, esposto in Tabella C), con una dotazione di competenza nel bilancio a legislazione vigente per il 2016 pari a 28,23 milioni di euro. In relazione a tale capitolo, si segnala una riduzione delle risorse, pari a 4,2 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2015. Inoltre, con la I nota di variazioni,

tali capitolo è ridotto a 25,4 milioni di euro, per effetto delle previsioni articolo 1, comma 334, del disegno di legge di stabilità. Pertanto, la riduzione complessiva rispetto alle previsioni assestate è pari a circa 7 milioni.

Emanuele FIANO (PD) chiede un approfondimento sui dati relativi alla Missione Ordine pubblico e sicurezza, che, secondo la relazione testé illustrata, evidenzerebbero minori risorse per circa 522 milioni (-6,6 per cento) rispetto al 2015. Fa notare che andrebbe verificata se la predetta riduzione di risorse non sia in realtà frutto di una mera operazione contabile, in base alla quale tali somme sarebbero state attribuite ad altre poste di bilancio. Auspica che su tale tema il Governo possa fornire informazioni dettagliate.

Il sottosegretario Sesa AMICI si dichiara disponibile a svolgere i necessari approfondimenti sulla questione testé posta, fornendo i dati relativi alle diverse voci di bilancio coinvolte.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) si associa alla richiesta testé formulata dal deputato Fiano.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, precisato che le modalità di prosecuzione dell'*iter* saranno definite nella riunione dell'ufficio di presidenza già convocata per la giornata odierna, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 novembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. Atto n. 203 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	34
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. Atto n. 205 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	35
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni. C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza) (<i>Parere alla V Commissione</i>) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
AVVERTENZA	33

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.

Atto n. 203.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2015.

David ERMINI (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S) evidenzia, preliminarmente, come il suo Gruppo abbia, in più di una occasione, manifestato netta contrarietà sulle disposizioni di cui all'articolo 21 della n. 247 del 2012. Quanto allo schema di decreto ministeriale in discussione, nel ribadire le considerazioni espresse nella seduta dell'11 novembre scorso, dichiara di non condividere il tenore delle disposizioni di cui all'articolo 2, che prevedono, tra i requisiti che consentono di verificare la continuità dell'esercizio della professione forense, la trattazione di almeno cinque « affari » l'anno. Esprime, inoltre, forte contrarietà sul sistema dei crediti formativi, cui pure si fa indiretto riferimento nel provvedimento in esame, laddove è prevista la cancellazione dall'albo professionale, per un periodo di dodici mesi, a carico degli avvocati che non abbiano assolto all'obbligo di aggiornamento.

Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo Gruppo sulla proposta di parere testé illustrata dal relatore.

Andrea MAESTRI (Misto-AL-P), nell'associarsi ai rilievi del collega Colletti, preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.

Atto n. 205.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclu-

sione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 19 novembre 2015.

Sofia AMODDIO (PD), *relatrice*, nell'illustrare una nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*) sullo schema di decreto ministeriale in discussione, fa presente che la stessa tiene conto delle osservazioni espresse dal collega Vazio nella seduta precedente. Al riguardo, sottolinea, infatti, che, anche in considerazione del divieto per i candidati, nel corso dello svolgimento delle prove scritte, di utilizzare codici annotati con la giurisprudenza, dovrebbe agli stessi essere richiesta la conoscenza, piuttosto che dei precedenti, degli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delineare, in via generale, la struttura essenziale degli istituti giuridici trattati. Segnala, inoltre, che sono pervenute alla Commissione alcune osservazioni dell'onorevole Gebhard circa la necessità che lo schema di decreto ministeriale in titolo preveda la facoltà per i candidati di utilizzare la lingua tedesca nel corso dello svolgimento delle prove d'esame che si svolgono presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte d'appello di Trento. In proposito, rileva che il predetto schema di decreto non può intervenire sulla materia, dal momento che esso non stabilisce la composizione della commissione d'esame, che è, invece, disciplinata dall'articolo 47 della legge n. 247 del 2012. Rileva, inoltre, che la norma che garantisce il bilinguismo nello svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense è l'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige. Rammenta che tale ultima norma ha rango più elevato della legge ordinaria, in quanto strumento attuativo e integrativo della disciplina statutaria e contenente

indirizzi normativi per il legislatore ordinario.

Renate GEBHARD (Misto – Minoranze linguistiche), nel prendere atto delle precisazioni della relatrice, rammenta come nei precedenti decreti ministeriali si sia sempre fatto riferimento a tale questione, per cui potrebbero sorgere problemi interpretativi qualora il decreto ministeriale da emanare non contenesse il predetto riferimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nell'associarsi alle considerazioni della relatrice, ritiene che comunque i lavori preparatori potranno essere di ausilio per l'interprete nel senso di chiarire che si continua a dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, in materia di bilinguismo, pur in assenza di un espresso richiamo nel decreto.

Walter VERINI (PD) manifesta apprezzamento per la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

Andrea COLLETTI (M5S), nel ribadire le considerazioni già espresse nelle sedute precedenti circa la necessità di procedere, nel corso dello svolgimento delle prove scritte, alla stampa e distribuzione delle tracce dei temi ai candidati, anziché alla loro dettatura, nonché di svolgere le stesse prove d'esame in periodi diversi da quello invernale, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

— *Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.*

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni.

C. 3445-*bis* Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, come stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione di giovedì scorso, nella seduta odierna viene avviato l'esame dei disegni di legge di bilancio e di stabilità, assegnati ieri. Avverte, altresì, che per quanto attiene alla programmazione dei lavori è stata convocata al termine della seduta una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che dovrà tenere conto della pro-

grammazione dei lavori della Commissione Bilancio in sede referente. Ritiene, comunque, che si possa fissare alle ore 15 di domani, mercoledì 25 novembre 2015, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno in merito alle disposizioni di competenza della Commissione giustizia, che saranno esaminati nella successiva seduta di giovedì.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, con riferimento al disegno di legge di stabilità (A.C. 3444), relativamente ai profili di competenza della Commissione giustizia, si segnala che l'articolo 1, al comma 32, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina delle locazioni al fine di prevedere l'obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di trenta giorni, consentire l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, nonché ancorare la determinazione da parte del giudice del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi della normativa vigente.

In particolare, il comma 32 sostituisce l'articolo 13 (Patti contrari alla legge) della legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), in tema di effetti di clausole contrattuali, ovvero di comportamenti del locatore, che hanno effetti sul contratto di locazione. Le innovazioni, rispetto al testo vigente, riguardano: *a)* l'inserimento dell'obbligo, a carico del locatore, di provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile (la modifica integra il comma 1 dell'articolo 13 della legge 431/1998). In base a tale disposizione del codice civile, l'amministratore cura la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente, fra l'altro, le generalità dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godi-

mento; *b)* la previsione della nullità di qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 431 (ossia i contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per la medesima durata, cd. contratti 4+4). Il riferimento alla pattuizione diretta sostituisce il riferimento a qualsiasi obbligo del conduttore nonché a qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo (la modifica interviene sul secondo periodo del comma 4 dell'articolo 13 della legge 431/1998); *b)* l'inserimento della possibilità di un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine perentorio succitato.

La modifica incide sul terzo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge 431 del 1998 laddove il testo vigente fa riferimento ai casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

Un'ulteriore modifica (al quarto periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge 431 del 1998) riguarda l'eventuale determinazione, da parte del giudice, del canone dovuto. Secondo il testo attualmente vigente, tale determinazione non potrà superare il c.d. canone concordato (definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2) ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3 (che disciplina i contratti di locazione per studenti universitari). Il riferimento al giudice ovvero all'autorità giudiziaria sostituisce il riferimento al pretore presente in più punti nel comma 5 vigente.

Il nuovo testo, se da un lato lascia immutato il riferimento all'articolo 5, dall'altro modifica il riferimento al comma 3 dell'articolo 2 (che disciplina i cosiddetti contratti « a canone concordato ») facendo riferimento a « quello del valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2 ».

Segnala infine che il nuovo comma 6 dell'articolo 13, previsto dall'articolo in

esame, stabilisce che le norme del comma 5 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge.

Il successivo comma 69, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta alcune modificazioni alla disciplina del notariato, al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai. Il comma 70 individua nel 1° gennaio 2016 il termine per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

In particolare, le disposizioni in esame novellano in più punti la legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili », modificando gli articoli 19 (in materia di polizze assicurative individuali e collettive), 22 (in tema di contributi ed erogazioni del Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale), 93-*bis* (in materia di compiti di vigilanza del Consiglio notarile distrettuale), 142-*bis* e 144 (in tema di sanzioni e di attenuanti).

Il comma 69, composto dalle lettere da *a*) a *g*), modifica in più parti la legge sul notariato.

Alla lettera *a*), introduce quattro commi all'articolo 22 della legge n. 89 del 1913, in tema di Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative.

In base al nuovo comma 3-*bis*, laddove il notaio non provveda a versare i tributi riscossi nell'esercizio della sua attività professionale e i danni non siano coperti da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiedere direttamente il pagamento al Fondo di garanzia. L'erogazione da parte del Fondo è subordinata: all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio e alla pronuncia del suo rinvio a giudizio; all'emissione nei confronti del notaio di un atto esecutivo per il pagamento dei tributi dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione finanziaria.

Il nuovo comma 3-*ter* stabilisce che il pagamento dei tributi dà diritto al Fondo di subentrare all'amministrazione finanziaria in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti nei confronti del notaio. Esibendo il documento attestante la somma pagata, il Fondo può richiedere l'ingiunzione di pagamento all'autorità giudiziaria che, a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile, è provvisoriamente esecutiva. Viene precisato che l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore non è ammissibile. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione nel limite di un quinto (*ex* articolo 545, co. 4, c.p.c.) e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.

Il nuovo comma 3-*quater* dell'articolo 22 della legge sul notariato prevede poi che le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del Fondo all'amministrazione finanziaria e la successiva surroga ad essa siano definite con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN). Da ultimo, il nuovo comma 3-*quinqües* dispone che, qualora con decisione passata in giudicato venga accertato che il notaio non ha commesso il fatto, ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio il Fondo o il notaio (laddove il Fondo abbia recuperato le somme dal notaio).

La lettera *b*) ha carattere di coordinamento con le precedenti modifiche e integra il comma 4 dell'articolo 22 della legge sul notariato (in tema di danno patrimoniale, che oggi deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero può essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato). Viene fatta salva l'ipotesi, di cui al comma 3-*bis*, in cui il danno patrimoniale è dimostrato

con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto.

La lettera *c)* amplia il novero dei controlli sul regolare esercizio dell'attività notarile che i consigli notarili distrettuali possono porre in essere e, in particolare, dispone che questi possano chiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale. La modifica si aggiunge a quanto già previsto dall'articolo 93-*bis* della legge sul notariato, in base al quale i consigli notarili distrettuali possono effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio.

La lettera *d)* inserisce, dopo il comma 2 dell'articolo 93-*bis* della legge sul notariato – concernente i controlli sul regolare esercizio dell'attività notarile che i consigli notarili distrettuali possono porre in essere – il comma 2-*bis*. Si prevede che l'Agenzia delle entrate trasmette, esclusivamente in modalità telematica, al Consiglio nazionale del notariato le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione, entro il secondo mese successivo a quello di scadenza.

La lettera *e)* modifica il primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 della legge sul notariato (in materia di forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile), prevedendo che, anziché con oneri a carico del bilancio del CNN, le forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile siano pagate con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al CNN e che il contributo stesso sia riscosso dallo stesso CNN, entro il 28 febbraio di ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 21, legge 220/1991, dunque, tramite la Cassa nazionale del notariato. La lettera aggiunge, inoltre, il comma 1-*bis* il quale dispone che, entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, la misura dei contributi sia definita dal Consiglio nazio-

nale del notariato in proporzione ai premi e agli oneri da esso pagati, ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenendo conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999.

La lettera *f)*, con un'aggiunta al comma 1 dell'articolo 142-*bis* della legge sul notariato, dispone che il notaio che commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati è punito con la destituzione.

La lettera *g)* aggiunge un comma 1-*bis* all'articolo 144 della legge sul notariato. L'articolo 144 prevede al comma 1 l'applicazione di sanzioni disciplinari più lievi nel caso in cui nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto. La nuova disposizione introdotta prevede che, nell'ipotesi prevista dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-*bis* (come modificato: notaio che commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti), se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione, la destituzione possa essere sostituita con la sospensione per un anno.

Il comma 70 fissa al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al precedente comma.

I commi da 96 a 98, non modificati al Senato, riguardano interventi volti a preservare e valorizzare i beni, anche aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Anzitutto, al comma 96 si prevede il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (e dei soggetti privati di cui la stessa Agenzia si avvale) per lo svolgimento dei complessi compiti istituzionali. Si prevede, inoltre, ai commi 97 e 98, che all'attivazione delle azioni di rafforzamento dell'Agenzia nazionale concorrano

anche le risorse finanziarie dei PON « Governance e capacità istituzionale » e « Legalità » attuativi dei fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020, nonché le risorse previste per i programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea.

In particolare, il comma 96 prevede che l'Agenzia nazionale assuma specifiche iniziative volte a migliorare le competenze, anche interne, necessarie per lo svolgimento delle complesse funzioni delegate all'Agenzia.

Il comma 97 mette a disposizione, per la realizzazione delle misure di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo di 15 milioni (5 milioni per ogni annualità 2016-2018), le risorse dei Programmi Operativi Nazionali (PON) « Governance e capacità istituzionale » e « Legalità » inseriti nella programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, nonché le risorse previste per i programmi di azione e coesione, complementari alla suddetta programmazione, disciplinati dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 101.

Il comma 98 consente agli enti interessati di pianificare, di concerto con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei predetti beni nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali.

Ai commi da 99 a 102 si disciplina un fondo per garantire l'accesso e la continuità del credito a favore delle aziende oggetto di misure patrimoniali nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione.

Ai sensi del comma 99 è istituito il Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.

Presupposto oggettivo, per l'operatività del Fondo, è che il bene sia un'azienda oggetto di: a) misura cautelare reale del

sequestro ovvero della misura di sicurezza patrimoniale della confisca, nei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; b) misure di prevenzione patrimoniali nei confronti dei soggetti destinatari del codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) in quanto persone sottoposte a procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 416-bis c.p. ovvero di cui al citato articolo 51, comma 3-bis c.p.p.).

La finalità del Fondo è la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative di cui al predetto codice (comunità, anche giovanili, organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, associazioni di protezione ambientale riconosciute, ovvero di dipendenti dell'impresa confiscata).

Per il comma 100 un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese riceverà 3 milioni di euro annui, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali delle predette imprese. Nella misura di 7 milioni di euro annui, un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile sarà alimentata per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.

Il comma 101 prevede che un decreto interministeriale determini i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti, avendo particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito. Il decreto dovrà operare nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Il decreto disciplinerà anche le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro. Per il caso di garanzia escussa, invece, la revoca del sequestro è assoggettata da una condizione speciale, che inibisce la stessa restituzione dell'azienda fino a quando non si realizza: per il comma 102 l'avente diritto è prioritariamente tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione del Fondo a seguito dell'eventuale escussione della garanzia, in qualunque stato e grado del procedimento intervenga la revoca.

Relativamente ai commi da 96 a 102, testé illustrati, ritiene che gli stessi dovranno essere modificati alla luce delle disposizioni contenute nel provvedimento A.C. 1039, di recente licenziato dalla Camera dei deputati, recante misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, sulla base delle condizioni indicate dalla Commissione Bilancio nel parere di competenza.

Con i commi 103-106, introdotti al Senato, si istituisce presso il Ministero dello Sviluppo economico il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debtrici, imputate di taluni delitti.

Il comma 103 istituisce presso il MISE un Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, di seguito nominato «Fondo», conferendovi 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, attinti dal Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 104 correda la finalità di sostegno alle piccole e medie imprese – che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debtrici – con il requisito che esse risultino parti offese in un procedimento penale in corso, a carico delle aziende debtrici: esse devono risultare

imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

Il comma 105 attribuisce ad un decreto del MiSE, di concerto con il MEF, la determinazione dei criteri e le modalità per il sostegno, che avrà la forma di finanziamenti agevolati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Il comma 106 prevede che l'assoluzione dalle predette imputazioni comporta l'obbligo, per i beneficiari, del rimborso delle somme erogate.

Il comma 123 estende all'amministrazione della giustizia (oltre che agli uffici giudiziari) l'esclusione dalle disposizioni contenute nel disegno di legge (comma 118) che prevedono il congelamento delle posizioni dirigenziali di prima e seconda fascia, rese vacanti alla data del 15 ottobre 2015.

Il comma 132 autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere magistrati ordinari che siano vincitori di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.

Autorizza al contempo la relativa spesa, di cui stabilisce gli importi: 20,94 milioni di euro per l'anno 2016; 25,04 milioni per il 2017; 27,38 milioni per il 2018; 27,92 milioni per il 2019; 35,42 milioni per il 2020; 35,63 milioni per il 2021; 36,27 milioni per il 2022, 37,02 milioni per il 2023; 37,66 milioni per il 2024; 38,41 milioni a decorrere dall'anno 2025.

I commi 224-226 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016. Il Fondo per le politiche per la famiglia – presso il quale le risorse per il sostegno a tali adozioni erano finora appostate – viene conseguentemente ridotto di pari entità dal comma 225. La gestione del Fondo per le adozioni internazionali è assegnata al segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per coordinamento, il comma 226 elimina

dalle finalizzazioni del Fondo per le politiche della famiglia, previste dalla legge finanziaria 2007, il sostegno alle adozioni internazionali e alla relativa Commissione.

Il comma 282 consente all'amministrazione della giustizia di derogare all'obiettivo di risparmio nell'acquisizione di servizi informatici mediante procedure centralizzate di acquisto.

Il comma 346, non modificato dal Senato, impegna il Ministero della giustizia a razionalizzare e ridurre le indennità da corrispondere ai magistrati onorari, ovvero: giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari.

La norma indica l'entità dei risparmi da conseguire. Essi devono essere non inferiori a 6,65 milioni per l'anno 2016, a 7,55 milioni a decorrere dall'anno 2017. Al riguardo, ritiene che la norma, anziché procedere alla riduzione delle indennità dei giudici onorari, dovrebbe prevedere, invece, la razionalizzazione delle relative voci di spesa.

Il comma 347, introdotto dal Senato, riguarda i giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e giudici di pace il cui mandato scada il 31 dicembre 2015 e per i quali non siano consentite ulteriori conferme.

Per effetto della disposizione in commento, i magistrati di queste tre categorie sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a partire dal 1° gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2016.

Il comma 348, anch'esso introdotto dal Senato, reca un'altra proroga di termini, stavolta in forma di novella, relativamente ai magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari e alle procure della repubblica presso i tribunali ordinari.

La norma modificata è il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), articolo 245, comma 1.

In conseguenza della modifica, i suddetti magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale

ordinario fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 maggio 2016 (anziché non oltre il 31 dicembre 2015 come invece stabilisce la norma vigente).

Il comma 349 riduce di 4 milioni di euro per l'anno 2016 il Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, che l'articolo 1, comma 96, della legge di stabilità per l'anno 2015 ha istituito presso il Ministero della giustizia.

Pertanto, nell'anno 2016 la dotazione del Fondo scende da 90 a 86 milioni di euro.

Restano invariate invece le dotazioni per gli anni a decorrere dal 2017 che, in base alla normativa vigente, sono di 120 milioni annui.

Il comma 350 novella l'articolo 19 della legge finanziaria per l'anno 1981 (legge n. 119 del 1981), il quale autorizza la concessione agli enti locali di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero di lavori edilizi per immobili da adibire a sedi di uffici giudiziari.

La novella prevede che, qualora i finanziamenti concessi risultino non ancora erogati o utilizzati, gli enti locali hanno facoltà di impiegare i mutui in questione per realizzare interventi edilizi («ricostruzione, ristrutturazione, sopra-elevazione, ampliamento, restauro o rifunionalizzazione») su edifici pubblici da destinarsi a finalità anche differenti dall'edilizia giudiziaria – purché il riuso degli edifici sia funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. Per modificare la destinazione del finanziamento, gli enti locali dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti, previa acquisizione di parere favorevole da parte del Ministero della giustizia.

Il comma 351 proroga i termini concernenti gli interventi strutturali sul Palazzo di Giustizia di Palermo e le relative procedure amministrative, di cui ai commi

da 98 a 106 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2015 (legge n. 190 del 2014).

Ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interventi, effettuati sotto la vigilanza di un commissario straordinario, servono a realizzare strutture ed impianti di sicurezza necessari a fronteggiare il rischio di attentati.

L'individuazione dei lavori da realizzare è stata affidata ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. La legge prevede altresì che un commissario straordinario vigili sull'andamento degli interventi e sulla gestione delle risorse finanziarie.

A fine gennaio 2015, con decreto del Ministro della giustizia, è stato nominato commissario straordinario per i lavori l'ingegnere Alberto Gucciardi, in servizio presso il provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Palermo.

In base al comma 99-bis dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2015, i tempi per la realizzazione dell'investimento e la durata dell'incarico del commissario straordinario sarebbero giunti a scadenza il 31 dicembre 2015.

Ebbene il comma 351 posticipa tale scadenza di 12 mesi, portandola quindi al 31 dicembre 2016.

Il comma 352 modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 21-quinquies (Disposizioni in materia di uffici giudiziari) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (« Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria »).

Le modifiche sono volte a consentire agli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2016 e non più fino al 31 dicembre 2015, dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria svolti da personale comunale sulla base di accordi o convenzioni fatti in sede locale.

Resta fermo che, come dispone il decreto-legge n. 83 del 2015, gli accordi e le convenzioni a livello locale devono essere

autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione-quadro previamente stipulata tra il Ministero stesso e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Nel 2015 i limiti massimi per le autorizzazioni del Ministero della Giustizia si dovranno mantenere entro il 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero della giustizia; nel 2016 il limite sarà del 20 per cento.

I commi da 444 a 447, per favorire l'accelerazione delle procedure di mobilità volontaria in corso, indette dal Ministero della giustizia, introducono un'apposita norma che prevede che il passaggio del personale è effettuato prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza, stante l'attuale criticità rappresentata dal rallentamento delle procedure medesime per effetto della mancata acquisizione degli assenti previsti dalla normativa vigente.

I commi da 449 a 451, non modificati al Senato, intervengono sulle procedure per ottenere l'indennizzo da irragionevole durata del processo contenute nella legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), abbassando l'entità dell'indennizzo e introducendo l'obbligo per la parte lesa dall'eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno. Vengono inoltre introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito e vengono disciplinate nuove modalità di pagamento.

La finalità dichiarata dell'intervento legislativo è quella di « razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi » (comma 449). A tal fine, la disposizione modifica la legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto), che disciplina appunto il procedimento da seguire per ottenere un'equa riparazione in caso di violazione di tale termine.

In particolare, la lettera *a*) del comma 449 inserisce, in apertura del Capo II della legge, dedicato all'equa riparazione, due articoli (1-*bis* e 1-*ter*) attraverso i quali stabilisce che: *a*) la parte di un qualsiasi processo, che ritenga che venga leso il proprio diritto a un processo equo, sotto il profilo dell'esame in un tempo ragionevole della controversia, come richiesto dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (legge di ratifica n. 848 del 1955), ha diritto a esperire rimedi preventivi (articolo 1-*bis*, comma 1); *b*) se, nonostante l'esperimento di tali rimedi, il termine di ragionevole durata del processo viene violato, la suddetta parte ha diritto all'equa riparazione (articolo 1-*bis*, comma 2). Se invece tali rimedi non vengono esperiti, è inammissibile la domanda di equa riparazione; *c*) nel processo civile il rimedio preventivo consiste nell'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione ovvero nella richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario, almeno 6 mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata del processo indicato dall'articolo 2, comma 2-*bis*, della legge Pinto (che individua il termine ragionevole in 3 anni per il primo grado, 2 anni per l'appello e 1 anno per il giudizio di cassazione). In appello, e comunque per tutte le cause in cui non si applica il rito sommario (controversie di competenza del tribunale collegiale, del giudice di pace, attribuite in unico grado alla competenza della corte d'appello), il rimedio preventivo consiste nel proporre, sempre 6 mesi prima dello spirare del termine, l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale; *d*) nel processo penale il rimedio preventivo consiste nella presentazione di un'istanza di accelerazione almeno 6 mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata, che – si ricorda – viene computato a partire dall'assunzione della qualità di imputato o dalla legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari (articolo 1-*ter*, comma 2); *d*) nel processo amministrativo il rimedio consiste nella presentazione dell'istanza di prelievo almeno 6 mesi prima dello spirare

del termine (articolo 1-*ter*, comma 3). L'istanza di prelievo, in base all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), è una segnalazione dell'urgenza del ricorso che la parte effettua chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione della causa. L'effetto dell'istanza di prelievo è, se ricorrono alcuni presupposti, la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata (nuovo articolo 71-*bis* del Codice, introdotto dal comma 450); *e*) nel processo contabile e nei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti il rimedio preventivo consiste nella presentazione di un'istanza di accelerazione almeno 6 mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata (articolo 1-*ter*, commi 4 e 5); *f*) nel giudizio di cassazione, la parte deve presentare un'istanza di accelerazione almeno 2 mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata (articolo 1-*ter*, comma 6).

La presentazione delle istanze di accelerazione non determina alcuna alterazione nell'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti (articolo 1-*ter*, comma 7). Si consideri, sul punto, l'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che delinea un elenco di delitti per i quali è assicurata priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza.

In base alla lettera *b*) del comma 449, il mancato esperimento dei rimedi preventivi impedisce l'equa riparazione. La sostituzione del comma 1 dell'articolo 2 della legge Pinto determina infatti l'inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta da colui che non abbia preventivamente esercitato il diritto al rimedio preventivo.

La lettera *c*) sostituisce il comma 2-*quinquies* dell'articolo 2 della legge Pinto, ovvero la disposizione che individua le ipotesi in presenza delle quali l'indennizzo non è riconosciuto.

Rispetto alla normativa vigente, la riforma: *a*) nega l'indennizzo non solo alla parte soccombente che nel processo civile sia stata condannata al risarcimento dei danni da lite temeraria (ai sensi dell'arti-

colo 96 c.p.c.), ma a chiunque abbia agito o resistito in giudizio pur essendo consapevole della infondatezza – originaria o sopravvenuta – delle proprie domande o difese, anche se ciò non ha determinato la condanna per lite temeraria; *b)* sopprime il riferimento al deposito dell'istanza di accelerazione nel processo penale, ora assorbito dal rimedio preventivo dell'articolo 1-ter; *c)* sopprime il riferimento all'estinzione del reato per prescrizione imputabile alla condotta dilatoria della parte. Se il reato è prescritto, infatti, in base al nuovo comma 2-sexies si presume l'insussistenza del danno da irragionevole durata.

La lettera *d)* inserisce due ulteriori commi all'articolo 2, con l'obiettivo di individuare una serie di ipotesi in presenza delle quali si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata. Si tratta (comma 2-sexies): *a)* nel processo penale, della prescrizione del reato e della contumacia della parte; *b)* nel processo civile, dell'estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti (artt. 306 e 307 c.p.c.) e dell'irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. Trattandosi di una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata, la parte che sostenga di avere subito un processo civile eccessivamente lungo dovrà sempre provare che la pretesa o il valore della causa non erano irrisorie. L'inversione dell'onere della prova, derivante dalla presunzione, impone infatti alla parte che domanda l'indennizzo di fornire tale prova; *c)* nel processo amministrativo, dell'estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti (articolo 84 del Codice del processo amministrativo), della perenzione del ricorso (artt. 81 e 82 del medesimo codice), della mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto (se sono pendenti giudizi dalla stessa parte introdotti e se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 70 del Codice del processo amministrativo), dell'introduzione di domande nuove con ricorso separato, nonostante fosse possibile intro-

durare motivi aggiunti (articolo 43 del Codice), dell'irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.

Un'ulteriore presunzione è introdotta dal comma 2-septies, in base al quale si presume insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali uguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo che sarebbe dovuto. Anche in questo caso, dunque, per effetto dell'inversione dell'onere della prova, spetta alla parte che domanda l'indennizzo fornire la prova di non avere conseguito, a causa dalla durata irragionevole, vantaggi superiori o uguali all'indennizzo.

La lettera *e)* del comma 449 sostituisce il comma 1 dell'articolo 2-bis, che quantifica la misura dell'indennizzo. Rispetto alla formulazione vigente, che prevede un indennizzo da 500 a 1.500 euro per ciascun anno che eccede il termine di ragionevole durata, il disegno di legge di stabilità riduce la somma, portandola da 400 a 800 euro. La riforma, peraltro, stabilisce che questi nuovi parametri debbano essere applicati « di regola », e che la somma possa essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni di ritardo successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo. Anche l'applicazione di tali percentuali comporta comunque un risparmio per lo Stato (l'incremento del 40 per cento di 800 euro porterebbe infatti la somma massima per il ritardo annuale a 1.120 euro, al di sotto quindi dei 1.500 euro attuali).

Sulla misura dell'indennizzo interviene anche la lettera *f)*, che inserisce tre ulteriori commi nell'articolo 2-bis, sempre con la finalità di ridurre il possibile esborso dello Stato per la durata irragionevole del processo. Infatti: *a)* il comma 1-bis stabilisce che la misura dell'indennizzo può essere diminuita fino al 20 per cento se le parti del processo sono più di 10 e fino al 40 per cento se le parti del processo sono più di 50; *b)* il comma 1-ter stabilisce che la misura dell'indennizzo può essere di-

minuita fino a un terzo se la parte che avanza domanda di equa riparazione si è vista rigettare integralmente le proprie richieste; *c*) il comma 1-*quater* riconosce l'indennizzo una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. In tal caso, la somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte.

Le lettere *g*), *h*) ed *i*) del comma 449 modificano il procedimento per ottenere l'equa riparazione, intervenendo sull'articolo 3 della legge Pinto.

La sostituzione del comma 1 (lettera *g*)) comporta l'individuazione di un diverso giudice competente: rispetto alla normativa vigente, che attribuisce la competenza sui ricorsi della legge Pinto alla corte d'appello competente per i procedimenti riguardanti i magistrati, la riforma individua l'autorità giudiziaria competente nella corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Trattandosi di un'autorità giudiziaria che ha presumibilmente già conosciuto la controversia presupposta in sede di appello, la lettera *h*) – che interviene sul comma 4 dell'articolo 3 della legge Pinto – esclude che possa essere designato a provvedere sulla domanda di equa riparazione il giudice del processo presupposto.

Infine, la lettera *i*) modifica il comma 7, aggiungendo che le risorse disponibili nei limiti delle quali può avvenire l'erogazione dell'indennizzo sono solo quelle disponibili nel relativo capitolo (ovvero nel capitolo 1264 del Ministero della giustizia e nel capitolo 1313 del Ministero dell'Economia). La norma consente, però, il ricorso al conto sospeso.

La lettera *l*) modifica le modalità di pagamento, inserendo nella legge Pinto l'articolo 5-*sexies*, in base al quale, una volta che la somma da corrispondere a titolo di equa riparazione è stata liquidata dalla Corte d'appello: *a*) il creditore deve presentare all'amministrazione debitrice (Ministero della giustizia, Ministero della difesa o Ministero dell'economia e delle

finanze) una dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sulla documentazione amministrativa) nella quale attesta il proprio credito e sceglie le modalità di riscossione (comma 1). La dichiarazione ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta dell'amministrazione (comma 2); i contenuti della dichiarazione e i documenti da allegare saranno delineati da decreti del Ministero dell'Economia e della Giustizia entro il 30 ottobre 2016 (comma 3). La trasmissione della dichiarazione completa è condizione di emissione dell'ordine di pagamento (comma 4) e, in generale, presupposto per il pagamento anche nell'ambito dell'esecuzione forzata o del pagamento compiuto dal commissario ad acta (comma 11); *b*) ricevuta la dichiarazione, l'amministrazione deve effettuare il pagamento entro 6 mesi (comma 5). Solo allo spirare di tale termine il creditore può proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento o procedere all'esecuzione forzata (comma 7). Se è esercitata l'azione di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione debitrice (comma 8); *c*) come specificato anche dal comma 7 dell'articolo 3 della legge Pinto, i pagamenti sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili sui relativi capitoli di bilancio, « fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso », con regolarizzazione a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie (comma 6); *d*) l'accreditamento delle somme al creditore può essere effettuato su un conto corrente o un conto di pagamento indicato (nella dichiarazione); i pagamenti per cassa o per vaglia cambiario sono possibili solo se la somma non supera i 1.000 euro (comma 9) e in questo caso è possibile delegare un legale rappresentante alla riscossione (comma 10).

Una disposizione transitoria (comma 12) stabilisce che, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale sui contenuti e i modelli di dichiarazione sostitutiva, i creditori trasmettono la dichiara-

zione avvalendosi della modulistica presente sui siti delle amministrazioni interessate. Le dichiarazioni già presentate prima dell'entrata in vigore della riforma conservano efficacia, anche se non contengono le indicazioni previste dai commi 9 e 10.

La lettera *m*) del comma 449 interviene sull'articolo 6 della legge Pinto, che già attualmente prevede una norma transitoria, per affermare che nei processi la cui durata ecceda i termini di ragionevole durata alla data del 31 ottobre 2016 e nei processi assunti in decisione alla medesima data, non si applica la condizione di procedibilità della domanda di equa riparazione introdotta all'articolo 2, comma 1. In relazione a tali processi, dunque, non sarà necessario esperire i rimedi preventivi per potere eventualmente chiedere l'indennizzo (nuovo comma 3).

Analogamente, la norma transitoria precisa che nei processi amministrativi, il rimedio preventivo della presentazione dell'istanza di prelievo, condizione di procedibilità per la domanda di equa riparazione, non si applica ai processi che, alla data del 31 ottobre 2016, abbiano superato i termini di ragionevole durata (nuovo comma 4).

Il comma 450 modifica il Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010). In particolare: in relazione all'articolo 114, comma 4, lett. *e*), che nell'ambito del giudizio di ottemperanza prevede che il giudice con l'accoglimento del ricorso fissi la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva e per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, la riforma aggiunge che, se l'ottemperanza ha ad oggetto il pagamento di somme, la penalità di mora decorre dall'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e che tale penalità non è manifestamente iniqua se stabilita in misura pari agli interessi legali; in relazione all'istanza di prelievo, di cui all'articolo 71 del Codice, la riforma inserisce un nuovo articolo 71-*bis*, che ne disciplina gli effetti. Il giudice, a seguito della presentazione dell'istanza di prelievo, infatti, se il contraddittorio è pieno e

l'istruttoria completata, può – sentite le parti – definire il giudizio in camera di consiglio, con sentenza in forma semplificata (*ex* articolo 74 del Codice).

Il comma 451 modifica invece la disciplina sui giudici ausiliari in corte d'appello introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2013. In particolare: con la modifica all'articolo 62 si consente ai giudici ausiliari di operare anche nei procedimenti relativi alla legge Pinto; con la modifica all'articolo 68 si dispone che nell'ambito dei 90 procedimenti che il giudice ausiliario deve definire nell'anno, i procedimenti relativi alla legge Pinto sono computati nella misura di un ottavo di provvedimento (in sostanza, per fare un provvedimento sono necessari 8 decreti di accoglimento del ricorso per l'indennizzo da violazione del termine di ragionevole durata del processo); con la modifica all'articolo 72 è disposto che ciascuno di tali decreti valga, ai fini dell'indennità da corrispondere trimestralmente al giudice ausiliario, 25 euro (ogni altro provvedimento che definisce un processo vale invece 200 euro).

Ciò premesso, dopo aver illustrato il contenuto del disegno di legge di stabilità per l'anno 2016, osserva come vi siano alcune rilevanti questioni che richiedono o l'introduzione di nuove disposizioni al citato disegno di legge, o la previsione di opportuni correttivi delle norme nello stesso già contenute. In particolare, con riferimento al comma 449, ritiene che vadano estese le modalità di decisione di cui all'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, anche alle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. Con riferimento agli archivi notarili, rileva che, tenuto conto della forte riduzione del personale dirigenziale, debba procedersi all'accorpamento degli attuali cinque ispettorati in due sole sedi (Napoli e Bologna). Evidenzia che, inoltre, che dovrebbe procedersi alla riduzione degli attuali archivi distrettuali, procedendo alla fusione di archivi esistenti. Al riguardo, osserva che tale fusione è attualmente preclusa dalle disposizioni legislative che stabiliscono un nesso indissolubile tra la sede e l'area di competenza di un archivio

distrettuale e la distribuzione dei distretti notarili. Con riferimento al personale di polizia penitenziaria, sottolinea come dovrebbero essere equiparati, nell'articolazione delle relative qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della polizia di Stato.

Relativamente al settore della giustizia minorile, osserva che, allo scopo di superare le difficoltà conseguenti all'approvazione del nuovo regolamento di organizzazione della giustizia, dovrebbe essere prevista l'individuazione di un ruolo dei dirigenti di giustizia minorile e di comunità corrispondente alle nuove funzioni attribuite al riorganizzato Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. A suo avviso, dovrebbe, inoltre, essere disposto il superamento del ruolo di dirigenti penitenziari, di esecuzione penale esterna, determinando il transito dei predetti dirigenti nel ruolo diversamente denominato con il medesimo regime giuridico ed economico.

A suo giudizio, dovrebbero essere, altresì, individuati interventi volti a stabilizzare gli incentivi fiscali in materia di negoziazione assistita e *translatio* arbitrale; ciò al fine di favorire il ricorso a tali istituti.

Con riferimento ai Consigli nazionali delle professioni individuate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005, e in scadenza nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2016, ritiene necessaria l'introduzione di una specifica disposizione volta a prevederne una proroga, non oltre il 30 giugno 2016, in stretta connessione alla revisione delle regole elettorali di cui al citato decreto presidenziale.

Ulteriori questioni sulle quali ritiene opportuno intervenire riguardano la partecipazione, con diritto di voto, di rappresentanti dell'avvocatura negli organismi collegiali che attualmente si occupano della gestione degli uffici giudiziari, non-

ché la previsione di un'indennità forfettaria annua per i componenti del Garante dei detenuti.

Relativamente ai pagamenti del patrocinio a spese dello Stato e ad altre spese di giustizia, rileva la necessità di introdurre disposizioni volte a prevedere che il decreto per il pagamento degli onorari e delle spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, venga adottato contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui è riferita la relativa istanza. In tale sede, dovrebbe, altresì, essere prevista la possibilità, per il tempo strettamente necessario alla completa attuazione delle attività relative al pagamento delle spese di giustizia e dei crediti derivanti dall'attuazione della legge Pinto, per i capi degli uffici giudiziari, di stipulare apposite convenzioni con i Consigli dell'ordine circondariale forense, al fine di consentire che alcune unità del personale dipendente dei predetti consigli vengano destinate presso gli stessi uffici per svolgere attività di supporto della cancelleria e della segreteria nel settore del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge n. 89 del 2001.

Ulteriori misure che, a suo avviso, dovrebbero essere introdotte nella legge di stabilità per l'anno 2016, riguardano l'istituzione, rispettivamente, dell'organico dei mediatori culturali e psicologici quali nuovi profili professionali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di un fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite.

Segnala, inoltre, la necessità di introdurre misure volte a prevedere che le procedure di riqualificazione del personale

di seconda area del Ministero della Giustizia, si svolgono sulla base del contratto collettivo nazionale 1998-2001, senza ulteriori passaggi attraverso la contrattazione collettiva.

Richiama, in fine, l'attenzione sulla necessità che siano previsti e disciplinati, con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero della salute e dell'interno, appositi protocolli operativi, che dovranno essere adottati dalle procure della Repubblica, dai rappresentanti delle forze di polizia, dai responsabili dei presidi sanitari e dagli enti locali, volti a garantire l'immediata individuazione, al momento del primo accesso alla struttura sanitaria di pronto soccorso, delle vittime di reati violenti e di abuso della persona.

Per quanto concerne il disegno di legge di bilancio 2016, osserva che lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2016 (A.S. 2112/Tab. 5) presentato dal Governo prevedeva spese finali pari a 7.726,4 milioni di euro. Con l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge di stabilità 2016 (A.C. 3444), il Governo ha presentato la I Nota di variazioni al bilancio, con la quale viene corretto il disegno di legge di bilancio in base agli effetti contabili determinati dal disegno di legge di stabilità, approvato in prima lettura dal Senato. A seguito della Nota, le nuove dotazioni dello stato di previsione del Ministero della Giustizia diminuiscono, risultando pari a 7.701,6 milioni di euro nel 2016. Distinguendo le spese correnti – ossia quelle destinate alla produzione ed al funzionamento dei servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi – dalle spese in conto capitale – ossia quelle per investimenti – il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2016, si articola nel seguente modo: 7.600 milioni di euro per le spese correnti e 126 milioni di euro per le spese in conto capitale.

Rispetto al 2015, il disegno di legge di bilancio prevede per il 2016 una diminuzione delle spese del Ministero, che interessa sia le dotazioni di parte corrente (-1,3 per cento) sia le spese in conto

capitale (-30 per cento). Per gli anni successivi, la tabella che segue espone un quadro sintetico del bilancio triennale di competenza per il 2016-2018. Le spese del Ministero della giustizia corrispondono all'1,3 per cento del totale delle spese finali dello Stato, che risultano pari a 599.810 milioni di euro.

Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 2006-2015 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente diminuita passando dall'1,7 per cento del 2006 all'odierno 1,3 per cento. Nel corso della XVI legislatura la percentuale ha oscillato tra l'1,4 per cento e l'1,6 per cento per scendere all'1,3 per cento a partire dall'esercizio 2013; dato confermato dalle previsioni 2016. Le dotazioni finanziarie assegnate al Ministero della giustizia per il 2016, pari a circa 7 miliardi e 726 milioni di euro sono ripartite tra le tre missioni di spesa, pur risultando per la quasi totalità (oltre il 98 per cento) assegnate alla missione Giustizia, di integrale pertinenza del Ministero. Lo stanziamento per il programma amministrazione penitenziaria nel bilancio di previsione 2016 è pari a 2.732,9 milioni di euro (di cui: spese correnti: 2.662 milioni; spese in conto capitale: 70,9 milioni.). A seguito della nota di variazioni la dotazione dell'amministrazione penitenziaria per il 2016 è ridotta di 12,4 milioni, e risulta dunque pari a 2.720,5 milioni di euro. Rispetto al bilancio assestato 2015 si registra una diminuzione (- 49,1 milioni di euro).

Segnala che dall'analisi dell'iniziale disegno di legge di bilancio per programmi/obiettivo emerge che gran parte dello stanziamento a disposizione dell'amministrazione penitenziaria risulta assorbito dalle spese di funzionamento (2.434 milioni di euro) e che, in particolare, 2.163,6 milioni sono destinati ai redditi da lavoro dipendente. La I nota di variazioni, che aggiorna il bilancio di previsione a legislazione vigente in base all'approvazione in prima lettura della legge di stabilità, riduce gli stanziamenti per il lavoro dipendente

presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di 2 milioni di euro.

Fra gli interventi si segnalano invece le seguenti voci di spesa: spese riguardanti il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti (cap. 1761): 91,2 milioni di euro (le previsioni di spesa sono inferiori di circa 2,5 milioni rispetto al bilancio assestato 2015 e di circa 15,8 milioni rispetto al rendiconto 2014). Il calo, prevalentemente determinato dalla riduzione delle spese per la fornitura del vitto e per i servizi legati al mantenimento, appare dovuto alla riduzione del numero dei detenuti realizzata negli ultimi mesi (-13.000 unità da inizio legislatura); interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV (cap. 1768): 220 mila euro; somme per far fronte ai ricorsi proposti dai detenuti per violazione dell'articolo 3 CEDU (cap. 1769): 5,4 milioni di euro (a fronte dei 10 milioni stanziati nel 2015). Anche in questo caso la riduzione dello stanziamento pare riconducibile alle migliorate condizioni detentive.

Per quanto riguarda gli investimenti, sul capitolo 7300, Spese per l'acquisto, l'installazione, l'ampliamento di immobili, strutture e impianti per l'amministrazione penitenziaria, risultano iscritti nel bilancio 2016 20,6 milioni di euro. Stanziamento analogo figura nelle previsioni assestate 2015, mentre nel rendiconto 2014 risultavano circa 16 milioni. Peraltro, la I nota di variazioni riduce questo stanziamento di 6,8 milioni, portando la dotazione del capitolo 7300 a 13,8 milioni di euro.

Evidenzia che su questo capitolo non risultano stanziamenti per il c.d. piano carceri in quanto i relativi interventi sono passati alla competenza del Ministero delle infrastrutture.

I 20,6 milioni di euro originariamente iscritti sul cap. 7300 derivano dalle seguenti autorizzazioni di spesa per fattori legislativi: - R.D. n. 787/1931: 1,9 milioni finalizzati ad acquisto ed installazione di strutture e impianti; L. n. 164/1981, articolo 35: 18,7 milioni per acquisto e installazione di opere prefabbricate.

Il capitolo 7301, Manutenzione straordinaria degli immobili (cosiddetto Fondo

opere) prevede stanziamenti per 16,1 milioni (a fronte di 18,1 milioni previsti dall'assestamento 2015 e di 32,7 milioni di euro previsti dal rendiconto 2014).

Lo stanziamento previsto dal bilancio di previsione 2016 per il programma 1.2: Giustizia civile e penale è pari a 4.677,8 milioni di euro (di cui: spese correnti: 4.636,5 milioni; spese in conto capitale: 41,3 milioni.), in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti.

A seguito della I nota di variazioni la dotazione del programma Giustizia civile e penale per il 2016 è aumentata di 11,4 milioni, e risulta dunque pari a 4.689,2 milioni di euro. Rispetto al bilancio assestato 2015 si registra una diminuzione (-126,7 milioni di euro).

Tra le voci di maggior interesse di questo programma si evidenziano, per quanto riguarda il funzionamento, il cap. 1264, Spese derivanti dai ricorsi ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo, che nella previsione 2016 reca uno stanziamento di 180 milioni di euro (invariato rispetto all'esercizio precedente). La I nota di variazioni riduce questo stanziamento di 2,3 milioni, portando il capitolo a 177,7 milioni di euro. Ricorda, sul punto, la riduzione delle somme da corrispondere a titolo di equa riparazione prevista dall'articolo 1, commi da 449 a 451 del disegno di legge stabilità 2016 (A.C. 3444). Tali stanziamenti vanno peraltro ad aggiungersi a quelli contenuti nello stato di previsione del Ministero dell'economia, pari a 40 milioni di euro.

Attiene al funzionamento anche il capitolo 1363, Spese per intercettazioni, che nella previsione 2016 reca uno stanziamento di 205,7 milioni (erano 228,8 nel rendiconto 2013, 227,8 nel rendiconto 2014 e 215 milioni nelle previsioni assestate 2015). La I nota di variazioni non interviene su questo capitolo.

Sempre in relazione al funzionamento, si segnalano i seguenti capitoli: cap. 1478, Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura, che reca stanziamenti per 10,5 milioni di euro (invariati a seguito della I nota); cap. 1501,

Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, che reca stanziamenti per 47,5 milioni di euro, non variati dalla I nota (erano 52 nelle previsioni assestate 2015 e 54,3 nel rendiconto 2014); cap. 1542, Somme da assegnare agli uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato civile e finalizzate all'incentivazione del personale, che reca stanziamenti per 7,5 milioni di euro (invariato rispetto alle previsioni assestate 2015; nel rendiconto 2014 erano invece 15 milioni); cap. 1543, Spese relative ai tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, che reca uno stanziamento di 5,2 milioni di euro. Si tratta di un capitolo di nuova istituzione.

Segnala, inoltre, che la nota integrativa al bilancio di previsione del Ministero (Piano degli obiettivi per Missioni e Programma) reca in riferimento all'obiettivo « Accelerazione processo civile e penale – Processo telematico » l'indicazione di uno stanziamento di 22,5 milioni di euro per il 2016.

Per quanto riguarda gli interventi, segnala il capitolo 1360, relativo alle spese di giustizia, che reca uno stanziamento di 470,4 milioni di euro, in diminuzione rispetto al bilancio assestate 2015 (-9 milioni) e rispetto al rendiconto 2014 (-39,5 milioni).

Il cap. 1551, Contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari, reca uno stanziamento di 88,3 milioni di euro, in netta diminuzione rispetto all'esercizio precedente (132,7 milioni).

La diminuzione è dovuta all'applicazione della legge di stabilità dello scorso anno (legge n. 190 del 2014, articolo 1, co. 526 e ss.), che ha previsto la diretta gestione delle spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari da parte dell'amministrazione statale a partire dal 1° settembre 2015. Come evidenziano le note integrative al bilancio di previsione, sono stati confermati gli importi presenti nella legge di bilancio 2015-2017 in attesa di una effettiva implementazione delle nuove procedure e della acquisizione di tutti gli elementi necessari per una adeguata analisi della relativa spesa. La voce « trasfe-

rimenti » comprende solo i contributi ai comuni da corrispondere nel 2016 per la gestione degli uffici riferita al 2015.

In merito agli investimenti, si segnala che il capitolo 7200, Spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti, nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili sia per gli uffici dell'amministrazione centrale che per quelli giudiziari reca uno stanziamento di 9,8 milioni di euro, sostanzialmente dimezzato rispetto al bilancio assestate 2015 e in forte calo anche rispetto al rendiconto 2013 (35,5 milioni di euro) e al rendiconto 2014 (26 milioni di euro).

Il bilancio di previsione 2016 reca uno stanziamento per la giustizia minorile e di comunità di 144,9 milioni di euro (di cui 137,2 milioni di spese correnti e 7,7 milioni di spese in conto capitale), in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti.

A seguito della I nota di variazioni la dotazione del programma Giustizia minorile e di comunità per il 2016 è diminuita di 0,5 milioni, e risulta dunque pari a 144,4 milioni di euro. Rispetto al bilancio assestate 2015 si registra una diminuzione (-3,6 milioni di euro).

Segnala la Missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

Alla missione in esame fa capo un solo programma, denominato « Indirizzo politico ». La spesa complessiva prevista dal bilancio 2016 è di 28,3 milioni di euro, in aumento rispetto allo scorso esercizio. La I nota di variazioni riduce lo stanziamento per il programma Indirizzo politico di 87 mila euro, portando a 28,2 milioni di euro la spesa prevista.

Evidenzia che presso il Gabinetto del Ministro ed i suoi uffici di diretta collaborazione per il 2016 è prevista la presenza delle seguenti unità di personale 14: 172 unità di personale amministrativo (per una spesa di 7,3 milioni di euro); 49 unità di magistratura ordinaria (per una spesa di 6,4 milioni di euro).

Alla missione « Fondi da ripartire » fa capo un solo programma, denominato

«Fondi da assegnare». Il programma ha una dotazione di 142,5 milioni di euro, in netto aumento (+49 milioni) rispetto agli esercizi precedenti: erano 33,9 milioni nel rendiconto 2013; 32,6 nel rendiconto 2014; 93,8 milioni nel bilancio assestato 2015. Peraltro, la I nota di variazioni riduce lo stanziamento di 23,3 milioni, portando la cifra attuale a 119,2 milioni di euro.

L'incremento – rispetto al bilancio assestato 2015 – di tali stanziamenti è prevalentemente imputabile ai seguenti capitoli:

cap. 1511, Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali, che ha uno stanziamento di 41,8 milioni (+16 milioni rispetto all'assestamento 2015);

cap. 1536, Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, che ha una previsione di 77 milioni di euro (+ 26,6 rispetto all'assestamento 2015). In particolare, la tab. 5 motiva questo incremento con la conversione in legge del d.l. n. 83 del 2015 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria). Con la I nota di variazioni lo stanziamento è ridotto di 4 milioni.

Per quanto riguarda il capitolo 1537, Fondo da ripartire per le spese di funzionamento della giustizia, lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione è pari a 5,7 milioni di euro (erano 10,9 nell'assestamento 2015 mentre il capitolo era incapiente nel rendiconto 2014), ridotti a 2,2 milioni a seguito dell'approvazione della I nota di variazioni.

Ricorda che è questo il capitolo del bilancio del ministero sul quale transitano le risorse del Fondo unico giustizia riassegnate al Ministero. Solo nel rendiconto 2016 sarà possibile quantificare quante risorse effettivamente saranno affluite al capitolo nel corso dell'esercizio. In relazione ai costi per stipendi, competenze e

indennità si ricordano, inoltre, le spese per le indennità dei giudici onorari (cap. 1362), cioè dei giudici di pace, giudici onorati aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, pari a 143 milioni di euro. Nel rendiconto 2014 le spese sono state di 144,8 milioni di euro; nel bilancio assestato 2015 di 133,8 milioni di euro. Con la I nota di variazioni lo stanziamento del capitolo è ridotto di 6,6 milioni e risulta dunque pari a 136,3 milioni di euro. La nota aggiorna il bilancio a seguito dell'approvazione in prima lettura al Senato dell'articolo 1, comma 346 del disegno di legge stabilità 2016 (A.C. 3444), che impegna il Ministero a razionalizzare e ridurre le indennità da corrispondere ai magistrati onorari. La norma indica l'entità dei risparmi da conseguire, che non devono essere inferiori a 6,65 milioni per l'anno 2016 (e ad 7,55 milioni a decorrere dall'anno 2017).

Segnala ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione Giustizia.

In particolare, ricorda che lo Stato di previsione dell'entrata (Tab. n. 1) prevede un capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414); tale capitolo nel bilancio di previsione non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso dell'esercizio 2016.

Tale capitolo acquisisce significato in sede di rendiconto del bilancio. Ad esempio, nel rendiconto del bilancio 2014 il capitolo registrava 190,5 milioni di euro; nel 2013 78,5 milioni di euro; nel 2012 162,8 milioni mentre nel 2011 erano stati oltre 400 milioni di euro. La quota delle risorse del Fondo assegnata al Ministero della giustizia affluisce al cap. 1537 del bilancio del Ministero (Fondo da ripartire per le spese di funzionamento della giustizia).

Quanto ai capitoli del bilancio del Ministero dell'economia di interesse della Commissione giustizia, si segnalano, tra le altre, le somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari (passate da 21,5 milioni a 31 mi-

lioni) e la somma da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese le spese legali e gli interessi (passata da 80 milioni a 40 milioni).

Con riferimento agli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (Tab. 8), segnala, ad esempio, il Contributo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per le spese di funzionamento e le spese di funzionamento della Direzione Investigativa Antimafia.

In ordine agli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (Tab. 10), l'unico capitolo di interesse per la Commissione Giustizia nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture è il capitolo 7471, di nuova istituzione, istituito da quest'anno in applicazione dell'articolo 3, comma 12, del DL 133/2014 (cosiddetto Sblocca Italia).

Tale disposizione ha infatti stabilito che le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze. Tali risorse, che nel bilancio 2015 ammontano a 140,9 milioni di euro, confermati in sede di assestamento, sono ora ridotte a 20,6 milioni di euro. Il capitolo è esposto in Tabella E della legge di stabilità.

È annesso allo stato di previsione del Ministero della giustizia il bilancio di previsione dell'Amministrazione degli Archivi notarili. L'Amministrazione degli Archivi notarili presenta tradizionalmente un quadro previsionale di sola cassa, nel quale non risultano quindi iscritti stanziamenti di competenza. Sostanzialmente, si tratta di risorse – 439,8 milioni di euro – che

l'Amministrazione degli Archivi notarili è autorizzata ad incassare (rispetto alle previsioni assestate della legge di bilancio 2014 si registra un aumento di tali autorizzazioni di 30,3 milioni di euro).

Andrea COLLETTI (M5S) osserva che le modifiche alla cosiddetta « legge Pinto », introdotte nel disegno di legge di stabilità per l'anno 2016, presentano rilevanti profili di criticità, poiché contrarie alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, specie con riferimento alla previsione dell'esperimento dei rimedi preventivi quale condizione di procedibilità. Manifesta, inoltre, forti perplessità in merito alla disposizione, contenuta nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2016, relativa al programma, nell'ambito della Missione « Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche », denominato « Indirizzo politico ». Al riguardo, evidenzia, infatti, come la spesa complessiva prevista dal bilancio 2016 sia in netto aumento rispetto allo scorso esercizio, essendo pari a 28,3 milioni di euro. Infine, con riferimento al personale di magistratura, chiede al rappresentante del Governo che vengano forniti i dati relativi alla percentuale delle nuove assunzioni, rispetto a quella dei collocamenti in quiescenza.

Sofia AMODDIO (PD) esprime perplessità in ordine alle disposizioni di cui al comma 449, lettera c), capoverso 2-*quinquies*, lettera a). Non ritiene, infatti, condivisibile che non venga riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio, consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile. Parimenti, ritiene non condivisibili, al medesimo comma, le disposizioni di cui alla lettera d), capoverso 2-*sexies*, lettera a), laddove è prevista la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, in caso di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), alla luce dei recenti fatti di Parigi e Bruxelles e dell'emergenza legata al terrorismo di matrice jihadista, osserva come gli organismi della Direzione Investigativa Antimafia e Antiterrorismo dovrebbero essere dotati di ulteriori strumenti investigativo-giudiziari. Evidenzia, pertanto, come per realizzare tale obiettivo, sia necessario sostenere, anche sul piano economico, l'attività del personale impiegato presso i predetti organismi, che ha visto incrementare notevolmente il relativo carico di lavoro. Ciò premesso, preannuncia la presentazione di due proposte emendative: la prima, volta a prevedere l'attribuzione al personale della Direzione Investigativa Antimafia e Antiterrorismo di un trattamento economico accessorio, di importo non inferiore all'indennità di amministrazione prevista per gli impiegati civili dello Stato dalla contrattazione collettiva; la seconda, volta a riconoscere, anche ai magistrati addetti alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, per evidenti ragioni di uguaglianza e omogeneità di trattamento economico, l'indennità di trasferta già prevista, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione e la relativa procura generale e per quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa procura generale.

Carlo SARRO (FI-PdL) chiede se i dati, riferiti all'anno 2016, relativi al personale in servizio presso il Gabinetto del Ministro della Giustizia e gli uffici di diretta collaborazione abbiano fatto registrare scostamenti rispetto agli anni precedenti.

Il Viceministro Enrico COSTA, nel precisare che i dati in questione ricomprendono anche il personale dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato, conferma che gli stessi risultano sostanzialmente invariati rispetto agli anni precedenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.45 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi ed abb.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.
Atto n. 203.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che lo schema di regolamento in esame è adottato in attuazione dell'articolo 21 della legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense, che prevede che la permanenza dell'iscrizione all'albo degli avvocati sia subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente;

valutate positivamente le disposizioni del predetto schema di regolamento, in particolare quelle contenute all'articolo 2, in quanto volte a migliorare il funzionamento concorrenziale e la competitività del sistema economico, estromettendo dal mercato i professionisti che esercitano l'attività in modo sporadico e non adeguatamente organizzato, senza un sufficiente livello di professionalità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. Atto n. 205.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia

esaminato il provvedimento in oggetto;

premessi che:

il presente schema di regolamento, in attuazione dell'articolo 46, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la « nuova disciplina della professione forense », persegue lo scopo di assicurare, al massimo grado, la regolarità dello svolgimento delle prove dell'esame di Stato per l'esercizio della professione forense e di garantire la serietà delle selezioni dei candidati;

l'impostazione del predetto provvedimento è da ritenersi condivisibile, anche alla luce dei dati statistici riportati nella relazione illustrativa;

rilevato che:

l'articolo 2, al comma 1, prevede che, con decreto del Ministro della Giustizia, vengano indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e siano fissati il termine e le modalità di presentazione delle domande;

il predetto decreto dovrebbe prevedere l'obbligo per gli ordini forensi territorialmente competenti di consentire la presentazione della domanda anche in via telematica, attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata;

ritenuto che:

l'articolo 3, al comma 1, dispone che i temi relativi alle prove di diritto civile e di diritto penale debbano essere formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, e « analizzando » i principali orientamenti giurisprudenziali;

piuttosto che l'analitica conoscenza dei precedenti, dovrebbe invece essere richiesto che il candidato accenni alla conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delineare la struttura essenziale degli istituti giuridici trattati; ciò, anche in considerazione del fatto che l'articolo 46, comma 7, della legge n. 247 del 2012 prevede che le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge, senza commenti o citazioni giurisprudenziali;

osservato che:

il medesimo articolo 3, al comma 2, dispone che la formulazione del tema relativo alla redazione dell'atto giudiziario debba consentire al candidato di dimostrare, oltre che la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica e le tecniche di redazione dell'atto, anche « la padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione »;

la norma, che appare formulata in termini quanto mai ambigui e generici,

risulta di non agevole applicazione, specie con riferimento alla redazione dell'atto amministrativo, per il quale risulta difficile ipotizzare modalità di formulazione del tema idonee a consentire al candidato la dimostrazione del possesso di « tecniche di persuasione »;

anche in relazione a tale ipotesi, analogamente a quanto già rilevato con riferimento alle disposizioni di cui al comma precedente, sarebbe necessario, pertanto, prevedere che il candidato possa dimostrare, in luogo della padronanza delle predette « tecniche di persuasione », il possesso di un'adeguata capacità argomentativa;

considerato che:

l'articolo 5, al comma 3, dispone che, in sede di correzione delle prove scritte, la commissione e le sottocommissioni distrettuali siano tenute a verificare, oltre che la coerenza dell'elaborato con il tema assegnato e la corretta applicazione delle regole processuali, anche la conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali;

nel ribadire quanto rilevato con riferimento all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, il candidato dovrebbe essere chiamato a dimostrare la conoscenza non dei precedenti, bensì degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, che concorrono a delineare, in modo essenziale, la struttura degli istituti di diritto sostanziale oggetto di trattazione;

evidenziato che:

l'articolo 5, al comma 7, e l'articolo 6, al comma 8, nel disciplinare, rispettivamente, le modalità di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali, prevedono che, in caso di valutazione negativa del candidato, se ne debba riportare, nel processo verbale, « succinta » motivazione;

in base ai principi generali dell'ordinamento, ogni provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente motivato;

andrebbe, quindi, espunto dalle disposizioni sopra richiamate il termine « succinta » e, in via di stretta correlazione, previsto espressamente che dalla motivazione debbano risultare gli elementi posti alla base della valutazione negativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « analizzando i principali orientamenti giurisprudenziali » con le seguenti: « accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delinearne la struttura essenziale »;

2) all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: « della padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione » con le seguenti: « di una adeguata capacità argomentativa »;

3) all'articolo 5, comma 3, dopo la parola: « giurisprudenziali » aggiungere le seguenti: che concorrono a delineare la struttura essenziale degli istituti giuridici, »;

4) all'articolo 5, comma 7, ultimo periodo, sopprimere la parola: « succinta », e dopo la parola: « motivazione » aggiungere le seguenti: « dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio »; conseguentemente, all'articolo 6, comma 8, ultimo periodo, sopprimere la parola: « succinta », e dopo la parola: « motivazione » aggiungere le seguenti: « dalla quale risultano gli elementi posti alla base del giudizio »;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, valuti il Governo l'opportunità aggiungere il seguente: « I consigli dell'ordine devono prevedere la possibilità di presentare la domanda anche attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni C. 3445 Governo, approvato dal Senato, e C. 3445-bis Governo.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2015 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 224 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 42

ALLEGATO (Nota depositata dal Governo) 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 42

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di organizzazioni sindacali del personale civile dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, nell'ambito dell'esame, per le parti di competenza della Commissione, del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444 Governo, approvato dal Senato) e del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) 43

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio

2016-2018 e relativa nota di variazioni C. 3445 Governo, approvato dal Senato, e C. 3445-bis Governo

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta

affinché della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, quindi, che l'esame dei provvedimenti si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. Alla relazione saranno allegati gli eventuali emendamenti e ordini del giorno approvati dalla Commissione con riferimento alle parti di propria competenza.

Quanto al termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, propone di fissarlo alle ore 10 di domani, anche al fine di poter concludere l'esame dei provvedimenti entro la giornata di giovedì.

Matteo BRAGANTINI (Misto) prospetta la possibilità di prevedere un maggior lasso di tempo per la presentazione degli emendamenti, senza tuttavia precludere alla Commissione di esaurire l'esame dei provvedimenti nei tempi indicati dal presidente.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, preso atto della richiesta del deputato Bragantini e non essendovi obiezioni, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti si intende fissato alle ore 12 di domani.

Luigi LACQUANITI (PD), *relatore*, introduce l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo soffermandosi, innanzitutto, sulle disposizioni di interesse della Commissione difesa contenute nel disegno di legge di stabilità. In particolare, segnala i commi da 246 a 249, non modificati dal Senato, che recano disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni, quantificando in 300 milioni di euro annui gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018. Di questi 300 milioni, 74 milioni sono espressamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di

Polizia. Si tratta, nello specifico, del personale individuato dal decreto legislativo n. 195 del 1995, vale a dire il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari.

Passa, quindi, ad illustrare i commi 251 e 252, non modificati dal Senato, che prorogano a tutto il 2016 l'utilizzo di personale delle Forze armate, in concorso con il personale delle Forze di polizia, per il controllo del territorio nazionale nell'ambito dell'operazione « Strade sicure » e per il contrasto della criminalità nella cosiddetta « terra dei fuochi » in Campania. In particolare, è previsto l'impiego di militari fino a 4.800 unità. Ricorda che il piano di impiego è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; che militari sono posti a disposizione dei prefetti interessati e che nel corso delle operazioni agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Per il contingente complessivo di Forze armate e di Polizia è previsto uno stanziamento di 83 milioni di euro, di cui 81,1 milioni per il personale delle Forze armate e 1,9 milioni per il personale delle Forze di polizia.

Rileva, poi, che il comma 261, inserito dal Senato, autorizza la spesa di un milione di euro per il 2016 per le esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori « Teseo Tesei » (COMSUBIN) e precisamente per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, con particolare riguardo alle condizioni sanitarie. La relazione tecnica specifica che la norma è finalizzata « a finanziare attività acquisitive, rinnovamento delle dotazioni e interventi di ammodernamento per migliorare ed incrementare le condizioni di sicurezza del personale dei Reparti Operativi del Raggruppamento Subacquei e Incursori « Teseo Tesei » (COMSUBIN), con riferimento anche alle strumentazioni sanitarie ed in particolare a quelle affe-

renti la fisiopatologia subacquea». Al riguardo, ricorda che il COMSUBIN è il Raggruppamento della Marina militare incaricato tra l'altro di svolgere le operazioni di guerra non convenzionale in ambiente acquatico. Il Raggruppamento è composto dal Gruppo Operativo Subacquei GOS e dal Gruppo Operativo Incursori GOI. Il GOI, assieme al 9° Reggimento « Col Moschin » dell'Esercito, al « GIS » dei Carabinieri e al 17° Stormo Incursori dell'Aeronautica militare, appartiene alle forze speciali afferenti al Ministero della difesa. Ricorda, inoltre, che la settimana scorsa qui alla Camera è stata inserita nel decreto legge n. 174 del 2015 (« Proroga delle missioni internazionali ») una disposizione (l'articolo 7-bis) che prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emani disposizioni per l'adozione di misure di *intelligence* di contrasto con la cooperazione di forze speciali della difesa da impiegare in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero.

Altra norma inserita dal Senato è il comma 268 che consente ai comuni sui cui territori ci siano caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private di contribuire al pagamento del canone di locazione.

Si sofferma, poi, sul comma 333 che dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio – sia in termini di competenza sia di cassa – degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri a decorrere dall'anno 2016, per i seguenti importi complessivi: 512,5 milioni nel 2016, 563 milioni nel 2017 e 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi. Per quanto riguarda, in particolare, il Ministero della difesa, la riduzione è di 19 milioni per il 2016 e 17 milioni sia nel 2017, sia nel 2018.

Il comma 367, non modificato dal Senato, innalza – rispetto alla previsione contenuta nella legge di stabilità per il 2015 – da 100 a 300 milioni di euro l'importo minimo degli introiti che il Ministero della difesa deve assicurare nel

2016 attraverso la dismissione di immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale. Tali introiti sono destinati all'entrata del bilancio dello Stato senza riassegnazione al Ministero della difesa.

Per quanto riguarda invece le tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, interessa la Commissione in particolare la tabella E, che espone rifinanziamenti, riduzioni e rimodulazioni degli importi iscritti in bilancio in base ad autorizzazioni di spesa recate da leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale. In particolare, per le competenze della Commissione difesa, segnala il rifinanziamento in tabella E del programma per l'acquisto delle unità navali classe FREMM per un importo complessivo di 870 milioni, ripartiti quanto a 100 milioni di euro nel 2016 (che si aggiungono ai 526 milioni già stanziati a legislazione vigente), 120 milioni nel 2017, 150 milioni nel 2018 e 500 milioni negli anni 2016 e successivi (che si aggiungono, rispettivamente, ai 470 milioni per il 2017, ai 98 milioni per il 2018 e ai 331 milioni per il quadriennio 2019-2022 previsti a legislazione vigente). Il programma FREMM, sostenuto con risorse a valere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, è un programma in collaborazione con la Francia per la realizzazione di nuove fregate europee multi-missione. È strutturato in *tranches* di acquisizioni e prevede l'acquisizione di 10 unità, di cui tre già consegnate e altre quattro in fase di realizzazione, mentre le ulteriori tre unità dovrebbero essere avviate in produzione entro il 2015. Nella Relazione sulle spese di investimento allegata alla Nota di aggiornamento del DEF, si anticipava che ulteriori rifinanziamenti sarebbero stati necessari nella legge di stabilità, anche al fine di rispettare le scadenze previste negli accordi sottoscritti, circa le notifiche di avvio alla produzione delle ultime tre unità.

Segnala, altresì, il rifinanziamento per 1.640 milioni di euro nel periodo 2016-2021 di alcuni programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea, realizzati nel

contesto dell'Unione europea. La tabella E dispone infatti un rifinanziamento di 280 milioni in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 800 milioni per gli anni dal 2019 al 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge finanziaria per il 2008, che riguarda i progetti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997. Il citato articolo 4, comma 3, ha disposto un finanziamento per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell'Unione europea, nonché per il programma EFA (*European Fighter Aircraft – Eurofighter*), che è il più vasto programma industriale nel settore europeo della difesa ed è frutto di una cooperazione tra Italia, Germania, Regno Unito e Spagna avviata nel 1986. I quattro Paesi partecipanti hanno ad oggi ordinato un totale di 472 aerei. A questi si aggiungono 15 aerei ordinati dall'Austria, 72 dall'Arabia Saudita e 12 dall'Oman. Il Kuwait ha recentemente annunciato l'acquisto di 28 velivoli. Tale programma è sostenuto con risorse a valere sugli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero dello sviluppo economico.

Segnala, infine, che la tabella E opera anche un rifinanziamento per 725 milioni complessivi negli anni dal 2018 al 2032 per il finanziamento di interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, ai sensi della legge n. 808 del 1985, compresi programmi di interesse nel settore della difesa.

Passando ad illustrare il disegno di legge di bilancio, sottolinea che lo stato di previsione del Ministero della difesa (tabella n. 11) si articola in 4 missioni e 10 programmi, che sono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni e rappresentano le unità di voto parlamentare.

Nella sezione I della Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione sono evidenziate le priorità d'azione amministrativa del Ministero. In particolare,

con riferimento alle priorità politiche del Dicastero, in considerazione degli indirizzi contenuti nel Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, tali obiettivi sono stati concepiti in modo da orientare l'attività di programmazione strategico finanziaria e amministrativa-gestionale della difesa verso le quattro linee d'azione attraverso cui si svilupperà il processo di trasformazione dello strumento militare preservando, nel contempo, il loro diretto collegamento con le missioni del programma di governo o con specifici adempimenti normativi, ovvero con attività di rilevanza interna. Inoltre, sempre nella Nota integrativa, viene ribadito che il Libro bianco costituisce direttiva ministeriale e che, pertanto, le misure di riforma a breve termine afferenti alle citate quattro linee d'azione sono da considerarsi di fatto priorità politiche che potranno essere meglio declinate a valle della revisione strategica della difesa in atto.

Seguendo l'articolazione proposta dalla Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la difesa per l'anno 2016 – che fa riferimento al disegno di legge di bilancio iniziale e non include le variazioni conseguenti alle modifiche introdotte nella legge di stabilità al Senato – le risorse del Ministero risultavano pari 19.424,1 milioni di euro in termini di competenza, in aumento di 53 milioni rispetto alle previsioni non assestate dell'anno precedente. Nel dettaglio, le spese per la Funzione difesa si attestavano a 12.921 milioni di euro, con un decremento di 265,1 milioni rispetto alle previsioni del 2015, pari al 2 per cento. Le spese per la Funzione sicurezza del territorio ammontavano, invece, a 5.971,9 milioni di euro, con un incremento di 322,3 milioni, pari al 5,7 per cento. Come noto, queste due voci esauriscono la quasi totalità delle risorse dello stato di previsione della difesa, rappresentandone complessivamente il 97,2 per cento.

Per le previsioni di spesa nei singoli settori della Funzione difesa – ovvero per il personale, gli investimenti e l'esercizio – la Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2016 prospettava

una contrazione complessiva, rispetto all'anno precedente, di 265,2 milioni di euro, dovuta alla riduzione della spesa per gli investimenti (- 420,5 milioni), a un lieve incremento di quella per il personale (+ 60,5 milioni) e a un più consistente incremento delle spese per l'esercizio (+ 94,9 milioni di euro).

Si sofferma, quindi, sui dati di bilancio come risultano dalle variazioni conseguenti al disegno di legge di stabilità 2016 come approvato in prima lettura dal Senato, evidenziando che le previsioni complessive di spesa per il Ministero della difesa ammontano ora, per quanto riguarda le previsioni di competenza, a 19.465,1 milioni di euro (pari al 3,3 per cento delle spese finali dello Stato) e, per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa, a 19.578,18 milioni di euro. Rispetto alle previsioni di bilancio assestate 2015, che recano stanziamenti pari a 19.992 milioni di euro, le disponibilità del bilancio previsionale di competenza per l'anno 2016 presentano dunque un decremento di quasi 527 milioni di euro. Scendendo nel dettaglio la missione più rilevante è la missione n. 5 (« Difesa e sicurezza del territorio ») che – includendo le variazioni conseguenti alle modifiche introdotte dal Senato – raggiunge i 18.667 milioni di euro, in diminuzione di circa 845 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2015, che recavano uno stanziamento di 19.512,53 milioni di euro.

Quanto ai programmi di tale missione rileva che, rispetto alle previsioni assestate per il 2015, l'unico programma a presentare uno stanziamento in aumento è il programma n. 1 (« Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza »), mentre quello che presenta il maggiore decremento è il programma n. 6 (« Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari »), che vede una consistente riduzione (da 4.115,8 milioni di euro a 3.170,7 milioni di euro).

Segnala, poi, con riferimento alla missione n. 17 « Ricerca e innovazione » – nella quale figura il solo programma « Ricerca tecnologica nel settore della difesa » – che il disegno di legge di bilancio ha

originariamente mantenuto la previsione di spesa assestate del 2015, pari a 58,1 milioni di euro. Tuttavia, per effetto delle variazioni conseguenti alle modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge di stabilità 2016, lo stanziamento attuale registra una riduzione di 10 milioni di euro, assestandosi a 48,1 milioni di euro.

Anche per la missione n. 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » gli stanziamenti di bilancio successivi alla Nota di variazione presentano valori inferiori alle previsioni assestate del 2015 (249, 5 milioni di euro, rispetto a 272,4 milioni), mentre per la missione n. 33 « Fondi da ripartire » le previsioni di spesa per il 2016, adesso pari a 500,7 milioni di euro, presentano un sensibile incremento (+ 352,1 milioni di euro) rispetto alle previsioni assestate per il 2015, che recavano stanziamento pari a 148, 6 milioni di euro.

Rilevanti programmi di interesse della Commissione difesa sono inoltre presenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (tabella n. 3, ed in particolare nella missione n. 1 « Competitività e sviluppo delle imprese », recante gli stanziamenti per i contributi relativi ad interventi nel settore navale, aeronautico, aerospaziale, tra cui – come sopra ricordato – il programma relativo ai velivoli *Eurofighter* ed all'acquisizione delle navi fregata FREMM), nonché nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella n. 2, dove, sul programma 5.8 « Missioni militari di pace », sono appostati per il 2016 stanziamenti pari a 937,7 milioni di euro a favore del Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace).

Quanto alle disposizioni del disegno di legge di bilancio segnala l'articolo 10, commi 3 e 4, l'articolo 11 e l'articolo 17, comma 7. In particolare, i commi 3 e 4 dell'articolo 10 stabiliscono, rispettivamente, il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016 ed il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla

frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per il medesimo anno. L'articolo 11, invece, autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2016, in conformità a quanto specificato nello stato di previsione (tabella n. 11). I commi da 2 a 10 recano le consuete disposizioni di natura meramente contabile volte a regolare modalità di gestione, nonché determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviando alla legge di bilancio annuale, tra cui, in particolare, il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2016, la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e degli allievi delle scuole militari. Infine, l'articolo 17, al comma 7, prevede la possibilità di utilizzare come residui nell'esercizio successivo le risorse finanziarie non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2016 relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale dello Stato, tra cui quello delle Forze armate, nonché a quelli destinati alla corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2015 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.

Atto n. 224.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, rinviato nella seduta del 19 novembre 2015.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 novembre scorso il Governo ha comunicato che stava predisponendo una nota di risposta recante i chiarimenti chiesti dal relatore e dagli altri commissari.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO deposita una nota recante i criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare *(vedi allegato)*.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) chiede chiarimenti in merito ai tempi di conclusione dell'esame del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo lunedì 30 novembre. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già fissata per giovedì 26 novembre.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 novembre 2015.

Audizione informale di rappresentanti di organizzazioni sindacali del personale civile dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, nell'ambito del-

l'esame, per le parti di competenza della Commissione, del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444 Governo, approvato dal Senato) e del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.20.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2015 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (Atto n. 224).

NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

**CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI
PROGETTI DA FINANZIARE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015**

Il riparto dei contributi per Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni e altri Organismi è stato determinato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549/1995.

Gli importi sono stati attribuiti a ciascun sodalizio adottando, come l'anno precedente, la stessa metodologia sia per le Associazioni Combattentistiche e Partigiane sia per le Associazioni d'Arma, di Categoria e di Specialità.

I finanziamenti sono stati assegnati sulla selezione dei progetti di attività assistenziali e promozionali presentati e assicurando, comunque, un contributo per i costi fissi di funzionamento di ogni struttura, che viene determinato tenuto conto del numero dei soci effettivi.

Qualora il singolo Sodalizio non abbia presentato alcun progetto, ovvero i progetti elaborati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento, è stata apportata una decurtazione del 20 per cento sull'importo previsto per il funzionamento.

In particolare, si segnalano i seguenti criteri:

1. Approvazione dei progetti (nel limite delle risorse disponibili) per i quali è agevole misurarne il grado di conseguimento.

2. Esclusione dei progetti troppo generici nonché di difficile realizzazione sia

per il costo totale prospettato sia per la necessità di ulteriori finanziamenti esterni di cui non vi è alcuna certezza.

3. Garanzia di finanziamento di alcune iniziative assistenziali a favore di soci quali l'erogazione di borse di studio e l'acquisto di materiali per non vedenti, ecc..

4. Esclusione di richieste di sovvenzioni volte al pagamento di utenze, canoni, manutenzione di siti web e sedi sociali.

5. Esclusione di richieste di denaro per l'effettuazione di raduni e per la pubblicazione delle riviste delle singole Associazioni.

6. Approvazione di iniziative di partecipazione alla gestione/manutenzione di siti museali, monumenti e Cimiteri/Sacrari di Guerra.

7. Concessione di fondi a favore di associazioni che abbiano comunicato l'intenzione di volersi fondere tra loro.

8. Riduzione del 20 per cento delle assegnazioni, rispetto alle somme erogate nel 2014 ovvero rispetto all'importo previsto per il funzionamento 2015 (ove fosse risultato comunque superiore alla somma devoluta nel 2014), operate nei confronti delle Associazioni che non hanno presentato progetti ritenuti meritevoli di finanziamento secondo le suddette osservazioni.

9. Approvazione di progetti per le celebrazioni del centenario della 1a guerra mondiale e del 70° anniversario della Resistenza e della Liberazione.

10. Garanzia di un importo del contributo identico a quello erogato nel 2014, pur in presenza di una minore attribuzione per fascia onde non creare forti soluzioni di continuità.

Per completezza d'informazione, si fa presente quanto segue:

il Ministero dell'economia e finanze ha disposto un accantonamento 81.000 euro (circa) per le Combattentistiche e 60.100 euro per le Associazioni d'Arma, categoria e specialità;

ai sensi della normativa vigente (articolo 10 del d.P.R. n. 296/2005, articolo 3-*bis* del decreto legge n. 351/2001), sono legittimati a richiedere, a titolo gratuito, la concessione dei beni immobili dello Stato i soggetti di seguito riportati:

le università statali (per scopi didattici e di ricerca);

le regioni (per garantire il diritto agli studi universitari);

le regioni e gli enti locali (per le proprie finalità istituzionali);

gli enti ecclesiastici (per gli immobili adibiti a luogo di culto);

l'Istituto superiore di sanità (per finalità istituzionali);

gli oratori e tutti quei soggetti ai quali è riconosciuta funzione sociale ed educativa (legge 1° agosto 2003, n. 206);

ai sensi del d.P.R. n. 296/2005, articolo 11, comma 1, lettera g), «le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d'arma», possono essere titolari di concessioni di locali a canone agevolato.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	46
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. Atto n. 220 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	76
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti da tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 novembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, tenuto conto degli esiti dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel ricordare che il termine per la pre-

sentazione degli emendamenti è fissato al 27 novembre prossimo, alle ore 18.30, procede all'illustrazione dei criteri sulla base dei quali sarà effettuata la valutazione di inammissibilità delle proposte emendative.

A questo riguardo, ricorda preliminarmente che la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative è effettuata secondo le previsioni del Regolamento della Camera dei deputati e della legislazione vigente in materia. In particolare, rammenta che, ai sensi dell'articolo 121, comma 5, del Regolamento sono inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge di stabilità e di bilancio, ovvero che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, così come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato.

Per quanto riguarda il disegno di legge di stabilità, ricorda che i limiti di contenuto della predetta legge sono stabiliti in modo puntuale dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne valorizza la funzione propria di definizione del quadro di riferimento finanziario per il triennio compreso nel bilancio pluriennale e di regolazione delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Tutto ciò considerato, e tenuto conto dei contenuti del testo del disegno di legge trasmesso dal Senato, devono ritenersi pertanto inammissibili, in quanto estranei al contenuto proprio della legge di stabilità:

gli emendamenti volti ad introdurre nel testo deleghe legislative;

gli emendamenti che rechino norme di carattere ordinamentale o organizzativo, anche se suscettibili di determinare aumenti di entrata o riduzioni di spesa;

gli emendamenti recanti norme che comportino aumenti di spesa, ferme restando la possibilità di incrementare gli stanziamenti iscritti nelle tabelle;

gli emendamenti recanti norme di carattere localistico o micro settoriale.

Saranno, invece, da ritenersi ammissibili in relazione ai limiti di contenuto del disegno di legge di stabilità:

gli emendamenti che modifichino i parametri della legislazione tributaria e contributiva vigente da cui deriva il *quantum* delle prestazioni;

gli emendamenti che intervengano sulla determinazione dell'importo massimo delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali o che comportino modifiche del trattamento economico del pubblico impiego non contrattualizzato;

gli emendamenti che intervengano sulla definizione dell'importo dei trasferimenti destinati agli enti previdenziali;

gli emendamenti volti ad incidere sulla disciplina del Patto di stabilità interno e ad attuare il Patto di convergenza;

gli emendamenti recanti norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa;

gli emendamenti volti a modificare le voci e gli importi, sia in aumento che in diminuzione, iscritti nelle tabelle;

gli emendamenti che rechino modifiche o integrazioni alle disposizioni nel testo trasmesso dal Senato e che perseguano finalità analoghe alle stesse.

Saranno altresì ritenuti ammissibili, come avvenuto negli anni passati, le proposte emendative di carattere macroeconomico idonee ad incidere sull'allocazione delle risorse o aventi comunque una rilevanza non trascurabile sotto il profilo economico-finanziario.

Per quanto riguarda il vincolo di compensatività ricorda che ogni singolo emendamento deve essere corredato da una propria clausola di compensazione, formulata in termini puntuali e corrispondenti, sotto il profilo quantitativo, all'onere derivante dall'emendamento stesso.

La compensazione deve risultare idonea e congrua non soltanto con riferimento alla copertura degli effetti dell'emendamento sul saldo netto da finan-

ziare del bilancio dello Stato, ma anche sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno di cassa del settore statale.

L'assenza di compensazione o una compensazione che, in termini quantitativi, risulti inferiore rispetto all'onere derivante dall'emendamento o una compensazione insufficiente sotto il profilo della durata temporale determina l'inammissibilità per carenza di compensazione. Allo stesso modo saranno ritenuti inammissibili per inidoneità della copertura gli emendamenti che determinano oneri di parte corrente compensati con risorse aventi natura di conto capitale.

Sempre per quanto riguarda il vincolo di compensatività degli emendamenti segnala che:

le risorse utilizzabili per finalità di compensazione delle Tabelle A e B, al netto di quelle iscritte nell'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale destinate alla copertura finanziaria di ratifiche ed accordi internazionali, corrispondono all'importo iscritto negli accantonamenti delle tabelle medesime diminuito delle prenotazioni effettuate dalla Commissioni bilancio di Camera e Senato per provvedimenti il cui *iter* legislativo non sia stato ancora concluso;

le risorse utilizzabili per finalità di compensazione della Tabella C, come già avvenuto lo scorso anno, sono definite in una misura non superiore al 35 per cento.

Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, nel ricordare che oggetto della deliberazione parlamentare sono i programmi di spesa e le tipologie di entrata, segnala che l'emendabilità delle previsioni di entrata è soggetta alle seguenti regole:

gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata, sia quando ne comportino l'incremento sia quando ne dispongano la diminuzione, sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da com-

provare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza o di cassa;

gli stanziamenti esposti a titolo di residui attivi non possono essere modificati, in quanto derivano da meri accertamenti contabili (differenza tra entrate accertate ed entrate versate nell'esercizio precedente).

Per quanto riguarda gli emendamenti volti a modificare gli stanziamenti di spesa segnala che essi sono soggetti alle seguenti regole generali:

gli emendamenti che incrementano gli stanziamenti dei programmi devono essere compensati da corrispondenti diminuzioni di stanziamenti di altri programmi;

tanto per le modifiche di stanziamenti di competenza, quanto per quelle delle autorizzazioni di cassa, è esclusa la possibilità di compensare l'incremento degli stanziamenti di parte corrente mediante la riduzione di stanziamenti di conto capitale;

nel caso di emendamenti volti ad aumentare esclusivamente le autorizzazioni di cassa, l'incremento non può superare la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei residui passivi;

gli stanziamenti esposti a titolo di residuo passivo non possono essere modificati, in quanto derivano da meri accertamenti contabili (differenza tra spese impegnate e spese pagate nell'esercizio precedente).

Inoltre, per quanto riguarda i limiti di emendabilità agli stanziamenti di spesa del disegno di legge di bilancio, occorre, in primo luogo, tenere conto della suddivisione delle spese tra rimodulabili e non rimodulabili.

Le spese non rimodulabili, infatti, non possono essere oggetto di emendamento in quanto « l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo,

in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione».

Le spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge n. 196 del 2009, possono essere ricondotti a due categorie:

le spese rimodulabili iscritte in bilancio come fattore legislativo;

le spese rimodulabili iscritte in bilancio come spese di adeguamento al fabbisogno.

Per le spese rimodulabili, quindi, i criteri di emendabilità sono diversi a seconda che le spese siano riconducibili al fattore legislativo o all'adeguamento al fabbisogno.

In particolare, per le spese di fattore legislativo, ai sensi dall'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 del 2009, i programmi possono essere modificati in aumento, con corrispondente riduzione di altri programmi solo se relativi alla medesima missione, anche qualora questa interessi più stati di previsione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni, limitatamente all'anno 2016 e relativo bilancio triennale, i programmi possono essere modificati in aumento, con corrispondente riduzione di altri programmi anche se non relativi alla medesima missione, purché all'interno del medesimo stato di previsione.

I programmi concernenti le spese relative a fattori legislativi possono essere modificati, in aumento, con corrispondente riduzione delle spese di adeguamento al fabbisogno di altri programmi, anche qualora risultino iscritti in missioni diverse. In tal caso, la riduzione non può eccedere l'importo delle spese rimodulabili iscritte nei medesimi programmi per l'adeguamento al fabbisogno.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge di stabilità per il 2016 reca, analogamente a quelli relativi agli anni precedenti, un intervento normativo di portata ampia e diversificata,

volto a dare attuazione al percorso di consolidamento fiscale indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 che, nell'indicare il 2018 come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, espone un obiettivo di indebitamento netto che, dal 2,2 per cento del 2016 (2,4 per cento nell'ipotesi in cui venga accordata la flessibilità di bilancio connessa con la cd. «clausola migranti»), migliora poi progressivamente negli anni successivi fino a posizionarsi, nel 2019, ad un valore positivo di 0,3 punti percentuali di Pil (divenendo quindi un accreditamento netto).

A tal fine il disegno di legge di stabilità reca un intervento volto, nel rispetto degli obiettivi di bilancio stabiliti nella Nota sopradetta, al sostegno della crescita, operando sia sul versante del contenimento del carico fiscale, sia sul lato dell'aumento della domanda aggregata e del miglioramento della competitività del sistema. Si tratta di un orientamento di politica fiscale di carattere espansivo, secondo quanto esposto nel Documento Programmatico di Bilancio trasmesso il 15 ottobre scorso alle istituzioni europee nell'ambito del monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio previsto dal Regolamento UE n. 473/2013: in tale Documento il Governo, nel confermare le revisioni al rialzo della crescita del Pil esposte nella Nota di aggiornamento al DEF 2015 (dallo 0,7 allo 0,9 per il 2015 e dall'1,4 all'1,6 per cento nel 2016), dichiarava anche la necessità di un ritorno a tassi sostenuti di crescita, avvalendosi a tale scopo, per favorire tali andamenti, del pieno utilizzo dei margini di flessibilità consentiti in sede europea.

In relazione a ciò il disegno di legge di stabilità prevede il reperimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 di risorse pari rispettivamente a circa 14,1, 13,1 e 14 miliardi di euro, a fronte di impieghi, per i medesimi anni, consistentemente superiori, in quanto pari rispettivamente a 28,7, 32,3 e 30,2 miliardi. Conseguentemente la manovra contenuta nel provvedimento comporta un peggioramento del saldo delle amministrazioni pubbliche (in-

debitamento netto) pari nel 2016 a circa 14,6 miliardi e poi, rispettivamente nei due anni successivi, a 19,2 ed a 16,2 miliardi, importi che equivalgono allo 0,9 per cento di Pil nel primo anno, all'1,1 nel 2017 ed allo 0,9 per cento di Pil nel 2018. Tali importi risultano confermati dopo l'esame in prima lettura da parte del Senato, le cui modifiche hanno solo marginalmente variato la composizione della manovra e, comunque, risultano tra loro compensate ai fini degli effetti sui saldi. Per quanto concerne il debito, pur in presenza del minor sforzo fiscale determinato dalla manovra, rimane fermo il previsto inizio del suo percorso discendente dal 2016, quando diminuirà – dal 132,8 per cento del Pil del 2015 – al 131,4 del Pil.

Come indicato nella Nota di aggiornamento, il peggioramento in questione deriva dalla circostanza che, ai fini della manovra, il Governo si avvale pienamente del margine previsto per l'attivazione delle riforme strutturali (pari allo 0,5 per cento di Pil, vale a dire un margine ulteriore di 0,1 rispetto agli 0,4 punti già previsti dal Programma di stabilità 2015) nonché dell'ulteriore margine dello 0,3 per cento di Pil consentito dall'applicazione della clausola degli investimenti. Non si avvale invece, al momento, dell'eventuale margine aggiuntivo di flessibilità connesso alle spese per l'afflusso di migranti, che potrebbe posizionarsi allo 0,2 per cento di Pil.

Tali clausole sono ricomprese negli elementi in base ai quali la Commissione europea si è espressa nel documento del 16 novembre 2015 mediante cui ha concluso la propria valutazione dei documenti programmatici di bilancio (DPB) che gli Stati membri della zona euro hanno presentato entro il 15 ottobre. Con riguardo all'Italia la Commissione ha valutato che, pur nel quadro di una sostanziale condivisione dei dati e delle previsioni, il DPB 2015 presenti un rischio di deviazione significativa rispetto all'Obiettivo di medio termine (il pareggio strutturale di bilancio), tanto in termini di aggiustamento strutturale quanto di riduzione del debito; nel contempo essa ritiene che l'Italia abbia

compiuto alcuni progressi sulle raccomandazioni in tema di *governance* di bilancio. La Commissione non ha pertanto richiesto revisioni a modifiche del Documento, dichiarando la propria intenzione di continuare a monitorare il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di stabilità e crescita (PSC), anche in vista della valutazione del prossimo Programma di stabilità. In tale contesto valuterà, con riguardo alle due clausole sopradette se: verranno compiuti progressi nell'attuazione delle riforme strutturali; risultano rispettate le condizioni per l'attivazione della clausola sugli investimenti, ma la Commissione « valuterà con attenzione » se la deviazione dal percorso di aggiustamento determinato dalla clausola in esame « sia effettivamente usata per aumentare gli investimenti ».

Con riguardo all'impatto finanziario delle disposizioni recate dal provvedimento, rileva che sul piano fiscale l'intervento di maggior spessore è costituito dall'eliminazione degli aumenti di imposta e della riduzione delle agevolazioni fiscali, vale a dire le cosiddette clausole di salvaguardia, che dovevano scattare dal 2016 (con un impatto di circa 16,8 miliardi per tale anno). Al riguardo rileva che, seppur la permanenza delle clausole di salvaguardia riferite agli anni successivi al 2016 ha suscitato perplessità in alcuni osservatori, a suo avviso si possa facilmente sostenere che questa manovra di bilancio non solamente sterilizza le clausole riferite al 2016 e riduce quelle relative agli anni successivi, ma per la prima volta cerca di non avvalersi di uno strumento che ha di fatto alterato negli anni passati il dispiegarsi delle politiche di bilancio, con l'unica eccezione costituita dalla clausola di salvaguardia posta a garanzia dei 2 miliardi rivenienti dalla « *voluntary disclosure* ».

Di rilievo, quanto alla riduzione del carico fiscale che ne consegue (circa 4,5 miliardi annui), è poi l'intervento sulla fiscalità immobiliare, con l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui cosiddetti macchinari imbullonati nonché l'esenzione TASI per la prima casa, cui si aggiunge poi una tassazione di favore per gli immobili locati a canone concordato. Tra le altre

norme rilevanti c'è la riduzione dell'aliquota Ires dal 2017, il miglioramento del regime cosiddetto dei minimi e l'aumento degli importi deducibili dall'IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni, il bonus del 140 per cento sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature effettuati nel 2016, la proroga – in forma ridotta al 40 per cento – degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato nonché la proroga delle detrazioni Irpef per ristrutturazioni e riqualificazione energetica degli edifici, il regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci. Si introduce una imposta sostitutiva pari al 10 per cento sui premi di produttività e si eleva la soglia della detrazione di imposta (cosiddetta *no tax area*) spettante ai redditi di pensione. Viene istituita una aliquota Iva ridotta al 5 per cento, attribuita in primo luogo alle prestazioni delle cooperative sociali (con conseguenti effetti di maggior entrata). Altre agevolazioni fiscali riguardano il settore della cultura (*art-bonus*) e dello spettacolo (*tax credit cinema*). Si estende l'aliquota IVA al 4 per cento, già prevista per gli *e-book*, a giornali, notiziari e periodici online, si istituisce e si reintroduce un regime di esonero per gli agricoltori a basso volume di affari.

Osserva quindi che la riduzione del carico fiscale, da un lato favorisce il rilancio della produzione, dall'altro sostiene la domanda attraverso l'aumento del reddito disponibile e la crescita dell'occupazione. Ciò appare evidente se si considera che la riduzione del cuneo fiscale è pari a circa 5 miliardi di euro nel triennio 2016-2018, con una riduzione maggiore sul versante contributivo rispetto a quello tributario, e che sul versante del sostegno alle famiglie, comprendendo la disattivazione delle clausole di salvaguardia, si tratta di un intervento di circa 50 miliardi nel triennio. Sul versante delle attività produttive si può stimare che della riduzione del carico fiscale possano beneficiare i lavoratori autonomi e le piccole imprese individuali per 1 miliardo nel triennio, le imprese agricole per 1,5 miliardi nel triennio, le imprese di medio-

grande dimensione di 2 miliardi nel triennio, senza considerare gli sgravi Ires che, se anticipati al 2016 nel caso venga accordata la flessibilità di bilancio connessa con la «clausola migranti», assommano ad ulteriori 10 miliardi circa.

A fronte di tali riduzioni si registrano maggiori entrate principalmente da due misure, costituite dall'aumento del carico fiscale sui giochi e dalla norma sui redditi e patrimoni detenuti all'estero (*voluntary disclosure*), per circa 3,1 miliardi nel 2016.

Il canone Rai è ridotto per il 2016 a 100 euro (rispetto a 113,50 per il 2015); si introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone.

Per quanto concerne le spese devono segnalarsi quelle in materia pensionistica relative alla cosiddetta «opzione donna» (160 milioni per il 2016, che poi salgono a 405 e 757 milioni nei due anni successivi), per le lavoratrici che intendano lasciare il lavoro con 35 anni contributivi a fronte di una decurtazione della pensione, cui si aggiungono gli interventi in favore di alcune fasce di soggetti prossimi al pensionamento, ad esempio con riguardo ai cosiddetti esodati, nonché con riguardo a quella volta a favorire il ricambio generazionale mediante l'utilizzo del *part-time*. Altri interventi sono destinati al tema del disagio sociale, mediante tra l'altro l'istituzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (600 milioni nel 2016 ed 1 miliardo dal 2017), nonché del Fondo per le non autosufficienze e prive di legami familiari di primo grado (90 milioni dal 2016). Ulteriori misure riguardano «esigenze indifferibili», tra cui: la spesa di 300 milioni annui per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, nonché la spesa di complessivi 300 milioni per interventi nella «Terra dei fuochi». Circa 190 milioni sono destinati alla ricostruzione post-terremoto in Emilia e Lombardia. La spesa viene inoltre incrementata, per circa 0,7 miliardi, da alcune nuove

regole di finanza pubblica per gli enti territoriali introdotte ai fini del rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il quadro delle spese si completa infine con la parte relativa ai risparmi, per circa 8,4 miliardi nel primo anno e crescenti successivamente. Possono richiamarsi in proposito quelli derivanti dalle misure in materia di indicizzazione delle pensioni (0,5 miliardi nel 2017 e 1,1 miliardi nel 2018), i risparmi connessi agli interventi di rafforzamento dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni (circa 160 milioni), nonché quelli relativi alla rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016, cui è associata una minore spesa per circa 1,8 miliardi. Concorrono alle minori spese determinate dal disegno di legge di stabilità i risparmi a carico delle regioni (circa 4 miliardi nel 2017, che salgono a 5,5 miliardi nell'anno successivo) nonché, per i medesimi enti, gli effetti derivanti dal passaggio al pareggio di bilancio, (1,8 miliardi nel 2016, che poi diminuiscono a 0,7 miliardi nel 2018). Altre riduzioni derivano poi dalle rimodulazioni e definanziamenti di spese in conto capitale, disposti nella parte tabellare del disegno di legge.

Tiene quindi ad evidenziare che i dati sull'occupazione e sulla fiducia dei consumatori e delle imprese lasciano pensare che la crescita del Pil possa essere nel 2016 superiore alle previsioni, avvicinandosi all'1 per cento. I rischi sono rappresentati dal rallentamento delle economie emergenti, che se continuerà potrà avere un effetto di rallentamento della domanda e dalla stretta annunciata per quanto riguarda la politica monetaria americana. Inoltre, poiché resta lento il rientro dell'inflazione verso l'obiettivo del 2 per cento, non è un caso se la Banca centrale europea ha annunciato la possibilità di un ulteriore rafforzamento dello stimolo monetario. Fa presente che anche il Fondo monetario internazionale ha corretto al ribasso le previsioni relative alla crescita complessiva dell'economia mondiale di due decimi di punto rispetto alle stime di

luglio (+3,1 per cento per il 2015 e +3,2 per cento per il 2016). Osserva inoltre che gli scambi di beni e servizi – il commercio mondiale misurato come media delle esportazioni ed importazioni – sono previsti crescere del 3,2 per cento nel 2015 e del 4,1 per cento nel 2016, rispettivamente nove decimi e tre decimi di punto di meno rispetto alle precedenti stime. In questo quadro vanno lette le scelte di politica fiscale che tendono a bilanciare un possibile indebolimento della domanda con una spinta significativa ai consumi e agli investimenti. Si tratta del tema relativo alla necessità di far crescere la domanda interna e consolidare la ripresa ed è la stessa ragione che ha spinto il Governo a rivedere gli obiettivi di convergenza rallentando il raggiungimento del pareggio di bilancio. La decelerazione del consolidamento della finanza pubblica risponde in modo efficace anche alla necessità di far crescere l'occupazione ad un ritmo più elevato. La rimodulazione del percorso di rientro consente di elevare il tasso di crescita all'1,6 per cento del Pil entro il prossimo biennio, a fronte di un avanzo primario che crescerà dello 0,5 per cento rispetto allo 0,7 per cento previsto nel DEF 2015.

Si sofferma quindi sui diversi filoni legislativi contenuti nel disegno di legge, approfondendo l'analisi esclusivamente sui settori d'intervento finanziariamente più rilevanti.

Con riguardo alle politiche per l'occupazione, viene innanzitutto prevista la proroga dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016, consistente nell'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi (commi da 83 a 86).

Viene, inoltre, introdotta una disciplina tributaria specifica per la promozione del welfare aziendale e l'incentivazione della contrattazione collettiva decentrata, consistente nell'applicazione, per i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000

euro, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, in relazione alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (commi da 87 a 95).

Viene disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro, per l'anno 2016, degli ammortizzatori sociali in deroga (di cui 18 per il settore della pesca) (commi da 164 a 166).

Viene prorogata al 2016 la disciplina del congedo di paternità, elevando da uno a due giorni quello obbligatorio (comma 109).

Relativamente al lavoro autonomo, viene confermata al 27 per cento, anche per il 2016, l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata e viene prevista la costituzione di un apposito Fondo per la tutela del lavoro autonomo (commi 107 e 108).

Con riferimento al pubblico impiego, vengono previste più stringenti limitazioni al turn over nelle pubbliche amministrazioni (che, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente) (commi 125 e 126) e viene disposto uno stanziamento di 300 milioni di euro per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni (commi da 246 a 249).

Infine, viene prorogato per il 2016 il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il funzionamento di Italia Lavoro Spa, nel limite di 12 milioni di euro (comma 166).

Per quanto concerne le politiche fiscali e le misure per la crescita, faccio presente che, sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, sono introdotte ulteriori misure volte a rilanciare la promozione del *Made in Italy*, a sostenere il settore degli investimenti ambientali e tecnologici, nonché ad agevolare forme di credito per le aziende oggetto di misure patrimoniali. Più in particolare si prevedono risorse aggiuntive, pari a 50 milioni

di euro per il 2016, per il Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* (comma 196) e si istituisce un Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018, per garantire l'accesso e la continuità del credito a favore delle aziende oggetto di misure patrimoniali nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione (commi da 99 a 102). Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debtrici (commi 103-106).

Si introduce inoltre, per il sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, un apposito criterio nell'accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (comma 490).

Un'ulteriore misura per le imprese consiste nella modifica della disciplina dei programmi di amministrazione straordinaria (comma 491). In particolare è consentito che il programma di amministrazione straordinaria, sia esso di cessione dei complessi aziendali o di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, possa avere una durata fino a 4 anni, in luogo degli attuali uno o due anni. Tale disposizione è applicabile alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Nel corso dell'esame in Senato è stata altresì estesa la tipologia dei soggetti ammissibili agli incentivi nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, finanziati nell'ambito del FIRST (Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica) prevedendo, tra l'altro, anche società composte da professori e ricercatori ed altri enti pubblici che operano in alcuni settori della ricerca ed inserendo, tra le attività ammesse all'intervento di

sostegno, anche quella industriale, di sviluppo precompetitivo e di diffusione di tecnologie (comma 143).

Sempre nel corso dell'esame in Senato, è stata inserita (commi 198-206) la disciplina generale della cosiddetta « società *benefit* ». Tali società si caratterizzano in quanto, nell'esercizio dell'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune, indicate specificatamente nell'oggetto sociale, e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Sono altresì precisate le modalità di funzionamento, gli obblighi, le responsabilità e i controlli relativi all'attività di tali società.

Infine è prevista una rimodulazione delle risorse a favore delle Zone franche urbane, restringendo l'ambito territoriale e definandolo il fondo istituito al fine di consentire la fruizione di alcune agevolazioni fiscali (commi 342 e 343 e Tabella E).

A fronte di un definanziamento pari a 20 milioni di euro per gli anni 2017-2018 per le spese di partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, si prevede un significativo rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo e la competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico pari a 25 milioni di euro per il 2018 e a 700 milioni di euro per il periodo 2019-2032. Tale finanziamento è destinato all'elaborazione di programmi, studi e ricerche, progettazioni e investimenti per l'industrializzazione ad eccezione delle attività di produzione in serie e commercializzazione (Tabella E).

Sul piano fiscale, l'intervento di maggior rilievo è costituito dall'eliminazione degli aumenti di imposta e riduzione delle agevolazioni fiscali, vale a dire le cosiddette clausole di salvaguardia, che dovevano scattare dal 2016 (con un impatto di circa 16,8 miliardi per tale anno) (commi 4-6).

Di rilievo, quanto alla riduzione del carico fiscale che ne consegue (circa 4,5 miliardi annui), è poi l'intervento sulla fiscalità immobiliare, con l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui c.d. macchinari imbullonati, nonché l'esenzione TASI per la prima casa (commi da 8 a 30).

Fa presente inoltre che nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte le seguenti, ulteriori disposizioni:

si dispone l'esenzione IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), e a parenti disabili entro il secondo grado, in linea retta o collaterale (comma 8, lettera a));

si estende il principio di sostituzione imposte immobiliari/IRPEF anche con riferimento alle imposte immobiliari istituite dalle province autonome, con efficacia dal 2014 (comma 10);

si esentano da IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica (comma 13);

è introdotta una riduzione del 25 per cento dell'IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordato (commi 28 e 29);

si consente di usufruire dell'imposta di registro con aliquota agevolata al 2 per cento, prevista per l'acquisto dell'abitazione principale, anche a chi al momento del rogito possiede già un immobile, purché lo alieni entro un anno dalla data dell'atto (comma 30);

si estendono le agevolazioni fiscali previste per gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati (e loro consorzi), anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, purché costituiti e operanti al 31 dicembre 2013 e siano stati istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing* (commi 44 e 45).

Limitatamente all'anno 2016, si blocca la possibilità di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali (comma 23).

È istituita una nuova aliquota ridotta dell'IVA, al 5 per cento, cui sono assoggettate le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi (commi da 545 a 547).

Tra le altre norme rilevanti ricorda:

la riduzione dell'aliquota Ires, prevedendo una progressiva diminuzione dell'aliquota dal 27,5 al 24 per cento, a regime dal 2017. Si prevede inoltre una riduzione dell'aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società. L'efficacia delle misure viene subordinata al riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di bilancio correlati all'emergenza immigrazione (commi 33-37);

il bonus del 140 per cento sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 (commi 46-52);

il miglioramento del regime forfetario per i lavoratori autonomi, mediante un aumento delle soglie dei ricavi per accedere al regime e l'estensione a cinque anni dell'aliquota forfetaria al 5 per cento (anziché al 15), nonché la modifica del calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali (commi 53-55);

il regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci e l'aumento degli importi deducibili dall'IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni (commi 56-61); si dispone l'applicazione opzionale per gli imprenditori individuali di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015 (comma 62);

la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni Irpef per interventi di riqualificazione energetica (estese anche agli

IACP) e per le ristrutturazioni degli edifici. Le giovani coppie, anche di fatto, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili nel 2016 fino a 8.000 euro (commi 41-43);

l'introduzione di una imposta sostitutiva pari al 10 per cento sui premi di produttività (commi 87-95) e l'innalzamento della *no tax* area dei pensionati da 7.500 a 8.000 euro (commi 160 e 161);

le disposizioni in materia di rientro dei lavoratori dall'estero, che in sostanza prorogano al 2017 la detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70 o dell'80 per cento in favore dei soggetti rientrati in Italia (comma 142);

la proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, con raddoppio dell'aliquota della relativa imposta sostitutiva; per i soggetti IRES si riapre la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni (commi 500-510);

l'elevazione da mille a tremila euro del limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore e l'eliminazione dell'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità. Per effetto delle modifiche al Senato, per il servizio di rimessa (*money transfer*) la predetta soglia è fissata in mille euro (commi 511-514);

la semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, con particolare riferimento alla dichiarazione precompilata (commi 536-542).

I commi da 511 a 514 innalzano da mille a tremila euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore; sono inoltre eliminati

l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, nonché l'obbligo per i soggetti della filiera dei trasporti ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall'ammontare.

Rileva che ulteriori agevolazioni fiscali riguardano il settore della cultura (*art-bonus*) e dello spettacolo (*tax credit* cinema) (commi 172-173 e 178-180). Si istituisce un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie, cui viene riconosciuto un credito d'imposta, pari al 75 per cento di quanto versato (commi 213-216). Un ulteriore credito di imposta è previsto in relazione alla concessione di finanziamenti agevolati ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi (230-236). Si estende l'aliquota IVA al 4 per cento, già prevista per gli *e-book*, a giornali, notiziari e periodici *online* (comma 368).

Per quanto attiene alle misure fiscali volte al conseguimento di maggiori entrate ed alla riduzione di spese, ricorda che le maggiori entrate, che derivano da due misure, ovvero l'aumento del prelievo fiscale sui giochi (commi 524-535) e la norma sui redditi e patrimoni detenuti all'estero (*voluntary disclosure*) (commi 543-544), ammontano a circa 3,1 miliardi nel 2016.

Segnala, infine, che è anticipata al 2016 l'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, disposta in attuazione della legge di delega fiscale. Restano comunque ferme le sanzioni dovute in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria vigenti alla data di presentazione della relativa istanza (comma 68).

Fa presente che vanno poi considerate le misure in materia di finanza locale, che concernono principalmente le nuove regole sul pareggio di bilancio, il concorso

delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e, da ultimo, alcune norme di interesse delle province.

Con riguardo al primo aspetto, i commi da 407 a 412 e da 415 a 429 abrogano le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e introducono il principio del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni, definendolo – sulla base di quanto prevede la legge «rinforzata» n. 243 del 2012, attuativa del principio costituzionale del pareggio di bilancio – come il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Tale saldo è quindi al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti e deve essere sia *ex ante* che *ex post*.

Tale nuova regola contabile segna il sostanziale superamento, sia per le regioni (per le quali peraltro la regola era già in parte stata introdotta con la legge di stabilità 2015) che per gli enti locali, del Patto di stabilità interno, che ha costituito finora la regola fiscale con cui è stato disciplinato il concorso degli enti territoriali agli obiettivi delle manovre finanziarie. Per quanto riguarda le regioni il criterio del pareggio è più stringente rispetto a quanto già introdotto per il 2015; per gli enti locali esso implica maggiori spazi per i comuni, mentre determina una riduzione della capacità di spesa delle province e delle città metropolitane. La regola, infine, è accompagnata dalla introduzione di un meccanismo di flessibilità regionale per la spesa per investimenti: esso prevede la concessione reciproca di spazi tra gli enti della stessa regione, con effetti compensativi sia all'interno della regione nel medesimo anno sia per il singolo ente su un arco triennale (cosiddetto patto di solidarietà fra enti territoriali).

In tema di regole contabili vanno poi richiamati i commi 393-402, con i quali è stato inserito nel disegno di legge di stabilità quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (il

cui termine di conversione in legge scadrà il prossimo 13 gennaio) che modificano la disciplina di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità erogate in favore delle regioni ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013 per il pagamento di debiti pregressi. Tale intervento segue alla sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015 che ha censurato l'utilizzo da parte della Regione Piemonte delle risorse in questione per la copertura di spese o disavanzi, anziché come liquidità vincolata a debiti già iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati. Con le disposizioni recate dei suddetti commi l'impiego delle risorse suddette vien regolato in modo conforme alla sentenza. Per effetto dell'inserimento dei contenuti del citato articolo viene conseguentemente disposta l'abrogazione del predetto decreto-legge, ferma restando la salvezza degli effetti da esso prodotti (comma 406).

Con riguardo al secondo aspetto, i commi da 388 a 402 determinano le modalità e l'entità del concorso alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome per gli anni dal 2016 al 2019. In particolare esso:

stabilisce in 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il complesso delle Regioni e delle Province autonome;

per le regioni a statuto ordinario estende al 2019 il contributo già previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014, pari a 4.202 milioni di euro, e conferma, per gli anni 2016-2019, la sede dell'autocoordinamento e della Conferenza Stato-Regioni per la definizione delle modalità di realizzazione del risparmio.

Una specifica misura attiene alla riduzione del debito per le Regioni a statuto ordinario, attribuendo ad esse (commi 391-392) un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, finanziato con le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 del « Fondo per

assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili ».

Per quanto riguarda infine le province, il comma 439 assegna un contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. I successivi commi da 440 a 448 dettano disposizioni circa la ricollocazione del personale delle Province e delle città metropolitane, a seguito del riordino delle funzioni amministrative delle province di cui alla legge n. 56 del 2014; prevede altresì l'istituzione di un Commissario, onde completare il correlato processo di riordino delle funzioni provinciali. Reca inoltre previsioni in ordine all'acquisizione di personale provinciale da parte del Ministero della giustizia.

Evidenzia che i suddetti interventi sulla finanza territoriale costituiscono nel loro complesso una componente significativa ai fini del reperimento delle risorse previsto nel disegno di legge di stabilità, con riferimento in particolare alle regioni: per esse il taglio di risorse è consistente soprattutto nel 2016, anno nel quale, ricomprendendovi anche la rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale (ridotto di circa 1,8 miliardi ai sensi delle disposizioni recate dal comma 325), ammonta a circa 3,6 miliardi. Tale importo cresce poi a circa 5 miliardi nell'anno successivo, per gli effetti congiunti della quota di concorso agli obiettivi di finanza pubblica stabilita dai commi da 388 a 392 e degli effetti (per circa 1 miliardo di minore spesa) di contenimento della spesa conseguenti all'introduzione del principio del pareggio di bilancio operata dai commi da 407 a 412 e da 415 a 429, e poi a circa 6 miliardi nel 2017, per le medesime ragioni. Per gli enti locali la manovra produce invece un effetto di maggiore spesa: effetto che per i comuni è pari a circa 1 miliardo nel 2016 (e poi 0,2 e 0,1 miliardi nei due anni successivi), per la maggiore possibilità di

spesa per essi consentita dal nuovo principio del pareggio di bilancio e per un consistente vantaggio per essi determinato dall'inclusione (solo per tale anno) del Fondo pluriennale vincolato nel calcolo di tale saldo. Anche per le province il disegno di legge ha effetti moderati di maggiore spesa (complessivamente 0,7 miliardi nel triennio).

Con riferimento al settore sicurezza e difesa segnala innanzi tutto che, nell'ambito delle disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni, sono destinati 74 milioni di euro nel bilancio pluriennale 2016-2018 per Forze Armate e Polizia in relazione alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa (commi 246-249).

Sotto il profilo dell'operatività di sistema, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili — anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania — si proroga fino al 31 dicembre 2016 e limitatamente a 4.800 unità l'operatività del piano di impiego operativo concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (commi 251 e 252).

Una specifica autorizzazione di spesa pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2016 è stata inserita nel corso dell'esame al Senato al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza — con particolare riguardo alle condizioni sanitarie — per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori « Teseo Tesei » (COM-SUBIN) del Ministero della difesa — Marina militare (comma 261).

Per quanto riguarda il Corpo dei vigili del fuoco, vengono posti a carico dell'amministrazione gli oneri relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio — indicati dall'amministrazione — per

il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico (comma 63).

Sono inoltre previsti alcuni interventi di riduzione di fondi pluriennali. È ridotto di circa 6 milioni di euro per il triennio 2016-2018 e dal 2019 di 18,2 milioni di euro nel complesso il Fondo destinato all'ammodernamento dei mezzi, delle attrezzature e strutture della Polizia di Stato, nonché del contributo pluriennale a favore del Corpo della Guardia di finanza destinato ai medesimi fini per un importo di 15 milioni di euro nel 2016 e di 10 milioni di euro dal 2017 al 2020.

Nel settore della difesa segnala il rifinanziamento, per complessivi 870 milioni di euro, distribuiti nel periodo 2016-2025, del programma di sviluppo delle unità navali classe FREMM (di cui 100 milioni di euro nel 2016) nonché di 1.640 milioni di euro, distribuiti nel periodo 2016-2021, per alcuni programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico.

Si prevedono inoltre, norme in materia di dismissione degli immobili della difesa disponendo, in particolare, che non si proceda alla riassegnazione in favore del Ministero della Difesa dei proventi delle dismissioni versati all'entrata del bilancio dello Stato (comma 367).

Si stabilisce, infine, la facoltà per i comuni appartenenti al territorio di competenza delle caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, di contribuire al pagamento del relativo canone di locazione (comma 268).

Fa presente che nel settore delle infrastrutture, dei trasporti e delle telecomunicazioni, il disegno di legge di stabilità prevede un insieme articolato di interventi.

In materia di trasporti si rilevano alcune riduzioni di spesa. In particolare vengono ridotte le risorse statali per le regioni Campania e Lazio, per il finanziamento dei servizi di trasporto regionale marittimo (comma 363) nonché le risorse per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma

364). Viene infine soppresso il contributo ventennale per gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammmodernamento della flotta (comma 366). Anche in relazione al personale si riduce il finanziamento del rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale (comma 365).

Sotto l'aspetto degli investimenti si prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni nonché per la sicurezza della ciclabilità cittadina (comma 371) per un totale di 33 milioni di euro in tre anni nonché l'istituzione di un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, finanziato con risorse già stanziare e, quindi, senza nuovi oneri (comma 496).

È stata introdotta nel corso dell'esame al Senato la possibilità per l'ACI di finanziare, attraverso le risorse derivanti dalla propria funzione di organizzatore di competizioni sportive, l'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 (comma 183). Si è altresì previsto, sempre nel corso dell'esame al Senato (comma 258), che, nelle more dell'espletamento della gara per l'assolvimento degli oneri di servizio pubblico nei collegamenti marittimi tra la Sardegna e le sue isole minori predetta gara, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, le risorse all'uopo già stanziare, possano essere utilizzate, nel limite di 6,5 milioni di euro, mediante la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR (Sardegna regionale marittima).

Si prevede inoltre (comma 194) che l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. marina resort), che era stata introdotta per un periodo limitato, divenga permanente. L'equiparazione comporta l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta.

Con riferimento alle spese pluriennali per il trasporto ferroviario sono effettuate alcune rimodulazioni (costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione e realizzazione del terzo valico di Giovi, adeguamento del tracciato e velocizzazione della tratta Bologna-Lecce, investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, opere di accesso agli impianti portuali, nonché, in conseguenza di una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, un'anticipazione dal 2017 al 2016 di 41 milioni di euro per la Metropolitana di Torino), alcuni parziali definanziamenti (una riduzione di 250 milioni di euro per il 2016 di un contributo reso in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa, portata a 291 milioni di euro per il 2016, a seguito di un emendamento al Senato, che, peraltro ha incrementato di 41 milioni di euro lo stanziamento per il 2017, una riduzione di 5 milioni di euro per le tratte dell'alta velocità Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia ed Apice-Orsara e Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari, nonché una riduzione di 7,1 milioni di euro per il 2016 con riferimento alla realizzazione della Piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia) e alcuni rifinanziamenti (200 milioni di euro per il 2018, per i contratti di programma RFI).

L'intervento sicuramente più significativo è il contributo in conto impianti a rete ferroviaria italiana per un importo pari a 241 milioni di euro per l'anno 2017, 600 milioni per l'anno 2018 e 7.500 milioni di euro (periodo 2019-2025) a fronte della già descritta riduzione per il 2016 di 291 milioni di euro (tabella E).

Anche con riferimento al trasporto stradale è disposto un rifinanziamento complessivo per 6.800 milioni di euro (per il periodo 2016-2020) di cui 1.200 milioni di euro per il 2016. Alcune rimodulazioni sono previste per le risorse relative al programma ponti e gallerie stradali e per la continuità dei cantieri in corso (tabella E).

Ricorda infine l'assegnazione di un contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto

ordinario nell'importo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (comma 439).

Con riferimento al settore delle telecomunicazioni, oltre all'attuazione dell'Accordo con lo Stato della Città del Vaticano che prevede l'avvio di una procedura di gara per selezionare un operatore di rete già titolare di diritto d'uso che metta a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano le necessarie disponibilità tecniche volte ad assicurare una capacità trasmissiva televisiva che raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione (commi 80 e 81), si prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un « Fondo per il riassetto dello spettro radio » con una dotazione di euro 276.000 annui a decorrere dal 2016. Scopo del Fondo è la realizzazione di attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla liberazione del *broadcasting* della banda a 700 MHz, e per l'armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro (comma 82). Si evidenzia che la banda a 700 Mhz è identificata per essere utilizzata per i sistemi a larga banda entro il 2020.

Ricorda altresì che il canone Rai è ridotto per il 2016 a 100 euro (rispetto a 113,50 euro per il 2015). Inoltre, si introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone.

Rileva quindi che svariate sono anche le misure relative a scuola, università e ricerca.

In materia di università e ricerca, si dispone l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario (per complessivi 72 milioni di euro nel 2016 e 80,5 milioni di euro dal 2017) destinandolo in parte all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010 e al conseguente, eventuale, passaggio alla po-

sizione di professore associato (commi 133-136) e, in parte, all'incremento della quota premiale (comma 144).

Si istituisce il « Fondo per le cattedre universitarie del merito », con una dotazione di 38 milioni di euro nel 2016 e di 75 milioni di euro dal 2017, destinato al reclutamento per « chiamata diretta » per elevato merito scientifico di professori ordinari e associati, secondo « procedure nazionali » da definire con un DPCM (commi 110-115).

Inoltre, si prevede che, dal 2016, le università che rispettano determinati parametri finanziari possono assumere ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge n. 240 del 2010, senza le limitazioni da turn over (comma 137).

È confermata per il triennio 2016-2018 l'applicazione dei criteri – già previsti a legislazione vigente – per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca (commi 435-437). Per questi ultimi, inoltre, si prevede sia un incremento del Fondo ordinario (8 milioni di euro nel 2016 e 9,5 milioni di euro nel 2017), destinato all'assunzione di ricercatori (commi 133-136), sia la possibilità di continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione di contratti a tempo determinato (comma 125).

Infine, si incrementano – per importi incrementali dal 2016 al 2020, anno a decorrere dal quale l'importo è di 90 milioni di euro – le risorse per la formazione specialistica dei medici, al fine di aumentare il numero dei relativi contratti (comma 138), per 5 milioni di euro dal 2016 le risorse per il diritto allo studio universitario (comma 139) e per 5 milioni di euro dal 2016 le risorse per gli Istituti superiori di studi musicali ex pareggiati (comma 195).

Nel corso dell'esame al Senato, sono state introdotte agevolazioni fiscali (IRAP, IRPEF) e contributive per le borse di studio erogate nel corso del programma « Erasmus + » (comma 25) nonché l'esen-

zione IRPEF per le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia autonoma di Bolzano (commi 26 e 27).

In materia di scuola, si incrementano di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2016, le risorse per le scuole paritarie (comma 140) e si istituisce un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, da utilizzare per supportare l'acquisto di libri di testo e altri contenuti didattici, relativi ai corsi scolastici fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, da parte dei soggetti meno abbienti (comma 141). Per converso, si dispone la riduzione di 2 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2016-2018, della spesa relativa al trattamento economico del personale supplente addetto alle istituzioni scolastiche all'estero (comma 357).

Inoltre, si posticipa (dall'anno scolastico 2016/2017) all'anno scolastico 2017/2018 la soppressione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente (comma 122).

Si prorogano (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 i rapporti convenzionali attivati dall'Ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali, e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico (comma 116).

Relativamente all'edilizia scolastica, si prevede la destinazione da parte dell'INAIL di ulteriori risorse (pari a 50 milioni di euro) per la realizzazione di scuole innovative (comma 413), l'assegnazione di un contributo in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario (400 milioni di euro annui dal 2016, destinato però anche

alle spese per viabilità: comma 439), e l'esclusione dal saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro e non si applica qualora in sede europea non fossero riconosciuti i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione (comma 412).

Infine, si prevede il versamento al comune di Parma, da parte del MIUR, di 3,9 milioni di euro a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della Scuola per l'Europa di Parma (commi 184-186) e il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse assegnate e non utilizzate, relative a supplenze brevi e saltuarie, Istituti regionali di ricerca educativa, edilizia universitaria (commi 358-362).

Osserva che in tema di politiche sociali e per la famiglia vanno ricordate le misure adottate in tema di lotta alla povertà (commi 208-212).

Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, al quale sono assegnati 600 milioni di euro per il 2016 e un miliardo di euro a decorrere dal 2017. Le risorse del Fondo costituiscono i limiti di spesa per garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione, adottato con cadenza triennale. Per il 2016 le risorse stanziare sono ripartite tra alcuni interventi prioritari: l'estensione su tutto il territorio nazionale della SIA (misura di sostegno all'inclusione attiva) e l'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'assegno di disoccupazione. Tra gli interventi prioritari vengono collocati quelli diretti a nuclei familiari con figli minori, in particolare, per famiglie con figli minori inseriti nel circuito giudiziario. Per gli anni successivi al 2016, un miliardo di euro stanziato a regime viene finalizzato all'introduzione di un'unica misura

nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

Inoltre viene istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado (comma 218).

Viene poi incrementato – di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 – lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Poiché la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) aveva fissato dal 2016 lo stanziamento del Fondo in 250 milioni di euro annui, lo stanziamento a regime, a decorrere dal 2016, risulta pari a 400 milioni (comma 220).

È autorizzata la spesa di un milione di euro, per l'anno 2016, in favore dell'Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordi, con vincolo di destinazione alla creazione ed al funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della persona sorda con sede in Roma (comma 219).

Infine vengono definite (comma 227) le modalità di riparto del contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, di cui alla legge n. 379 del 1993, avente, nella normativa fino ad ora vigente, il vincolo di destinazione a specifici enti formativi. In particolare viene stabilito che il citato contributo sia erogato per l'85 per cento agli enti di formazione destinatari e, per il restante 15 per cento, sia destinato all'Associazione Nazionale Privi di Vista e Ipo vedenti ONLUS – per le esigenze del Centro Autonomia e mobilità (avente sede a Campagnano di Roma) e della connessa scuola per cani guida per ciechi – ed al Polo tattile multimediale di Catania della Stamperia Regionale Braille ONLUS.

In tema di salute vengono in rilievo alcune misure dirette a conseguire miglio-

ramenti nella produttività ed efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale.

In tal senso si dispone la pubblicazione dei bilanci d'esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale sul proprio sito Internet e l'attivazione, da parte dei medesimi enti, di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità (commi 290-291). Viene inoltre introdotto l'obbligo di adozione e attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (commi da 292 a 302), e viene previsto che l'istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, sia esteso alle aziende sanitarie locali ed ai relativi presidi ospedalieri (commi 303-304).

In alcune regioni possono essere costituite aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali anche per conseguire risparmi di spesa (commi 305-306). Altre disposizioni (commi 307-311) disciplinano i contratti di acquisti di beni e servizi relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario. È prevista la revisione dei livelli essenziali di assistenza (commi 312-324) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, con un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui. Vengono definite nuove norme procedurali per l'adozione del provvedimento di revisione e viene istituita una Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale. Nella procedura di emanazione dei nuovi LEA si inserisce anche la fase dell'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti. Inoltre il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle citate disposizioni.

Vengono estese (comma 405) alle strutture accreditate private che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione

con il Servizio sanitario nazionale le norme di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, che dispone, nell'ambito della prevenzione della corruzione, misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese.

Viene poi rideterminato in riduzione (comma 325) il fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016, fissato in 111.000 milioni di euro.

In tema di farmaci e medicinali vanno ricordate le disposizioni (commi 326-327) dirette a garantire la regolare somministrazione dei farmaci innovativi e a consentirne l'accesso in una prospettiva di sostenibilità di sistema e di programmazione delle cure.

Viene stabilito che risorse costituenti la dotazione del Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (il 90 per cento di tali risorse è a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale), non vengono calcolate ai fini del raggiungimento del tetto vigente della spesa farmaceutica territoriale.

È poi previsto che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotti, ogni anno, un programma strategico in materia di trattamenti innovativi.

Vanno anche ricordate le norme che istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per finanziare la prima applicazione, da parte delle farmacie, del servizio di revisione dell'uso dei medicinali, finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica dei pazienti affetti da asma alle terapie. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista. Al Fondo è assegnato uno stanziamento di euro 1.000.000 per il 2016.

Sempre in tema di farmaceutica sono state adottate alcune misure (commi 403 e 404) rese necessarie dall'annullamento, da parte del TAR Lazio, delle determinazioni

AIFA che definivano il procedimento finalizzato al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013. Nelle more della conclusione da parte dell'AIFA delle procedure di ripiano dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013 e il 2014, il comma 403 garantisce gli equilibri di finanza pubblica attraverso una procedura che consente alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014, le somme indicate nella tabella allegata alle disposizioni descritte, nella misura del 90 per cento e al netto degli importi già contabilizzati. Il successivo comma 404 disciplina le modalità di conguaglio e le relative regolazioni contabili che le regioni dovranno adottare, a conclusione delle procedure di ripiano da parte dell'AIFA, ove si verifichi una differenza tra l'importo iscritto nei bilanci 2015 e quello risultante dalle determinazioni AIFA.

Per quanto riguarda la ricerca ricorda le norme (comma 223) dirette a prevedere che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, vincoli – su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza stato-Regioni – una quota del Fondo sanitario nazionale, per un importo fino ad 1 milione di euro per l'anno 2017 e fino a 2 milioni di euro per l'anno 2018, per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Ricorda infine (comma 138) lo stanziamento aggiuntivo per la formazione specialistica dei medici, pari a 57 milioni di euro per il 2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal 2020.

Per quanto attiene al settore previdenziale, la legge di stabilità contiene disposizioni volte alla realizzazione di un ulteriore intervento (il settimo) in favore dei soggetti salvaguardati, garantendo l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi

requisiti ad un massimo di ulteriori 26.300 soggetti, sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. Per effetto di tali disposizioni il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati viene stabilito a 172.466 (commi 145-154).

Viene prorogata la cosiddetta « opzione donna », consentendo l'accesso all'istituto (transitorio e sperimentale) – che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione con calcolo esclusivamente contributivo – a chi matura i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015 (comma 155).

Inoltre, viene introdotta una disciplina che consente di trasformare (in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi) il rapporto di lavoro subordinato da tempo pieno a tempo parziale, con copertura pensionistica figurativa e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata) (comma 157).

A decorrere dal 2017, viene elevata la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta *no tax* area per i pensionati) (commi 160-161).

Ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni su « opzione donna » (comma 155) e « *no tax* area pensionati » (commi 160-161), la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, già posta per gli anni 2014-2016 e diversa da quella generale, viene estesa agli anni 2017 e 2018 (comma 158).

Nell'ambito delle misure per il contenimento e la razionalizzazione delle spese

delle pubbliche amministrazioni, sono innanzi tutto da segnalare le disposizioni in materia di personale.

Si prevede la destinazione di 300 milioni di euro annui, nell'ambito dei quali 74 milioni sono destinati a personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia e 7 milioni sono assegnati al restante personale in regime di diritto pubblico, per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni (commi 246-249).

Si dispone che le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato siano prioritariamente finalizzate all'assunzione di: 50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato (comma 117).

Al contempo, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015 (comma 118). Entro il 31 gennaio 2016 è poi effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici (comma 119).

Si prevedono inoltre interventi sulla disciplina concernente le limitazioni delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni. In particolare:

si incrementa la limitazione al *turn over* per determinate amministrazioni (le quali, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente) (comma 125);

si stabilisce, per il medesimo triennio e nella medesima percentuale di cui al punto precedente, il limite al *turn over* per le regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno (comma 126);

inoltre, vengono confermate le limitazioni attualmente vigenti al solo fine di definire i processi di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali e, per il biennio 2017-2018, viene esclusa la possibilità,

per gli enti «virtuosi», di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Viene poi modificata la destinazione dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione che siano dipendenti dell'amministrazione controllante, eliminando la possibilità che gli stessi siano riassegnabili al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio (comma 127).

Si limita infine, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (comma 128).

A decorrere dal 2016 è inoltre stabilita una riduzione della spesa complessiva per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri in misura pari al 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2015; sono esonerate le amministrazioni che abbiano già disposto riduzioni corrispondenti successivamente al 31 dicembre 2010 (comma 130).

Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali è previsto che venga effettuata, secondo i rispettivi ordinamenti, una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni (comma 120).

Si prevedono infine disposizioni circa la ricollocazione del personale delle province, a seguito del riordino che le ha investite con la legge n. 56 del 2014 (commi 440-448). A tal fine il comma 441 dispone l'istituzione di un Commissario, onde completare il correlato processo di riordino delle funzioni provinciali.

Per quanto concerne i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria (incluse le agenzie fiscali) ai quali siano state affidate le mansioni della terza area, vengono confermati, fino all'adozione di una specifica disciplina contrattuale, lo

svolgimento delle funzioni espletate e il relativo trattamento economico (comma 7).

Con riguardo agli interventi di razionalizzazione e riduzione dei costi, è prevista la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall'anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, per 563 milioni nel 2017 e per 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi (comma 333). Il comma 334 prevede inoltre una riduzione degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio. L'ammontare di siffatta riduzione è modulato nel modo seguente: 23,0 milioni di euro per l'anno 2016; 21,8 milioni per l'anno 2017; 18,0 milioni per il 2018.

Si interviene la modifica della disciplina dei compensi per gli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate dal Ministero dell'economia, estendendola a tutte le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche e fissando il limite massimo annuo dei compensi nell'importo di 240 mila euro e stabilendo alcuni obblighi di pubblicità per gli incarichi ed i compensi relativi agli incarichi di consulenza e di collaborazione presso le società medesime (commi 383-387).

Si prevede l'assoggettamento al regime di tesoreria unica dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali. I cassieri delle Autorità provvedono a versare le disponibilità liquide sulle contabilità speciali e ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa. È previsto lo smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari e il riversamento delle relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Infine si considerano assoggettabili al regime di tesoreria unica le autorità indipendenti che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali (commi 430-434).

Si dispone infine il commissariamento della Scuola nazionale dell'amministra-

zione al fine di riorganizzare l'istituto secondo obiettivi di risparmio delle risorse umane e strumentali impiegate (comma 373). La riorganizzazione è affidata a un Commissario che deve garantire la riduzione dei servizi strumentali e del numero dei docenti, nonché un risparmio di spesa non inferiore al 10 per cento dei trasferimenti erariali alla Scuola medesima.

Una specifica disposizione (comma 374) riguarda la Scuola superiore dell'interno, già in precedenza soppressa, sostituendo il riferimento presente nel decreto-legge n. 79 del 2012, con quello al Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, che regge la sede didattica del Ministero dell'interno.

Un elemento centrale delle politiche di razionalizzazione della spesa pubblica riguarda gli interventi in materia di centralizzazione degli acquisti pubblici. Tali interventi sono principalmente finalizzati a rafforzare il ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come la limitazione delle deroghe all'obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019, e alle quali viene comunque imposto un limite minimo di prezzo (commi 262-267 e commi 269-278).

Viene anche esteso l'ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali (comma 263), a tutte le stazioni appaltanti (commi 264-266) ed agli enti locali (comma 267). L'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi (comma 272).

La norma punta altresì ad incrementare l'utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni per gli acquisti pubblici (commi 266, 275, 276). Il mancato ricorso agli strumenti Consip è infine disincentivato introducendo l'obbligo di motivazione nel caso di acquisti autonomi (comma 278).

Altre modifiche sono motivate da un'esigenza di semplificazione, mirando a

garantire celerità e tempestività per i piccoli acquisti (commi 269, 270 e 271), oppure di trasparenza (comma 273).

Sempre in materia di razionalizzazione della spesa, infine, i commi da 279 a 288 puntano a rafforzare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo, con la finalità di conseguire specifici obiettivi di risparmio indicati nei commi medesimi, che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori. Solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, possono procedere ad acquisti autonomi. Viene inoltre previsto un Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, disponendosi altresì la definizione, mediante appositi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni di criteri uniformi per l'acquisto dei beni e servizi medesimi da parte degli enti del SSN.

Rileva che, nell'ambito delle politiche di coesione, il disegno di legge di stabilità reca misure volte all'accelerazione della spendibilità delle risorse destinate agli investimenti cofinanziati con le istituzioni europee, intervenendo sia sulla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 che sul nuovo ciclo 2014-2020. Uno specifico intervento riguarda poi il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, ai fini dei progetti ricompresi nel Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). L'intervento in materia rileva anche ai fini dell'utilizzo, ai fini della manovra delineata dal disegno di legge in esame, della « clausola investimenti », come più avanti si precisa.

Quanto al completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare i pagamenti), si consente da parte delle amministrazioni territoriali interessate l'utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate all'attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione 2014-2020. Per progetti non conclusi della programmazione 2007-2013 a titola-

rità di Amministrazioni che non risultano beneficiarie di programmi complementari, si prevede – allo scopo di consentire anche a tali amministrazioni di poter chiudere gli investimenti in tempo utile – che le risorse dalle stesse utilizzate siano reintegrate nei loro confronti da parte del CIPE, a valere sulle disponibilità della nuova programmazione del Fondo sviluppo e coesione (comma 465). L'utilizzo delle risorse ora consentito dalla norma in esame viene disposto in quanto i progetti cofinanziati dall'Unione europea non conclusi alla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 devono obbligatoriamente essere conclusi con risorse nazionali entro il 31 marzo 2017, pena la perdita e restituzione alla Commissione europea dell'intero contributo europeo di cui tali interventi hanno usufruito nel periodo 2007-2013.

Per quanto concerne invece il nuovo ciclo 2014-2020, vengono introdotte disposizioni volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso l'istituzione, da parte delle Regioni e province autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, di cui ciascuna regione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali (commi 453-464)). La finalità che si intende conseguire con le disposizioni in questione è quella di realizzare un contesto contabile più favorevole per gli interventi cofinanziati, superando le difficoltà ed i vincoli di natura finanziaria (che talvolta ostacolano la spendibilità delle risorse disponibili per tali investimenti) connessi all'operare dei vigenti meccanismi che regolamentano il concorso delle amministrazioni territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

Infine, si individua la Cassa depositi e prestiti S.p.A. come istituto nazionale di promozione ai sensi della normativa europea sugli investimenti strategici e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali, abi-

litandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della gestione separata (commi 475-482). A tal fine la norma attribuisce alla CDP la qualifica di istituto nazionale di promozione, ed inoltre prevede che, onde perseguire l'obiettivo di supportare la costituzione delle Piattaforme di investimento previste nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al FEIS promosse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. possano essere assistite dalla garanzia dello Stato.

Osserva quindi che l'insieme delle misure qui sinteticamente illustrate sono strettamente legate alla flessibilità di bilancio connessa alla cosiddetta clausola investimenti.

Va in proposito rammentato che le spese che possono essere considerate per tale clausola – che equivale a circa 0,3 punti percentuali di Pil – riguardano i cofinanziamenti per progetti di investimento finanziati anche dal FEIS, i cofinanziamenti nazionali per i fondi strutturali europei, le spese per le Reti transeuropee (*Trans-European Network*, TEN) e le spese per il Meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility*, CEF).

In relazione a tali tipologie di spesa, nell'ambito delle uscite previste per il 2016 è previsto un ammontare di spesa nazionale relativa a progetti cofinanziati dall'Unione europea costituita dagli importi, pari a 2,85 miliardi, relativi ai quattro fondi strutturali europei (FESR, FSE, FEASR e FEAMP) cui si aggiungono le risorse connesse all'iniziativa sull'occupazione giovanile (YEI) per 200 milioni, le risorse del CEF per 1,05 miliardi e quelle dei cofinanziamenti nazionali di progetti finanziati anche dal FEIS, sempre per 1,05 miliardi.

La spesa complessiva ammonta quindi a 5,15 miliardi, e costituisce la base della richiesta della clausola per un ammontare di 0,3 punti percentuali di PIL. A fronte di tali importi, è contabilizzata una spesa pari a 6,15 miliardi di cofinanziamenti

europei. In totale, dunque, l'ammontare di progetti che il Governo intende attivare grazie alla clausola è pari a 11,3 miliardi. Le maggiori risorse riguardano prevalentemente trasporti e reti infrastrutturali, agenda digitale, competitività delle PMI e occupazione. Osserva che l'utilizzo efficiente di tali risorse rappresenta la vera sfida per i prossimi anni, se si considera che nel quadriennio 2011-2014 e cioè nel periodo del pieno dispiegarsi delle risorse del ciclo di programmazione 2007-2013, la spesa media è stata di 8,4 miliardi mentre nei primi anni di avvio è stata notevolmente più bassa.

Evidenzia inoltre che l'altra sfida ambiziosa su cui sarà necessario concentrare gli sforzi, che incide sul miglioramento del debito, è rappresentata dalle privatizzazioni, i cui introiti sono quantificati in 0,5 punti di Pil per ogni anno del triennio. Per il 2016 tali privatizzazioni potrebbero riguardare ENAV e Ferrovie dello Stato, oltre a partecipazioni minori.

Infine, per quanto riguarda l'analisi dei profili finanziari, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (A.S. 2112) è predisposto sulla base del criterio della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge di contabilità pubblica e sulla base delle indicazioni fornite con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 19 del 7 maggio 2015, e impostato secondo la struttura contabile per missioni e programmi, finalizzata a privilegiare il contenuto funzionale della spesa.

Il disegno di legge di bilancio 2016-2018 conferma la struttura prevista già per l'esercizio 2015, con le 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e i 181 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare. Si segnala che alcuni programmi hanno cambiato la denominazione, mentre in altri casi si è registrato, per esigenze

gestionali, uno spostamento di fondi tra un programma e l'altro. Tali modifiche conseguono prevalentemente dalla riorganizzazione effettuata da diversi Ministeri sulla base del processo avviato dall'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 95 del 2012, e ulteriormente accelerato con il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 66 del 2014, che ha determinato impatti rilevanti sulla struttura degli stati di previsione.

Il contenuto di molteplici programmi, anche a parità di denominazione, è mutato anche per una collocazione delle voci di spesa che meglio rappresenta le finalità dei singoli capitoli del bilancio sottostanti.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, il disegno di legge di bilancio per il 2016 è coerente con lo scenario macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento del DEF 2015, presentata a settembre 2015, al fine di perseguire, mediante la legge di stabilità, i volumi di entrata e di spesa programmata. Le previsioni di bilancio sono predisposte, come previsto dall'articolo 10 della legge di contabilità, secondo il criterio della legislazione vigente.

L'evoluzione degli aggregati di entrata e di spesa del disegno di legge di bilancio includono gli effetti finanziari delle disposizioni legislative adottate nel corso degli ultimi esercizi, nonché delle rimodulazioni proposte dalle amministrazioni sulla base della flessibilità concessa dalla normativa vigente.

Relativamente alle misure adottate nel corso del 2015, con effetti rilevanti sulle previsioni per il triennio 2016-2018, la relazione illustrativa del disegno di legge evidenzia in particolare:

gli interventi a favore dell'istruzione scolastica de « La buona scuola » (legge n. 107 del 2015). Tale norma – sottolinea la relazione illustrativa – ha specificato l'utilizzo del fondo già istituito con la legge di stabilità 2015, destinando la quota più rilevante all'assunzione del personale docente e alla sua formazione e valutazione professionale;

le misure a sostegno degli enti territoriali (decreto-legge n. 78 del 2015). La relazione illustrativa ricorda, in particolare, le risorse stanziare per fronteggiare le spese derivanti da eventi calamitosi, per l'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate per far fronte a fenomeni straordinari nonché per contrastare l'emergenza sanitaria;

le misure per l'ottimizzazione dell'amministrazione giudiziaria (decreto-legge n. 83 del 2015). In particolare, si sottolineano le risorse stanziare per favorire l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, nonché la revisione del sistema di deducibilità delle perdite e delle svalutazioni degli enti creditizi.

Il disegno di legge di bilancio in esame è inoltre comprensivo delle rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base della flessibilità concessa dalla normativa vigente. Sul processo di formazione delle dotazioni finanziarie per l'esercizio 2016 hanno infatti inciso, sotto il profilo quantitativo, le rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base dei criteri di flessibilità previsti dalla normativa vigente, ai sensi:

dell'articolo 23, commi 1-3, della legge n. 196 del 2009, come ampliati dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge n. 192 del 2014 (che, si ricorda, ha prorogato al 2016 la possibilità di proporre variazioni compensative anche tra programmi appartenenti a missioni di spesa diverse, nell'ambito di ciascuno stato di previsione);

dell'articolo 6, commi 15-16, del decreto-legge n. 95 del 2012, prorogati al 2016 dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 192 del 2014 (che consentono la reiscrizione degli stanziamenti di spese pluriennali, totalmente non impegnate entro l'anno, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima nonché rimodulazioni nel tempo degli stanziamenti di competenza delle leggi pluriennali di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo).

Laddove le rimodulazioni riguardano dotazioni finanziarie riconducibili al fattore legislativo, la normativa in tema di flessibilità ne prevede apposita evidenza contabile.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2016 è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, l'Allegato 1 «Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi», che espone le autorizzazioni di spesa di ciascun Ministero che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge di contabilità nonché, per le leggi pluriennali di spesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Ricorda, da ultimo, che nel corso dell'attuale legislatura, alcune disposizioni legislative hanno operato riduzioni alle spese rimodulabili del bilancio statale, ovvero di specifiche missioni e categorie economiche di spesa del bilancio statale, per gli anni 2016 e successivi, che qui interessano.

Fa presente che il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione a legislazione vigente, al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA, evidenziava i seguenti importi per gli anni 2016-2018.

In particolare, per il 2016, in termini di competenza, al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA, si prevedevano entrate finali per circa 550 miliardi di euro e spese finali per 561,4 miliardi di euro.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risultava pari nel 2016 a circa -11,4 miliardi di euro, in miglioramento rispetto al 2015, sia nella previsione del bilancio 2015 (-53,6 miliardi) che rispetto al dato assestato 2015 (-52,3 miliardi).

Un ulteriore miglioramento del saldo è indicato nel biennio 2017-2018, in cui si registrerebbero valori positivi pari a 5,4 miliardi nel 2017 e a 13,7 miliardi nel 2018, per effetto dell'incremento delle entrate finali, dovuto essenzialmente all'andamento crescente delle entrate tributarie.

In termini di cassa, il saldo netto da finanziare, a legislazione vigente era indicato in -76,1 miliardi nel 2016, -52,2 miliardi nel 2017 e -43,7 miliardi nel 2018. La differenza rispetto al corrispondente valore in termini di competenza dipende essenzialmente dal fisiologico scostamento tra i valori degli accertamenti di entrata e i corrispondenti incassi.

Con l'approvazione del disegno di legge di stabilità 2016 da parte del Senato, la Nota di variazioni al bilancio evidenzia un peggioramento del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, di circa 20 miliardi di euro, dovuto essenzialmente alla riduzione delle entrate finali recata dal disegno di legge di stabilità.

Il provvedimento riporta ovviamente anche i dati al lordo delle regolazioni debitorie, che espongono una evoluzione analoga a quelli al netto ora esposti, e che quindi in questa sede non si riportano, rinviandosi alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente (A.S. 2112) evidenzia per il 2016 – come già prima detto esponendo il quadro generale riassuntivo – un saldo netto da finanziare di -11,4 miliardi di euro, in significativo miglioramento rispetto al saldo assestato del 2015 di circa 41 miliardi di euro.

La riduzione del livello del saldo netto da finanziare nel 2016 rispetto all'anno precedente è dovuto: ad un aumento delle entrate finali di oltre 26,6 miliardi (+5,1 per cento), determinato interamente dalla crescita delle entrate tributarie per circa 27 miliardi; ad una riduzione delle spese finali di oltre 14 miliardi (-2,5 per cento), per effetto principalmente della contrazione della spesa corrente di circa 11 miliardi di euro, nonché di quella in conto capitale per 3,2 miliardi.

Nel biennio successivo, il saldo netto da finanziare evidenzia un ulteriore miglioramento, per effetto dell'incremento atteso delle entrate finali (da 550 a 580 miliardi), ed in particolare di quelle tributarie, compensato solo in minima parte dal moderato andamento crescente anche delle spese finali (da 561,4 a 566,4 miliardi).

L'avanzo primario, che, come è noto, costituisce un indicatore essenziale ai fini della sostenibilità del debito pubblico, presenta valori positivi e crescenti nel triennio, passando da 72,7 miliardi nel 2016 a 91,2 miliardi nel 2017 e a 101,3 miliardi nel 2018, in corrispondenza di una spesa per interessi crescente (da 84 a oltre 87 miliardi nel 2018), con un netto miglioramento rispetto al dato 2015.

Anche il risparmio pubblico (pari alla somma delle entrate tributarie ed extratributarie meno le spese correnti) presenta valori positivi e crescenti, pari a 20,8 miliardi nel 2016, 37 miliardi nel 2017 e a 43,8 miliardi nel 2018. Il miglioramento atteso è spiegato dall'incremento previsto per le entrate tributarie.

Per quanto riguarda le entrate, la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio (A.S. 2112) indica i criteri in base ai quali sono state elaborate le previsioni aggiornate per il triennio 2016-2018, con riferimento alle disposizioni in vigore operanti per il 2016 e anni successivi. Tali previsioni, con riferimento in particolare alle entrate tributarie, risultano inoltre in linea con quelle tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015.

Per quanto riguarda il 2016, le entrate finali al netto dei rimborsi IVA, nel bilancio a legislazione vigente a 550 miliardi, in aumento rispetto al dato assestato 2015 di 26,6 miliardi.

Tale aumento è determinato da maggiori entrate tributarie, per circa 27 miliardi, e da maggiori entrate extratributarie, per 981 milioni, aumenti in parte compensati dal minor gettito da alienazioni e ammortamento beni patrimoniali per 1,3 miliardi.

Per le annualità 2017 e 2018 si prevede un andamento ancora positivo delle entrate tributarie (+3,7 per cento nel 2017 e +2,6 per cento nel 2018), a fronte delle quali si evidenzia una sostanziale stabilità di quelle extratributarie (intorno ad un valore pari all'incirca a 69 miliardi nel triennio).

Con riferimento particolare alle entrate tributarie, la relazione illustrativa sottoli-

nea come la loro evoluzione positiva nel triennio 2016-2018 (da 477,8 miliardi nel 2016, a 495,6 miliardi nel 2017 fino a 508,6 miliardi nel 2018), dipenda in larga parte dal favorevole andamento delle variabili macroeconomiche, nonché dagli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno.

Analizzando le principali imposte, a legislazione vigente per il 2016 il gettito IRPEF è atteso pari a 190.095 milioni (+2.890 milioni rispetto al dato assestato 2015), quello relativo all'IRES a 44.295 milioni (+3.803 milioni). Anche il gettito IVA è atteso in aumento rispetto alla previsione assestata 2015, intorno a 125.811 milioni nel 2016 al netto dei rimborsi, (+16.766 milioni).

Per quanto riguarda le spese finali, a legislazione vigente esse ammontano a complessivi 561,4 miliardi nel 2016, evidenziando, rispetto all'assestato 2015, una riduzione di 14,2 miliardi, per effetto della contrazione sia delle spese correnti di circa 11 miliardi di euro (circa il 2 per cento in meno rispetto al dato assestato 2015) che delle spese in conto capitale di circa 3,3 miliardi (-8,5 per cento rispetto al bilancio assestato 2015).

Per il biennio successivo, le spese finali si incrementano progressivamente (a 562,5 miliardi nel 2017 e 566,4 miliardi nel 2018, mantenendosi tuttavia, in tutto il periodo, ad un livello inferiore rispetto al dato assestato 2015 (575,7 miliardi).

Le spese correnti manifestano, invece, una diminuzione di oltre 11 miliardi di euro rispetto al dato assestato 2015.

In particolare, la spesa corrente primaria, considerata al netto degli interessi, presenta nel bilancio a legislazione vigente per il 2016 una consistenza di 442,1 miliardi di euro, in diminuzione di circa 15,5 miliardi rispetto all'assestato 2015. Nel 2017 la previsione della spesa primaria si mantiene praticamente costante per tornare poi a crescere nel 2018 (446,1 miliardi).

La spesa per interessi è prevista in aumento nel 2016 di 4,6 miliardi rispetto al dato assestato 2015, tenuto conto del profilo atteso per i tassi di interesse sui

mercati internazionali e del livello programmatico del debito pubblico previsto nella nota di aggiornamento al DEF 2015. Si stima un ulteriore aumento nel biennio successivo, passando dagli 84,1 miliardi del 2016 a 85,8 miliardi nel 2017 e 87,6 miliardi nel 2018.

Anche la spesa in conto capitale è prevista in diminuzione nel 2016, rispetto alle previsioni assestate, a 35,2 miliardi nel 2016 rispetto ai 38,5 miliardi del 2015. La spesa in conto capitale mantiene un andamento in riduzione anche nel biennio successivo, passando a 34,1 miliardi nel 2017 e a 32,7 miliardi nel 2018.

Il profilo decrescente della previsione nel triennio risente – sottolinea la relazione illustrativa – della riduzione degli stanziamenti di alcune voci di spesa che, dato il criterio della legislazione vigente con cui è costruito il bilancio, sono rifinanziati con le successive leggi di stabilità e, soprattutto nel 2018, della riduzione già prevista delle risorse stanziare per l'edilizia sanitaria.

Fa presente che la suddetta diminuzione delle spese correnti nel 2016 di oltre 11 miliardi di euro rispetto al dato assestato 2015, è dovuta, essenzialmente, all'andamento delle seguenti categorie di spesa:

trasferimenti alle amministrazioni pubbliche, previsti nel 2016 in diminuzione di circa 12,3 miliardi di euro. Tale riduzione è imputabile soprattutto ai trasferimenti agli Enti di previdenza (-10,7 miliardi). Su tale variazione negativa influiscono – secondo la relazione illustrativa – per 2,8 miliardi, le maggiori spese (scontate in assestamento con il decreto-legge n. 65 del 2014) per effetto delle rivalutazioni delle pensioni e altri oneri pensionistici, al fine di attuare la sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, che solo in minima parte si riflettono sugli esercizi successivi (circa 500 milioni annui, essendo la maggior parte dei maggiori oneri legata al pagamento degli arretrati). La differenza di circa 7 miliardi è da imputare ai minori trasferimenti all'INPS a titolo di anticipazione di bilancio per la copertura del fabbisogno di spesa, e dalla

diminuzione di 300 milioni del Fondo sociale per occupazione e formazione. Contribuiscono alla variazione negativa anche i minori trasferimenti correnti alle regioni (-1,3 miliardi) e ai comuni (-427 milioni). Per quanto riguarda, in particolare, le regioni, la relazione illustrativa evidenzia soprattutto minori trasferimenti per 2.312 milioni relativi a somme da erogare a titolo di compartecipazione all'IVA, precisando che per l'anno 2016, le stime includono il taglio di 2 miliardi a titolo di concorso alla manovra di finanza pubblica del comparto sanità, applicato successivamente alla predisposizione del bilancio assestato con il decreto-legge n. 78 del 2015, secondo quanto stabilito con l'intesa dello scorso febbraio in Conferenza Stato-Regioni;

le poste correttive e compensative delle entrate (-6,7 miliardi). In base alla relazione illustrativa, tale minore previsione è imputabile ai minori accantonamenti effettuati rispetto al 2015 e riferiti al periodo 2001-2013 per il concorso delle autonomie alle manovre di finanza pubblica inerenti i recuperi tributari nei confronti delle Regioni Sicilia e Friuli Venezia Giulia e province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle compensazioni fruite dai contribuenti delle citate autonomie in sede di versamenti unificati F24. Nell'anno 2016 si prevede di regolare la parte residua riferita agli anni pregressi e le compensazioni degli anni 2014 e 2015. Tale minore previsione è compensata in parte da maggiori previsioni di spesa per le vincite al lotto.

Tali riduzioni sono parzialmente compensate dalle variazioni positive relative alla spesa per interessi (+4,6 miliardi), ai redditi da lavoro dipendente (+1 miliardo, dovuto alle norme della « Buona scuola » contenute nella legge n. 107 del 2015 che prevedono un incremento della dotazione organica di personale docente), risorse proprie UE (+1,3 miliardi) e alle altre spese correnti (+1,3 miliardi, tra cui si registra, in particolare, l'incremento di 788 milioni relativi al fondo da ripartire per la

riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge di stabilità 147 del 2013 e di 473 milioni delle risorse da ripartire in corso di esercizio per le missioni di pace).

Osserva altresì che la riduzione delle spese in conto capitale per 3,3 miliardi rispetto al dato assestato 2015 ha interessato in particolare: i contributi per investimenti alle amministrazioni centrali (-4,2 miliardi), in larga misura ascrivibile al profilo degli stanziamenti inerenti il Fondo sviluppo e coesione; gli investimenti fissi lordi (-863 milioni), per la riduzione degli investimenti per la difesa (613 milioni) e per la realizzazione dell'Expo di Milano (118 milioni).

Al fine di dar conto non solo dell'ammontare delle diverse categorie di spesa, ma anche della composizione qualitativa della stessa – vale a dire delle specifiche finalità cui è destinata –, osserva che si rende opportuno analizzare le spese finali, anche per missioni.

Come in precedenza detto, infatti, il disegno di legge di bilancio per il 2016 presenta una struttura contabile articolata in 34 Missioni e 181 programmi. Viene, quindi, confermata la struttura del bilancio dell'anno scorso. Risultano confermati anche il numero di centri di responsabilità (118), di missioni e programmi condivisi tra amministrazioni, rispettivamente 21 e 5.

Le denominazioni di alcuni programmi invece hanno subito modifiche con l'obiettivo di specificarne meglio i contenuti e ricollocare talune attività tra programmi.

In termini di composizione del bilancio si evidenzia come poco meno del 75 per cento della spesa complessiva dello Stato, calcolata al netto della missione « debito pubblico », è allocata su 6 missioni, in ordine decrescente « 3 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali », « 25 – Politiche previdenziali », « 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio », « 22 – Istruzione scolastica », « 24 – Diritti sociali e famiglia » e « 4 – L'Italia in Europa e nel mondo »; le prime due missioni assorbono quasi il 41 per cento delle risorse.

Un ulteriore 41 per cento della spesa è rappresentato dalla somma degli stanziamenti

menti per le missioni « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » (11,6 per cento), « Istruzione scolastica » (9,4 per cento), « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » (7,2 per cento), « L'Italia in Europa e nel mondo » (5,5 per cento), « Difesa e sicurezza del territorio » (4,1 per cento) e « Competitività e sviluppo delle imprese » (3,5 per cento).

Al netto della missione debito pubblico, rispetto all'assestamento 2015, le missioni di spesa che, a parità di struttura del disegno di legge di bilancio 2016-2018, registrano nel 2016 il maggior incremento in termini assoluti sono le seguenti:

Istruzione scolastica (+2,8 miliardi di euro), che passa da 42 a 44,8 miliardi di euro (+6,7 per cento);

Fondi da ripartire (+1,8 miliardi di euro), che passa da 7,76 a 9,56 miliardi di euro (+23,3 per cento);

L'Italia in Europa e nel mondo (+529 milioni di euro), che passa da 25,7 a 26,2 miliardi di euro (+2,1 per cento);

Competitività e sviluppo delle imprese (+478 milioni di euro), che passa da 16,27 a 16,75 miliardi di euro (+2,9 per cento).

Tra le missioni che, invece, presentano variazioni in diminuzione in valore assoluto, segnala le seguenti:

Politiche previdenziali (-11,2 miliardi di euro) che passa da 102,3 a 91,1 miliardi di euro (-11 per cento);

Politiche economico-finanziarie e di bilancio (-6,5 miliardi di euro) che si riduce da 62,1 a 55,7 miliardi di euro (-10,4 per cento);

Sviluppo e riequilibrio territoriale (-3,6 miliardi di euro), che si contrae da 6,2 a 2,6 miliardi (-58,4 per cento);

Relazioni autonomie territoriali (-1,7 miliardi di euro), che si riduce da 106,2 a 104,5 miliardi (-1,6 per cento).

Evidenzia quindi che, con l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge di stabilità 2016 (A.C. 3444), il Go-

verno ha presentato la I Nota di variazioni al bilancio (A.C. 3445-bis), con la quale vengono scontati nel disegno di legge di bilancio gli effetti contabili determinati dal disegno di legge di stabilità.

In particolare, in termini di competenza, la Nota di variazioni al bilancio evidenzia, rispetto alla legislazione vigente, al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA, un aumento delle spese finali di circa 6 miliardi di euro nel 2016 e una diminuzione delle entrate finali di oltre 14 miliardi. Di conseguenza, il saldo netto da finanziare per il 2016, pari a 31,7 miliardi di euro, risulta pertanto peggiorato, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente (-11,4 miliardi) di oltre 20 miliardi di euro.

Negli anni successivi, il saldo netto da finanziare si mantiene su valori negativi nell'intero triennio, evidenziando un peggioramento di oltre 24 miliardi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, passando nel 2017 dal valore positivo di 5 miliardi ad un valore negativo di 19,4 miliardi e nel 2018 dal valore positivo di 13,7 miliardi ad un valore negativo di 10,5 miliardi.

Il peggioramento dei saldi di bilancio rispetto ai valori indicati a legislazione vigente è da mettere in relazione alla natura espansiva del disegno di legge di stabilità 2016, che opera una manovra parzialmente in disavanzo volta, nel rispetto degli obiettivi di bilancio stabiliti nella Nota di aggiornamento del DEF 2015, al sostegno della crescita, operando sia sul versante del contenimento del carico fiscale, sia sul lato dell'aumento della domanda aggregata e del miglioramento della competitività del sistema.

Tale manovra comporta, quindi, sui risultati di bilancio:

una diminuzione delle entrate finali, ed in particolare delle entrate tributarie, rispetto al bilancio a legislazione vigente, conseguente alle disposizioni introdotte dal disegno di legge di stabilità 2016 (di circa 15 miliardi nel 2016 e di oltre 16 miliardi nel 2017 e 2018);

un aumento delle spese finali, che, rispetto al bilancio a legislazione vigente, incrementano di quasi 6 miliardi nel 2016, di 10,4 miliardi nel 2017 e di 11 miliardi nel 2018, in virtù del disegno di legge di stabilità.

Anche al lordo delle regolazioni debitorie – che, si ricorda, sono pari a complessivi 28,2 miliardi per le entrate e 32,3 miliardi per la spesa finale per il 2016 – la Nota di variazioni al bilancio evidenzia una diminuzione delle entrate finali, in termini di competenza, di oltre 14 miliardi e un aumento delle spese finali nel 2016, di oltre 7 miliardi di euro, con conseguente peggioramento del saldo netto da finanziare, che sale da 14,6 a 35,9 miliardi nel 2016.

In particolare, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, con le integrazioni apportate dalla Nota di variazioni le entrate finali nel 2016 risultano pari a 535,7 miliardi, in riduzione rispetto al BLV 2016 di circa 14 miliardi, ma in aumento rispetto al dato assestato 2015 (+12,4 miliardi).

La diminuzione delle entrate finali rispetto alla legislazione vigente si mantiene anche nei due anni successivi.

La diminuzione interessa, in particolare, le entrate tributarie, che, pur manifestando un andamento in crescita nel triennio, si prevedono attestarsi ad un livello pari a circa 463 miliardi nel 2016 (-14,8 miliardi rispetto al bilancio a legislazione vigente), a 479,2 miliardi nel 2017 (-16,4 miliardi rispetto al BLV) e a 491,9 miliardi nel 2018 (-16,6 miliardi).

Tali variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente sono principalmente da porre in relazione agli effetti delle disposizioni contenute nei commi 4-6 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità per il 2016 (A.C. 3444), concernenti gli interventi finalizzati alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia previste dalle leggi di stabilità 2014 e 2015, che fanno venir meno i previsti aumenti di imposta e le previste riduzione delle age-

volazioni fiscali, che dovevano scattare dal 2016 (con un impatto di circa 16,8 miliardi per tale anno).

Nell'ambito delle entrate tributarie, si segnalano, peraltro, le maggiori entrate derivanti dal maggior prelievo del PREU per le new slot (500 milioni) e per le video lotteries (100 milioni), derivanti dalle misure introdotte, rispettivamente, dai commi 524 e 525 del disegno di legge di stabilità.

Tra le altre norme rilevanti si ricordano, inoltre, la riduzione dell'aliquota Ires, dal 27,5 al 24 per cento, a regime dal 2017 e il miglioramento del regime forfetario per i lavoratori autonomi e l'estensione a cinque anni dell'aliquota forfetaria al 5 per cento (anziché al 15), nonché la modifica del calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali (commi 53-55 del disegno di legge di stabilità).

Nell'ambito delle entrate extra tributarie si segnala un minore gettito di circa 2 miliardi a decorrere dal 2016, riferibile al minor versamento dell'IMU propria di spettanza dei comuni da destinare al fondo di solidarietà comunale, a seguito dell'intervento sulla fiscalità immobiliare, con l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui c.d. macchinari imbullonati, nonché l'esenzione TASI per la prima casa (commi 8-30 del disegno di legge di stabilità 2016).

Nel complesso, tuttavia, le entrate extra tributarie si mantengono sostanzialmente inalterate nel 2016, rispetto al bilancio a legislazione vigente, anche in relazione alle maggiori entrate per 1,3 miliardi, dovute al versamento all'entrata dei residui relativi al « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili » da riassegnare alle regioni quale contributo da utilizzare ai fini della riduzione del debito.

Le spese finali si attestano a 567,5 miliardi nel 2016, di cui 529,6 miliardi di spese correnti e 37,9 miliardi di spese in conto capitale.

Rispetto al bilancio a legislazione vigente 2016, si evidenzia un aumento delle spese finali di oltre 6 miliardi, dovuta ad

una crescita di circa 3,3 miliardi delle spese correnti e di 2,7 miliardi di quelle in conto capitale.

Nei due anni successivi, il disegno di legge di bilancio integrato dalla Nota di variazione evidenzia un progressivo aumento della spesa finale, rispettivamente, di 10 e di 11 miliardi, rispetto al bilancio a legislazione vigente, nel 2017 e 2018.

Tale incremento, che nel 2017 è soprattutto dovuto ad un aumento della spesa corrente (+6,8 miliardi rispetto al bilancio a legislazione vigente), nel 2018 è connesso ad un incremento delle spese in conto capitale, che rispetto alle previsioni a legislazione vigente registrano un aumento di 6,4 miliardi.

Nel complesso, va sottolineato che sebbene le spese finali del bilancio dello Stato registrano, nel triennio, un andamento crescente, passando da 567,5 miliardi nel 2016 a 577,5 miliardi nel 2018, tale andamento sembra essere sostenuto anche da una ripresa delle spese in conto capitale, che nel triennio salgono dai 37,9 miliardi di 2016 ai 39,1 miliardi del 2018.

Per quel che concerne le spese di parte corrente, ricorda che il disegno di legge di stabilità 2016 contiene numerose disposizioni che determinano maggiori spese, tra le quali, le più consistenti riguardano: il Fondo di solidarietà comunale, che risulta incrementato a compensazione per i comuni delle regioni a statuto ordinario del minor gettito IMU e TASI conseguente dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione IMU per le abitazioni principali e terreni agricoli (comma 15); il contributo di 390 milioni attribuito ai comuni per il 2016, in conseguenza delle norme di fiscalità immobiliare relative ai limiti massimi posti delle aliquote d'imposta (comma 17); lo sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi ad assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre 2016 (831 milioni nel 2016, ai sensi del comma 83); i benefici previsti per la settima salvaguardia in favore degli esodati (213 milioni per il 2016, ai sensi del comma 151); le misure relative alla c.d. opzione donna in materia pensionistica

(160 milioni per il 2016, ai sensi del comma 15); il finanziamento di 600 milioni per il 2016 (e 1 miliardo per gli anni successivi) destinato al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (comma 208); il finanziamento del Fondo per le non autosufficienze (SLA) di 150 milioni dal 2016 (comma 220); le risorse per i rinnovi contrattuali (300 milioni a decorrere dal 2016, ai sensi del comma 246); il contributo di 400 milioni per il 2016 in favore delle province e delle Città metropolitane (comma 439).

Tra le diminuzioni di spesa, segnala: la riduzione del Fondo per la contrattazione di secondo livello (-344,7 milioni nel 2016), di cui al comma 95 del disegno di legge di stabilità; la rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard (-1,7 miliardi di euro, ai sensi del comma 325) e la riduzione delle dotazioni di bilancio dei singoli Ministeri a decorrere dall'anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, 563 milioni nel 2017 e 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi, come indicati nell'elenco n. 2 allegato al comma 333 del disegno di legge di stabilità.

Va sottolineato, infine, l'aumento delle spese in conto capitale registrato nel disegno di legge di bilancio, come integrato dalla Nota di variazioni a seguito delle disposizioni introdotte dal disegno di legge di stabilità: nel corso del triennio, tale comparto di spesa registra un incremento di 2,7 miliardi nel 2016, di oltre 3,6 miliardi nel 2017 e di 6,5 miliardi nel 2018 rispetto alla legislazione vigente. Tale incremento è legato, essenzialmente, al rifinanziamento del Fondo di riserva per le garanzie dello Stato per oltre 1,5 miliardi nel 2016 e 2017 e 1,7 miliardi nel 2018 (comma 499).

Ulteriori incrementi della spesa in conto capitale sono determinati dalla Tabella E, che nel complesso determina maggiori spese rispetto alla legislazione vigente per 1.066,6 milioni nel 2016, per 2.017,2 milioni nel 2017, per 4.557,2 milioni nel 2018 e per 13.902,4 milioni nel 2019 e annualità successive.

Per quanto riguarda i settori di spesa interessati dai rifinanziamenti disposti dalla Tabella E (nel complesso 22,6 miliardi nel quadriennio), osserva che 8,5 miliardi riguardano Ferrovie dello Stato (di cui 200 milioni per RFI), 6,8 miliardi sono destinati all'ANAS, 3,2 miliardi al settore della Difesa (di cui 2,3 miliardi per la difesa aeronautica e 870 per la Marina), poco meno di 2 miliardi sono destinati al dissesto idrogeologico e 1,7 miliardi all'edilizia sanitaria.

Il viceministro Enrico MORANDO si riserva di intervenire in sede di replica.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento.

Atto n. 220.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto – adottato in attuazione dell'articolo 64, comma 4, let-

tera a), del decreto-legge n. 112 del 2008 – concerne il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. Il provvedimento è composto di 6 articoli e due tabelle.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, considerate le affermazioni della relazione tecnica.

Rammenta, tuttavia, che l'articolo 64, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha disposto che dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 (il quale ultimo ha appunto previsto – fra l'altro – l'adozione del regolamento in esame) devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A tal fine:

è stato istituito un sistema di monitoraggio del processo attuativo delle disposizioni di cui al citato articolo 64, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive;

è stato disposto che in caso di scostamento siano ridotte le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare;

è stato previsto che una quota parte delle economie di spesa sopra descritte sia destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziata per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010.

Rileva dunque che sarebbe utile acquisire elementi conoscitivi in merito al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008 e se vi siano stime

circa i risparmi attesi per effetto dell'attuazione del regolamento in esame a partire dal prossimo concorso che – come ricorda la relazione illustrativa – sarà bandito nel 2015.

Il viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti da tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Atto n. 212.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 17 novembre scorso.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il viceministro Enrico MORANDO fa presente di non poter fornire nella seduta odierna i richiesti chiarimenti. Tuttavia, poiché una nota del MIUR concernente tali questioni è stata da poco trasmessa ai competenti uffici del MEF, assicura di poter fornire i medesimi chiarimenti nella prossima seduta.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvata dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 78

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 128

RISOLUZIONI:

7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario.

7-00818 Sandra Savino: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario.

7-00852 Pelillo: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario a tutela della clientela (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 128

AVVERTENZA 131

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni.

C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvata dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a

esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 3444, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) » ed il disegno di legge C. 3445, approvato dal Senato e relativa Nota di variazione C. 3445-*bis*, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 », nonché le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

Fa presente al riguardo che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. Ricapitolando brevemente le modalità di esame dei provvedimenti da parte della Commissione Finanze, rammento che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno stato di previsione e connesse parti del disegno di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

Potranno naturalmente essere presentate proposte di relazione alternative a quelle formulate dal relatore, le quali sarebbero tuttavia poste in votazione solo ove fossero respinte le proposte di relazione del relatore.

Per quanto riguarda gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità per l'anno 2016, nelle Commissioni in sede consultiva possono essere presentati emendamenti riferiti a tali parti, i quali comunque possono essere presentati direttamente presso la Commissione Bilancio.

Tali emendamenti, ove approvati, non godrebbero comunque di alcun trattamento preferenziale rispetto agli emenda-

menti presentati direttamente presso la Commissione Bilancio. Essi sarebbero infatti semplicemente allegati alla relazione della Commissione e si intenderebbero presentati, a nome della Commissione di settore, presso la Commissione Bilancio medesima; ove respinti, sarebbero invece necessario che gli stessi fossero ripresentati alla Commissione Bilancio. Anche in questo caso, ai fini della ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e respinti dalla Commissione Bilancio devono essere ripresentati su iniziativa dei deputati.

Per quel che concerne l'organizzazione dei lavori, ricordo che la Commissione Finanze dovrà concludere l'esame dei provvedimenti entro questa settimana.

In tale contesto ritengo che le proposte emendative al disegno di legge di stabilità possano essere presentate direttamente presso la Commissione Bilancio, nel termine che sarà fissato nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza della V Commissione per venerdì 27 novembre.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, nell'illustrare il contenuto dei provvedimenti in esame, rammenta in primo luogo come la struttura dei documenti di bilancio abbia subito rilevanti modifiche a seguito della complessiva riforma realizzata dalla legge n. 196 del 2009, che ha abrogato la normativa previgente contenuta nella legge n. 468 del 1978.

Ai sensi della citata legge n. 196, la manovra finanziaria triennale si articola ora nella legge di bilancio e nella legge di stabilità (che ha sostituito la legge finanziaria) e, eventualmente, nei disegni di legge collegati.

Per quanto riguarda in particolare la legge di stabilità, è previsto che essa sia correlata con il carattere triennale della manovra, e che debba contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale.

Più in dettaglio, i contenuti propri della legge di stabilità sono:

l'indicazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo

netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (ivi comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce; in relazione alle sole imposte, essa indica altresì le correzioni conseguenti all'andamento dell'inflazione;

l'indicazione dell'importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ad esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza, come disciplinato dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale;

le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del richiamato Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza;

le tabelle in allegato alla legge di stabilità, che sono:

1) Tabelle A e B: le quali recano, come nella normativa previgente, gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, rispettivamente di parte corrente e di conto capi-

tale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario;

2) Tabella C: la quale contiene autorizzazioni legislative di spese a carattere permanente, dalle quali, rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, vengono espunte le autorizzazioni di spese aventi natura obbligatoria, i cui importi sono corrispondentemente riallocati nel disegno di legge di bilancio, attraverso l'istituzione di appositi capitoli di spesa;

3) Tabella D: la quale riporta i defianziamenti delle autorizzazioni legislative di spesa relativi alla sola parte corrente;

4) Tabella E: la quale reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E e F per le spese in conto capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. La tabella evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l'importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.

Rileva quindi, su un piano generale, come il disegno di legge di stabilità debba essere contestualizzato nell'ambito dell'attuale condizione economica del Paese. Al riguardo sottolinea come il provvedimento sia stato predisposto dal Governo a seguito della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2015, la quale, per la prima volta, ha rivisto in crescita le previsioni sul PIL, evidenziando come nella seconda metà del 2015 la situazione economica sia migliorata, e abbia determinato un tasso di crescita del PIL che dovrebbe aggirarsi, a fine anno, intorno all'1 per cento, avviando un percorso di ripresa che continuerà negli anni successivi. Si evidenziano, dunque, confortanti segnali di miglioramento del ciclo economico, che dovranno tuttavia essere rafforzati e sostenuti con grande attenzione.

In tale quadro il disegno di legge di stabilità si qualifica per il suo carattere espansivo, prevedendo misure di contenimento del carico tributario, nonché strumenti volti a aumentare la domanda aggregata. Un ulteriore elemento caratterizzante del provvedimento, che ne rappresenta anche una delle chiavi di lettura, è costituito dall'utilizzo di tutti i margini di flessibilità autorizzati dagli organismi europei rispetto ai vincoli del Patto di stabilità; in particolare si prevede un margine di flessibilità pari allo 0,3 per cento del PIL per nuovi investimenti; un margine di flessibilità pari allo 0,5 per cento del PIL legato alla realizzazione delle riforme strutturali e un ulteriore margine di flessibilità dello 0,2 per cento connesso all'afflusso dei migranti. La Commissione europea, pur non esprimendosi ancora su tutti e tre tali aspetti, ha già indicato che valuterà con attenzione l'uso della clausola di flessibilità relativa agli investimenti, al fine di verificarne l'effettivo utilizzo. La stessa Commissione europea deve inoltre ancora esprimersi sulla clausola di flessibilità dello 0,2 per cento connessa ai flussi migratori, dalla cui approvazione dipende la misura di considerevole riduzione dell'aliquota IRES prevista dal provvedimento a partire dal 2016.

Segnala quindi come gli aspetti politicamente più importanti del provvedimento possano essere sintetizzati in alcuni punti fondamentali.

In primo luogo il disegno di legge dispone, ai commi da 4 a 6, la disattivazione delle clausole di salvaguardia concernenti l'incremento dell'aliquota IVA ordinaria e l'aumento dell'accisa sui carburanti, che sarebbe entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016, ricordando al riguardo come sia già stata disattivata la clausola di salvaguardia che sarebbe scattata a fine 2015.

Un ulteriore elemento qualificante del disegno di legge è dato dall'importante revisione della disciplina della TASI, in particolare attraverso l'esenzione da tale tributo della prima casa, nonché dagli interventi sull'IMU, rispetto ai quali sottolinea i significativi miglioramenti appor-

tati dal Senato. In particolare segnala le previsioni dei commi 28 e 29, introdotte opportunamente dall'altro ramo del Parlamento, le quali dispongono la riduzione del 25 per cento dell'IMU e della TASI sugli immobili locati a canone concordato, introducendo una misura attesa da molti anni, che consentirà di dare sostegno a un settore da lungo tempo in sofferenza. In merito rileva come il gruppo del PD presenterà proposte per rafforzare ulteriormente tale agevolazione e renderla ancor più incisiva. In tale contesto si interviene inoltre, ai commi da 18 a 21, per risolvere finalmente il problema della tassazione immobiliare sui cosiddetti « macchinari imbullonati », nonché per rivedere in modo incisivo, al comma 11, la disciplina IMU sui terreni agricoli, al fine di sostenere un settore strategico dell'economia italiana.

Altrettanto significative risultano le norme, recate dai commi da 53 a 55, che incidono sul regime forfettario previsto per gli esercenti attività d'impresa, nonché esercenti arti e professioni, in forma individuale, nell'ottica di sostenere l'avvio di attività di lavoro autonomo.

Evidenzia inoltre l'importanza delle norme, recate dai commi da 46 a 52, che stabiliscono l'incremento al 140 per cento della percentuale di ammortamento dei beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Parimenti significativa risulta la normativa, recata dai commi da 33 a 37, che prevede la riduzione dal 27,5 al 24,5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell'aliquota IRES, nonché l'ulteriore abbassamento al 24 per cento di tale aliquota a decorrere dal 2017; a questo riguardo ribadisce, comunque, come tale misura agevolativa sia condizionata all'approvazione, da parte degli organi dell'Unione europea, dell'ulteriore margine di flessibilità dello 0,2 per cento connesso all'emergenza migranti.

Rileva inoltre come non sia stata invece definita la tematica delle previsioni di sostegno in favore del Sud, che dovrà dunque costituire l'elemento cruciale del dibattito alla Camera sul provvedimento. A

tale riguardo il gruppo del PD ritiene che i due strumenti introdotti dal disegno di legge di stabilità a sostegno delle imprese, costituiti dall'incremento al 140 per cento della percentuale di ammortamento dei beni strumentali nuovi e dalla decontribuzione, risultino molto efficaci, e possano pertanto essere utilizzati anche per dare risposte alle esigenze del Mezzogiorno, prevedendo che in tale area la percentuale di ammortamento e quella di decontribuzione siano ulteriormente aumentate rispetto a quelle previste per il resto del territorio nazionale.

Sottolinea quindi come la Commissione Finanze possa, come già avvenuto in passato, contribuire in modo fattivo al miglioramento del provvedimento.

Passando quindi a esaminare il contenuto specifico delle singole disposizioni contenute nel disegno di legge C. 3444, recante la legge di stabilità 2016, il quale si compone ora, dopo le modifiche apportate al Senato attraverso l'approvazione del maxiemendamento del Governo, di un solo articolo, suddiviso in 556 commi, evidenzia innanzitutto come in quest'ambito saranno illustrati solo gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, che costituiscono peraltro uno dei profili qualificanti del provvedimento.

I commi da 4 a 6 – non modificati dal Senato – disattivano la clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014 e rinviando al 2017 gli aumenti predisposti dall'ulteriore clausola introdotta dalla legge di stabilità 2015.

Tale misura si pone in linea con quanto già preannunciato nel DEF 2015 e confermato in sede di Nota di aggiornamento del DEF 2015, laddove è prevista la copertura della riduzione del gettito tramite tagli di spesa.

In particolare, il comma 4 provvede all'abrogazione del comma 430 della legge di stabilità 2014, che aveva disposto variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cosiddette *tax expenditures*) – da definire con successivo DPCM – tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro

per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017. In merito ricorda che già la legge di stabilità 2015 (al comma 208) aveva posticipato al 15 gennaio 2016 la data di emanazione del DPCM, riducendo la previsione di maggiori entrate a 3,272 miliardi per il 2016 e 6,272 miliardi di euro a decorrere dal 2017.

La norma del comma 4 elimina in via definitiva i prospettati aumenti di 3,272 e 6,272 miliardi di euro (prima clausola di salvaguardia).

Contestualmente, i commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una nuova clausola di salvaguardia, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali (con effetti di maggior gettito stimati nella relazione tecnica in circa 12,8 miliardi nel 2016 e 19,2 miliardi nel 2017) e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Il comma 5 interviene su tale seconda clausola di salvaguardia, sostanzialmente rinviando al 2017 gli aumenti già previsti per il 2016.

Viene a tal fine modificato il citato comma 718 della legge di stabilità 2015 in più punti:

con una prima modifica alla lettera *a*), l'aumento dell'aliquota IVA del 10 per cento di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 è posticipato al 1° gennaio 2017: conseguentemente, a tale data l'aliquota sarà incrementata di tre punti percentuali, vale a dire dal 10 al 13 per cento;

con una modifica alla lettera *b*), l'aumento dell'aliquota IVA del 22 per cento di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 è posticipato al 1° gennaio 2017 (cioè dal 22 al 24 per cento), mentre l'aumento di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 slitta al 1° gennaio 2018 (cioè dal 24 al 25 per cento); è poi soppresso l'ulteriore aumento di 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018;

sono quindi ridotte della metà – da 700 a 350 milioni di euro – le maggiori

entrate previste a decorrere dal 2018 mediante aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, (lettera *c*)).

Il comma 6 disattiva l'ulteriore aumento di accisa previsto dal comma 632 della medesima legge di stabilità 2015, già posticipato al 2016 dal decreto-legge n. 153 del 2015.

Il comma 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riconosce ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria (incluse le agenzie fiscali) ai quali siano state affidate le mansioni della Terza Area del CCNL di comparto a seguito di un concorso interno (e retrocessi alla Seconda Area a seguito di una sentenza del TAR del Lazio) sia il relativo trattamento economico (a titolo individuale e in via provvisoria) sia lo svolgimento delle funzioni espletate.

In particolare, la norma, « al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa », conferma, per via legislativa e sino ad una specifica disciplina contrattuale, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria (incluse le agenzie fiscali) ai quali siano state affidate le mansioni della terza area (in relazione ai contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulato in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del C.C.N.L. di comparto quadriennio 1998-2001), lo svolgimento delle funzioni espletate, con conferma del relativo trattamento economico (comunque a titolo individuale e in via provvisoria). Tale riconoscimento opera, ad ogni modo, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate.

In sostanza la norma avrebbe lo scopo di risolvere il caso dei circa 700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate che, vincitori del concorso interno bandito il 26 luglio del 2001, appartenenti alla ex posizione economica B3 (attuale F3 della Seconda Area) ed inquadrati il 1° febbraio del 2007 in soprannumero nell'ex posizione C1 (at-

tuale F1 della Terza Area), sono stati retrocessi dalla terza alla seconda area (e inquadrati nella stessa posizione economica che ricoprivano nel 2007) in seguito alla sentenza del TAR del Lazio n. 12321/2008.

I commi da 8 a 24 apportano sostanziali modifiche all'assetto della tassazione immobiliare e, per effetto delle modifiche apportate al Senato, anche al regime fiscale delle imposte sui trasferimenti immobiliari.

Più in dettaglio, il comma 11 ridisegna il perimetro dell'esenzione IMU – prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 – per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, chiarendo che l'esenzione si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

Detta circolare reca l'individuazione dei comuni cosiddetti montani o collinari, in cui opera l'esenzione IMU (originariamente, a fini ICI) in favore dei terreni agricoli.

A tale riguardo ricorda che, dal 2016, essi sono esenti da imposta in virtù della loro ubicazione in un comune classificato montano o collinare. La richiamata circolare chiarisce che, ove accanto all'indicazione del comune non sia riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Ove sia riportata l'annotazione « parzialmente delimitato », con la sigla « PD », l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.

Oltre a tali esenzioni, valevoli per i terreni agricoli ricadenti in specifiche aree, il predetto comma 11 esenta dall'IMU gli altri terreni agricoli in virtù di ulteriori caratteristiche:

a) se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal

possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile, indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

In merito rammenta che, attualmente, ai sensi del decreto-legge n. 4 del 2015, l'esenzione si applica:

1) ai terreni agricoli, nonché a quelli incolti ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani Istat;

2) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati ubicati nei comuni delle isole minori;

3) ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti – anche in comodato ed in affitto – dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco Istat.

A decorrere dall'anno 2015, per i terreni ubicati nei comuni della cosiddetta « collina svantaggiata », posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, spetta una detrazione di 200 euro. Inoltre, sono esenti i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile che non ricadono in zone montane o di collina, come definite dalla disciplina secondaria (di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2014).

I terreni agricoli sono inoltre esenti dalla TASI (decreto-legge n. 16 del 2014).

La norma in oggetto determina la conseguente imponibilità ai fini IRPEF dei redditi dominicali relativi ai terreni agricoli precedentemente soggetti all'IMU.

Infatti, in base agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei

terreni non affittati, per la componente dominicale (cosiddetto effetto di sostituzione IMU/IRPEF).

Segnala al riguardo che il comma 517, modificando l'articolo 1, comma 512, della legge n. 228 del 2012, fissa nel 30 per cento, in luogo dell'attuale 7 per cento, la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016. Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.

In conseguenza delle modifiche al panorama delle esenzioni IMU, la lettera b) del comma 8 abroga la misura ridotta del moltiplicatore (75) – necessario per determinare la base imponibile IMU – applicabile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (secondo periodo dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011).

La lettera c) del medesimo comma 8 elimina la franchigia per l'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (abrogando il comma 8-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201).

Ricorda che le norme vigenti, a fini IMU, qualificano come non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; il valore dell'immobile è calcolato applicando al reddito dominicale, rivalutato (del 25 per cento), un moltiplicatore pari a 75 dal 1° gennaio 2014 (articolo 1, comma 707, della legge di stabilità 2014). L'aliquota IMU per i terreni agricoli è quella ordinaria dello 0,76 per cento. I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali.

È prevista una franchigia per i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6000 euro, in presenza delle condizioni di legge (possesso e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli pro-

fessionali); oltre il predetto importo l'applicazione dell'IMU avviene per scaglioni.

Segnala quindi come dal 2016 sia abrogata inoltre:

la normativa specifica disposta dal decreto-legge n. 4 del 2015 (articolo 1, commi da 1 a 6) in tema di esenzioni IMU per i terreni agricoli ubicati in aree montane, nonché la disciplina delle variazioni compensative di risorse per i comuni (commi da 7 a 9), conseguenti dall'attuazione del suddetto sistema di esenzioni IMU introdotto dal decreto-legge medesimo; – la disposizione di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del richiamato decreto-legge, che attribuiva risorse ai comuni, a decorrere dall'anno 2015, per assicurare a tali enti il ristoro del minor gettito dell'IMU derivante dall'applicazione della detrazione per i cd. terreni di collina svantaggiata, di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del menzionato decreto-legge. Illustra quindi la lettera a) del comma 8, inserita al Senato, la quale, in materia di IMU degli immobili dati in comodato a figli o genitori, esenta dall'IMU:

gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) a specifiche condizioni, sostituendo così con l'esenzione *ex lege* l'analoga, vigente facoltà concessa ai comuni;

gli immobili concessi in comodato a parenti disabili entro il secondo grado, in linea retta o collaterale.

A tal fine è modificato il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tra l'altro disciplina le esenzioni IMU per gli immobili assimilati all'abitazione principale.

In primo luogo, viene espunta dal comma 2 la vigente norma, che concede ai comuni la facoltà di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente

alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500, oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

Inoltre viene introdotta una nuova lettera *d-bis*) nel comma 2 dell'articolo 13, recante un'esenzione *ex lege* per le unità immobiliari – purché non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia quelle « di lusso » – date in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, alle seguenti e concomitanti condizioni:

che il comodatario la destini ad abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia;

che il contratto sia registrato;

che il comodante abbia adibito, nel 2015, lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia.

Per l'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti nella dichiarazione IMU.

Sebbene tali norme sostituiscano una facoltà dei comuni con l'esenzione IMU *ex lege* per gli immobili concessi in comodato a figli o genitori, le condizioni poste dalle nuove norme appaiono più stringenti di quanto previsto a legislazione vigente e, dunque, sembrano ridurre la platea dei potenziali destinatari dell'agevolazione.

Tra le condizioni poste vi è la necessità che il comodante abbia adibito l'immobile ad abitazione principale nel 2015, escludendo, dunque, tale agevolazione ove l'assegnazione in comodato ai soggetti aventi gli altri requisiti di legge sia avvenuta in periodi precedenti e permanga al momento di entrata in vigore della norma in esame.

La stessa nuova lettera *d-bis*) esenta da IMU l'immobile concesso in comodato d'uso a parenti entro il secondo grado, in linea retta o collaterale, purché disabili.

Illustra il comma 13, inserito dal Senato, che esenta dall'IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edili-

zie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Più in dettaglio, segnala come venga aggiunto un periodo all'articolo 13, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge n. 201 del 2011, che esenta da IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Per effetto delle modifiche in esame, l'esenzione è estesa alla suddetta tipologia di cooperativa edilizia, anche se i soci non vi hanno trasferito la residenza anagrafica.

La lettera *d*) del comma 8 apporta modifiche all'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011, norma che — tra l'altro — fissa i termini per l'invio al MEF da parte dei comuni delle delibere su aliquote e detrazioni IMU, nonché dei regolamenti locali dell'imposta stessa. In particolare detta scadenza è anticipata dal 21 al 14 ottobre di ciascun anno e viene precisato che tale termine è perentorio.

Rammenta che l'invio tempestivo delle informazioni influisce sul versamento della seconda rata IMU da parte dei soggetti passivi d'imposta: il mancato invio comporta l'applicazione delle norme dell'anno precedente.

Il versamento della seconda rata è infatti effettuato sulla base degli atti pubblicati nel sito del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tale scopo le norme fissano al 21 ottobre il termine per l'invio di regolamenti e delibere, che le modifiche in esame anticipano al 14 ottobre.

Il comma 9 elimina la riserva di disciplina disposta a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano, abrogando a tal fine l'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto « federalismo fiscale municipale », nel quale è stata originariamente disciplinata l'IMU e che reca tuttora parte della normativa vigente).

Ricorda che il comma 1-*bis* dell'articolo 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972) dispone che, nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

Passa quindi a illustrare il comma 10, introdotto al Senato, il quale prevede che il principio di sostituzione imposte immobiliari/IRPEF espliciti i propri effetti anche con riferimento alle imposte immobiliari istituite dalle province autonome nell'ambito della relativa autonomia, con efficacia dal 2014.

Di conseguenza, con le modifiche in esame anche le imposte immobiliari delle province autonome sostituiscono, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (nonché l'ICI, di fatto non più applicabile), fatto salvo il parziale assoggettamento a IRPEF del reddito di immobili non locati siti nello stesso comune dell'abitazione principale.

Più in dettaglio, la norma estende all'IMI e all'IMIS (istituite rispettivamente dalla provincia di Bolzano e dalla provincia di Trento) gli effetti dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in tema di federalismo municipale, in forza del quale l'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché l'imposta comunale sugli immobili. Viene fatto salvo quanto disposto all'articolo 9, comma 9, terzo periodo, che assoggetta a IRPEF per il 50 per cento il reddito degli immobili ad uso abitativo, non locati, situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria.

La norma si applica retroattivamente, cioè a decorrere dal periodo d'imposta 2014.

I commi 28 e 29, inseriti al Senato, prevedono una riduzione del 25 per cento di IMU e TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato.

Più in dettaglio, il comma 28, inserendo il comma 6-*bis* all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, chiarisce che per gli immobili locati a canone concordato (di cui alla legge n. 431 del 1998), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

Ricorda che il richiamato comma 6 fissa l'aliquota di base IMU (0,76 per cento) che è manovrabile dai Comuni con delibera (« forchetta » dello 0,3 per cento).

Il comma 29 prevede un'analoga misura di imposta ridotta con riferimento, però, alla TASI e dunque modificando la disciplina istitutiva del tributo di cui alla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2015). In particolare viene aggiunto alla fine del comma 678 della legge n. 147 un nuovo periodo, ai sensi del quale – analogamente a quanto visto sopra – per gli immobili locati a canone concordato l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune « ai sensi del comma 6 », è ridotta al 75 per cento.

In proposito segnala come il citato comma 678 della legge n. 147 si occupi del regime TASI per i fabbricati rurali strumentali e non, invece, per gli immobili ad uso abitativo cui si applica il cosiddetto canone concordato. Inoltre nella norma vi è un riferimento erroneo al « comma 6 », evidentemente frutto di un refuso, laddove la disciplina dell'aliquota TASI è contenuta nel comma 676 della legge di stabilità 2014, cui sarebbe pertanto più opportuno riferire la modifica.

Il comma 12 reca modifiche alla TASI, istituita dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

In particolare, le lettere *a)* e *b)* del comma 12 eliminano l'applicazione della TASI all'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio, su cui la tassazione permane) sia nel caso in cui

l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale.

In merito rammenta che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, ai commi 639 e seguenti) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali ed a sua volta articolato nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Per quanto riguarda la TASI, soggetto passivo è il possessore o il detentore dell'immobile; la base imponibile è il valore dell'immobile rilevante a fini IMU. La TASI ha un'aliquota base dell'1 per mille, che può essere manovrata dai comuni.

Ove l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune con regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Per effetto del decreto-legge n. 16 del 2014, i comuni possono elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille rispetto al limite di legge (2,5, fissato dalla legge di stabilità 2014). Di conseguenza, l'aliquota massima per la TASI sull'abitazione principale nel 2014 e 2015 è stata fissata in misura pari al 3,3 per mille (articolo 1, comma 679 della legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015).

Più in dettaglio, segnala come la lettera *a)* del comma 12, modificando il comma 639 della legge n. 147 del 2013, esenti dalla TASI le unità immobiliari destinate

ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare.

Restano assoggettate a TASI (che si aggiunge all'IMU) le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia gli immobili di lusso, le ville ed i castelli.

La lettera *b*) del comma 12 modifica di conseguenza il presupposto dell'imposta, chiarendo che esso è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili (di cui al comma 669 della legge di stabilità 2014) ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria e fatta eccezione per gli immobili di lusso sopra menzionati.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato, è stato precisato che il rinvio alle definizioni di imposta municipale propria è effettuato con riferimento a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, che è a sua volta modificato dal disegno di legge di stabilità.

In merito ricorda che il richiamato comma 2 dell'articolo 13, oltre a recare una stringente definizione di abitazione principale del contribuente e ad individuare i conduttori dei terreni agricoli qualificati ad usufruire delle agevolazioni di legge, prevede specifiche assimilazioni all'abitazione principale: alcune possono essere deliberate dai comuni (come quella per l'immobile di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari) ed altre sono previste *ex lege*. Tra l'altro, dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Inoltre, il comma 2 dispone esplicitamente che l'imposta municipale propria non si applica ad alcune specifiche ipotesi (immobili dei soci di

cooperative, agli alloggi sociali, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; immobili del personale di Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia).

Illustra quindi la lettera *d*) del comma 12 (aggiungendo due periodi alla fine del comma 681 della legge di stabilità 2014), la quale dispone che, nel caso in cui il detentore dell'immobile lo adibisca ad abitazione principale, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il versamento della TASI è effettuato in una percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Ove il comune non abbia inviato tempestivamente la delibera, ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale, la quota a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

La lettera *c*) del comma 12 reca agevolazioni TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita; aggiungendo un periodo al comma 678 viene chiarito che detti immobili (cd. beni-merce), fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pagano la TASI con aliquota ridotta allo 0,1 per cento; i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Rammenta che tale agevolazione si aggiunge all'esenzione completa da IMU disposta dal decreto-legge n. 102 del 2013, alle medesime condizioni (permanenza della destinazione alla vendita e mancata locazione).

La lettera *e*) del comma 12, analogamente a quanto previsto per l'IMU dalla lettera *d*) del comma 8, con una modifica al comma 688 anticipa dal 21 al 14 ottobre di ciascun anno il termine per l'invio tempestivo, da parte di ciascun comune, delle delibere relative alla TASI (regolamento, aliquote e detrazioni) mediante l'inserimento, per via telematica, nel Portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF.

Ai sensi del comma 688, analogamente a quanto previsto per l'IMU dal decreto-legge n. 201 del 2011, il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nell'apposito sito informatico (di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360) alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio tempestivo delle delibere entro il 21 ottobre dello stesso anno (termine anticipato al 14 ottobre dalle norme in esame), mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Il comma 24 mantiene ferma per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati (tra cui le abitazioni principali « di lusso »), la possibilità per i comuni di aumentare l'aliquota TASI dello 0,8 per mille, ove tale maggiorazione sia stata deliberata entro il 30 settembre 2015, per l'anno 2015, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge (di cui al comma 677 della legge di stabilità 2014).

In merito ricorda che il richiamato comma 677 consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Inoltre lo stesso comma aveva fissato per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille.

Nel 2014 e nel 2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a

specifiche condizioni, ovvero a patto di finanziare detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU.

Attraverso tale previsione, la possibilità di maggiorazione è confermata anche per l'anno 2016.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato viene precisato che, con riferimento al 2015, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, ove siano state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione previste dalla legge.

Tale disposizione è in esplicita deroga alle disposizioni generali (all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006) sulle delibere di tariffe e aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali, che deve avvenire entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

La legge prevede infatti che se le deliberazioni sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio – purché entro il termine innanzi indicato – hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Il comma 14 apporta modifiche alla disciplina dell'IVIE, ossia dell'imposta sugli immobili all'estero, istituita e disciplinata dall'articolo 19 del richiamato decreto-legge n. 201 del 2011, disponendo anche in tal caso l'esenzione della prima casa dei contribuenti.

Il comma interviene, in particolare, sulle riduzioni dell'IVIE previste per l'immobile adibito all'estero ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze. Mediante sostituzione del comma 15-*bis* dell'articolo 19 del menzionato decreto-legge n. 201 del 2011, la disciplina viene allineata a quella dell'IMU, dunque con esenzione da IVIE per la « prima casa » e gli immobili assimilati, fatta eccezione per l'imposta sui cd. im-

mobili di lusso, con detrazione di 200 euro e applicazione di un'aliquota ridotta allo 0,4 per cento.

Osserva quindi come l'IVIE non si applichi al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ove l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Passa quindi a illustrare i commi 15 e 16, i quali recano le misure compensative del minor gettito IMU e TASI conseguente dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dai commi da 8 a 14, 28 e 29, prevedendo per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna un incremento del Fondo di solidarietà comunale e per i comuni delle regioni a statuto speciale cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale (Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta) un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

In dettaglio, il comma 15, modificando i commi 380-ter e 380-quater dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) ed inserendo in essa i nuovi commi da 380-sexies a 380-octies, interviene sul Fondo di solidarietà comunale, che rappresenta il fondo per il finanziamento dei comuni con finalità di perequazione, alimentato con quota parte dell'IMU di spettanza dei comuni stessi.

In particolare, le lettere da *a*) a *c*) del comma 15 mirano, innanzitutto, ad incrementare la dotazione annuale del Fondo medesimo a partire dall'anno 2016, al fine di tenere conto dell'esenzione prevista dall'articolo in esame per l'IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli), rideterminando la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. A tal fine viene novellato

in più punti il comma 380-ter dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, che reca la disciplina del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2014.

In merito la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, quantificata dal vigente comma 380-ter in 6.547,1 milioni di euro per gli anni 2015 e successivi, viene incrementata di 3.746,75 milioni di euro a decorrere dal 2016, quale ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni disposte dal provvedimento.

Al tempo stesso, viene ridotta la quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che alimenta la dotazione del Fondo medesimo, e che viene a tal fine versata dai comuni all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi, dagli attuali 4.717,9 milioni a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2016. Riducendosi la quota di IMU di spettanza comunale che alimenta il Fondo, si riduce di conseguenza — specifica la norma — anche la dotazione « di base » del Fondo di solidarietà comunale di 1.949,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

In sostanza, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dal 2016, verrebbe a determinarsi, annualmente, nell'importo di 8.266,1 milioni di euro, assicurata, per un importo pari a 2.768,8 milioni, attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni che viene a tal fine versata all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2016, il Fondo, iscritto sul capitolo 1365/Interno, presenta una dotazione di 4.259,3 milioni di euro per il 2016 e di 4.319,3 milioni per gli anni 2017 e 2018.

La lettera *b*) del comma 15 stabilisce inoltre nuovi termini per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del Fondo rispetto a quelli attualmente indicati (il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento), ora fissati al 30 aprile 2016 per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre

dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi.

La lettera *c)* del comma 15 sostituisce la lettera *d)* del citato comma 380-*ter* della legge n. 228 del 2012, disponendo che con il D.P.C.M. di riparto del Fondo può essere variata (e non soltanto incrementata, come previsto dal testo vigente) la quota di gettito dell'IMU di spettanza comunale che affluisce al fondo stesso e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo medesimo. Anche le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono stabilite con il medesimo D.P.C.M.

Ricorda che il testo vigente della citata lettera *d)* del comma 380-*ter* prevede soltanto la possibilità di incrementare, con lo stesso D.P.C.M. di riparto del Fondo, la quota di gettito dell'IMU di spettanza comunale che affluisce al fondo stesso. In tale ipotesi, va rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato, con modalità da determinare con il medesimo D.P.C.M. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo.

Le lettere *d)* ed *e)* del comma 15 riguardano i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale.

In particolare, la lettera *d)* interviene sulle modalità di ripartizione della quota del Fondo da distribuire ai comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo.

In dettaglio specifica come, attraverso modifiche al comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge n. 288 del 2012, si provveda:

ad aumentare progressivamente negli anni la percentuale del Fondo di solidarietà comunale che viene annualmente accantonata per essere redistribuita tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Tale quota, attualmente stabilita nel 20 per cento, viene portata al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018;

a precisare che per l'anno 2016 saranno utilizzati, ai fini del riparto, i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale entro il 31 marzo 2016;

ad estendere all'anno 2016 la disposizione che determina l'ammontare complessivo di riferimento della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario, fissandola in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria (IMU) e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard (TASI all'1 per mille), nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per l'anno 2016. Tale importo corrisponde al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.

La lettera *e)* del comma 15, introducendo i nuovi commi da 380-*sexies* a 380-*octies* nell'articolo 1 della legge n. 288 del 2012, disciplina i criteri di riparto della quota incrementale del Fondo di solidarietà comunale, pari a 3.746,75 milioni a decorrere dal 2016, assegnata a ristoro del mancato gettito delle esenzioni IMU/TASI.

In particolare, è previsto:

che il suddetto incremento, sia ripartito, in sede di riparto del Fondo complessivo, con il medesimo D.P.C.M. previsto dal comma 380-*ter*, lettera *b)*, in base al gettito effettivo derivante dagli immobili esentati relativo all'anno 2015 (nuovo comma 380-*sexies*);

che a decorrere dal 2016, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, che l'ammontare del fondo, non distribuita secondo il criterio perequativo e al netto del ristoro del mancato gettito di cui al comma 380-*sexies*, sia determinata in misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale 2015. Relativamente ai comuni di Sicilia e Sardegna per i quali non si applica il criterio della perequazione basato sulla differenza tra capacità fiscali e

fabbisogni standard, tale disposizione di garanzia riguarda l'intero ammontare del Fondo (nuovo comma 380-*septies*);

che ai fini della disposizione di cui sopra, per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-*sexies* per ciascun comune, e la quota di alimentazione del Fondo a carico di ciascun comune (nuovo comma 380-*septies*).

Il comma 16 disciplina la compensazione del minor gettito IMU e TASI per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011.

La Relazione tecnica stima l'onere complessivo della suddetta compensazione pari a 85,5 milioni di euro, di cui 7,428 milioni relativi alle disposizioni di cui al comma 1.

Passa quindi a illustrare il comma 17, il quale attribuisce ai comuni, per l'anno 2016, un contributo di complessivi 390 milioni di euro, che appare conseguente alle norme di fiscalità immobiliare relative ai limiti massimi posti delle aliquote d'imposta.

Rammenta in proposito che il comma 24 mantiene ferma per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi delle norme in esame (tra cui le abitazioni principali « di lusso »), la possibilità per i comuni di migliorare l'aliquota TASI dello 0,8 per mille, ove tale maggiorazione sia stata deliberata entro il 30 settembre 2015, per l'anno 2015, nel rispetto delle condizioni di legge.

Più in dettaglio, la norma stabilisce che la quota di spettanza di ciascun comune è stabilita con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in misura proporzionale alle somme attribuite ai sensi

del decreto ministeriale Economia 6 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), con il quale è stato effettuato il riparto tra i comuni – sulla base dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI – dell'analogo contributo concesso per l'anno 2014 e di quota parte di quello concesso per il 2015.

Ricorda, infatti, che analoghi contributi sono stati concessi ai comuni a partire dal 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge di stabilità 2014, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 16 del 2014.

In particolare, per l'anno 2014, il contributo, pari a 625 milioni di euro, è stato ripartito con il decreto del 6 novembre 2014 tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI. Per l'anno 2015, il contributo è stato concesso nell'importo di 530 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2015 e ripartito con decreto ministeriale 22 ottobre 2015.

La disposizione sembra dunque finalizzata a fornire adeguato sostegno finanziario ai comuni anche per l'anno 2016, in ragione degli oneri da essi sostenuti con riferimento alla fiscalità immobiliare.

Le somme assegnate ai sensi del comma 17 non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del vincolo del pareggio di bilancio degli enti locali, come disciplinato dai commi da 407 a 429.

Il medesimo comma 17, il quale entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento, autorizza, ai fini del contributo, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui nel bilancio per l'anno 2015, nel limite di 390 milioni di euro, del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili. Tali somme sono fine versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

L'utilizzo di tali somme per finanziare il contributo in favore dei comuni comporta oneri in termini di minori interessi attivi per lo Stato determinati dal venir meno della restituzione, da parte degli enti beneficiari, della quota interessi delle an-

ticipazioni di liquidità del Fondo di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013, le cui risorse sono ora destinate a trasferimenti a fondo perduto, che la Relazione tecnica quantifica in circa 2,7 milioni per il 2017, 2,6 milioni per l'anno 2018 e in 2,6 milioni a decorrere dall'anno 2019.

Segnala quindi i commi da 18 a 21, i quali introducono agevolazioni in materia di accatastamento e, dunque, di tassazione degli immobili a uso produttivo e a destinazione speciale, assegnando inoltre un contributo ai comuni per compensare la perdita di gettito derivante dall'applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili.

In sostanza i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, sono esclusi dalla stima diretta ai fini dell'attribuzione della rendita catastale. A tale metodo rimangono soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l'utilità dell'unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolta. Di conseguenza, le predette tipologie di beni escluse dalla stima diretta sono altresì escluse dai relativi effetti fiscali, in particolare per quanto riguarda l'assoggettamento alle imposte immobiliari.

In particolare il comma 18 chiarisce che, dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, sia effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Vengono esplicitamente esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (ivi compresi i cd. « imbullonati »).

In merito ricorda che la rendita catastale degli immobili produttivi è attribuita per stima diretta, per ogni singola unità. La valutazione tecnica è operata dai pro-

fessionisti incaricati, al momento della presentazione dei documenti di aggiornamento catastale (procedura « Docfa ») ed è verificata dai tecnici dell'Agenzia delle entrate al momento dell'accertamento sugli aggiornamenti e sulle rendite proposte dalla parte, nei termini previsti dalla normativa.

La legge di stabilità 2015 (commi 244 e 245 della legge n. 190 del 2014) ha introdotto una norma interpretativa (dunque con applicazione retroattiva) in materia, prevedendo che essa debba trovare applicazione secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012.

Detta Circolare ha chiarito che al fine di valutare quale impianto sia incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell'essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell'unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia fisso, ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare. Tale qualifica si rifletteva particolarmente sul profilo fiscale, assoggettando a TASI e IMU gli impianti così qualificati.

Il comma 19 chiarisce la tempistica del riaccatastamento dei beni classificati nelle categorie catastali interessate dalla modifica: dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili delle categorie D ed E, possono presentare atti di aggiornamento ai sensi della disciplina generale (di cui al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701), per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto delle modifiche sopra illustrate.

Ai sensi del comma 20, limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016, con effetto retroattivo.

La previsione è in esplicita deroga all'articolo 13, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che, ai fini della tassazione immobiliare la base imponibile è calcolata applicando specifici

valori (moltiplicatori) alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Con detta deroga le nuove rendite si applicano, ai fini della determinazione della base imponibile IMU e TASI, dal 1° gennaio 2016 e non dal 1° gennaio 2017.

Illustra il comma 21, che attribuisce ai comuni un contributo annuo di 155 milioni di euro, a titolo di compensazione del minor gettito ad essi derivante dalle norme sull'accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale, di cui ai commi 9-11 sopra illustrati.

Per l'anno 2016, si prevede che entro il 30 settembre l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento catastale per gli immobili produttivi, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire detto contributo.

Dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanarsi, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 10 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

Dal momento che il gettito IMU derivante dagli immobili a uso produttivo (categoria D, con alcune eccezioni), calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, è riservato allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), si presume che tale compensazione

sia riferita al mancato gettito derivante dagli immobili a destinazione speciale (categoria E).

Il comma 22 abroga la cosiddetta Imposta municipale secondaria – IMUS, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

In merito ricorda che il richiamato articolo 11 del decreto legislativo n. 23 ha previsto l'introduzione dell'Imposta municipale secondaria con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. In merito rammenta che l'articolo 1, comma 714, della legge di stabilità 2014 aveva posticipato dal 2014 al 2015 il termine per l'introduzione di detta forma di prelievo; successivamente, l'articolo 10, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 192 del 2014 ha prorogato al 2016 l'operatività della disciplina dell'imposta municipale secondaria.

Il comma 23 blocca, limitatamente all'anno 2016, il potere delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato, al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica. In particolare, non possono essere deliberati aumenti rispetto ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015.

Rammenta che l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 16 del 2012 aveva ripristinato il potere di regioni ed enti locali di variare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali, a decorrere dall'anno di imposta 2012; tale potere era stato sospeso dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) « fino all'attuazione del federalismo fiscale ».

La norma del comma 23 consente tuttavia di fare salve dal blocco alcune specifiche ipotesi.

In primo luogo sono fatte salve dal blocco, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge n. 191 del 2009, relative alle regioni in situazione di disavanzo sanitario, nelle quali viene applicata la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP, nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell'addizionale regionale all'IRPEF, nella misura di 0,30 punti percentuali, quando gli organi preposti al monitoraggio dell'attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari verificano che la regione in disavanzo non ha raggiunto gli obiettivi previsti.

È inoltre fatta salva la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge n. 35 del 2013.

Viene esclusa dal blocco delle aliquote la tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, comma 639, della legge di stabilità 2014 per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Infine il divieto non si applica agli enti locali in predissesto e dissesto.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa allegata al disegno di legge originario, non rientrano nell'ambito del divieto le tariffe di natura patrimoniale (tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013; canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP, ossia il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP). Per quanto riguarda il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), viene chiarito che esso ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco delle maggiorazioni.

Il comma 30, inserito dal Senato, consente di usufruire dell'imposta di registro con aliquota agevolata al 2 per cento,

prevista per l'acquisto dell'abitazione principale, anche a chi al momento del rogito possiede già un immobile, a condizione che lo alieni entro un anno dalla data dell'atto.

A tal fine viene aggiunto un comma 4-bis nell'articolo 1, Nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), che reca le condizioni per l'applicazione della misura agevolata dell'imposta di registro per chi acquista l'abitazione principale.

In merito ricorda che le imposte da versare per i trasferimenti immobiliari variano secondo una molteplicità di fattori (acquisto da privato o da impresa), acquisto di abitazione principale. Se il venditore è un privato, la vendita è assoggettata all'imposta di registro del 9 per cento e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna. Se il venditore è un'impresa, le imposte variano a seconda che la cessione sia o meno esente da IVA. Se chi acquista ha i requisiti per usufruire delle agevolazioni «prima casa», nel caso di acquisto da privato (o da impresa con vendita esente da IVA) l'imposta di registro è pari al 2 per cento, mentre le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (50 euro ciascuna).

I requisiti per usufruire della misura di aliquota agevolata sono contenuti nell'articolo 1 della predetta Tariffa e specificati nella nota II-bis.

In particolare, per usufruire delle agevolazioni sono previsti requisiti relativi alle caratteristiche dell'immobile (che non deve essere «di lusso»), all'ubicazione (deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza, salvo casi specifici; comma 1, lettera a), della Nota II-bis) e all'acquirente: nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato (comma 1, lettera b) della Nota

II-*bis*); di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa (comma 1, lettera *c*), della Nota II-*bis*).

Il nuovo comma 4-*bis* introdotto dal comma 30 prevede che l'aliquota agevolata del 2 per cento (in luogo del 9 per cento previsto in via ordinaria) si applichi anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente sia titolare di un altro immobile in Italia (ovvero, anche se non soddisfa il requisito di cui alla lettera *c*) del comma 1 della Nota II-*bis*, in presenza però degli altri requisiti di legge, di cui alle illustrate lettere *a*) e *b*) dello stesso comma, senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera *c*), purché l'acquirente venda detto immobile entro un anno dalla data dell'atto.

Qualora l'acquirente non adempia tale condizione, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

Passa quindi a illustrare i commi da 25 a 27, inseriti dal Senato, i quali introducono agevolazioni fiscali per le borse di studio.

In particolare, il comma 25 dispone che, per l'intera durata del programma Erasmus plus, alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle Università e delle Istituzioni AFAM, si applicano alcune specifiche agevolazioni fiscali (previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2003) e, più precisamente:

per quanto riguarda le Università e le Istituzioni che erogano le borse di studio, queste ultime sono escluse dalla base imponibile IRAP;

per i percipienti, è prevista l'esenzione IRPEF di tali borse;

sotto il profilo contributivo, per i soggetti titolari dei richiamati assegni è prevista l'iscrizione alla gestione separata

I.N.P.S., con contestuale applicazione dell'aliquota contributiva di riferimento (pari, nel 2015, al 27 per cento per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, al 30 per cento per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e al 23,50 per cento per i professionisti ed i collaboratori provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria o titolari di pensione).

Scopo della norma è di confermare anche per il nuovo programma comunitario Erasmus Plus il medesimo regime fiscale e previdenziale per le borse di studio per la mobilità internazionale degli studenti universitari.

Il comma 26, mediante l'introduzione di un comma 6-*bis* nell'articolo 6 della legge n. 398 del 1989, esenta da IRPEF in favore dei percipienti le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano.

Segnala che, in linea generale, le borse di studio sono soggette ad IRPEF: la lettera *c*) dell'articolo 50 del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) ricomprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Ai beneficiari delle somme tassate spettano le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente con riferimento ai giorni compresi nel periodo di riferimento.

Sono tuttavia previste, da diverse norme di legge, alcune esenzioni. Sono totalmente esenti da IRPEF le seguenti borse di studio:

a) le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di

perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post laurea e post dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;

b) le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;

c) le borse bandite nell'ambito del programma comunitario Socrates, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746.85 euro;

d) le borse corrisposte dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (articolo 3, comma 3, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 109/E del 2009, rientrano in questa fattispecie le borse di studio del programma Erasmus).

Il comma 27 chiarisce che le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione.

Il comma 31, inserito dal Senato, prevede l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane.

I commi da 33 a 37 recano disposizioni volte a ridurre l'imposta sul reddito delle società - IRES, prevedendo una progressiva diminuzione dell'aliquota dal 27,5 al 24 per cento. Viene prevista inoltre una riduzione dell'aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società. L'efficacia delle misure viene subordinata al

riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di bilancio correlati all'emergenza immigrazione.

In particolare, il comma 33 dispone un progressivo abbassamento della misura dell'aliquota dell'IRES (misura fissata dall'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che viene a tal fine modificato). L'aliquota si abbassa dal 27,5 al 24,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2016, con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015; è previsto un ulteriore abbassamento al 24 per cento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, cioè dal 2017.

Il comma 34 abbassa l'aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che consentono un adeguato scambio di informazioni ed ivi residenti, in relazione a partecipazioni, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. In particolare l'aliquota della ritenuta è ridotta dall'1,375 per cento all'1,225 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2016, con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015; all'1,20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017, a regime, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Il comma 35 subordina l'efficacia dell'abbassamento delle aliquote IRES e ritenuta sugli utili, previsto per l'anno 2016, al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella misura necessaria alla loro coper-

tura. Viene disposto inoltre che, in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei suddetti margini di flessibilità per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi le aliquote vigenti alla medesima data (27,5 per cento e 1,375 per cento, rispettivamente).

Ai sensi del comma 36, in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei predetti margini di flessibilità, per l'anno 2017, le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri derivanti dalle riduzioni IRES e sulle ritenute confluiscono nel Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 200 della legge di stabilità 2015. Ai maggiori oneri, valutati in 171,7 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero, ai sensi delle norme sulla contabilità generale, per quanto riguarda le spese rimodulabili.

Il comma 37, in conseguenza del taglio delle aliquote disposto dai commi 33 e 34, affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la proporzionale riduzione delle percentuali di esenzione degli utili da partecipazione distribuiti ai soci (ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del TUIR), delle plusvalenze (articolo 58, comma 2, del TUIR) dei dividendi (articolo 59 del TUIR), delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (articolo 68, comma 3, del TUIR), nonché della quota non imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 344 del 2003.

La rideterminazione della quota esente delle plusvalenze non trova applicazione nei confronti delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti del territorio dello Stato. Al medesimo decreto del MEF è affidato il compito di dettare la normativa transitoria e le relative decorrenze.

Segnala i commi da 38 a 40, i quali riguardano l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i settori dell'agricoltura e della pesca, a decorrere dal 2016.

In particolare, il comma 38, novellando gli articoli 3, 4, 9, 12 e 45 del decreto legislativo n. 446 del 1997, stabilisce l'esenzione dall'IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e per le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale. A legislazione vigente, tale aliquota è pari all'1,90 per cento, dal 1° gennaio 2015.

Il comma 39 dispone l'abrogazione del comma 238 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, finalizzato all'estensione dell'aliquota IRAP agevolata alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001, vale a dire le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali.

Il comma 40 stabilisce che le disposizioni del comma 38 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ovvero dal 2016.

I commi da 41 a 43, modificati nel corso dell'esame al Senato, prevedono la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le attuali misure:

65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;

50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.

Le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro.

Viene chiarito che le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Più in dettaglio rileva come, per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica, il comma 41, alla lettera *a*), modifichi l'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, recante la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, sostituendo la data del 31 dicembre 2015, ovunque ricorre, con la data del 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, le disposizioni concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (previste dall'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010) si applicano nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 63) fino al 31 dicembre 2016.

La norma, pertanto, proroga di un anno la misura della detrazione al 65 per cento, attualmente prevista sino al 31 dicembre 2015.

L'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta in percentuale delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall'IRPEF e dall'IRES concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;

il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;

l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;

la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (inclusi quelli dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili): detrazione massima 30.000 euro;

l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di cui all'allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006: detrazione massima 60.000 euro.

La detrazione si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Il comma 41, alla lettera *b*), modifica l'articolo 15 del decreto-legge n. 63 del 2013, prorogando di un anno, al 31 dicembre 2016, il termine entro il quale dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica.

Il citato articolo 15 prevede che nelle more della riforma di carattere strutturale, per tali interventi si applicano le disposizioni che prevedono le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

Il comma 41, alla lettera *c*), modifica invece l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, con il quale è stata disposta la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, sostituendo la data del 31 dicembre 2015, ovunque ricorre, con la data del 31 dicembre 2016.

Pertanto per le spese documentate, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dell'articolo 16-*bis* del TUIR), spetta una detrazione dall'imposta lorda – fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare – pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016. Con la norma in esame, pertanto, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 50 per cento, attualmente prevista sino al 31 dicembre 2015.

La proroga sino al 31 dicembre 2016 comprende anche la detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-*bis*, il quale richiama l'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i*) del TUIR, elevando il limite di spesa a 96.000 euro per unità immobiliare e la misura della detrazione al 65 per cento).

A tale riguardo rileva come la modifica introdotta dal comma 41, lettera *c*) all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 riguardi anche la detrazione fiscale per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, la quale viene ugualmente prorogata fino al 31 dicembre 2016.

Ricorda che il comma 2 del richiamato articolo 16 riconosce ai contribuenti che usufruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese, fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, documentate e sostenute per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione:

mobili;

grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;

forni di classe non inferiore ad A.

Il comma 42 prevede un'ulteriore ipotesi di detrazione fiscale per l'acquisto esclusivamente di mobili da adibire ad arredo dell'abitazione principale acquistata da giovani coppie, anche di fatto. Anche in questo caso la misura della

detrazione è del 50 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute nel 2016, ma il limite di spesa è aumentato nel corso dell'esame al Senato a 16.000 euro, mentre il disegno di legge originario prevedeva il limite di 8.000 euro.

In questo caso, pertanto, la condizione per usufruire della detrazione non è quella di una ristrutturazione edilizia in corso (come nel caso del *bonus* per l'acquisto di mobili), ma l'aver acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale da parte di « giovani coppie ».

L'ultimo periodo del comma 42 precisa che tale detrazione non è cumulabile con il *bonus* mobili.

Destinatari di tale agevolazione sono le « giovani coppie » costituenti un nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni. Ricorda che la convivenza *more uxorio* può essere dimostrata mediante il certificato di stato di famiglia che attesta la comune residenza (anche mediante autocertificazione). Almeno uno dei componenti del nucleo familiare non deve aver superato i 35 anni.

In merito alla formulazione della norma segnala l'opportunità di precisare in quale momento uno dei due componenti non deve aver superato i 35 anni: presumibilmente alla data di acquisto dei mobili. Inoltre segnala l'opportunità di precisare quando deve essere stato perfezionato l'acquisto della casa da parte della giovane coppia.

Il comma 43 estende la possibilità di usufruire delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica anche agli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Illustra quindi i commi 44 e 45, inseriti dal Senato, i quali estendono l'applicazione di agevolazioni fiscali previste per gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati (e loro consorzi), anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, purché siano stati costituiti e siano

operanti al 31 dicembre 2013 e siano stati istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*. Le agevolazioni fiscali di cui si tratta sono:

la riduzione dell'IRES alla metà, come previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (disposta dal comma 44);

l'esclusione dalla base imponibile a fini IRES dei finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi a tali società *in house* aventi le finalità sociali degli IACP (operanti al 31 dicembre 2013) (disposta dal comma 45).

Per beneficiare delle descritte agevolazioni fiscali gli enti devono:

avere le stesse finalità degli IACP;

essere stati costituiti ed essere operanti al 31 dicembre 2013;

essere istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*.

I commi da 46 a 52 prevedono, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; vengono inoltre maggiorati del 40 per cento i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

In base al comma 48, l'agevolazione non si applica agli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli acquisti di fabbricati e

di costruzioni, nonché agli acquisti dei beni di cui allo specifico allegato 3 contenuto nel disegno di legge.

Tale allegato si riferisce in particolare a condutture, condotte, materiale rotabile e aerei. Con modifica approvata dal Senato, nel citato allegato 3, con riferimento al « Materiale rotabile, ferroviario e tranviario (motrici escluse) » viene specificato che fanno eccezione i macchinari e le attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie.

A norma del comma 49, le disposizioni agevolative non producono effetti sulla determinazione degli acconti dovuti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2016.

Il comma 50 riduce i tempi di ammortamento di cui al comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, relativo ai beni immateriali nell'ambito delle operazioni di aggregazione aziendale, portando l'aliquota dall'attuale valore massimo del 10 per cento ad un massimo del 20 per cento. Il comma 51 stabilisce che la disposizione di cui al comma 50 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

In tale contesto rammenta che il Senato ha inserito un comma 52, in base al quale le predette disposizioni non producono effetti sui valori stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

I commi da 53 a 55 modificano il regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva con l'aliquota del 15 per cento introdotto dalla legge di stabilità 2015 per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale.

In linea generale è allargato il perimetro di applicabilità: sono aumentate le soglie dei ricavi per accedere al regime ed è estesa a cinque anni la disciplina di vantaggio con aliquota forfetaria al 5 per cento (anziché al 15). Viene modificato, poi, il calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali: in luogo dell'esclusione

dell'applicazione della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere), si prevede l'applicazione di una riduzione pari al 35 per cento della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali.

In dettaglio, il comma 53 modifica alcuni aspetti della disciplina introdotta dalla legge n. 190 del 2014 (articolo 1, commi da 54 a 89) che ha istituito il regime forfettario.

In particolare, la lettera *a*) del comma 53 abroga la lettera *d*) del comma 54 della legge n. 190 la quale prevede, quale condizione per accedere al regime forfettario, che in caso di redditi di natura mista i redditi conseguiti nell'attività di impresa, arti e professioni siano stati nell'anno precedente prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.

La lettera *b*) del comma 53, inserendo una nuova lettera *d-bis*) nel comma 57 della legge n. 190, introduce un'ulteriore ipotesi in cui non è possibile avvalersi del regime forfettario. Rileva come si tratti dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Segnala come dalle due modifiche in esame possa evincersi che accedono al regime forfettario i lavoratori dipendenti e i pensionati con una attività in proprio, nel rispetto dei valori soglia dei ricavi e dei compensi stabiliti per ciascun settore, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o assimilato ovvero da pensione non abbia superato nell'anno precedente i 30.000 euro.

La lettera *c*) del comma 53 estende temporalmente la disciplina di vantaggio prevista per le nuove attività: per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi (in luogo degli attuali due) l'aliquota forfettaria è stabilita

nella misura del 5 per cento (il comma 65 dell'articolo unico della legge n. 190 del 2014 qui modificato prevede invece la riduzione di un terzo del reddito imponibile).

Ai sensi del comma 55 tale estensione temporale, con la riduzione dell'aliquota al 5 per cento, si applica anche ai soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015.

Per poter beneficiare del regime di vantaggio è necessario che:

il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti.

La lettera *d*) del comma 53 interviene sul regime agevolato ai fini contributivi (delineato dalla legge di stabilità per il 2015) per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa.

In sostanza la norma prevede, per i contribuenti forfettari, in luogo dell'esclusione dell'applicazione della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere), l'applicazione di una riduzione pari al 35 per cento della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA), fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS.

Il comma 54, sostituendo l'allegato n. 4 annesso alla legge n. 190 del 2014, eleva il valore delle soglie di ricavi o di compensi, diverse a seconda del tipo di attività esercitata, per accedere al regime forfetario. Ricorda che le spese sostenute nell'esercizio dell'attività non sono analiticamente deducibili, ad eccezione dei contributi previdenziali, ma sono previsti dei forfait da applicare ai ricavi (coefficienti di redditività) che variano a seconda dei diversi tipi di attività. Tali coefficienti non sono stati modificati dall'articolo in esame.

Il comma 55 prevede che l'estensione a cinque anni complessivi della disciplina di vantaggio per le nuove attività, con la riduzione dell'aliquota al 5 per cento, si applichi, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015, avvalendosi delle disposizioni di cui al comma 65 vigente anteriormente alle modifiche in esame.

Ricorda in merito che la legge n. 190 del 2014 (all'articolo 1, comma 88) consente ai contribuenti che, al 31 dicembre 2014, si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 («minimi al 5 per cento»), di continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale. Il regime fiscale di vantaggio dei «minimi», conseguentemente, si applica limitatamente ai contribuenti che già se ne avvalgono alla data del 31 dicembre 2014, fino alla sua scadenza naturale, ovvero un quinquennio o il compimento del trentacinquesimo anno di età.

Successivamente, il decreto-legge n. 192 del 2014 (articolo 10, comma 12-undecies) ha previsto che i soggetti che iniziano una nuova attività in possesso dei requisiti possono avvalersi per l'anno 2015 del regime agevolato per i contribuenti «minimi» (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011), in deroga a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015.

Segnala l'opportunità di chiarire il regime applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai contribuenti che hanno avviato la propria attività nel 2015 aderendo al regime dei «minimi», utilizzando la

facoltà prevista dal citato articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 192 del 2014.

Illustra quindi i commi da 56 a 61, i quali introducono agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società – ivi incluse le cosiddette società non operative – di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.

In dettaglio, il comma 56 individua i destinatari di tale agevolazione, ovvero le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che abbiano assegnato o ceduto ai soci beni immobili o beni mobili registrati, non strumentali all'attività di impresa.

L'agevolazione riguarda anche le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. L'agevolazione si applica a condizione che:

le cessioni o assegnazioni siano avvenute entro il 30 settembre 2016; tutti i soci cessionari o assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

Il comma 57 individua in primo luogo la base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva, costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

L'imposta sostitutiva (che si applica in luogo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP) ha un'aliquota dell'8 per cento. Essa è elevata al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a

quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. L'aliquota è del 13 per cento sulle riserve in sospensione d'imposta, annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, e quelle delle società che si trasformano.

Il comma 58 chiarisce i criteri di determinazione del valore normale, necessario per la determinazione della base imponibile. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro. Rileva come si tratti in particolare dei moltiplicatori contemplati dall'articolo 52, quarto comma, primo periodo, del testo unico sull'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, ossia 75 per i terreni e 100 per i fabbricati. Nel caso di cessione, il corrispettivo della stessa, ove inferiore al valore normale del bene — determinato ai sensi delle regole generali del TUIR o, in alternativa, con l'applicazione dei moltiplicatori — è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori (valore normale o valore catastale). Nel silenzio delle norme in esame, il valore normale per i beni mobili iscritti in pubblici registri sembra doversi individuare in base alle ordinarie disposizioni dell'articolo 9 del TUIR: il valore normale è il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per quanto riguarda il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate, il comma 59 prescrive che esso sia aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni sul trattamento

fiscale degli utili di cui all'articolo 47 del TUIR (quota esente; parte imponibile di utili di fonte estera, ivi compresi gli utili *black list*).

Viene chiarito inoltre che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Ai sensi del comma 60, per le assegnazioni e cessioni di beni agevolate, se soggette all'imposta di registro in misura proporzionale, le aliquote di tale imposta sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (200 euro).

Per quanto riguarda il versamento dell'imposta sostitutiva, essa avviene, ai sensi del comma 61, in due rate: la prima, che comporta il versamento del 60 per cento dell'imposta sostitutiva, entro il 30 novembre 2016 e la seconda entro il 16 giugno 2017, secondo le norme generali sui versamenti (di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). Per quanto riguarda la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Il comma 62, introdotto dal Senato, dispone l'applicazione opzionale per gli imprenditori individuali di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015. Il pagamento dell'imposta consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016. Più in dettaglio, l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016. L'esclusione consente il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei già illustrati commi da 56 a 61.

Passa quindi a illustrare i commi 64 e 65, che elevano gli importi deducibili dall'IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni, rafforzando le deduzioni in favore delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed equiparate) e delle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché delle persone fisiche e delle società semplici esercenti arti e professioni.

A tal fine il comma 64 interviene sull'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera *d-bis*, del decreto legislativo n. 446 del 1997, elevando le deduzioni nei confronti delle categorie di soggetti ivi elencati, rispettivamente di 5.000 euro (in luogo di 2.500), di 3.750 euro (in luogo di 1.875), di 2.500 euro (in luogo di 2.150) e di 1.250 euro (in luogo di 625). Ai sensi del comma 65 l'elevazione della deduzione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

I commi 66 e 67, modificati al Senato, intervengono sulla disciplina delle variazioni dell'imponibile IVA o dell'imposta stessa. In sostanza, viene anticipata al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e dunque portare in detrazione l'IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali.

Con le modifiche apportate al Senato è stato specificato che alcune delle disposizioni introdotte si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

A tale riguardo segnala come, in primo luogo, il comma 66 sostituisca integralmente l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina le variazioni dell'imponibile IVA o dell'imposta stessa.

Il nuovo comma 4 del predetto articolo 26 anticipa il momento in cui è consentita l'emissione di note di accredito IVA già all'apertura di una procedura concorsuale, ovvero al decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui all'articolo 182-*bis* della legge fallimentare) ov-

vero alla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio (attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), della legge fallimentare). Non si deve dunque attendere l'infruttuosità della procedura concorsuale. Il riferimento all'infruttuosità delle procedure viene invece mantenuto per l'ipotesi di mancato pagamento per procedure esecutive individuali.

Le norme proposte dunque disciplinano separatamente le ipotesi di mancato pagamento per procedure esecutive individuali infruttuose e per procedure concorsuali: in quest'ultimo caso, anticipando la possibilità di recuperare finanziariamente l'IVA addebitata e non incassata, senza dover attendere la conclusione delle procedure. In tal modo il regime delle note di accredito IVA viene allineato a quanto disciplinato dal TUIR (articolo 100, comma 5) in materia di deducibilità delle perdite sui crediti.

Il nuovo comma 5 dell'articolo 26 riproduce sostanzialmente l'ultimo periodo del vigente comma 2 del medesimo articolo 26. Rispetto alla normativa vigente, tuttavia, viene precisato che l'obbligo del cessionario o del committente a registrare la variazione non si applica nel caso di procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione o piani di risanamento. La norma dà attuazione all'articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA, secondo cui la rettifica della detrazione operata dal cessionario o committente non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate.

Il nuovo comma 6 prevede che, ove successivamente agli eventi che possono comportare la variazione in diminuzione ai sensi del nuovo comma 4 (procedure concorsuali, accordo di ristrutturazione, piano di risanamento o procedure esecutive individuali infruttuose) il corrispettivo sia totalmente o parzialmente pagato, si applica la disciplina delle variazioni in aumento. In tal caso, il diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla

variazione in aumento si trasferisce sul cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di variazione.

Il nuovo comma 9 disciplina l'ipotesi di risoluzione contrattuale nei contratti cd. esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento. In tal caso, la facoltà di detrarre l'IVA corrispondente alla variazione in diminuzione non si applica alle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Il nuovo comma 10 consente di detrarre l'IVA corrispondente alla variazione, ricorrendo i presupposti di cui al comma 2, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi di specifiche disposizioni di deroga alle regole generali in materia di versamento (articolo 17, articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 – ivi comprese le ipotesi di *reverse charge* – e articolo 44 del decreto legge n. 331 del 1993, in tema di IVA su prodotti soggetti ad accisa). In tal caso, l'obbligo di variazione correlato si trasferisce ai cessionari o ai committenti.

I nuovi commi 11 e 12 recano, rispettivamente, norme volte a individuare le ipotesi di assoggettamento a procedura concorsuale o a procedura esecutiva individuale ai fini della variazione in diminuzione.

Il comma 67 del disegno di legge disciplina la decorrenza delle nuove norme in materia di variazioni in diminuzione e detrazioni.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato, le disposizioni di cui al novellato articolo 26, comma 4, lettera *a*) (che, ricorda, anticipano la detrazione conseguente a variazione alla data della procedura concorsuale o degli accordi di ristrutturazione o dei piani di risanamento), e quelle del comma 5, secondo periodo (relativo alla disapplicazione dell'obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali), si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successiva-

mente al 31 dicembre 2016, in luogo di disporre la decorrenza con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, come previsto dal testo originario del disegno di legge.

Viene precisato che le altre modifiche apportate dal presente articolo al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo, sono di carattere interpretativo e dunque si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente.

Il comma 68, con una modifica all'articolo 32 del decreto legislativo n. 158 del 2015, anticipa al 2016 l'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, disposta in attuazione della legge di delega fiscale. Restano comunque ferme le sanzioni dovute in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

Il comma 69, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta alcune modificazioni alla disciplina del notariato, al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, novellando in più punti la legge n. 89 del 1913, cosiddetta legge del notariato.

In particolare, la lettera *a*) introduce quattro commi all'articolo 22 della citata legge n. 89 del 1913, in tema di Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative.

In base al nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 22, laddove il notaio non provveda a versare i tributi riscossi nell'esercizio della sua attività professionale e i danni non siano coperti da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiedere direttamente il pagamento al Fondo di garanzia. L'erogazione da parte del Fondo è subordinata: all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio e alla pronuncia del suo rinvio a giudizio; all'emissione nei confronti del notaio di un atto esecutivo per il pagamento dei tributi

dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione finanziaria.

Il nuovo comma 3-ter stabilisce che il pagamento dei tributi dà diritto al Fondo di subentrare all'amministrazione finanziaria in tutte le regioni, azioni e privilegi spettanti nei confronti del notaio. Esibendo il documento attestante la somma pagata, il Fondo può richiedere l'ingiunzione di pagamento all'autorità giudiziaria che, a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile, è provvisoriamente esecutiva. Viene precisato che l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore non è ammissibile. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione nel limite di un quinto e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.

Il nuovo comma 3-quinquies dispone che, qualora con decisione passata in giudicato venga accertato che il notaio non ha commesso il fatto, ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio il Fondo o il notaio (laddove il Fondo abbia recuperato le somme dal notaio).

La lettera b) del comma 69 opera modifiche di coordinamento con le precedenti modifiche e integra il comma 4 dell'articolo 22 della legge sul notariato (in tema di danno patrimoniale, che oggi deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero può essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato).

La lettera c) amplia il novero dei controlli sul regolare esercizio dell'attività notarile che i consigli notarili distrettuali possono porre in essere e, in particolare, dispone che questi possano chiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale.

La lettera d) inserisce, dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis della legge sul notariato – concernente i controlli sul regolare

esercizio dell'attività notarile che i consigli notarili distrettuali possono porre in essere – un nuovo comma 2-bis il quale prevede che l'Agenzia delle entrate trasmette, esclusivamente in modalità telematica, al Consiglio nazionale del notariato le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione, entro il secondo mese successivo a quello di scadenza.

La lettera e) modifica il primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 della legge sul notariato (in materia di forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile), prevedendo che, anziché con oneri a carico del bilancio del CNN, le forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile siano pagate con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al CNN e che il contributo stesso sia riscosso dallo stesso CNN, entro il 28 febbraio di ciascun anno, tramite la Cassa nazionale del notariato.

La lettera f), integrando il comma 1 dell'articolo 142-bis della legge sul notariato, dispone che il notaio che commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati è punito con la destituzione.

La lettera g) aggiunge un comma 1-bis nell'articolo 144 della legge sul notariato, il quale prevede l'applicazione di sanzioni disciplinari più lievi nel caso in cui nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto: il nuovo comma 1-bis prevede che, nell'ipotesi prevista dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis della stessa legge sul notariato (come modificato: notaio che commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti), se il notaio ha riparato interamente il danno

e non è recidivo nella stessa infrazione, la destituzione possa essere sostituita con la sospensione per un anno.

Il comma 70 fissa al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 69.

Illustra quindi i commi da 87 a 93, i quali introducono, in via permanente, una disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

In tale contesto il comma 94 modifica le nozioni di alcuni valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente ed esclusi dall'imposizione IRPEF ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi.

I commi da 103 a 106 istituiscono presso il Ministero dello Sviluppo economico il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debentrici, imputate di taluni delitti.

Il comma 142, inserito dal Senato, interviene per coordinare il nuovo regime di agevolazione fiscale per favorire il rientro di lavoratori in Italia previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, con il precedente regime previsto in materia dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 238 del 2010.

In estrema sintesi ricorda che il nuovo regime dell'articolo 16 stabilisce che per i citati lavoratori i redditi si computino ai fini delle imposte sui redditi nella misura ridotta del 70 per cento, mentre il regime della legge n. 238 prevede che i redditi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del 20 per cento per i lavoratori di sesso femminile e nella misura del 30 per cento per gli altri lavoratori. Il nuovo regime recato dal decreto legislativo n. 147 è entrato in vigore il 7 ottobre 2015. In

considerazione delle diversità tra i due regimi, nonché del fatto che il nuovo regime è entrato in vigore in un periodo d'imposta nel quale già era in vigore del precedente regime, è emersa l'esigenza di coordinarli tra loro, chiarendo in particolare la posizione dei lavoratori già rientrati in Italia prima della predetta data del 7 ottobre del 2015.

In tale contesto il comma 142 stabilisce che i lavoratori i quali si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge n. 238 nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa viene previsto che i medesimi soggetti possano optare, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, per l'applicazione del nuovo regime del predetto articolo 16.

In sostanza, la disposizione proroga al 31 dicembre 2017 l'insieme di benefici fiscali previsti nella predetta legge n. 238 del 2010, in favore dei soggetti rientrati in Italia nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 6 ottobre 2015.

I commi 160 e 161 modificano, a decorrere dal 2017, la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta *no tax area* per i pensionati).

In base alla novella, a decorrere dal 2017, la detrazione risulta pari, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, a:

– 1.783 euro (1.725 euro nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente); resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

– 1.255 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 528 euro (470 euro nella normativa vigente) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro (7.500 euro nella disciplina vigente), qualora l'ammontare del reddito compless-

sivo sia superiore a 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).

Resta immutata la disciplina per i casi in cui il soggetto abbia un reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Sempre in base alla novella, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, a decorrere dal 2017, la detrazione risulta pari a:

– 1.880 euro (1.783 euro nella disciplina vigente), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente); resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

– 1.297 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 583 euro (486 euro nella normativa vigente) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro (7.250 euro nella disciplina vigente), qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).

Anche per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, resta immutata la disciplina per i casi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

I commi 172 e 173 rendono strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di credito d'imposta, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cosiddetto *Art-bonus*).

I commi da 178 a 180 estendono l'applicazione del credito d'imposta a favore degli investimenti nel settore cinematografico, introdotti dalla legge di stabilità 2008 (cosiddetto *tax credit* cinema), tra l'altro,

alle spese per la distribuzione internazionale, alla sostituzione di impianti di proiezione digitale, nonché ai film realizzati sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere, elevando, al contempo, l'autorizzazione di spesa da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal 2016.

I commi da 213 a 216 istituiscono un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. Alle fondazioni è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 75 per cento di quanto versato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le relative modalità di intervento sono rinviate ad un protocollo d'intesa tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 217 semplifica la cessione gratuita di prodotti facilmente deperibili (alimentari) a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS. In particolare la norma eleva a 15.000 euro (rispetto agli attuali 5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all'amministrazione finanziaria per poterli consegnare. Inoltre tale comunicazione è resa facoltativa, senza limiti di valore, ove si tratti di beni facilmente deperibili.

I commi da 230 a 236 contengono disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato – nel limite massimo di 1.500 milioni di euro – ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che il finanziamento deve essere erogato al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità. Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è

attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. Le modalità di fruizione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Il comma 335 riduce di 40 milioni di euro per il 2016, di 70 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni annui a decorrere dal 2019, le risorse per i servizi resi dai centri autorizzati di assistenza fiscale. Viene demandata ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la rideterminazione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente.

Il comma 337 abroga la disposizione che ha istituito, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria (in sostanza, il Veneto) un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.

Illustra quindi il comma 340, non modificato dal Senato, che riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale dei seguenti importi: 809,6 milioni di euro per il 2016; 413,4 milioni di euro per il 2017; 411 milioni di euro per il 2018; 388 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Il comma 341 riduce l'autorizzazione di spesa prevista per la copertura del meccanismo del «due per mille» ai partiti politici, per un importo pari a 10 milioni nel 2016, per 20 milioni nel 2017. Pertanto, l'autorizzazione di spesa è rideterminata come segue: 17,1 milioni nel 2016 (anziché 27,1 milioni); 25,1 milioni dal 2017 (anziché 45,1 milioni).

I commi 342 e 343 delimitano l'ambito territoriale del finanziamento delle agevolazioni alle zone franche urbane a quelle

individuata dalla delibera CIPE n. 14/2009, dando mandato al MiSE di adottare nuovi bandi con le risorse residue.

Il comma 368 estende l'aliquota IVA super-ridotta al 4 per cento, già prevista per gli *e-book*, ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici *online*. A tal fine, la norma modifica l'articolo 1, comma 667, della legge di stabilità 2015, il quale ha assoggettato anche gli *e-book* ad aliquota agevolata del 4 per cento mediante interpretazione autentica alla Tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Al riguardo osserva l'opportunità di valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione europea della norma, dal momento che i beni e i servizi assoggettati all'aliquota «super-ridotta» del 4 per cento non possono essere modificati in quanto oggetto di deroga specifica al momento della emanazione della prima direttiva IVA.

Segnala, peraltro, come il comma 545 del disegno di legge, inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisca una nuova aliquota ridotta dell'IVA pari 5 per cento, compatibile con il diritto dell'Unione europea.

Il comma 452, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina che differisce al 31 dicembre 2017 l'esecuzione del recupero dell'accisa dal soggetto obbligato al pagamento, estendendone di fatto l'ambito applicativo.

Rileva come si tratti della disciplina (di cui all'articolo 10, comma 12-*vicies*, del decreto-legge n. 192 del 2014) che, nelle more di una nuova ed apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, differisce al 31 dicembre 2017 l'esecuzione del recupero dell'accisa dal soggetto obbligato al pagamento, purché dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti, e definito con sentenza anteriore al 1° aprile 2010 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 48 del 2010 che ha recepito nell'ordinamento la direttiva sul regime

generale delle accise), non risulti il coinvolgimento dell'obbligato a titolo di dolo o colpa.

Ricorda che la disposizione oggetto di modifica ha inteso definire il contenzioso nascente dall'articolo 4 del Testo unico delle accise – TUA che disciplina il cosiddetto abbuono d'imposta (modificato da ultimo dal predetto decreto legislativo n. 48 del 2010).

In particolare la norma richiamata prevede, nel solo caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, l'abbuono della relativa imposta, a condizione che il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore.

Se le perdite sono inerenti la natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, e se sono avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dalla disciplina tecnica emanata con decreto del MEF. La « distruzione totale » o la « perdita irrimediabile » sussiste ove il prodotto risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa. Sono previste specifiche limitazioni per i tabacchi lavorati.

Il comma 1 dell'articolo 4 del TUA prevede inoltre che, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

Di conseguenza l'articolo 10, comma 12-*vicies*, che il comma 452 modifica, intende a dirimere il persistente contrasto interpretativo riguardante l'applicabilità dell'abbuono nelle ipotesi di furto o rapina di prodotti detenuti in sospensione di imposta, posticipando al 31 dicembre 2017 il recupero dell'accisa nei confronti del soggetto obbligato al pagamento, ove detto soggetto passivo non risulti penalmente responsabile per il furto dei beni sottoposti ad accisa, all'esito di un procedimento

penale definito con sentenza anteriore al 1° aprile 2010 (data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 48 del 2010), ferma l'eventuale rivalsa sul responsabile del reato.

In tale contesto normativo l'intervento operato dal comma 452:

estende l'applicazione del predetto differimento, che viene consentito anche quando, con sentenza definitiva, sia stata accertata la colpa del soggetto obbligato. Se la normativa vigente esclude infatti il differimento in caso di dolo o colpa, la riforma in commento fa invece riferimento a dolo e colpa grave;

specifica che la sentenza penale definitiva, che può impedire il differimento, può essere pronunciata anche dopo il 1° aprile 2010, purché sia relativa a fatti accaduti prima del 1° aprile 2010: la disposizione vigente, infatti, esclude il differimento solo in relazione a sentenze passate in giudicato entro l'aprile 2010.

I commi da 497 a 499 consentono variazioni compensative tra capitoli e trasferimenti di risorse fra conti di tesoreria, se afferenti a fondi di garanzia, previa verifica dell'invarianza finanziaria. Inoltre rifinanziano per 6,7 miliardi complessivi nell'arco del quadriennio 2016-2019 il fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

I commi da 500 a 510 prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, incrementando all'8 per cento l'aliquota della relativa imposta sostitutiva. Viene prevista poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento.

Illustra quindi i commi da 511 a 514, che innalzano da mille a tremila euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore; per il servizio di rimessa (*money transfer*) la soglia è invece fissata in mille euro; sono inoltre eliminati l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, nonché l'obbligo per i soggetti della filiera dei trasporti ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall'ammontare.

I commi da 515 a 523 recano una serie di modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo: in primo luogo, il comma 515, modificando l'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, innalza dal 12 per cento al 15 per cento l'aliquota relativa ai trasferimenti aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Viene disposta la rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco e l'incremento al 30 per cento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali. Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.

Viene stabilito inoltre che le produzioni agro-energetiche si considerano produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti, mentre in caso contrario si utilizza il coefficiente di redditività del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA.

I commi da 524 a 535 contengono disposizioni di varia natura in materia di giochi pubblici.

In particolare, è stabilito l'aumento del prelievo erariale unico (PREU) relativo a *news slot* (dal 13 al 15 per cento) e *video lottery terminal* – VLT (dal 5 al 5,5 per cento) nonché la riapertura dei termini ai fini della regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta *on line* di scommesse non autorizzati. Viene individuata una procedura per accertare la stabile organizzazione in caso di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (cosiddetti CTD), da assoggettare ad una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento. Sono previsti bandi di gara per nuove concessioni riguardanti le scommesse sportive e non sportive, il Bingo ed i giochi a distanza.

Il comma 524 incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il PREU dall'attuale 13 per cento al 15 per cento con riferimento all'ammontare delle somme giocate attraverso le cosiddette « *new slot* » o AWP di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del regio decreto n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.).

Il comma 525, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, incrementa il PREU dall'attuale 5 per cento al 5,5 per cento con riferimento all'ammontare delle somme giocate attraverso le cosiddette *Video Lotteries Terminal* » o VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del T.U.L.P.S.

Il comma 526, novellando i commi 643 e 644 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, proroga fino al 31 gennaio 2016 la cosiddetta regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta *on line* delle scommesse non autorizzati, il cui procedimento è definito dell'articolo 1, commi 643, 644 e 645 della medesima legge n. 190 del 2014; contestualmente, vengono prorogate le date entro le quali devono essere espletate le varie operazioni procedurali finalizzate alla regolarizzazione stessa.

Il comma 527 individua una procedura per accertare la stabile organizzazione del soggetto estero che svolge attività di rac-

colta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati, il quale viene assoggettato ad una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento (ai sensi del comma 529).

In particolare, qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati (quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi), e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi, cinquecentomila euro, l'Agenzia delle Entrate, rilevati i suddetti presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell'articolo 162, del TUIR.

In merito segnala come la relazione illustrativa allegata al disegno di legge originario spieghi che il richiamo alla stabile organizzazione, espressione con la quale si designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato, è volto a facilitare nel concreto l'intercettazione degli introiti dei centri trasmissione dati.

In base al comma 528, nel caso in cui, all'esito del contraddittorio, da concludersi entro 90 giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle Entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.

Il comma 529 stabilisce che a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nel citato articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.

Il contribuente, a norma del comma 530, può comunque presentare, entro 60 giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, qualora intenda dimostrare il venir meno dei presupposti di cui ai commi precedenti.

Il comma 531 definisce i requisiti, i limiti e le modalità per la partecipazione al bando di gara « Scommesse »: per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1° maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse.

Evidenzia che, come affermato nella relazione governativa, tutte le concessioni per le scommesse verranno a scadenza il 30 giugno 2016.

Dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica; il numero massimo è di 10.000 diritti presso punti di vendita

aventi come attività prevalente la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e di 5.000 diritti con riferimento ai punti di vendita nei quali la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici è accessoria; un sottoinsieme fino a un massimo di 1.000 diritti può riguardare gli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;

b) base d'asta non inferiore a 32.000 euro per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e a 18.000 euro per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;

d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

La Relazione tecnica stima un gettito di 410 milioni di euro per il solo anno 2016.

Il comma 532 interviene sull'articolo 12, comma 2, della legge n. 383 del 2001, sostituendone il quarto periodo, al fine di disporre che le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il comma 533 riguarda il gioco del Bingo: attraverso la novella dell'articolo 1, commi 636 e 637, della legge n. 147 del 2013, sono messe a gara 210 concessioni, con una soglia minima di 350.000 euro in luogo del vigente importo di 200.000 euro, per una durata della concessione che non è più di sei anni, bensì di nove anni, non rinnovabile; le rate da versare per la proroga onerosa delle concessioni sono

innalzate da 2.800 a 5.000 euro per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni e da 1.400 a 2.500 euro per ogni frazione di mese inferiore a 15 giorni. Inoltre, attraverso l'inserimento della lettera d-bis), riguardante i criteri direttivi da seguire per le concessioni, la partecipazione alla selezione viene estesa in modo esplicito ai soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato. La relazione illustrativa evidenzia che attualmente sono attive sul territorio nazionale 210 sale Bingo, per la maggior parte delle quali la concessione è scaduta nel biennio 2013-2015, mentre per le rimanenti le concessioni scadrà nel corso del 2016. La Relazione tecnica stima un gettito di 73,5 milioni di euro per il solo anno 2016.

Illustra quindi il comma 534, il quale disciplina la gara per il gioco a distanza: ai fini di un riallineamento temporale al 31 dicembre 2022 è previsto un bando di gara, entro il 31 luglio 2016, per selezionare, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, 120 concessioni, previo versamento di un corrispettivo *una tantum*, per la durata della concessione, pari a 200.000 euro. La Relazione tecnica stima un gettito di 24 milioni di euro per il solo anno 2016.

Il comma 535 sopprime il numero 26) della lettera b) del comma 78 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010. Segnala come si tratti di uno degli obblighi ai quali sono tenuti i concessionari dell'esercizio e della raccolta attraverso rete fisica e riguarda la cessione non onerosa della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'atto della scadenza del termine di durata della concessione. Tale previsione era stata a suo tempo introdotta per evitare il rischio che alla cessazione della raccolta di gioco per conto dello Stato e nel rispetto del quadro regolatorio nazionale potesse far seguito, da parte dell'im-

presa cessata ma dotata ancora dell'adeguata strumentazione materiale, un'offerta di gioco non regolare. La Corte di Giustizia dovrebbe pronunciarsi sul punto nei primi mesi del 2016, dal momento che la Corte di Cassazione ha sollevato in merito un dubbio di compatibilità con il diritto europeo. Oltre a ciò, sono emerse difficoltà oggettive ai fini della concreta attivazione del vincolo, soprattutto nei confronti di eventuali operatori stranieri.

Passa quindi a illustrare i commi da 536 a 542, i quali recano norme in materia di adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali con particolare riferimento alla dichiarazione precompilata.

In particolare, il comma 536 apporta modifiche al decreto legislativo n. 175 del 2014.

In particolare, la lettera *a)* del comma 536 modifica le disposizioni dell'articolo 3, comma 3, rendendo permanente l'obbligo per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e tutti i soggetti espressamente menzionati nella disposizione di inviare al Sistema tessera sanitaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Tale obbligo viene esteso, a partire dal 1° gennaio 2016, anche alle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari, sebbene non accreditate.

La lettera *b)* prevede l'introduzione, nell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, di un comma *3-bis* il quale consente a tutti i cittadini – anche quelli che non sono destinatari della dichiarazione dei redditi precompilata – di consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria. In tal modo i cittadini autenticati potrebbero accedere a dati che li riguardano, con vantaggi in termini di informazione e di valorizzazione dei dati acquisiti, che spesso sono risultato di adempimenti onerosi.

La lettera *c)* integra l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 175 – il quale dispone che i termini e le modalità per la trasmissione telematica dei dati per ottenere le deduzioni o detrazioni fossero

stabiliti con decreto del ministro dell'economia e delle finanze (decreto che non risulta ancora emanato) – con una disposizione in merito ai casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie. La norma specifica che ai fini dell'applicazione delle sanzioni questi casi sono trattati analogamente a quelli indicati nell'articolo 78, comma 26, della legge n. 431 del 1991.

Quest'ultimo dispone che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi agli elenchi che gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria relativamente ai soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati, ai fini dei controlli sugli oneri detraibili, si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 28 febbraio di ciascun anno, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.

La lettera *d)* apporta una modifica formale all'articolo 3, comma 5, conseguente all'introduzione del comma *3 bis*.

La lettera *e)* integra l'articolo 5 del decreto legislativo n. 175, il quale indica i casi in cui non si effettua il controllo sui dati della dichiarazione precompilata e stabilisce, altresì, i casi nei quali tale controllo deve essere eseguito, inserendovi un nuovo comma *3-bis*. Tale nuovo comma *3-bis* stabilisce che l'Agenzia delle Entrate può eseguire controlli preventivi, entro quattro mesi dal termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di trasmissione qualora tale data fosse posteriore a detto termine, nell'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi venga presentata direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale e risulta differente ri-

spetto a quella precompilata con riferimento alla determinazione del reddito o dell'imposta o incoerente rispetto ai criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, o risulti un rimborso superiore all'importo di euro 4.000. L'Agenzia delle Entrate ha l'onere di erogare l'importo risultante a titolo di rimborso dopo l'esecuzione dei prescritti controlli, entro e non oltre il termine di sei mesi successivi al termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o entro sei mesi dalla data della trasmissione e se essa è posteriore rispetto al termine prescritto.

In particolare, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, stabilisce che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche, l'Agenzia delle Entrate non procede al controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, mentre, su tali dati, resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Il controllo deve essere, invece, effettuato, nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta o nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAAF o professionista. In tal caso il controllo formale è effettuato nei confronti del CAAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Segnala come tali norme introducano un regime più sfavorevole e rischino di creare disparità di trattamento per i contribuenti che presentano la dichiarazione precompilata rispetto ai contribuenti che

non si avvalgono della precompilata; questi ultimi, ai sensi della legge di stabilità 2014, incorrono nei controlli preventivi ove i rimborsi superino i 4000 euro e vi siano detrazioni per carichi di famiglia; i primi, invece, incorrerebbero nello slittamento del rimborso al mero superamento della soglia dei 4000 euro.

La lettera *f)* del comma 536 inserisce nel comma 4 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 un rimando al nuovo comma *3-bis* dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 175, introdotto dalla lettera *e)* del comma 536. Rammenta in merito che il comma 4 dell'articolo 1 riguarda la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie da parte dei contribuenti. A tali casi si applicano anche le disposizioni contenute nell'illustrato comma *3-bis* in materia di controlli (oltre che quelle del comma 3 e dell'articolo 6 del medesimo decreto).

La lettera *g)* del comma 536 abroga la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 175, che esclude il controllo preventivo nell'ipotesi di dichiarazione precompilata presentata direttamente o tramite il sostituto d'imposta nei casi di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro per detrazioni per carichi di famiglia. Tale abrogazione produce effetto a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2016 relativamente ai redditi del 2015.

La lettera *h)* del comma 536 apporta una modifica alle previsioni dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 175 in merito ai requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei CAAF. A seguito di tale modifica possono essere considerati « centri autorizzati » quelli per i quali la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse nel primo triennio sia almeno pari all'un per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività fiscale. È ammesso uno scostamento massimo del 10 per cento da tale valore. In base all'articolo 35 comma 3 vigente, tale valore deve

essere pari all'1 per cento del rapporto tra le dichiarazioni trasmesse dal Centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, incluso quello considerato, con uno scostamento del 10 per cento.

Il comma 537 apporta modifiche all'articolo 78 della legge n. 431 del 1991, relativamente agli obblighi di comunicazione da parte di enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale dei dati relativi alle somme che non concorrono alla formazione del reddito, nonché dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e delle spese sanitarie che comunque non sono rimaste a carico del contribuente.

In particolare, la lettera *a)* del comma 537 sostituisce il comma 25-*bis* del predetto articolo 78, fissando al 28 febbraio di ciascun anno il termine entro il quale tutti gli enti, le casse, le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai soggetti del rapporto, a seguito del versamento dei contributi secondo le previsioni dell'articolo 51, comma 2 e dell'articolo 10, comma 1, del TUIR, nonché tutti i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e che comunque non risultano essere rimaste a carico dei contribuenti. Tale comunicazione è effettuata ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate ed i relativi controlli su oneri deducibili e detraibili.

Gli enti suddetti sono tenuti a comunicare anche i dati relativi alle spese sanitarie che non sono rimaste a carico dei contribuenti in base a specifiche disposizioni del TUIR.

La lettera *b)* del comma 537 abroga il comma 25-*ter* del già citato articolo 78 della legge n. 413, il quale prevede che contenuto, termini e modalità delle trasmissioni dei dati per l'effettuazione dei

controlli sugli oneri detraibili sarebbero stati definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

La lettera *c)* prevede la soppressione del primo periodo del comma 26 dell'articolo 78 della legge n. 413, che disciplina la predisposizione degli elenchi mediante l'utilizzo di supporti magnetici con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Inoltre nel testo dell'articolo 78, ogni qualvolta si fa riferimento al comma 25, è stabilito che tale riferimento sia esteso anche alle disposizioni del comma 25-*bis*.

Il comma 538 apporta modifiche al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.

In particolare la lettera *a)* del comma 538 introduce nell'articolo 17, relativo all'assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta, al comma 1, una lettera *c-bis)* che prescrive un ulteriore onere per i sostituti di imposta consistente nella comunicazione all'Agenzia delle entrate, mediante strumenti telematici ed entro il termine del 7 luglio di ciascun anno, dei risultati finali delle dichiarazioni. Qualora compatibili con tale previsione, si applicano le disposizioni dell'articolo 16, comma 4-*bis*, in base al quale entro il 7 luglio di ciascun anno i CAAF sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate i risultati finali delle dichiarazioni.

La lettera *b)* del comma 538 apporta modifiche al comma 2-*ter* dell'articolo 7, relativo al procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati, per adeguarne le disposizioni alla nuova normativa sui requisiti dimensionali dei centri autorizzati di assistenza fiscale introdotta dalla lettera *h)* del comma 536.

Il comma 539 apporta modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, stabilendo che i sostituti di imposta che effettuano le ritenute sui redditi sono tenuti a trasmettere in via telematica le dichiarazioni relative all'anno solare precedente entro il 31 luglio di ciascun anno.

In base alla lettera *a)* del comma 539 il comma 3-bis è sostituito da un nuovo testo ed opera nei confronti di tutti i sostituti di imposta che effettuano le ritenute sui redditi in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. In base al nuovo comma 3-bis, i sostituti d'imposta che operano le predette ritenute sono tenuti a presentare per via telematica entro il 31 luglio di ciascun anno all'Agenzia delle entrate una dichiarazione unica dei dati fiscali e contributivi relativi all'anno solare precedente.

La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli incaricati indicati dall'articolo 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

La lettera *b)* del comma 539 sostituisce il comma 6-quinquies dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322. Il testo novellato, oltre a stabilire che le certificazioni uniche rilasciate dai soggetti titolati ad eseguire le ritenute alla fonte indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, devono essere trasmesse in via telematica all'agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello cui esse si riferiscono, precisa che la predetta trasmissione possa avvenire sia direttamente che mediante l'utilizzo di incaricati appositamente titolati. Inoltre stabilisce che, entro la stessa data, debbano essere trasmessi gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari affinché possano essere eseguite le attività di controllo poste in essere dall'Amministrazione finanziaria e dagli enti previdenziali e assicurativi. È necessario, altresì, procedere alla trasmissione di dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate in occasione dell'assistenza fiscale prevista dal decreto legislativo n. 471 del 1997. Alla trasmissione telematica sono attribuiti i medesimi effetti della esposizione degli stessi nella dichiarazione unica.

Il comma 540 apporta modifiche all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, relativamente alla semplificazione di alcuni adempimenti dei contribuenti.

In particolare, con l'introduzione di un nuovo comma 1-*quater* nell'articolo 21 citato vengono esonerati dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (spesometro) i contribuenti che hanno trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Rileva come si tratti di una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti le cui modalità devono essere disciplinate con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il comma 541 apporta modifiche al TUIR per quanto riguarda le detrazioni per oneri relativi alle spese funerarie ed alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria.

In particolare, la lettera *a)* del comma 541 sostituisce il comma 1, lettera *d)*, dell'articolo 15 del TUIR, il quale stabilisce il limite assoluto di spesa e la percentuale di oneri che si possono detrarre dalla imposta lorda in conseguenza di spese funebri.

La nuova disposizione stabilisce che l'importo detraibile delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone non possa essere superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse.

La lettera *b)* del comma 541 sostituisce il comma 1, lettera *e)*, del citato articolo 15 del TUIR, sempre in materia di detrazioni per oneri per quanto riguarda l'importo da detrarre a titolo di spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali. In particolare osserva come, per queste ultime, la misura delle spese non possa essere superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tale provvedimento deve essere emanato entro il 31 dicembre e deve tenere presente gli importi medi delle tasse e dei contributi che sono tenute a versare le università statali.

Il testo vigente stabilisce che è possibile effettuare la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per frequenza di corsi di

istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali.

Il comma 542 abroga i commi 586 e 587 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), i quali stabiliscono che, con riferimento al periodo di imposta 2015, quindi per le dichiarazioni presentate a partire dall'anno 2016, l'Agenzia delle Entrate non ha più l'onere dell'esecuzione di controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Passa quindi a illustrare il comma 543, il quale quantifica in 2.000 milioni di euro le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 153/2015, n. 153 in tema di *voluntary disclosure*. Il comma 544 contiene una clausola di salvaguardia attraverso l'aumento delle accise, nell'eventualità che detto importo non venisse realizzato integralmente.

I commi da 545 a 547, inseriti dal Senato, istituiscono una nuova aliquota ridotta dell'IVA, al 5 per cento, assoggettandovi le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi attualmente assoggettate all'aliquota del 4 per cento.

In particolare, il comma 545 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

La lettera *a)*, sostituendo i primi due commi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, oltre a confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta nella misura del 22 per cento, fissa le aliquote ridotte nel quattro, cinque e dieci per cento con riferimento alle operazioni aventi per oggetto i beni e servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-*bis* e nella parte III della tabella A, salvo quanto previsto dall'articolo 34, in tema di regime speciale per i produttori agricoli.

In merito ricorda che attualmente l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 prevede, accanto all'ali-

quota normale (pari al 22 per cento) un'aliquota ridotta del 10 per cento (che può essere modificata in aumento o in diminuzione a livello complessivo, cioè per tutti i beni interessati e non per un singolo bene) e un'aliquota « super-ridotta » del 4 per cento (che non può essere modificata in quanto oggetto di deroga specifica al momento della emanazione della prima direttiva IVA) per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella parte II della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633. Nella parte III della Tabella A vi è l'elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota del 10 per cento.

La lettera *b)* del comma 545 abroga il n. 41-*bis*) della tabella A, parte II, del predetto decreto del Presidente della Repubblica, il quale comprende nell'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. Tali prestazioni, sostanzialmente, sono fatte rientrare nella aliquota al 5 per cento.

Al riguardo rammenta che, a seguito di una procedura EU Pilot con la quale la Commissione europea aveva rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento comunitario della disciplina IVA concernente le cooperative in genere (comprese le cooperative sociali) svolgenti le prestazioni previste dal n. 41-*bis*) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 (prestazioni socio-sanitarie ed educative), i commi dal 488 al 490 della legge di stabilità 2013 avevano assoggettato tali prestazioni ad aliquota del 10 per cento (in luogo del 4 per cento).

Successivamente l'articolo 1, comma 172, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) aveva sostituito i predetti

commi 488 e 489, di fatto ripristinando l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento (di cui al n. 41-*bis*) della Tabella A, parte II) limitatamente alle prestazioni dei servizi socio-sanitari e educativi resi dalle cooperative sociali e dai loro consorzi sia direttamente nei confronti dei soggetti svantaggiati (minori, anziani, disabili), sia sulla base di convenzioni o appalti stipulati con soggetti terzi.

Tale operazione ha determinato l'apertura di una nuova procedura EU Pilot (6174/14/TAXU), cui il comma 545 intende dare risposta mediante l'istituzione di una nuova aliquota ridotta al 5 per cento, compatibile con la normativa europea in materia di IVA: gli articoli 98 e 99 dalla direttiva IVA (ora direttiva 2006/112/CE) consentono infatti agli Stati membri la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte. Avendo l'Italia la sola aliquota ridotta del 10 per cento, la nuova aliquota del 5 per cento è da ritenersi compatibile con la predetta norma.

La lettera *c*) comma 545, con una modifica alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, vi introduce una nuova Parte II-*bis*, volta a individuare i beni e i servizi soggetti ad aliquota al 5 per cento. Osserva come siano soggette all'aliquota del 5 per cento le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-*ter* dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psichici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (soggetti indicati nel numero 27-*ter*) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Si tratta, in particolare, delle seguenti prestazioni:

18) prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;

19) prestazioni di ricovero e cura compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;

20) prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;

21) prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-*ter*) prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.

Il comma 546 abroga i primi due periodi dell'articolo 1, comma 331, della legge n. 296 del 2006.

In merito rammenta che il primo periodo del citato comma 331 estendeva in via interpretativa l'aliquota agevolata del 4 per cento anche alle prestazioni sopra elencate (di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, rese nei confronti dei soggetti indicati nel n. 41-*bis*), in generale, da qualunque tipo di cooperativa e loro consorzio, sia direttamente nei confronti del destinatario finale, sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni. Il secondo periodo del comma 331 faceva salva la facoltà per le sole cooperative sociali (in quanto ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997) di optare per il regime agevolativo applicato alle ONLUS; pertanto, con la sua abrogazione, è venuta meno la possibilità per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 e per i loro consorzi di fruire del regime di esenzione IVA.

Il comma 547 dispone in ordine alla decorrenza delle norme introdotte, precisando che esse si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla

data di entrata in vigore del provvedimento.

Segnala, in materia di IVA, che il Senato ha soppresso il comma 11 dell'articolo 47 che ripristinava l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per le cessioni di *pellet* (combustibile ricavato da segatura), innalzata al 22 per cento dal comma 711 della legge di stabilità 2015.

Il comma 548, introdotto dal Senato, al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica, novella l'articolo 103, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in tema di obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, in relazione alla definitiva esportazione all'estero. Si tratta della disposizione che prevede che la parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, è tenuta a comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione.

Il comma dispone che la predetta esportazione sia documentata attraverso reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione.

Per quanto riguarda invece le Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, la Tabella A, relativa al Fondo speciale di parte corrente, l'accantonamento afferente al Ministero dell'economia e delle finanze, reca un'appostazione di 34,579 milioni nel 2016, di 84,334 milioni nel 2017 e di 104,334 milioni nel 2018.

Tali risorse sono destinate, secondo le indicazioni contenute nella relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità, all'attuazione dei provvedimenti legislativi in materia di donazione del corpo, orari di apertura degli esercizi commerciali, prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo, misure di *green economy*, indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide, riforma della RAI e disciplina delle unioni civili.

Con riferimento alla Tabella B, relativa al Fondo speciale di conto capitale, l'ac-

cantonamento afferente al Ministero dell'economia e delle finanze reca uno stanziamento di 197,3 milioni nel 2016, di 354,9 milioni nel 2017 e di 380,9 milioni nel 2018.

Tali risorse sono destinate, secondo le indicazioni contenute nella relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità, al potenziamento e ammodernamento della Guardia di finanza.

Per quanto attiene alla Tabella C, relativa agli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità, segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, lo stanziamento di 125.804 euro nel 2016 e di 124.858 euro nel 2017 e nel 2018 per il finanziamento della CONSOB.

Nell'ambito della Tabella D, relativa ai definanziamenti delle autorizzazioni legislative di spesa relativi alla sola parte corrente, segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la riduzione di 37,5 milioni nel 2016 e di 39,4 milioni in ciascuno degli anni 2017 e 2018 dello stanziamento per la riforma del catasto a favore dell'Agenzia delle entrate, nonché la riduzione di 13,5 milioni nel 2016 e di 71,7 milioni nel 2018 dello stanziamento per il Fondo destinato all'attuazione delle delega fiscale.

Con riferimento alla Tabella E, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, segnala, con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, gli stanziamenti concernenti:

il contributo per l'ammortamento della flotta, il miglioramento delle comunicazioni e il completamento del programma di dotazione infrastrutturale della Guardia di finanza (per 14,3 milioni di euro annuali fino al 2023);

un ulteriore contributo per l'ammortamento della flotta, il miglioramento delle comunicazioni e il completamento del programma di dotazione infrastrutturale (per 25,6 milioni annuali a decorrere dal 2016 fino al 2023);

il contributo per l'ammmodernamento della Guardia di finanza (per 10 milioni nel 2016 e 15 milioni di euro annuali nel 2017 e 2018 e 30 milioni annuali fino al 2020, con una riduzione rispetto alla legislazione vigente di 10 milioni nel 2016, di 5 milioni in ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 10 milioni a decorrere dal 2019);

la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI (per 704,1 milioni di euro nel 2016);

il finanziamento delle zone franche urbane (per 35 milioni nel 2016, con una riduzione di 20 milioni rispetto alla legislazione vigente).

Segnala inoltre come la Tabella E disponga una rimodulazione delle risorse destinate al finanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, finalizzato alla concessione di garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

In particolare viene disposto che le disponibilità per il 2016, pari a legislazione vigente a 187,7 milioni, siano rimodulate spostando 70 milioni al 2019: conseguentemente le disponibilità in competenza ammontano per il 2016 a 117,7 milioni. Per le annualità 2017 e 2018 non risulta alcuna autorizzazione di spesa in materia.

Per quanto riguarda il disegno di legge C.3445, recante il bilancio annuale di previsione dello Stato per il 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, anche in questo caso ricorda preliminarmente come la legge n. 196 del 2009 abbia apportato alcune significative modifiche alla struttura del bilancio.

Tale nuova articolazione è fondata sulla riclassificazione delle spese dei Ministeri per missioni e programmi e sulla riclassificazione delle entrate per ricorrenza (entrate riferite a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime, ovvero limitata a uno o più esercizi) e per tipologia dell'entrata medesima. La nuova classificazione ha operato una profonda revisione in senso funzionale della struttura delle voci di bilancio, volta a meglio evidenziare la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di superare la tradizionale

logica incrementale nel rifinanziamento delle politiche di spesa e di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica.

Conseguentemente, sia per le entrate sia per le spese, l'unità di voto parlamentare risulta spostata ad un livello superiore rispetto a quello del quello del macroaggregato (unità previsionale di base) in precedenza previsto.

In sostanza, in luogo delle unità previsionali di base (o macroaggregati), le unità di voto sono ora individuate:

a) per le entrate, con riferimento alla tipologia, distinguendo i tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), i raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio), le restanti tipologie di provento secondo aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall'amministrazione statale);

b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Passando al contenuto specifico del provvedimento, rileva in primo luogo come il disegno di legge di Bilancio preveda per il 2016, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA un saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, pari a -11,4 miliardi di euro, in miglioramento sia rispetto alla previsione del bilancio 2015 (che indicava un SNF pari a 53,6 miliardi) che rispetto al dato assestato (52,3 miliardi).

Per il biennio 2017-2018, il disegno di legge evidenzia un ulteriore miglioramento del saldo netto da finanziare, che si attesta, in termini di competenza, a un valore positivo di 5,4 miliardi nel 2017 e di 13,7 miliardi nel 2018, per effetto dell'incremento delle entrate finali, che aumentano da 550 miliardi nel 2016 a 580 miliardi nel 2018, dovuto essenzialmente all'anda-

mento crescente delle entrate tributarie (che passano dai 477,8 miliardi del 2016 a 508,6 miliardi nel 2018).

Anche le spese finali presentano una lieve crescita nel triennio (da 561,4 miliardi nel 2016 a 566,4 miliardi nel 2018).

In termini di cassa, il saldo netto da finanziare, è pari a -76,1 miliardi nel 2016 a -52,2 miliardi nel 2017 e a -43,7 miliardi nel 2018. La differenza rispetto al corrispondente valore in termini di competenza dipende essenzialmente dal fisiologico scostamento tra i valori degli accertamenti di entrata e i corrispondenti incassi.

Con l'approvazione del disegno di legge di stabilità 2016 da parte del Senato, la Nota di variazioni al bilancio evidenzia un peggioramento del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, di circa 20 miliardi di euro, dovuto essenzialmente alla riduzione delle entrate finali recata dal disegno di legge di stabilità.

Anche al lordo delle regolazioni contabili e debitorie (pari a 28.176 milioni per quanto concerne le entrate, interamente ascrivibili ai rimborsi IVA, e a 31.326 milioni per quanto concerne le spese, derivanti per 3.150 milioni dal rimborso delle imposte dirette pregresse), il disegno di legge di bilancio, in termini di competenza, evidenzia un progressivo miglioramento del saldo netto da finanziarie nel triennio rispetto alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella 1), le entrate finali, le entrate finali, al netto dei rimborsi IVA, ammontano nel bilancio a legislazione vigente a 550 milioni, in aumento rispetto al dato assestato 2015 di 26.661 milioni.

Tale aumento è determinato da maggiori entrate tributarie, per 26.992 milioni ed extratributarie, per 981 milioni, aumenti in parte compensati dal minor gettito da alienazioni e ammortamento beni patrimoniali per 1.312 milioni.

Per il 2017-2018 è previsto un andamento ancora positivo delle entrate tributarie (+3,7 per cento nel 2017 e +2,6 per cento nel 2018), a fronte delle quali viene in evidenza una sostanziale stabilità di

quelle extratributarie (intorno ad un valore pari all'incirca a 69 miliardi nel triennio).

Con specifico riferimento alle entrate tributarie, segnala che la Relazione illustrativa del disegno di legge originario sottolinea come la loro evoluzione positiva nel triennio 2016-2018 (da 477,8 miliardi nel 2016, a 495,6 miliardi nel 2017 fino a 508,6 miliardi nel 2018) dipenda in larga parte dal favorevole andamento delle variabili macroeconomiche, nonché dagli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno e come la variazione positiva nel 2016 rispetto alle previsioni assestate 2015 sia dovuta in gran parte all'aumento delle tasse e imposte sugli affari (17.953 milioni) e delle imposte sul reddito e patrimonio (7.910 milioni). A livello di variazioni percentuali, le imposte sul patrimonio e sul reddito aumentano del 3 per cento, le tasse e imposte sugli affari del 13,5 per cento, le imposte sulla produzione, consumi e dogane del 3,6 per cento, il gettito dai prodotti di monopolio del 3 per cento, mentre diminuisce del 3,3 per cento il settore lotto, lotterie e giochi.

Per quanto riguarda le principali imposte, il gettito IRPEF a legislazione vigente per il 2016 è atteso pari a 190.095 milioni (con un incremento di 2.890 milioni rispetto al dato assestato 2015), quello relativo all'IRPEF a 44.295 milioni (con un incremento di 3.803 milioni).

Anche il gettito IVA è atteso in aumento rispetto alla previsione assestata 2015, intorno a 125.811 milioni nel 2016 al netto dei rimborsi (con un incremento di 16.766 milioni).

Segnala quindi come la Nota di variazioni al bilancio approvata dal Senato, con la quale si scontano nel disegno di legge di bilancio gli effetti contabili determinati dal disegno di legge di stabilità, evidenzia, rispetto alla legislazione vigente, un aumento delle spese finali di circa 6 miliardi di euro nel 2016 e una diminuzione delle entrate finali di oltre 14 miliardi.

Di conseguenza, il saldo netto da finanziare per il 2016, pari a 31,7 miliardi di euro, risulta pertanto peggiorato, ri-

spetto a quanto previsto a legislazione vigente (-11,4 miliardi) di oltre 20 miliardi di euro, come già accennato in precedenza.

Negli anni successivi, il saldo netto da finanziare si mantiene su valori negativi nell'intero triennio, evidenziando un peggioramento di oltre 24 miliardi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, passando nel 2017 dal valore positivo di 5 miliardi ad un valore negativo di 19,4 miliardi e nel 2018 dal valore positivo di 13,7 miliardi ad un valore negativo di 10,5 miliardi.

Il peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto ai valori indicati a legislazione vigente è da mettere in relazione, soprattutto alla diminuzione delle entrate finali, ed in particolare delle entrate tributarie, rispetto al bilancio a legislazione vigente, conseguente alle disposizioni introdotte dal disegno di legge di stabilità 2016 (di circa 15 miliardi nel 2016 e di oltre 16 miliardi nel 2017 e 2018). Segnala, inoltre, l'aumento delle spese finali, che, rispetto al bilancio a legislazione vigente, incrementano di quasi 6 miliardi nel 2016, di 10,4 miliardi nel 2017 e di 11 miliardi nel 2018, in virtù del disegno di legge di stabilità.

In particolare, con le integrazioni apportate dalla Nota di variazioni, le entrate finali nel 2016 risultano pari a 535,7 miliardi, in riduzione rispetto al bilancio a legislazione vigente 2016 di circa 14 miliardi.

La diminuzione delle entrate finali rispetto alla legislazione vigente si mantiene anche nei due anni successivi.

La diminuzione interessa, in particolare, le entrate tributarie, che, pur manifestando un andamento in crescita nel triennio, si prevedono attestarsi a un livello pari a 463 miliardi nel 2016 (-14,8 miliardi rispetto al bilancio a legislazione vigente), a 479,2 miliardi nel 2017 (-16,4 miliardi rispetto al bilancio a legislazione vigente) e a 491,9 miliardi nel 2018 (-16,6 miliardi).

Tali variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente sono principalmente da porre in relazione agli effetti delle

disposizioni contenute nei commi da 4 a 6 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, concernenti gli interventi finalizzati alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia previste dalle leggi di stabilità 2014 e 2015, che fanno venir meno i previsti aumenti di imposta e le previste riduzione delle agevolazioni fiscali, che dovevano scattare dal 2016 (con un impatto di circa 16,8 miliardi per tale anno).

Gli effetti di tale disposizione sono riscontrabili nelle considerevoli riduzioni di risorse dei capitoli dell'entrata relativi alle imposte dirette e indirette (capitolo 1085 e capitolo 1266) e all'IVA (capitolo 1203, con un taglio nel 2016 di oltre 12,7 miliardi).

Nell'ambito delle entrate tributarie, segnala, peraltro, le maggiori entrate derivanti dal maggior prelievo del PREU per le *new slot* (500 milioni) e per le video lotteries (100 milioni), derivanti dalle misure introdotte, rispettivamente, dai commi 524 e 525 del disegno di legge di stabilità.

Tra le altre norme rilevanti ricorda, inoltre, la riduzione dell'aliquota IRES, dal 27,5 al 24 per cento, a regime dal 2017 (capitolo 1024/Entrate) e il miglioramento del regime forfetario per i lavoratori autonomi e l'estensione a cinque anni dell'aliquota forfetaria al 5 per cento (anziché al 15), nonché la modifica del calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali (disposta dai commi da 53 a 55 del disegno di legge di stabilità) (capitolo 1193).

Nell'ambito delle entrate extra tributarie segnala un minore gettito di circa 2 miliardi a decorrere dal 2016 (capitolo 3697/Entrate), riferibile al minor versamento dell'IMU propria di spettanza dei comuni da destinare al fondo di solidarietà comunale, a seguito dell'intervento sulla fiscalità immobiliare, con l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui cosiddetti « macchinari imbullonati », nonché l'esenzione TASI per la prima casa (recato dai commi da 8 a 30 del disegno di legge di stabilità).

Nel complesso, tuttavia, le entrate extra tributarie si mantengono sostanzialmente

inalterate nel 2016, rispetto al bilancio a legislazione vigente, anche in relazione alle maggiori entrate per 1,3 miliardi, dovute al versamento all'entrata dei residui relativi al « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili » da riassegnare alle regioni quale contributo da utilizzare ai fini della riduzione del debito (capitolo 2368/Entrate).

Oltre 500 milioni di euro per il solo 2016 sono connesse alle maggiori entrate derivanti: dalla partecipazione alla procedura selettiva per l'affidamento delle concessioni per il diritto di esercizio e raccolta tramite rete fisica dei giochi pubblici connessi alle scommesse a quota fissa e a totalizzatore nazionale su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi (capitolo 2338/Entrate), per l'affidamento delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo tramite rete fisica (capitolo 2340/Entrate) e per l'affidamento delle concessioni per l'esercizio e la raccolta dei giochi pubblici attraverso il canale a distanza (capitolo 2337/Entrate).

In questo contesto ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, gli allegati A e B alla nota integrativa della Tabella 1 recano, rispettivamente, gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti e a quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio (cosiddette *tax expenditures*), con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Rispetto alle misure dell'allegato A inserito nella nota integrativa dello stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 2015, il numero delle disposizioni recanti esenzioni o riduzione del prelievo obbligatorio, nel complesso, è leggermente aumentato attestandosi a 296 misure (+14). Tale variazione è dovuta all'introduzione nell'esercizio di 11 nuove disposizioni (Allegato B) e da quella in diminuzione correlata alle disposizioni non più in vigore.

Gli effetti indicati, riferiti al triennio 2016-2018, sono stati aggiornati per tener conto degli affinamenti delle metodologie

di stima di alcune misure nonché dei dati delle dichiarazioni dei redditi ultimi disponibili, con estrapolazione all'anno 2016 e proiezioni per il biennio successivo (2017-2018).

Rileva che l'ammontare complessivo degli effetti dei 296 regimi agevolativi indicato nell'allegato A alla nota integrativa della Tabella 1 del disegno di legge di bilancio 2016 (Stato di previsione delle entrate) è pari a:

175.102,7 milioni per il 2016 (+15.199,1 rispetto al disegno di legge di bilancio 2015);

175.689,6 milioni per il 2017 (+14.616,4 rispetto al disegno di legge di bilancio 2015);

176.257,8 milioni per il 2018.

L'allegato B indica un ammontare degli effetti delle 11 agevolazioni introdotte da ottobre 2013 a settembre 2014 pari a:

634,2 milioni per il 2015 (-37,4 rispetto al disegno di legge di bilancio 2015);

1.288,4 milioni per il 2016 (+479,7 rispetto al disegno di legge di bilancio 2015);

1.240 milioni per il 2017.

Sul piano normativo ricorda che, in attuazione dell'articolo 4 della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014) il decreto legislativo n. 160 del 2015, riguardante la stima dell'evasione fiscale e il riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, modifica la legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009, al fine di introdurre strumenti di monitoraggio delle spese fiscali (cosiddette *tax expenditures*) e prevedere il coordinamento dei medesimi strumenti con le procedure di bilancio.

In primo luogo, la norma pone in capo al Governo la predisposizione di un programma annuale di riordino delle spese fiscali da attuare con la manovra di finanza pubblica, da presentare insieme alla Nota di aggiornamento del DEF. Le spese fiscali entrate in vigore da almeno cinque

anni sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma.

Inoltre, allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, (consuntivo), che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso.

Tale rapporto sostituisce gli attuali allegati A e B alla nota integrativa della Tabella 1 (Stato di previsione delle entrate del disegno di legge di bilancio).

Viene stabilito, poi, che il Governo presenti annualmente, contestualmente alla Nota di aggiornamento al DEF, un rapporto al Parlamento contenente i risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, ivi distinguendosi tra imposte accertate e riscosse, nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento. Il documento contiene inoltre l'illustrazione dei risultati del recupero di somme dichiarate e non versate, e degli effetti della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni.

Per quel che riguarda il versante della spesa, con riferimento allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), segnala innanzitutto, per quanto riguarda i settori di competenza della Commissione Finanze, come la dotazione dell'Agenzia delle entrate (di cui al capitolo 3890) preveda uno stanziamento di 3.060 milioni.

Rileva in merito come, a seguito dell'approvazione della Nota di variazioni, tale stanziamento è ridotto di 65 milioni per il 2016, di 79 milioni per il 2017 e di 122 milioni per il 2018.

Per quanto riguarda invece l'Agenzia del demanio il capitolo 3901 espone uno stanziamento di 90 milioni.

Rileva in merito come, a seguito dell'approvazione della Nota di variazioni,

tale stanziamento è ridotto di circa 1 milione per il 2016, di circa 0,5 milioni per il 2017 e di 1 milione per il 2018.

Con riferimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il capitolo 3920 espone uno stanziamento di 922 milioni.

Rileva in merito come, a seguito dell'approvazione della Nota di variazioni, tale stanziamento è ridotto di 20 milioni per il 2016, di 26 milioni per il 2017 e di 36 milioni per il 2018.

In merito al finanziamento della CONSOB, il capitolo 1560, il cui ammontare è determinato dalla Tabella C del disegno di legge di stabilità, espone uno stanziamento di 125.804 euro.

Ricorda in merito che l'articolo 1, comma 252, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha disposto la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici: per la CONSOB è stato previsto un taglio dei trasferimenti di 200.000 euro a regime.

Relativamente ai Centri di assistenza autorizzata fiscale (CAAF) il capitolo 3845 reca stanziamenti per 317 milioni.

Rileva in merito come, a seguito dell'approvazione della Nota di variazioni, tale stanziamento è ridotto di 40 milioni per il 2016, di 70 milioni per il 2017 e di 70 milioni per il 2018 (per effetto dell'articolo 33, comma 3, del disegno di legge di stabilità, modificato al Senato: attuale articolo 1, comma 335).

Nel disegno di legge di bilancio per il 2016 sono inoltre previsti stanziamenti per il finanziamento delle restituzioni e rimborsi d'imposta IVA.

Per quanto riguarda i rimborsi IVA il capitolo 3810 reca risorse per 1.870 milioni.

Per quel che attiene invece ai rimborsi IRPEF, IRES e IRAP il capitolo 3811 stanziava risorse per 3.150 milioni per ciascuna annualità.

Le disponibilità del capitolo 3813, relativo a restituzioni e rimborsi delle imposte dirette effettuati dai concessionari, anche mediante compensazione operata

sull'IVA sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali risultano pari a 16.120 milioni.

Le disponibilità del capitolo 3814, relativo a restituzioni e rimborsi dell'IVA, effettuati dai concessionari, a richiesta e d'ufficio, anche mediante compensazione operata sulle imposte dirette, sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali, ammontano a 27.306 milioni.

Con riferimento alle risorse stanziare per il finanziamento dei crediti di imposta, segnala il capitolo 3887 (relativo al credito d'imposta fruito dagli enti creditizi e finanziari per le imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdite d'esercizio, derivanti dal riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali per effetto di operazioni straordinarie – rivalutazione di quote in Banca d'Italia), dotato di 2.280 milioni nel 2016, per il quale si prevede un incremento di stanziamento di 28,5 milioni.

Nel disegno di legge di bilancio sono inoltre esposti stanziamenti relativi a diversi altri crediti d'imposta:

crediti d'imposta fruiti dagli esercizi ricettivi, dalle agenzie di viaggio e dai *tour operator* per i costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo (capitolo 7766): dotato di 15 milioni;

crediti d'imposta fruiti dalle imprese turistico-alberghiere per i costi sostenuti per gli interventi destinati alla ristrutturazione edilizia ed alla riqualificazione del settore (capitolo 7767), dotato di 50 milioni nel 2016, con un incremento di 30 milioni;

credito d'imposta fruito dalle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (capitolo 7801), dotato di 428 milioni nel 2016, con un incremento di 173 milioni.

Segnala inoltre il capitolo 7818, relativo ai crediti d'imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi), dotato di 408 milioni a decorrere dal 2017, con un incremento di

204 milioni e il capitolo 7819 relativo al credito d'imposta fruito dai soggetti IRES e IRPEF per l'ACE, a riduzione dell'IRAP, dotato di 49,2 milioni nel 2016, con un incremento di 26,5 milioni.

Per quanto attiene alle risorse destinate al Corpo della Guardia di finanza, ricorda che esse sono esposte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nella Missione »Politiche economico-finanziarie e di bilancio», Programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» e nella Missione «Ordine pubblico e sicurezza», Programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica».

In merito segnala come la tabella E allegata al disegno di legge di stabilità disponga un definanziamento del contributo pluriennale (fino al 2020) a favore del Corpo della Guardia di finanza per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo, disposto dalla legge n. 147 del 2013 (articolo 1, comma 109).

Tali risorse sono ripartite tra due capitoli del bilancio esposti in due diversi programmi: 7851: Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali; e 7837: Concorso della guardia di Finanza alla sicurezza pubblica.

La legge di stabilità per il 2014 aveva autorizzato un contributo di 5 milioni per il 2014, di 30 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

Con il definanziamento vengono ridotte complessivamente di 15 milioni le risorse per il 2016, di 10 milioni per le annualità dal 2017 al 2020. Conseguentemente la dotazione in bilancio per gli interventi disposti dalla legge n. 147 del 2013 (articolo 1, comma 109) per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo

simo ammontano complessivamente (capitoli 7851 e 7837) a 35 milioni per il 2016 e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.45.

RISOLUZIONI

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario.

7-00818 Sandra Savino: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario.

7-00852 Pelillo: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario a tutela della clientela. (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 18 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che è stata presentata la risoluzione 7-00852 Pelillo, la quale, vertendo sulla medesima materia oggetto delle risoluzioni 7-00767 Paglia e 7-00818 Sandra Savino, sarà discussa congiuntamente a queste ultime, la cui discussione era già iniziata.

Michele PELILLO (PD) illustra la sua risoluzione, la quale affronta la materia della produzione di interessi nell'ambito delle operazioni bancarie (anatocismo bancario) la quale, oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore, è attualmente disciplinata dal comma 2 dell'articolo 120 del Testo unico bancario.

Ricorda che, nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2013, il comma 2 dell'articolo 120 del TUB demandava al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) di regolare « modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria » e che, in attuazione di questa norma, il CICR aveva provveduto a disciplinare la materia con una delibera del febbraio del 2000.

Specifica quindi come, con la predetta delibera, si sia stabilito che: *a)* nelle operazioni in conto corrente dovesse essere assicurato nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; *b)* in talune ipotesi fosse ammessa la produzione di interessi da parte di interessi già maturati, in deroga a quanto previsto in linea generale dall'articolo 1283 del codice civile.

Rammenta quindi come in tale contesto sia intervenuta la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), la quale ha sostituito il citato comma 2, affidando a una nuova delibera del CICR il compito di adottare una disciplina attuativa in base alla quale « *a)* nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; *b)* gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale ».

Segnala inoltre come il comma 2 dell'articolo 120 del TUB, così come novellato, abbia generato rilevanti incertezze tra gli operatori in merito alla data di entrata in vigore – rispetto alla quale non

viene prevista una specifica disciplina transitoria – e, soprattutto, alla corretta interpretazione della norma, in quanto il divieto di « produrre interessi ulteriori » è riferito agli « interessi periodicamente capitalizzati », nonostante l'effetto della capitalizzazione sia proprio quello di passare gli interessi a sorte capitale e, dunque, far sì che tale somma produca interessi.

Ricorda altresì che, per sanare le criticità del citato comma, allineare la normativa in materia di anatocismo alle regole vigenti nei principali Paesi europei e in assenza della relativa delibera del CICR, il Governo aveva introdotto con il decreto-legge n. 91 del 2014, una modifica dell'articolo 120, comma 2, del TUB, riproponendo – con alcune modifiche – l'impianto della disposizione vigente fino al 2013.

In particolare, a tutela della figura del debitore la norma vietava la capitalizzazione infrannuale degli interessi, ma consentiva quella annuale, confermando la stessa periodicità di calcolo degli interessi sia nel caso di addebito sia nel caso di accredito e indicando che il conteggio dovesse avvenire a fine anno; confermava inoltre che fino all'entrata in vigore di una nuova delibera del CICR su modalità e criteri d'attuazione, rimanesse valida quella emanata nel 2000.

Segnala come, tuttavia, nel corso dell'esame al Senato l'articolo 31 del richiamato decreto-legge sia stato soppresso e come dunque il 24 agosto 2015 la Banca d'Italia abbia avviato una procedura pubblica sottoponendo a consultazione la proposta di delibera che, d'intesa con la CONSOB e ai sensi del TUB, intende formulare al CICR per dare attuazione all'articolo 120, comma 2: relativamente alla normativa vigente, la delibera proposta scioglie il nodo interpretativo soprari-chiamato ritenendo che l'espressione « capitalizzazione » possa essere letta come sinonimo di « conteggio o contabilizzazione » e che il novellato comma 2 intenda vietare la produzione di interessi anatocistici.

Evidenzia al riguardo come, nel formulare la proposta di delibera, la Banca

d'Italia abbia tenuto conto di aspetti tecnici relativi all'ordinaria prassi nazionale dei rapporti di apertura di credito « ante-riforma »: nel momento in cui gli interessi maturati sulle somme utilizzate diventavano esigibili, venivano solitamente corrisposti dal cliente alla banca non attraverso un pagamento, ma con un addebito in conto; se in quel momento il conto non presentava un saldo attivo sufficientemente capiente, l'addebito si sostanzia in un ulteriore utilizzo delle somme messe a disposizione con l'apertura di credito (questo utilizzo dell'apertura di credito, come tale, era produttivo di nuovi interessi). In tale ambito rileva come la necessità di tenere separata « sorte capitale » e interessi comporti oggi l'impossibilità di continuare a seguire tale comune prassi.

Nel dettaglio, osserva come all'articolo 3, comma 1, la proposta di Banca d'Italia vieti il calcolo degli interessi composti, in attuazione del divieto sancito nel TUB, e stabilisca ulteriori principi, in vigore dal 2016: *a)* gli interessi sono contabilizzati su base almeno annuale e separatamente dal capitale (articolo 4, commi 2 e 3), determinando una maggiore trasparenza del tasso di interesse praticato consentendo di dare attuazione al divieto di capitalizzazione tramite l'esistenza di due distinte « poste »; *b)* gli stessi interessi, attivi e passivi, diventano esigibili trascorsi sessanta giorni (articolo 4, comma 4), consentendo al cliente di avere a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi, senza risultare inadempiente; *c)* decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può scegliere di autorizzare l'addebito degli interessi sul conto o sulla carta e, in questo caso, la somma addebitata è considerata « sorte capitale » (articolo 4, comma 4, secondo periodo), consentendo al cliente di corrispondere quanto dovuto alla banca a titolo di interesse passivo, nel caso in cui non abbia la disponibilità « liquida » del denaro necessario per procedere a un pagamento diretto.

Rileva inoltre come, secondo gli intenti dichiarati da Banca d'Italia, il comma 4,

secondo periodo, e il successivo comma 5 introducano accorgimenti per agevolare l'estinzione del debito da interessi: una volta che gli interessi siano divenuti esigibili il cliente e la banca possono pattuire, al fine di evitare il pagamento della mora o l'avvio di azioni giudiziarie, il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi). Con riferimento a questa previsione evidenzia come essa espliciti ciò che dovrebbe essere già possibile ai sensi dall'articolo 127, comma 1, del TUB, in base al quale le disposizioni previste dal titolo VI del TUB sono derogabili in senso favorevole al cliente.

Sottolinea quindi come l'obiettivo dichiarato della Banca d'Italia nella formulazione del testo proposto sia quello di delineare soluzioni tecniche, nel caso in cui le parti convengano mediante apposito patto, volte a evitare che la nuova disciplina introdotta dall'articolo 120 del TUB, voluta dal legislatore a tutela del cliente, possa rivelarsi pregiudizievole per lo stesso, ferma restando la possibilità per il cliente di estinguere il debito a valere su altre somme e senza che esso sia imputato a capitale.

In tale contesto rammenta che la consultazione indetta da Banca d'Italia si è conclusa il 23 ottobre 2015: le risposte pervenute sono numerose e provengono da una platea diversificata, ma ancora non se ne conoscono gli esiti.

Nel sottolineare quindi come le soluzioni tecniche proposte dalla Banca d'Italia risultino in linea con le pronunce della giurisprudenza in materia fino alla data di inizio della consultazione segnala tuttavia come, con ordinanza del 20 ottobre 2015, il tribunale di Roma affermando la vigenza, a partire dal primo gennaio 2014, del divieto di anatocismo sancito dall'articolo 120 del TUB, abbia sottolineato che l'intervento del CICR dovrà riguardare unicamente gli aspetti tecnico-contabili, consequenziali al divieto introdotto, esclu-

dendo che la delibera possa prevedere una qualche forma di capitalizzazione degli interessi passivi.

Al riguardo osserva come invece il documento di consultazione della Banca d'Italia non prenda posizione sull'applicazione della disposizione di legge prima dell'intervento del CICR.

In base alle considerazioni svolte ritiene, pertanto, evidente la necessità di assicurare orientamenti univoci su tale delicata questione, al fine di garantire certezza agli operatori ed evitare possibili contenziosi così riducendo il rischio di orientamenti giurisprudenziali difformi sul territorio.

In tale contesto la risoluzione impegna quindi il Governo ad assumere ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, affinché la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio citata in premessa sia quanto prima resa operativa e a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative in materia di calcolo degli interessi sugli interessi volte a definire una disciplina primaria chiara, inequivoca e coerente con gli orientamenti dei principali Paesi europei, che garantisca la certezza del diritto nei rapporti di credito e la libertà di scelta del cliente, assicurando in ogni caso a quest'ultimo le necessarie tutele nelle relazioni bancarie.

Il Viceministro Luigi CASERO, con riferimento alle risoluzioni in discussione, le quali intendono impegnare il Governo ad assumere iniziative affinché la bozza di delibera del CICR di attuazione dell'articolo 120, comma 2, del TUB, nella nuova formulazione, posta in consultazione lo scorso mese di agosto, rechi un'interpretazione che impedisca qualunque forma di anatocismo bancario, segnala come la Banca d'Italia abbia comunicato che la citata bozza di delibera, come illustrato nel documento di consultazione, interessi soprattutto i rapporti di apertura di credito in conto corrente, al fine di consentire al cliente di corrispondere quanto dovuto alla banca a titolo di interesse passivo, nel caso in cui non abbia la disponibilità

«liquida» del denaro necessario per procedere ad un pagamento diretto.

Ricorda che secondo l'ordinaria prassi dei rapporti di apertura di credito «ante riforma», infatti, nel momento in cui gli interessi maturati sulle somme utilizzati diventavano esigibili venivano solitamente corrisposti dal cliente alla banca non attraverso un pagamento, ma con un addebito in conto: se in quel momento il conto non presentava un saldo attivo sufficientemente capiente, l'addebito si sostanzia in un ulteriore utilizzo delle somme messe a disposizione con l'apertura di credito. A tale riguardo rileva come questo utilizzo dell'apertura di credito fosse produttivo, come tale, di nuovi interessi.

Nel sottolineare come la necessità di tenere separata la sorte capitale e gli interessi comporti oggi l'impossibilità di continuare a seguire questa prassi, e in mancanza della possibilità di prevedere forme di capitalizzazione contrattuale come quella proposta nella bozza di delibera, fa presente che sarebbe stata inevitabile l'immediata richiesta del pagamento di quanto dovuto, con evidente detrimento del cliente, il quale non avesse avuto la necessaria disponibilità e che sarebbe rimasto esposto al pagamento della mora e all'avvio di azioni giudiziarie.

In tale contesto evidenzia come la disposizione intenda pertanto introdurre un meccanismo di tutela del debitore evitando che la nuova disciplina introdotta dall'articolo 120 del TUB, la quale è stata voluta dal Legislatore a tutela del cliente, si riveli pregiudizievole per il cliente stesso.

Al riguardo, rammenta che la Banca d'Italia ha precisato che la forma di capitalizzazione contemplata dall'articolo 4 della delibera del CICR avviene solo nel caso in cui le parti convengano in tal senso mediante un apposito patto, restando ferma la possibilità per il cliente il quale disponga delle somme necessarie di estinguere il debito senza che esso sia imputato a capitale.

Sottolinea inoltre come l'articolo 4, comma 4, della bozza di delibera del CICR vada inquadrato anche con l'articolo 127, comma 1, del TUB, in base al quale le

disposizioni previste dal Titolo VI del TUB sono derogabili solo in senso favorevole al cliente. Ritiene che la scelta compiuta nella bozza di delibera sia coerente con questa impostazione, consentendo una deroga proprio in tale direzione.

Nel ricordare inoltre che il citato schema di proposta è stato sottoposto a consultazione pubblica fino al 23 ottobre scorso, segnala come le osservazioni e i commenti pervenuti nell'ambito di tale consultazione siano attualmente al vaglio dei competenti uffici della Banca d'Italia.

Daniele PESCO (M5S) fa presente che la deputata Ruocco ha presentato nella giornata di ieri la risoluzione 7-00853, la quale verte sulla medesima materia delle risoluzioni in discussione: chiede quindi di rinviare il voto sugli atti di indirizzo alla giornata di domani, al fine di poter discutere anche tale risoluzione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene possibile rinviare a domani la votazione delle risoluzioni alla giornata di domani, al fine di poter discutere anche la risoluzione 7-00853 Ruocco.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Pesco, al fine di consentire che la risoluzione 7-00853 Ruocco sia discussa congiuntamente alle risoluzioni già in discussione, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta a una seduta da convocarsi nella giornata di domani, nel corso della quale la Commissione procederà al voto sulle risoluzioni stesse.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: *Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 221 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	132
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal sottosegretario Toccafondi</i>)	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

Atto n. 221.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto au-

diovisivo a circuito chiuso. Espone, prima di affrontare il punto all'ordine del giorno, che è stata assegnata in sede referente alla Commissione bilancio la legge di stabilità (C. 3444) insieme alla legge di bilancio (C. 3445), approvate dal Senato. A tal proposito, fa presente che la VII Commissione è chiamata a riunirsi in sede consultiva e che, ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del Regolamento della Camera, le Commissioni di settore non possono esaminare provvedimenti di legge, finché non abbiano inviato la loro relazione. In ragione di questa ultima previsione, non si procederà nella giornata di oggi e di domani all'esame in sede referente del provvedimento concernente le disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (C. 1504 e C. 2267) e il calendario verrà ulteriormente modificato.

Ricorda, poi, che il termine fissato dalla Commissione bilancio per la presentazione degli emendamenti è decisivo per l'iniziativa dei deputati, giacché in Assemblea non si potranno presentare nuovi emendamenti rispetto a quelli già presentati presso la V Commissione, a meno che non siano riferiti a parti del provvedi-

mento che la stessa Commissione abbia modificato rispetto al testo approvato dal Senato. Preannunzia in conclusione che, dopo che la Commissione bilancio avrà stabilito i tempi del proprio esame referente, spetterà all'Ufficio di presidenza della Commissione cultura programmare conseguentemente i propri lavori.

Milena SANTERINI (PI-CD) chiede che il decreto ministeriale di attuazione contemplato all'articolo 4, comma 2 del provvedimento in esame, preveda che: a) i valori-soglia degli indicatori siano definiti a livello di settore disciplinare, mantenendoli unici nel settore concorsuale solo quando essi risultino equivalenti tra i settori scientifico-disciplinari in esso raggruppati; b) la proposta dell'ANVUR relativa ai valori-soglia degli indicatori venga formulata sentite le comunità scientifiche attraverso le società che le rappresentano; c) per quanto riguarda i settori non bibliometrici, tra gli indicatori siano considerati i seguenti aspetti: il numero di articoli su riviste appartenenti alla fascia A; il numero di articoli pubblicati sulle riviste scientifiche e i capitoli di libro; il numero di monografie, definendo in modo rigoroso che cosa si intenda per monografie (o equivalenti, secondo la definizione del Bando VQR 2011-2014) e stabilendo un numero congruo delle monografie richieste, sia per la prima che per la seconda fascia. Aggiunge che deve essere previsto il superamento di due soglie su tre, perché il candidato venga preso in considerazione dalle commissioni giudicatrici; anche per quanto concerne i commissari, ritiene che si debba tener conto dei tre indicatori sopra richiamati, stabilendo valori-soglia più elevati di quelli richiesti ai candidati.

Gianluca VACCA (M5S) chiede, preliminarmente, come mai vi sia nel titolo del provvedimento il riferimento ad una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, quando, invece, l'articolo 9, comma 3 prevede che il presente regolamento sostituisca integralmente il predetto decreto. Ritiene poi che

si debbano introdurre norme specifiche sulle procedure di presentazione delle domande per l'abilitazione scientifica nazionale e modificare l'individuazione delle sedi delle procedure, indicando, in particolare, con riferimento all'articolo 5, che le sedi *de quibus* possano essere solo quelle di atenei statali. Rileva inoltre, con riferimento all'articolo 6, comma 7, che andrebbero indicate per i componenti delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale le medesime incompatibilità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e che, in relazione all'articolo 6, comma 11 del provvedimento in esame, andrebbe meglio specificata la previsione, ivi contenuta, che i commissari delle suddette commissioni esaminatrici possano chiedere al proprio ateneo di essere parzialmente esentati dall'ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, segnalando che si tratta di circa 180 commissioni composte ciascuna da cinque componenti. Ribadisce inoltre, in relazione all'articolo 7, comma 5, che sia da valutare l'opportunità di prevedere la presenza della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), un'associazione non istituzionale, nell'ambito delle operazioni di sorteggio ivi indicate. Sottolinea, infatti, che quest'ultima disposizione prevede che del comitato tecnico composto da non più di cinque membri – che valida preventivamente le procedure informatizzate attraverso le quali avviene il sorteggio – faccia parte obbligatoriamente almeno un componente designato dalla CRUI, ritenendo che, eventualmente, questa organizzazione debba poter indicare, al massimo, un solo componente di tali comitati. In relazione, poi, alla disciplina dei lavori delle commissioni esaminatrici, contenuta nell'articolo 8, ritiene che sia preferibile, forse, indicare un solo termine massimo di sei mesi dalla presentazione della domanda di ciascun candidato per la conclusione del procedimento, anziché prevedere una serie rigida di diverse scadenze temporali. Con riferimento, infine, alla sentenza del TAR del Lazio n. 12407 del 2015, che afferma che la previsione della

maggioranza qualificata dei quattro quinti della commissione per l'attribuzione dell'abilitazione sia illegittima, in quanto non prevista dall'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, ritiene che forse sarebbe opportuno inserire tale previsione nel predetto articolo di legge, al fine di assicurare la legittimità della suddetta maggioranza qualificata.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, osserva che quanto evidenziato dalla collega Santerini è già stato considerato nella risoluzione 8-00064, approvata il 18 giugno 2014 dalla VII Commissione e pertanto è condivisibile. Rileva, tuttavia che le preposte attengono soprattutto i contenuti del futuro decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 4 e non del decreto del Presidente della Repubblica in parola. Rispondendo poi al collega Vacca, osserva che il provvedimento in esame sostituisce *in toto* il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, pur essendo quest'ultimo ancora applicabile alle procedure in corso. In relazione, poi, alle disposizioni di cui all'articolo 3 del provvedimento, relative all'abilitazione scientifica nazionale, osserva che le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono avviate, per ciascun settore concorsuale, con decreto del competente direttore generale del Ministero, che viene adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, pertanto la previsione di un articolo ad hoc sulle procedure di presentazione delle domande appare pleonastico. Con riferimento, inoltre, al sorteggio delle sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, prevista all'articolo 5, ritiene che si debba valutare attentamente l'opportunità di modificare la disciplina ivi prevista, sottolineando che non dovrebbe comunque risultare determinante, ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione, quale sia la sede universitaria individuata. Rileva, inoltre, che il personale docente reclutato dalle università non statali segue la medesima procedura di abilitazione di quelle statali, non apparendo quindi opportuno escludere gli atenei non statali dalle sedi per le

procedure di abilitazione. Si rimette, poi, alle valutazioni del Governo in merito all'estensione delle incompatibilità previste per i concorsi universitari, indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, anche per i componenti delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione scientifica nazionale. Condivide, inoltre, la disposizione prevista all'articolo 6, comma 11, che prevede per i commissari la possibilità di chiedere al proprio ateneo di essere parzialmente esentati dall'ordinaria attività didattica. Dopo aver ricordato che i rettori che aderiscono volontariamente alla CRUI sono comunque espressione di una comunità, si riserva un approfondimento sul ruolo svolto da quest'ultima nell'ambito della designazione indicata all'articolo 7, comma 5, di almeno un componente del comitato tecnico. Chiede, altresì, al Governo un approfondimento sulle operazioni di sorteggio indicate, in generale, all'articolo 7. Con riferimento alla modalità cosiddetta « a sportello » di presentazione delle domande, rileva che la stessa deve consistere in un flusso continuo realizzato attraverso una modalità fluida, trasparente e legittima, ritenendo che il candidato debba poter disporre immediatamente del proprio indicatore numerico, per valutare in tempo utile se ritirare la propria domanda o proseguire nella procedura di valutazione. In relazione, infine, alla citata sentenza del TAR del Lazio n. 12407 del 2015, ritiene che la VII Commissione – nelle more di un eventuale ricorso presso il Consiglio di Stato da parte del Governo – possa confermare la propria preferenza per la votazione qualificata dei quattro quinti dei componenti delle commissioni esaminatrici, quale certificazione di una certa soglia di maturità scientifica riconosciuta da una rappresentanza qualificata della comunità di appartenenza.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI depositata una nota relativa al provvedimento in esame, che tiene conto di quanto è emerso nelle precedenti sedute dedicate al presente schema di decreto (*vedi allegato*), evidenzia, inoltre, che molti

degli aspetti contenuti nella citata risoluzione n. 8-00064 sono stati recepiti nel provvedimento in esame, essendosi realizzato un proficuo rapporto di collaborazione tra Parlamento ed Esecutivo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Avverte quindi, non essendovi obiezioni, che sarà immediatamente convocato l'Uf-

ficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari (Atto n. 221).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL SOTTOSEGRETARIO TOCCAFONDI**



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore - 00144 Roma –
Via M. Carcani, 61

Appunto

Oggetto: DPR Procedure Abilitazione Scientifica Nazionale – Riforma L. 240 del 2010 (L. 114 del 2014) – Parere delle Commissioni parlamentari.

Il DPR inviato ai pareri delle Commissioni parlamentari definisce le modalità per l'espletamento delle procedure dell'abilitazione scientifica nazionale tenendo conto delle modifiche apportate alla legge 240/10 dalla legge 114/2014.

Si ricorda in particolare che le modifiche più rilevanti sono relative a:

- Possibilità per i candidati di presentare la domanda in qualsiasi momento dell'anno.
- Commissione di valutazione composta da 5 professori ordinari delle Università italiane (non ci sarà più quindi il commissario OCSE).
- Garanzia che nella commissione sia presente 1 commissario per ciascun settore scientifico disciplinare cui afferiscono almeno 10 professori ordinari; proporzionalità, ove possibile, degli altri commissari rispetto alla consistenza in termini di professori ordinari del settore scientifico disciplinare.
- Obbligatorietà del parere *pro veritate* qualora debba essere giudicato 1 candidato di un settore scientifico disciplinare non rappresentato in commissione.
- Preclusione per i candidati non abilitati a ripresentare domande nei successivi 12 mesi; preclusione per i candidati abilitati a presentare domande nei 48 mesi successivi.

Il MIUR, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato reso sullo schema di DPR attuativo della Legge 114 del 2014 e di alcune recenti sentenze del TAR Lazio in tema di ASN, evidenzia alle Commissioni alcuni aspetti particolarmente rilevanti nell'ambito del processo di riforma.

- Anzitutto, occorre certamente assicurare ai candidati la possibilità di presentare le domande durante tutto il corso dell'anno senza soluzione di continuità. A tal fine si ritiene di dover eliminare la previsione che escludeva le candidature nel mese di agosto e negli ultimi tre mesi precedenti la scadenza biennale della commissione, così come quella che prevedeva la sospensione dei termini di valutazione durante il mese di agosto. Inoltre, tenuto conto dell'obbligo di concludere le procedure entro cinque mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e che il Consiglio di Stato ha espresso contrarietà al sovrapporsi dei lavori delle singole tornate, si ritiene opportuna una formulazione del DPR che consenta contestualmente di:
 - Assicurare che le commissioni concludano le valutazioni dei candidati che hanno presentato domanda in ciascun quadrimestre entro tre mesi dalla scadenza dello stesso; attenzione non entro tre mesi dalla presentazione della domanda.
 - Consentire, a tutela della regolarità della procedura, la verifica degli atti da parte del Ministero prima della loro pubblicazione nel rispetto dei termini previsti dalla legge 240/10 (di norma 4 mesi e comunque non oltre 5 mesi), evitando sovrapposizioni tra le attività di competenza del MIUR relative a sessioni valutative diverse.
- Quanto alle modalità di composizione delle commissioni, si ritiene di aderire a quanto osservato dal Consiglio di Stato con riferimento alla necessità di assicurare la rappresentanza proporzionale dei settori scientifico-disciplinari anche nell'ipotesi in cui il numero degli SSD con dieci ordinari sia inferiore a cinque. In tali ipotesi si procede prima al sorteggio di un componente per ciascuno degli SSD con dieci ordinari e, a seguire, al sorteggio dei restanti componenti della Commissione tra "tutti" i settori scientifico-disciplinari, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la proporzionalità della presenza in commissione rispetto al numero di docenti afferenti al settore scientifico disciplinare. Contestualmente va adeguata la modalità di formazione delle commissioni assicurando il principio di proporzionalità e rappresentatività anche nei settori concorsuali dove i settori scientifico disciplinari con almeno 10 ordinari sono maggiori di cinque.
- Infine si segnala che con tre recenti sentenze il TAR Lazio (sent. nn. 12407, 12574 e 12575 del 2015) ha annullato la previsione regolamentare per la quale l'abilitazione è conferita a maggioranza dei 4/5 della commissione, discostandosi da un precedente del medesimo Giudice favorevole (sent. 10421/14) alla legittimità della norma in questione. Al riguardo si fa presente che il Ministero chiederà all'Avvocatura Generale di impugnare tali decisioni nella convinzione della correttezza della suindicata regola, anche alla luce della circostanza che il Consiglio di Stato, in sede consultiva (sul DPR 222 del 2011 e sul nuovo schema di DPR ora all'attenzione delle Commissioni parlamentari), non ha mai mosso rilievi di legittimità od opportunità sul principio in questione. Si auspica di ottenere in tempi brevi un pronunciamento, anche in via meramente cautelare, del Consiglio di Stato allo scopo di poter adeguare il testo del DPR prima della sua definitiva adozione da parte del Consiglio dei Ministri. Nelle more di tale pronuncia, si ritiene opportuno richiedere all'Avvocatura Generale un parere sugli effetti delle sentenze sui lavori delle commissioni che stanno ancora svolgendo operazioni di valutazione relativamente alle tornate 2012 e 2013. Su questo punto sarebbe opportuno che il testo definitivo del dpr fosse subordinato al pronunciamento del Consiglio di Stato.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni. C. 3445-*bis* Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 138

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Massimo Bocci, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande 145

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Massimo Bocci a Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande. Nomina n. 58 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione*) 145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 146

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI indi del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni. C. 3445-*bis* Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Tino IANNUZZI, *presidente*, comunica che, nella giornata di lunedì 23 novembre, sono stati assegnati i disegni di legge C. 3444 Governo, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) » e C. 3445 Governo, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 », già approvati dal Senato.

Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà pertanto procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recepimento di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari, nonché i progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Avverte che la Commissione è chiamata oggi a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 2) per le parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 9), nonché lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10) per le parti di competenza. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza, il cui termine di presentazione verrà stabilito nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della seduta odierna.

Per quanto riguarda il regime di presentazione degli emendamenti, ricorda, in particolare, relativamente al disegno di legge bilancio, che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione possono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. È co-

munque ammissibile la presentazione di emendamenti direttamente in Commissione Bilancio.

Ricorda poi che analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio.

Avverte che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che, presso le Commissioni di settore, devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, anche a nome della relatrice Mariani, comunica che la Commissione avvia oggi l'esame dei disegni di legge di stabilità per il 2016 e di

bilancio annuale per il 2016 e pluriennale 2016-2018, per le parti di competenza dell'VIII Commissione. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto dei disegni di legge, dà conto sinteticamente delle disposizioni di competenza e di interesse della Commissione, a partire dal disegno di legge di stabilità. Per quanto riguarda le misure che hanno effetti sul settore dell'edilizia e delle politiche abitative, segnala un primo gruppo di disposizioni di rilevante importanza contenute nei commi 8-24 e 28-30, che apportano sostanziali modifiche all'assetto della tassazione immobiliare attraverso l'esenzione TASI per la prima casa, nonché, a seguito delle modifiche apportate al Senato, l'esenzione IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica, la riduzione del 25 per cento dell'IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordato. Rileva che il comma 32, aggiunto al Senato, interviene sulla disciplina delle locazioni al fine di prevedere l'obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di trenta giorni, consentire l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, nonché ancorare la determinazione da parte del giudice del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi della normativa vigente. I commi 44 e 45, inseriti al Senato, estendono l'applicazione di agevolazioni fiscali previste per gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati (e loro consorzi), anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, purché siano stati costituiti e siano operanti al 31 dicembre 2013 e siano stati istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *house providing*. I commi da 41 a 43 prevedono la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le attuali misure del 65 per cento per gli

interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali e del 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili. Viene, altresì, previsto che le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Fa presente che si tratta di misure sulle quali la Commissione ha costantemente posto l'attenzione nel corso degli ultimi anni facendosi promotrice di iniziative legislative e di atti di indirizzo, specificamente volti a rilevare la necessità di una stabilizzazione delle predette misure. La proroga al 2016 e l'ampliamento agli IACP risponde peraltro a una sollecitazione che la Commissione ha avuto modo di sottolineare recentemente in occasione della discussione dell'aggiornamento della valutazione dell'impatto delle misure di incentivazione delle misure fiscali per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica predisposto dal Servizio Studi della Camera, in collaborazione con il Cresme. Segnala che ulteriori disposizioni recate dai commi 262-267 e 269-278 intervengono sulla normativa riguardante la centralizzazione degli acquisti pubblici e sono principalmente finalizzate a rafforzare il ricorso alle convenzioni, estendere l'ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato. Segnala, inoltre, che il comma 269 modifica l'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, che autorizza i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti a procedere autonomamente per gli acquisti di valore inferiore a 40.000 euro, estendendo l'applicazione di tale disposizione a tutti i comuni, e dunque anche a quelli con meno di 10.000 abitanti. Il comma 259, introdotto durante l'esame in Senato, proroga al 31 dicembre 2016 il termine per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici Torino 2006 previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 2014. Il comma 338 dispone, a decorrere dall'anno 2016, la

cessazione dei trasferimenti erariali, in favore delle regioni a statuto speciale, concernenti gli indennizzi di usura delle strade, derivanti dall'uso dei mezzi d'opera. Il comma 371 prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni nonché per la sicurezza della ciclabilità cittadina. Aggiunge che, a seguito di un emendamento approvato al Senato, è stata introdotta la possibilità di finanziare anche progetti destinati alla valorizzazione e al recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinarsi ad itinerari cicloturistici. Per quanto riguarda le disposizioni in materia ambientale, rileva che il comma 129, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza, a decorrere dall'anno 2016, l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali. Si tratta di un incremento che incide sulla quota oggetto del riparto che annualmente viene trasmesso alla Commissione e che, a legislazione vigente, ammonta a 4,1 milioni di euro. Precisa che il comma 193, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria (S.I.C.), effettuino le valutazioni di incidenza di taluni interventi edilizi quali la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, la realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. Segnala che si tratta di una disposizione analoga a quella dell'articolo 57 del disegno di legge recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato ambientale), già approvata in prima lettura dalla Camera e non modificata nel corso dell'esame al Senato. Il comma 250, introdotto al Senato, prevede che la regione Lombardia (o l'ente dalla stessa individuato), nel rispetto dei vincoli assunzionali e finanziari vigenti in materia di personale, attivi procedure concorsuali pubbliche che riconoscano l'esperienza ma-

turata, per almeno 10 anni, dal personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio (con mansioni impiegate, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale) conseguenti a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego. Il comma 253 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Precisa che lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Nel corso dell'esame al Senato, è stato specificato che, nell'ambito della predetta dotazione, un importo massimo di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2006 e 2007, è destinato agli interventi di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica. Il comma 489 prevede che l'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di protezione civile, fa presente che il comma 182, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sulle norme che disciplinano i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese e degli altri edifici di culto, finanziati con risorse pubbliche, di cui al comma 11-bis dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2015, articolo che reca misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009. I commi da 230 a 236 contengono disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato – nel limite massimo di 1.500 milioni di euro – ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza. Evidenzia, poi, che nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che il

finanziamento deve essere erogato al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità. Si tratta di misure a regime, di carattere generale, in quanto sono destinate ai soggetti danneggiati e sono volte a fronteggiare gli eventi calamitosi per i quali è stata dichiarata l'emergenza. L'esigenza di tali misure è stata segnalata nel corso dell'esame del disegno di legge delega in materia di protezione civile. Rileva che, nel corso dell'esame al Senato sono state, altresì, introdotte disposizioni destinate ai territori colpiti dai terremoti verificatisi nel 2009 in Abruzzo e nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. In particolare, i commi da 237 a 242, ai fini del completamento degli interventi di ricostruzione in corso nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, autorizzano i Comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, per gli anni 2016-2017, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, prorogano di un ulteriore triennio la possibilità di impiegare 25 unità di personale a tempo determinato in ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione a seguito del sisma in Abruzzo, competenti rispettivamente uno per la città dell'Aquila e uno per gli altri comuni del cratere, e i contratti in essere con il personale in servizio presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione. I commi 243 e 244 intervengono sulla disciplina vigente relativa alla ricostruzione nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dal sisma del 20/29 maggio 2012, dettata dal decreto-legge n. 74 del 2012, al fine di consentire ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, di avvalersi delle strutture regionali competenti per materia e di delegare funzioni alle medesime, destinare risorse agli interventi di riparazione/ripristino strutturale di cappelle cimiteriali private, nonché a quelli di miglioramento sismico di edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi, nonché consentire l'uso e il trasferimento gratuito, alle amministrazioni pubbliche, degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici

pubblici, delle relative aree di sedime e pertinenziali, nonché dei prefabbricati modulari abitativi. Viene inoltre prorogato, al 31 dicembre 2016, il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l'espletamento di attività conseguenti agli eventi sismici in questione. Da ultimo, il comma 245, anch'esso inserito al Senato, autorizza la spesa di 190 milioni per l'esercizio 2016 per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica (160 milioni in favore dell'Emilia Romagna, 30 milioni in favore della Lombardia). Reputa opportuno sottoporre al dibattito che si svolgerà in Commissione la necessità di inserire una serie di misure per il territorio nel senso di destinare risorse alle funzioni fondamentali delle province e in particolare delle province montane, nonché alla Strategia nazionale delle aree interne. Alla luce di quanto rilevato nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite V e VIII, sarebbe altresì opportuna la definizione di specifiche misure per i piccoli comuni, che peraltro non avrebbero un impatto oneroso sulla finanza pubblica. Segnala, infine, la necessità di azioni più organiche e di maggiori risorse per le aree protette e per la montagna. Con riferimento alle tabelle del disegno di legge di stabilità, rileva che nella Tabella A, recante gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, di conto corrente, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si registra un accantonamento di 3 milioni per il 2016 e a 5 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per quanto riguarda invece la Tabella B, che reca gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, di conto capitale, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si registra uno stanziamento di 40 milioni di euro per il 2017 e di 60 milioni per il 2018, mentre non risultano stanziamenti per il 2016. L'unico definanziamento di interesse dell'VIII Commissione (Ambiente) nella Tabella D si registra nel capitolo 1695, che riguarda i contributi per l'acquisto degli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) – da parte dei conduttori e dei soci

assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa – per il quale viene operata una riduzione di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. Tra gli stanziamenti più consistenti che insistono nella tabella E di competenza del MIT e del MEF», segnala il finanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) per un importo complessivo di 853,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, del M.O.S.E., nonché di altre infrastrutture nell'ambito del programma 14.111 (sistemi stradali, autostradali e intermodali), anche finanziate con il fondo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014. Segnala, inoltre, che nella missione 19 (Casa e assetto urbanistico), programma «edilizia abitativa e politiche territoriali», sono esposti gli interventi che riguardano le popolazioni colpite dagli eventi sismici in Abruzzo, in particolare per quanto concerne gli interventi della ricostruzione privata. Per il capitolo 7372/MEF, in cui sono allocate le somme da corrispondere all'ANAS S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture, l'importo complessivo indicato in tabella E è pari a 1.587,1 milioni di euro nel 2016, 1.643 nel 2017; 1.700 nel 2018 e 3.400 milioni per gli anni 2019 e successivi. Tali stanziamenti derivano dal consistente rifinanziamento operato dalla tabella E in esame, pari a 1.200 milioni nel 2016, 1.300 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018 e 3.000 milioni per gli anni 2019 e successivi. Si tratta di stanziamenti importanti che vanno nella direzione auspicata di destinare maggiori stanziamenti alla manutenzione come è stato rilevato anche nel corso delle recenti audizioni del nuovo Presidente dell'ANAS. Quanto invece alle tabelle al disegno di legge di stabilità in materia di ambiente, fa presente che nella Tabella A, per il Ministero dell'ambiente, l'accantonamento previsto pari a 10 milioni per il 2016 e a 18 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Nella Tabella B, per il Ministero dell'ambiente, si registra uno stanziamento di 67,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Secondo quanto

riportato nella relazione illustrativa, le risorse sono tra l'altro destinate al disegno di legge collegato ambientale), nonché ad interventi in favore della difesa del suolo, di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il contributo nazionale al *Green Climate Fund*. Nella Tabella C sono invece esposti gli stanziamenti per il finanziamento di interventi ed investimenti dell'ISPRA, nonché quelli concernenti la difesa del mare e i contributi ai parchi. Per quanto concerne la Tabella D, segnala il definanziamento, di 3,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2017 e di 3,3 milioni per il 2018, che opera sullo stanziamento previsto dall'articolo 3 della legge n. 120 del 2002 (di ratifica del Protocollo di Kyoto), collocato nel capitolo 2211 e destinato agli aiuti ai Paesi in via di sviluppo e di 3,7 milioni nel 2016 e di 3,3 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2010, destinata a programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine. Segnala, nella Tabella E, un rilevante rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa destinata, dal comma 111 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), agli interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico: lo stanziamento previsto dalla legislazione vigente, collocato nel capitolo 7511 e pari a 100 milioni di euro per il 2016, viene incrementato di complessivi 1.950 milioni di euro, così ripartiti tra gli esercizi: 50 milioni per ciascuno degli anni 2016-2017, 150 milioni per il 2018 e 1.700 milioni dal 2019 al 2030. La necessità di destinare maggiori risorse alle misure volte a fronteggiare il dissesto idrogeologico è un'esigenza che la Commissione ha costantemente rimarcato nel corso degli anni.

Per quanto riguarda la protezione civile, nella tabella C, sono indicati stanziamenti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) concernenti il reintegro del Fondo di protezione civile (51,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018), il Servizio nazionale della protezione civile (cap. 2184), ai sensi

dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 90 del 2005, con 16,4 milioni di euro per l'anno 2016 e 16,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2018, nonché il Fondo per le emergenze nazionali (cap. 7441) per 249 milioni di euro per il 2016 e per 240 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018. Ricorda che il Fondo per le emergenze nazionali è operativo dal 2014 e che la dotazione del presente disegno di legge è superiore a quello del dato assestato 2015 e all'importo iniziale del disegno di legge per il 2016 in quanto è stato incrementato con la nota di variazioni. Nella tabella E, i principali importi riguardano gli stanziamenti relativi alle calamità e alla protezione civile, con riguardo agli interventi per la ricostruzione dei territori dell'Abruzzo, nonché le somme riguardanti i crediti d'imposta per gli eventi sismici del maggio 2012.

Passando, quindi, all'esame del disegno di legge di bilancio, rileva che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2015 le principali missioni di competenza dell'VIII Commissione (Ambiente), vale a dire la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) e la missione 19 (Casa e assetto urbanistico) recano, a seguito della nota di variazioni, previsioni di spesa per complessivi 3.617,4 milioni di euro. Evidenzia che la maggior parte dello stanziamento di competenza per il 2016 è rappresentato da spese in conto capitale, le quali costituiscono oltre il 90 per cento del totale dello stanziamento complessivo delle missioni 14 e 19. Lo stanziamento relativo alla missione 14 per l'anno 2016 è pari a 3.341 milioni di euro, Nell'ambito di tale missione, oltre il 70 per cento delle risorse è concentrato nel programma 14.10 (opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità) con 2.497,7 milioni di euro. Lo stanziamento relativo alla missione 19 per l'anno 2016, in seguito all'approvazione da parte del Senato della nota di variazioni, si attesta a 276,4 milioni di euro, con un incremento rispetto al dato iniziale, ed è attribuito all'unico programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali). Quanto al set-

tore ambiente, segnala che lo stanziamento complessivo di competenza iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per il 2016 ammonta a 747,8 milioni di euro, in aumento rispetto al dato assestato 2015 e anche in conseguenza della nota di variazioni. L'analisi per missioni evidenzia che i principali settori di intervento del Ministero ricadono nella missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) con 640,4 milioni di euro e nella missione 17 (Ricerca e innovazione), in particolare nel programma 17.3 (Ricerca ambientale) con 81,3 milioni di euro milioni di euro. Nell'ambito della missione 18, per la parte di competenza del Ministero dell'ambiente, la dotazione maggiore si registra nel Programma 18.12 (Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche), con uno stanziamento di 366,1 milioni di euro. Rileva, inoltre, che al disegno di legge di bilancio è allegato l'ecobilancio in attuazione dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) in cui sono espresse le risultanze delle spese ambientali sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni, i cui importi non tengono conto della nota di variazioni approvata dal Senato. Precisa che in tale sezione viene evidenziato che le risorse finanziarie stanziato dallo Stato per la spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali secondo il disegno di legge di bilancio ammontano a circa 2,7 miliardi di euro nel 2016, pari allo 0,5 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Rispetto agli stanziamenti iniziali destinati alle stesse finalità nel 2015, pari a circa 2,2 miliardi di euro, si registra un incremento del 18 per cento per il 2016. Segnala, infine, che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) sono collocati due soli programmi di interesse della VIII Commissione (Ambiente) – 8.4 (Interventi per pubbliche calamità) e 8.5 (Protezione civile), che fanno parte della missione 8 (Soccorso civile). Per il 2016 la dotazione

del programma 8.4 è pari a 119.5 milioni di euro e la dotazione complessiva del programma 8.5 è pari a 1.736,1 milioni di euro. Rileva, infine, la necessità di definire provvedimenti di accelerazione della spesa finalizzati allo smaltimento dei residui, anche in considerazione di quanto rilevato in occasione del disegno di legge di rendiconto e dei coefficienti di realizzazione, che rappresentano la capacità di spesa dei Ministeri di riferimento, anche se per il Ministero dell'ambiente il disegno di legge presenta un miglioramento rispetto ai risultati dello scorso anno.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 novembre 2015.

Audizione del dottor Massimo Bocci, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.10 alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di nomina del dottor Massimo Bocci a Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande.

Nomina n. 58.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 17 novembre scorso.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, nel richiamare quanto detto nella precedente seduta del 17 novembre scorso, rinnova il proprio giudizio favorevole sulla proposta di nomina del dottor Massimo Bocci a Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Claudia MANNINO (M5S), nel sottolineare che la proposta di nomina in esame, come previsto dalla legislazione vigente, è di iniziativa governativa, fa presente che l'opportunità di riflettere sulla possibilità di fare riferimento per nomine di analogia portata a una rosa di candidati, come peraltro indicato nella proposta di legge a sua prima firma, recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nomina dei presidenti e dei direttori degli enti parco, nonché di cause di incompatibilità e decadenza relative a tali cariche (C. 2023).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la votazione sulla proposta di parere del relatore si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere. Al riguardo, precisa che, ove si intenda esprimere voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, si dovrà depositare la pallina bianca nell'urna marrone e la pallina nera nell'urna nera. In caso contrario, la pallina bianca andrà depositata nell'urna nera e la pallina nera nell'urna marrone. Dà atto quindi della sostituzione pervenuta.

Precisa, infine, che sarà posta in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, la quale risulterà approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui invece tale maggioranza non venga

conseguita e la proposta di parere venga dunque respinta, si intenderà espresso parere contrario.

Indice, quindi, la votazione sulla proposta di parere favorevole formulata sulla proposta di nomina del dottor Massimo Bocci a presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Hanno votato sì	33

(La Commissione approva all'unanimità).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Baradello, Bergonzi, Stella Bianchi, Borghi, Braga, Bratti, Busto, Carrescia, Cominelli, Covello, Daga, D'Agostino, De Menech, De Rosa, Andrea Romano in sostituzione di Maria Chiara Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mannino, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Micillo, Morassut, Pellegrino, Realacci, Giovanna Sanna, Segoni, Terzoni, Zaratti, Zardini e Zolezzi.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 novembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.55 alle 15.15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle regioni Molise e Piemonte, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico » 147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 147

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio*) 148

ALLEGATO 1 (*Emendamento approvato*) 151

INTERROGAZIONI:

5-03568 Fabbri: Cattiva ricezione dei canali RAI, conseguente al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale, nella località di Montepastore (BO) 149

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 152

5-03823 Sgambato: Carezza di servizi forniti dall'ufficio postale di Castel Campagnano (CE) .. 149

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 153

5-04681 Albini: Ipotesi di chiusura di numerosi uffici postali e di ridimensionamento dei servizi offerti da Poste italiane nel territorio della provincia di Firenze.

5-05111 Sgambato: Mancato coinvolgimento delle istituzioni locali rispetto alla chiusura di numerosi uffici postali e alla riduzione dei servizi offerti da Poste italiane nella regione Campania 149

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 154

5-04989 Burtone: Ipotesi di chiusura dell'ufficio postale di Pisticci Scalo e carezza nelle condizioni di sicurezza 150

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 156

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 novembre 2015.

Audizione di rappresentanti delle regioni Molise e Piemonte, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione

situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

C. 2520 Quintarelli ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 novembre scorso era stato accantonato l'emendamento Boccadutri 3.5.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, invita il presentatore a riformulare l'emendamento 3.5 nel senso di sostituire il comma 2 dell'articolo 3 con il seguente: «I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica possono commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nel proprio segmento di rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela affari e residenziale. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa, anche *on line*, ed oggetto di uno specifico e separato accordo tariffario e contrattuale. L'accesso *best effort* alla rete *internet* deve in ogni caso far parte dell'offerta degli operatori ed è

pubblicizzato, con la stessa evidenza, nelle medesime offerte commerciali di cui al primo periodo, delle quali deve costituire la tariffa base ».

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI modificando il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento Boccadutri 3.5, esprime parere favorevole sul medesimo emendamento, a condizione che sia riformulato nei termini indicati dal relatore.

Sergio BOCCADUTRI (PD) accoglie la riformulazione dell'emendamento a sua firma 3.5 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Boccadutri 3.5, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dalle modifiche apportate dagli emendamenti approvati dalla Commissione, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.**INTERROGAZIONI**

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.50.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

5-03568 Fabbri: Cattiva ricezione dei canali RAI, conseguente al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale, nella località di Montepastore (BO).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marilena FABBRI (PD), prende atto della risposta. Ricorda che i cittadini della località Montepastore lamentano un disservizio frequente e tale da pregiudicare la ricezione dei programmi dei canali RAI. Dichiarò comunque di apprezzare la disponibilità della RAI a collaborare per individuare e attuare soluzioni idonee a superare i fenomeni di alterazione del segnale illustrati nella risposta.

5-03823 Sgambato: Carenza di servizi forniti dall'ufficio postale di Castel Campagnano (CE).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Camilla SGAMBATO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, in particolare delle considerazioni svolte nell'ultima parte della stessa, e si riserva di verificare gli interventi per il miglioramento della qualità dei servizi offerti dagli uffici postali, anche nelle aree meno redditizie, che dovrebbero essere attuati sulla base delle previsioni del nuovo contratto di programma.

5-04681 Albini: Ipotesi di chiusura di numerosi uffici postali e di ridimensionamento dei servizi offerti da Poste italiane nel territorio della provincia di Firenze.

5-05111 Sgambato: Mancato coinvolgimento delle istituzioni locali rispetto alla chiusura di numerosi uffici postali e alla riduzione dei servizi offerti da Poste italiane nella regione Campania.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, ver-

tendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). In particolare, pur evidenziando che, sulla base di una scelta del legislatore, i poteri in materia di regolamentazione e di vigilanza sul servizio postale universale sono stati trasferiti dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sottolinea la novità dell'approccio definito nel Contratto di programma su impulso del Ministero, in base al quale Poste italiane, nel valutare le ipotesi di razionalizzazione, dovrà svolgere un'analisi del rapporto tra costi e benefici non con riferimento al singolo ufficio postale, ma con riferimento a un ambito territoriale più ampio.

Tea ALBINI (PD) ringrazia per la risposta fornita dal rappresentante del Governo. Rileva che la propria interrogazione risale a diversi mesi fa. Nel frattempo sono state adottate misure che hanno permesso di superare alcuni dei problemi in essa evidenziati. Esprime pertanto il proprio apprezzamento per l'impegno dimostrato dal Ministero e, in particolare, dal Sottosegretario Giacomelli. Contestualmente evidenzia il ruolo essenziale che devono esercitare le istituzioni a livello territoriale per assicurare il mantenimento di livelli soddisfacenti del servizio postale universale.

Camilla SGAMBATO (PD) dichiara di essere soddisfatta e si unisce all'apprezzamento espresso per l'attività svolta dal Ministero e dal Sottosegretario Giacomelli. Auspica altresì che gli enti locali possano svolgere efficacemente la propria attività di vigilanza e di sollecitazione in merito all'adeguatezza della presenza e delle condizioni di funzionamento degli uffici postali sul territorio.

5-04989 Burtone: Ipotesi di chiusura dell'ufficio postale di Pisticci Scalo e carenza nelle condizioni di sicurezza.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto. Sottolinea la priorità del tema della sicurezza negli uffici postali. Sulla questione relativa agli interventi di riduzione della

rete di uffici postali, nel riconoscere l'impegno dimostrato dal Governo per mantenere livelli adeguati del servizio postale universale, auspica che gli effetti positivi di tale impegno possano essere riscontrati anche nel caso specifico dell'ufficio postale di Pisticci Scalo, escludendone l'ipotesi di chiusura.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli ed altri.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica possono commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nel proprio segmento di rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela affari e residenziale. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa, anche *on line*, ed oggetto di uno specifico e separato accordo tariffario e contrattuale. L'accesso *best effort* alla rete internet deve in ogni caso far parte dell'offerta degli operatori ed è pubblicizzato, con la stessa evidenza, nelle medesime offerte commerciali di cui al primo periodo, delle quali deve costituire la tariffa base.

3. 5. (Nuova formulazione) Boccadutri.

ALLEGATO 2

5-03568 Fabbri: Cattiva ricezione dei canali RAI, conseguente al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale, nella località di Montepastore (BO).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai disservizi di ricezione del segnale Rai, segnalati nell'atto in esame, l'Ispettorato Territoriale Emilia Romagna del Ministero dello sviluppo economico ha comunicato di aver rilevato che nel Comune di Monte San Pietro, in località Montepastore, sono ricevibili con buona qualità i MUX RAI 1-2-3-4.

In particolare, il MUX 1 RAI è ricevibile sia sul CH.5 VHF, con il segnale trasmesso dall'impianto di Monte Venda, sia sul CH.24 UHF con il segnale trasmesso dall'impianto di Colle Barbiano (BO).

L'Ispettorato Territoriale Emilia Romagna ha, inoltre, eseguito misure radioelettriche in altre località del comprensorio del Comune di Monte San Pietro, precisamente in San Lorenzo in Collina, dove i MUX RAI 1-2-3-4 sono risultati ricevibili con buona qualità e, in località Loghetto dove è ricevibile il MUX I sul CH. 24 UHF.

Al riguardo, è stata interessata anche la Rai che ha rappresentato che per l'impianto di Monte Venda che serve l'intera pianura padana con un larghissimo bacino di utenza, è pressoché esclusa l'eventualità di disservizi.

Pur tuttavia l'azienda ha segnalato che per quanto riguarda il Mux 1, essendo trasmesso sul canale 5 in banda VHF (banda III), sono da tenere in considerazione i fenomeni di propagazione atmosferica irregolari (fading), dovuti sia alla distanza sia alla banda adottata, che potrebbero alterare, in condizioni particolari e comunque limitate nel tempo, la ricevitibilità del segnale.

In ogni caso la Rai si è resa disponibile a collaborare con le istituzioni qualora si ritenesse opportuno l'adozione di specifiche misure.

ALLEGATO 3

5-03823 Sgambato: Carenza di servizi forniti dall'ufficio postale di Castel Campagnano (CE).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto riportato nell'atto in esame, Poste Italiane ha reso noto che l'ufficio postale di Castel Campagnano è aperto 4 giorni a settimana ed al momento non sono previsti a suo carico interventi di razionalizzazione, nonostante gli scarsi volumi di traffico rilevati nel tempo.

Ciò premesso, la Società non ha ravvisato la necessità di un incremento dell'organico dell'ufficio, né di un riposizionamento dello stesso per un eventuale ampliamento dei locali che, in particolare, risultano privi di barriere architettoniche. L'Azienda ha inoltre precisato che, attualmente, non è prevista l'installazione di uno sportello ATM, che dovrebbe essere, comunque, preceduta dai necessari sopralluoghi per valutarne, nel concreto, la fattibilità tecnica. Poste Italiane, tuttavia, ha segnalato la clientela può al momento

avvalersi dello sportello ATM di Poste Italiane presente nel limitrofo Comune di Amorosi.

Va tuttavia sottolineato che mi attendo che la posizione di Poste Italiane, appena rappresentata, potrà essere rivista in considerazione delle nuove previsioni del Contratto di Programma, di recente introdotte su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico. Tali previsioni, come già illustrato in risposta alle precedenti interrogazioni, creano, infatti, ampi spazi di intervento per il miglioramento della qualità dei servizi offerti dagli uffici postali, anche localizzate nelle aree meno redditizie, in accordo con gli enti locali che rappresentino le istituzioni più adeguate per rispondere alle specifiche esigenze legate ai servizi postali.

ALLEGATO 4

5-04681 Albini: Ipotesi di chiusura di numerosi uffici postali e di ridimensionamento dei servizi offerti da Poste italiane nel territorio della provincia di Firenze.

5-05111 Sgambato: Mancato coinvolgimento delle istituzioni locali rispetto alla chiusura di numerosi uffici postali e alla riduzione dei servizi offerti da Poste italiane nella regione Campania.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via preliminare si fa presente che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per effetto del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Si sono, inoltre, verificati notevoli mutamenti concernenti la concorrenza e l'evoluzione delle esigenze dell'utenza verso una significativa differenziazione dell'offerta dei servizi.

Le chiusure e le rimodulazioni orarie, comunicate preventivamente all'Agcom, sono previste dal Piano di rimodulazione degli orari degli uffici postali nel periodo estivo, redatto da Poste Italiane in conformità ai criteri di cui al decreto del 22 giugno 2007, come integrato dalla delibera Agcom 2931 13/CONS del 16 aprile 2013.

Inoltre il Contratto di programma vigente tra il Ministero e Poste Italiane prescrive all'articolo 2, comma 6, che quest'ultima trasmetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), con cadenza annuale, l'elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio

economico e, contestualmente, il piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione.

L'Autorità, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, svolge un'attività di valutazione del piano di razionalizzazione della gestione degli uffici postali, al fine di verificarne la conformità ai criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale.

Su tale aspetto, si evidenzia che l'Agcom con delibera 342/14/CONS, ha introdotto specifiche garanzie a tutela degli utenti, in particolare per coloro che si avvalgono degli uffici postali ubicati in comunità montane e nelle isole minori.

Il Contratto di programma, inoltre, consente a Poste Italiane, previo accordo con le autorità locali, di garantire una presenza più articolata nelle aree territoriali disagiate.

Il Ministero, pur avendo perso, come detto in premessa, le proprie funzioni di regolamentazione e di vigilanza, è in più occasioni intervenuto affinché ogni modifica dell'assetto della rete di Poste Italiane fosse preceduto da una fase di effettivo confronto con le regioni e gli enti locali. Tale attività del Ministero ha dato luogo ad una effettiva modifica del piano di Poste italiane che si è basata su accordi realizzati nei diversi territori con i rappresentanti degli enti locali e delle regioni così come in più occasioni riconosciuto e apprezzato da questi ultimi.

Il Ministero si è inoltre attivato nella fase di definizione del nuovo contratto di programma, nell'ottica di evitare, ove possibile, l'attuazione del piano di rimodulazione e razionalizzazione degli sportelli ed ha concluso una fase di negoziazione con Poste Italiane che ha dato luogo ad una rilevante modifica del contratto stesso, nel quale si è scelto, con reciproco scambio di consenso sul testo finale, di ribaltare la prospettiva sinora tenuta assumendo una vera e propria linea di « politica industriale ». La nuova impostazione si basa, infatti, sull'assunto che la capillarità della presenza di Poste non debba essere considerata più un peso o un onere bensì un *asset* strategico, un valore: dunque ogni chiusura, per quanto giustificata e dentro le regole del servizio universale, impoverirebbe un *asset* della società. In particolare, all'articolo 5 comma 5 del Contratto di Programma, Poste Italiane – anche tenendo conto della necessità del perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica – si è impegnata a ricercare e valutare prioritariamente ogni possibilità di potenziamento complessivo dei servizi, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali; dando seguito all'indicazione del Ministero secondo cui l'ipotesi di interventi di riduzione della rete di sportelli debba essere confinata come estrema ratio

dopo aver considerato possibilità alternative. Poste Italiane, nel valutare le ipotesi di potenziamento e di maggiore efficienza dei servizi, dovrà svolgere un'analisi del rapporto costi-ricavi non sulla base del singolo ufficio postale ma in un ambito territoriale più ampio fino anche, ad esempio, a coprire una scala regionale. Poste Italiane dovrà quindi valutare, prioritariamente alla decisione di rimodulazione e razionalizzazione, iniziative proposte da enti e istituzioni territoriali in grado di aumentare la redditività della rete degli uffici postali in un ambito territoriale. Tali proposte dovranno pervenire, a regime, entro il 30 settembre di ogni anno. Per l'anno 2015, tale termine è posticipato al 31 marzo 2016. La Società è tenuta a trasmettere il suddetto Piano all'Autorità entro il 1° luglio 2016.

Parallelamente all'azione del Ministero, persiste l'attività di vigilanza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha assicurato che provvederà a verificare la legittimità, sotto il profilo della coerenza con la normativa vigente, delle chiusure o delle rimodulazioni orarie degli uffici postali contenute nel piano comunicato da Poste Italiane S.p.A., compresi gli eventuali interventi sulle sedi a cui si riferiscono le interrogazioni in esame.

ALLEGATO 5

5-04989 Burtone: Ipotesi di chiusura dell'ufficio postale di Pisticci Scalo e carenza nelle condizioni di sicurezza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla vicenda riportata nell'atto in esame relativa al tentativo di furto verificatosi nella notte del 5 e il 6 a marzo scorso nell'ufficio postale di « *Pisticci Scalo* », la società Poste Italiane ha rappresentato quanto segue.

La presenza di misure di sicurezza passiva e l'attivazione del sistema di teleallarme presso l'ufficio in questione, che ha favorito la tempestiva segnalazione e l'intervento delle Forze dell'Ordine, sono risultate determinanti per il fallimento dei tentativi di scasso.

In particolare, Poste Italiane ha precisato che il tentativo di furto menzionato è stato rilevato dalla *Centrale Allarmi*, grazie al regolare funzionamento dell'impianto antintrusione. Pertanto dall'atto criminoso sono derivati solamente danni agli infissi esterni blindati, mentre nessun danno hanno subito le casseforti.

Al riguardo la società ha, altresì, evidenziato che al fine di elevare il livello di sicurezza negli uffici postali, negli ultimi anni sono stati avviati interventi e iniziative per implementare strumenti e tecno-

logie evolute destinate, prioritariamente, alle zone del territorio nazionale maggiormente esposte al rischio criminale.

Con riferimento invece all'inserimento del menzionato ufficio postale nel Piano chiusure, si fa presente quanto già riferito per la risposta alle interrogazioni presentate dall'On.le Albini e dall'On.le Sgambato, in ordine alle iniziative intraprese dal Ministero dello Sviluppo Economico, fino alla recente modifica del Contratto di Programma (articolo 5, comma 5), per individuare ogni possibile azione volta a contrastare la chiusura di uffici postali devono rappresentare una risorsa e non un costo per l'azienda.

Per completezza di informazione si rappresenta che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentita al riguardo, ha assicurato che proseguirà nell'attività di vigilanza provvedendo a verificare la legittimità, sotto il profilo della coerenza con la normativa vigente, delle chiusure o delle rimodulazioni orarie degli uffici postali contenute nel piano comunicato da Poste Italiane S.p.A.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05295 De Rosa: Sospensione delle concessioni relative al progetto di ricerca Badile	158
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	174
5-06148 Barbanti: Prospettive produttive e occupazionali della cooperativa Radio Sibari Sole .	158
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	175
5-06373 Ricciatti: Misure per stabilizzare la ripresa del mercato interno con particolare attenzione alla regione Marche	158
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	177
5-06647 Terrosi: Procedure di ionizzazione ed elaborazione delle linee guida per gli impianti geotermici	158
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	179
5-06892 Pili: Mantenimento del regime di essenzialità per le centrali sarde Sulcis e Ottana.	
5-06932 Cani: Mantenimento del regime di essenzialità per le centrali sarde di Fiumesanto, Ottana e Portovesme	159
<i>ALLEGATO 5 (Testo congiunto della risposta)</i>	180

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato, e C. 3445-bis, Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 160

RISOLUZIONI:

7-00840 Martella: Prospettive della filiera chimica italiana (*Discussione e rinvio*) 171

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 173

INTERROGAZIONI

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 13.45.**5-05295 De Rosa: Sospensione delle concessioni relative al progetto di ricerca Badile.**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo, sottolineando come i progetti che hanno ricevuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale da parte della regione Lombardia saranno realizzati, contro gli interessi dei cittadini, molto vicino a scuole e centri abitati. Si tratta di un grande giacimento di gas con una possibilità di realizzazione pari al 22 per cento e ritiene si debba valutare attentamente il rapporto costi/benefici nella realizzazione del progetto.

5-06148 Barbanti: Prospettive produttive e occupazionali della cooperativa Radio Sibari Sole.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sebastiano BARBANTI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, soprattutto per l'evoluzione della vicenda che nel merito riguarda un imprenditore che ha investito su un'impresa radiofonica, al quale viene revocata la concessione dell'emittente per errore commesso sia pure in buona fede dal Ministero.

5-06373 Ricciatti: Misure per stabilizzare la ripresa del mercato interno con particolare attenzione alla regione Marche.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lara RICCIATTI (SI-SEL), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'articolata risposta che, a suo giudizio, presenta esclusivamente una ricostruzione puntuale delle misure adottate e delle risorse stanziato, che tuttavia non trovano riscontro nei dati assai sconcertanti relative all'andamento economico del terzo trimestre 2015 nei settori manifatturieri della regione Marche. Al riguardo, sottolinea come non sia possibile governare la ripresa economica senza una visione più generale di politica economica ed industriale e ritiene che il Governo stia facendo ben poco per tutelare le competenze e il patrimonio rappresentato dal tessuto produttivo delle PMI italiane.

5-06647 Terrosi: Procedure di ionizzazione ed elaborazione delle linee guida per gli impianti geotermici.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandra TERROSI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta e ringrazia il Governo per la sollecitudine con cui ha fornito la risposta al suo atto ispettivo. Sottolinea che non sono state ancora adottate le linee guida per le attività geotermiche, la cui scadenza era prevista il 15 ottobre 2015. Nel comprendere la complessità dell'elaborazione di tali linee guida, giudica positivamente la costituzione di un tavolo tecnico cui partecipano i principali *stakeholder*. Auspica infine che, nelle more della pubblicazione delle Linee guida non si proceda ad ulteriori autorizzazioni neanche per i procedimenti in corso.

5-06892 Pili: Mantenimento del regime di essenzialità per le centrali sarde Sulcis e Ottana.

5-06932 Cani: Mantenimento del regime di essenzialità per le centrali sarde di Fiumesanto, Ottana e Portovesme.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mauro PILI (Misto) replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta che ha derubricato una questione politica a livello tecnico e non ha tenuto in alcun conto il carattere insulare della Sardegna. Sottolinea che la regione è l'unica in Europa a non disporre della fornitura di gas metano e che, per questo motivo, deve essere mantenuto il regime di essenzialità fino all'entrata in attività del metanodotto di connessione della Sardegna con le reti transeuropee energetiche del metano. Ritiene che la scelta operata da Terna in merito all'esclusione dal regime di essenzialità delle centrali sarde violi le norme sulla sicurezza energetica, che sono invece rispettate per la regione Sicilia, altra realtà insulare che, diversamente dalla Sardegna, è peraltro connessa alla rete del gas metano. Lamenta che il Governo ha effettuato una scelta che penalizza la sicurezza energetica e l'economia di una regione con 1 milione 600 mila abitanti e che non tiene in alcun conto gli impegni assunti con il Memorandum sottoscritto nel 2014, il quale prevedeva una proroga del regime di superinterrompibilità insulare, al fine di garantire la continuità nelle forniture elettriche.

Emanuele CANI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Auspica che le preoccupazioni

del collega Pili possano essere smentite dai fatti, pur essendo consapevole che la esclusione dal regime di essenzialità delle centrali elettriche sarde provoca molta preoccupazione nelle popolazioni interessate. Auspica che l'ipotesi di proroga del regime di superinterrompibilità possa trovare soluzione nelle misure che saranno adottate nei prossimi giorni e comunque prima del 31 dicembre 2015. Per quanto riguarda il regime di essenzialità, sottolinea di aver manifestato anche ai rappresentanti di Terna auditi nei giorni scorsi in Commissione su altre questioni, una preoccupazione per una scelta che non considera corretta nei confronti della regione Sardegna. Ritiene che l'esclusione da questa forma di agevolazione non sia stata adeguatamente approfondita dal momento che sussistono le ragioni per la proroga di questo regime, soprattutto in considerazione delle criticità della rete elettrica sarda che necessiterebbe di importanti manutenzioni, mentre per il prossimo triennio non è previsto alcun intervento di miglioramento. Sollecita quindi il Governo a concludere in tempi rapidissimi la procedura della superinterrompibilità e chiede che si apra un tavolo di confronto con Terna per giungere a soluzioni condivise in merito al servizio elettrico nella regione Sardegna.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni.

C. 3445 Governo, approvato dal Senato, e C. 3445-bis, Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame dei disegni di legge di stabilità e di bilancio 2015, approvati dal Senato. Avverte che, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 2), lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 3); lo Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per

l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 7), nonché lo Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 13).

Dopo l'esame preliminare congiunto dei due disegni di legge, la Commissione procederà all'esame di eventuali emendamenti riferiti agli stati di previsione del disegno di legge di bilancio e alle parti del disegno di legge di stabilità di propria competenza. L'esame dei due disegni di legge si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno stato di previsione e connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore per la Commissione Bilancio. Gli emendamenti al disegno di legge di stabilità e al disegno di legge di bilancio possono essere presentati direttamente alla Commissione Bilancio.

Ricorda che, se gli emendamenti sono presentati presso le Commissioni di settore, quelli approvati sono allegati alle relazioni da trasmettere alla Commissione Bilancio e si intendono presentati, a nome della Commissione, presso la Commissione Bilancio medesima. Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio presentati presso le Commissioni di settore e respinti devono essere presentati di nuovo presso la Commissione Bilancio, anche al fine di permetterne la successiva presentazione in Assemblea. Ricorda, altresì, che presso le Commissioni di settore devono essere presentati gli eventuali ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea. Gli ordini del giorno approvati dalle Commissioni di settore o accolti dal Governo sono allegati alle relazioni da trasmettere alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti

e ordini del giorno ai provvedimenti in esame, per le parti di competenza della X Commissione, alle ore 14 di mercoledì 25 novembre.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra il contenuto dei provvedimenti in titolo.

Osserva che il disegno di legge di stabilità per il triennio 2016-2018 è stato predisposto dal Governo sulla base della disciplina prevista dall'articolo 11 della riforma della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009). Ai sensi della legge n. 196, la manovra finanziaria triennale si articola nella legge di bilancio e nella legge di stabilità (che ha sostituito la legge finanziaria) ed eventualmente nei disegni di legge collegati.

Il disegno di legge di stabilità reca le misure necessarie a conseguire gli obiettivi di consolidamento dei *saldi* di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015, obiettivi basati su un percorso di risanamento finanziario più graduale di quello precedentemente esposto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile.

Il testo del disegno di legge di stabilità per il triennio 2016-2018 trasmesso dal Senato reca un articolo unico, composto da 556 commi, allegati e tabelle.

Passando a esaminare le parti di più specifica competenza della Commissione Attività produttive, si segnalano le seguenti disposizioni, raggruppate in base al criterio delle politiche di settore nell'ambito delle materie di competenza della X Commissione.

Per quanto riguarda le misure per la crescita e le politiche fiscali, si segnalano le seguenti disposizioni.

Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, sono introdotte misure volte a rilanciare la promozione del *Made in Italy*, a sostenere il settore degli investimenti ambientali e tecnologici, nonché ad agevolare forme di credito per le aziende oggetto di misure patrimoniali. Più in particolare, si prevedono risorse aggiuntive, pari a 50 milioni di euro per il 2016, per il Piano straordinario per la

promozione del *Made in Italy* (articolo 1, comma 196) e si istituisce un Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018, per garantire l'accesso e la continuità del credito a favore delle aziende oggetto di misure patrimoniali nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione (articolo 1, comma 99-102). Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debentrici (articolo 1, comma 103-106). Si prevede inoltre, per il sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, un apposito criterio nell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (articolo 1, comma 490). Un'ulteriore misura per le imprese consiste nella modifica della disciplina dei programmi di amministrazione straordinaria (articolo 1, comma 491). In particolare, è consentito che il programma di amministrazione straordinaria, sia esso di cessione dei complessi aziendali o di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, possa avere una durata fino a 4 anni, in luogo degli attuali uno o due anni. Tale disposizione è applicabile alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Nel corso dell'esame in Senato è stata altresì estesa la tipologia dei soggetti ammissibili agli incentivi nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, finanziati nell'ambito del FIRST (Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica) prevedendo, tra l'altro, società composte da professori e ricercatori ed altri enti pubblici che operano in alcuni settori della ricerca ed inserendo, tra le attività ammesse all'intervento di sostegno,

anche quella industriale, di sviluppo pre-competitivo e di diffusione di tecnologie (articolo 1, comma 143).

Sempre nel corso dell'esame in Senato, è stata inserita (articolo 1, commi 198-206) la disciplina generale della cosiddetta « società *benefit* ». Tali società si caratterizzano in quanto, nell'esercizio dell'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune, indicate specificatamente nell'oggetto sociale, e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Sono altresì precisate le modalità di funzionamento, gli obblighi, le responsabilità e i controlli relativi all'attività di tali società.

È prevista infine una rimodulazione delle risorse a favore delle zone franche urbane, restringendo l'ambito territoriale e definandolo il fondo istituito al fine di consentire la fruizione di alcune agevolazioni fiscali (articolo 1, commi 342 e 343 e Tabella E).

A fronte di un definanziamento pari a 20 milioni di euro, relativamente agli anni 2017-2018, per le spese di partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, si prevede un significativo rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo e la competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico pari a 25 milioni di euro per il 2018 e a 700 milioni di euro per il periodo 2019-2032. Tale finanziamento è destinato all'elaborazione di programmi, studi e ricerche, progettazioni e investimenti per l'industrializzazione ad eccezione delle attività di produzione in serie e commercializzazione (Tab. E).

Sul piano fiscale, l'intervento di maggior rilievo è costituito dall'eliminazione degli aumenti di imposta e riduzione delle agevolazioni fiscali, vale a dire le cosiddette clausole di salvaguardia, che dovevano scattare dal 2016 (con un impatto di circa 16,8 miliardi per tale anno) (commi 4-6).

Di rilievo, quanto alla riduzione del carico fiscale che ne consegue (circa 4,5 miliardi annui), è poi l'intervento sulla fiscalità immobiliare, con l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui cosiddetti macchinari imbullonati, nonché l'esenzione TASI per la prima casa (commi 8-30).

Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte le seguenti, ulteriori disposizioni:

l'esenzione IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), e a parenti disabili entro il secondo grado, in linea retta o collaterale (comma 8, lettera a));

il principio di sostituzione imposte immobiliari / IRPEF anche con riferimento alle imposte immobiliari istituite dalle province autonome, con efficacia dal 2014 (comma 10);

l'esenzione dall'IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica (comma 13);

introduzione di una riduzione del 25 per cento dell'IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordato (commi 28 e 29);

possibilità di usufruire dell'imposta di registro con aliquota agevolata al 2 per cento, prevista per l'acquisto dell'abitazione principale, anche a chi al momento del rogito possiede già un immobile, purché lo alieni entro un anno dalla data dell'atto (comma 30);

estensione delle agevolazioni fiscali previste per gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati (e loro consorzi), anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, purché costituiti e operanti al 31 dicembre 2013 e siano stati istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing* (commi 44 e 45).

Limitatamente all'anno 2016, si blocca la possibilità di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali (comma 23). È istituita una nuova aliquota ridotta dell'IVA, al 5 per cento, cui sono assoggettate le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi (commi 545-547, inseriti dal Senato).

Tra le altre norme rilevanti si ricordano:

la riduzione dell'aliquota Ires, prevedendo una progressiva diminuzione dell'aliquota dal 27,5 al 24 per cento, a regime dal 2017. Si prevede inoltre una riduzione dell'aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società. L'efficacia delle misure viene subordinata al riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di bilancio correlati all'emergenza immigrazione (commi 33-37);

il *bonus* del 140 per cento sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 (commi 46-52);

il miglioramento del regime forfetario per i lavoratori autonomi, mediante un aumento delle soglie dei ricavi per accedere al regime e l'estensione a cinque anni dell'aliquota forfetaria al 5 per cento (anziché al 15), nonché la modifica del calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali (commi 53-55);

il regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci e l'aumento degli importi deducibili dall'IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni (commi 56-61); si dispone l'applicazione opzionale per gli imprenditori individuali di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015 (comma 62, introdotto dal Senato);

la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni Irpef per interventi di riquali-

ficazione energetica (estese anche agli IACP) e per le ristrutturazioni degli edifici. Le giovani coppie, anche di fatto, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro (commi 41-43);

la proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, con raddoppio dell'aliquota della relativa imposta sostitutiva; per i soggetti IRES si riapre la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni (commi 500-510);

l'elevazione da mille a tremila euro del limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore e l'eliminazione dell'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità. Per effetto delle modifiche al Senato, per il servizio di rimessa (*money transfer*) la predetta soglia è fissata in mille euro (commi 511-514).

Ulteriori agevolazioni fiscali riguardano il settore della cultura (*art-bonus*) e dello spettacolo (*tax credit* cinema) (commi 172-173 e 178-180). Si istituisce un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie, cui viene riconosciuto un credito d'imposta, pari al 75 per cento di quanto versato (commi 213-216). Un ulteriore credito di imposta è previsto in relazione alla concessione di finanziamenti agevolati ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi (230-236). Si estende l'aliquota IVA al 4 per cento, già prevista per gli *e-book*, a giornali, notiziari e periodici *online* (comma 368).

Si segnala, infine che il Senato ha soppresso il comma 11 dell'articolo 47 che ripristinava l'aliquota ridotta al 10 per cento per le cessioni di pellet (combusti-

bile ricavato da segatura), innalzata al 22 per cento dal comma 711 della legge di stabilità 2015.

Con riguardo al settore della giustizia, il disegno di legge interviene su diversi aspetti, alcuni dei quali di interesse per la Commissione Attività produttive:

la valorizzazione dei beni, anche aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, tramite il rafforzamento delle competenze dei dipendenti dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e l'utilizzo delle risorse dei programmi attuativi dei fondi strutturali europei (articolo 1, co. 96-98);

l'istituzione di un Fondo, dotato di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, volto a garantire l'accesso al credito e la continuità produttiva delle aziende sequestrate e confiscate nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione (articolo 1, co. 99-102).

Ritiene opportuno segnalare, pur se non direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione, i commi 71-79, che fissano la misura del canone RAI per il 2016 in 100 euro rispetto ai 113,50 dovuti per il 2015; si introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone, suddiviso in 10 rate; gli eventuali maggiori introiti saranno destinati, prioritariamente, all'ampliamento della platea di abbonati esenti dal pagamento del canone, elevando il limite reddituale da 6.713,98 a 8.000 euro.

Per quanto riguarda le politiche nel settore dell'energia si segnalano, in sintesi, le seguenti misure. Si opera la trasformazione in ente pubblico economico della Cassa conguaglio per il settore elettrico, con una dotazione iniziale di cento milioni di euro (articolo 1, comma 382).

Nel corso dell'esame al Senato è stato istituito, presso Terna Spa, un Fondo a garanzia degli impegni assunti per il fi-

nanziamento di ciascun *interconnector* (ossia di ciascuna linea di trasmissione di energia elettrica che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri). Le somme versate nel Fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista. Il Fondo è finanziato soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Terna Spa di finanziamento degli *interconnector*. Si prevedono anche alcune modifiche relative alle modalità e ai tempi di realizzazione degli interventi (articolo 1, commi 483-488).

Per quanto concerne il settore imprenditoriale marittimo segnalo, altresì, il comma 194 che rende permanente l'equiparazione, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. *marina resort*). L'equiparazione comporta l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta. Il comma 194 novella l'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014 che equipara, per un periodo di tempo limitato, alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. *marina resort*). All'attuazione di quanto disposto dal citato articolo 32, ha provveduto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 ottobre 2014. La novella rende permanente l'equiparazione.

Il comma 366 sopprime il contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta. Il contributo è previsto dal secondo periodo del comma 38 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (n. 147/2013) il quale a sua volta richiama la tipologia degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge n. 88/

2001 (vale a dire gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta).

La Commissione europea ha qualificato il contributo in questione come aiuto di Stato illegittimo ai sensi del regime degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06.

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (C. 3445) è predisposto sulla base del criterio della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e delle indicazioni fornite con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 19 del 7 maggio 2015, ed è impostato secondo la struttura contabile per missioni e programmi.

Ai sensi dell'articolo 21, le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nel Documento di economia e finanza (DEF); le previsioni sono espone in termini di competenza e di cassa.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2016 è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, un « Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi », che espone le autorizzazioni di spesa di ciascun Ministero che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio. Si segnala che lo stato di previsione della spesa del MiSE è privo di tale Allegato.

Le parti del disegno di legge di bilancio 2016 di interesse della X Commissione riguardano prevalentemente lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), ma occorre considerare anche altri tre Ministeri nei cui stati di previsione sono ricompresi programmi di interesse della Commissione: il Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13).

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (C. 3445 – Tab. 3) si articola in 8 missioni e 18 programmi, ai quali sono complessivamente riconducibili circa 120 obiettivi da conseguire (in luogo dei 129 obiettivi risultanti a rendiconto 2014). Di questi obiettivi, solo 19 obiettivi sono esplicitamente indicati come strategici.

Il cosiddetto Piano degli obiettivi del Ministero è riportato nella Sezione I della Nota integrativa al disegno di legge di bilancio, in una apposita Tabella (vedi pagine 12-18 dell'atto S. 2112 – Tab. 3), in cui sono indicati, per il triennio 2016-2018, le risorse attribuite ai predetti obiettivi iscritti in ciascuna missione e in ciascun programma, facenti capo ai diversi Centri di responsabilità amministrativa. Sono inoltre riportate le singole schede obiettivo che rendono conto della natura dell'obiettivo stesso – se strategico o meno – e dei corrispondenti indicatori di risultato.

Si rammenta che tali indicatori – previsti dagli articoli 21, 35 e 39 della legge di contabilità n. 196 del 2009 – costituiscono lo strumento di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano, necessari sia per la trasparenza che per la valutazione delle politiche di bilancio di ciascuna amministrazione.

Nella parte preliminare della Nota integrativa del disegno di legge di bilancio relativa allo stato di previsione del MiSE, ad illustrazione del Piano degli obiettivi, si sottolinea che le attività prioritarie di politica industriale riguarderanno la promozione della competitività, attraverso la definizione di *policy* nell'ambito di macro aree ritenute strategiche: Bioeconomie ed Economia circolare, Farmaceutica, Industrie culturali e creative, *Space economy*, industrie energivore e il tema delle linee di sviluppo secondo quanto indicato dal sistema *Industry 4.0*. Proseguirà il monitoraggio e la promozione dell'ecosistema delle *start up* e delle PMI innovative, la gestione delle crisi industriali per il rilancio dei territori in difficoltà e la salvaguardia dei livelli occupazionali, la vigilanza sul sistema cooperativo per la veri-

fica di condizioni anticoncorrenziali ed alla prevenzione del rischio di insolvenza. La Nota sottolinea altresì l'avvio della semplificazione amministrativa per le imprese, sulla base della delega di cui all'articolo 10 della legge n.124 del 2015, di riforma della PA, il riassetto e la razionalizzazione organizzativa delle Camere di commercio.

Per quanto riguarda gli incentivi alle imprese, la Nota afferma che il Ministero ha, nel contesto di generale di contrazione delle disponibilità finanziarie, operato una maggiore focalizzazione degli interventi per contrastare i fattori di debolezza. I tre obiettivi ritenuti prioritari per il prossimo triennio sono pertanto individuati nel sostegno agli investimenti fissi e la facilitazione dell'accesso al credito (Nuova Sabatini e Fondo di Garanzia), il sostegno alla ricerca, sviluppo e innovazione (Fondo crescita sostenibile) ed il riequilibrio economico territoriale (Contratti di Sviluppo e Zone Franche Urbane). Delle risorse finanziarie iscritte a bilancio a legislazione vigente (BLV) 2016-2018 relative agli interventi in questione si darà conto nel successivo paragrafo relativo alle Missioni e programmi dello Stato di previsione del MiSE. La Nota richiama infine l'impegno a crescere in maniera sostenibile dal punto di vista economico e ambientale, per raggiungere gli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale, lo sviluppo del settore comunicazioni elettroniche e di quello della radiodiffusione con il potenziamento infrastrutturale della banda larga, e la promozione dell'innovazione tecnologica nel settore con le reti ad alta velocità e di nuova generazione (banda ultralarga).

Il Piano degli obiettivi per Missione e programma costituisce la base per l'adozione da parte dello stesso Ministero del cosiddetto Piano della *performance* ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009. Nel Piano 2015-2017, il Ministero rileva che l'attuazione del ciclo di gestione della *performance* ha incontrato talune fisiologiche difficoltà, collegate alla dimensione e alla complessità del Ministero e alla revisione del suo assetto organizzativo (con relativa ricollocazione

delle risorse finanziarie dello stesso, si pensi, da ultimo, la fuoriuscita del Dipartimento delle politiche di coesione). Ciò ha determinato la necessità di un adeguamento continuo ai nuovi scenari di scelte e strategie, impedendo una programmazione di ampio respiro. Ulteriori difficoltà – secondo il MiSE – discendono dal Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, non più adatto alla nuova organizzazione e farraginoso in diversi passaggi. Il Ministero comunque ritiene che già dalla prossima annualità si possano ottenere significativi progressi nel successivo triennio 2016-2018.

Si ricorda infine che, nella Sezione II della Nota integrativa sono riportate le schede illustrative dei programmi – che, come detto, rappresentano le unità di voto parlamentare – in cui si dà conto delle attività sottostanti i programmi stessi e degli stanziamenti ad essi afferenti, ripartiti tra le diverse categorie economiche di spesa, con specifica indicazione delle spese rimodulabili o non rimodulabili del programma medesimo.

Il disegno di legge di bilancio per il 2016 (S. 2112), cioè il bilancio a legislazione vigente presentato dal Governo prevedeva, per lo stato di previsione della spesa del MiSE (Tab. 3 del disegno di legge di bilancio) per l'anno 2016, una dotazione complessiva di competenza di 4.403,4 milioni di euro. In tale importo, vengono incluse le somme relative al rimborso delle passività finanziarie, pari nel 2016 a 259,6 milioni di euro. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, le spese finali del MiSE erano pari nel 2016 a 4.143,8 milioni di euro, in riduzione del 7,6 per cento rispetto alle previsioni assestate 2015. L'incidenza della spesa finale del MiSE rispetto al totale delle spese finali dello Stato si mantiene, dunque, a BLV 2016 intorno allo 0,7 per cento, allo stesso livello che nel 2015. Per gli anni successivi al 2016, la spesa finale del Ministero conferma un profilo tendenziale inferiore. Per quanto attiene agli stanziamenti finali di cassa, il BLV per il 2016 reca previsioni di pagamento pari a 4.259,0 milioni di euro per il 2016.

Per gli anni successivi al 2016, esse sono pari a 3529,5 milioni per il 2017 e a 3.040 milioni per il 2018.

Con l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge di stabilità 2016, il Governo ha presentato la I Nota di variazioni al bilancio (C. 3445-*bis*), con la quale vengono scontati nel disegno di legge di bilancio gli effetti contabili determinati dal disegno di legge di stabilità, come approvato in prima lettura al Senato. Si consideri, al riguardo, che il disegno di legge di stabilità 2016 reca un serie di norme che incidono sugli stanziamenti a legislazione vigente del Ministero. In particolare, dispone, all'articolo 1, comma 333, a decorrere dall'anno 2016, una riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa dei Ministeri, nella misura indicata per ciascun Ministero, dall'elenco 2 del disegno di legge medesimo. Tali importi in riduzione sono pari a 8,4 milioni di euro per il 2016, a 31,5 milioni per il 2017 e a 31,9 milioni per il 2018 (nessuna riduzione attiene al fattore legislativo). Il disegno di legge di stabilità interviene in più punti sulle dotazioni iscritte nei programmi di spesa del Ministero e, in particolare, sulle spese per investimenti a favore delle imprese (con un sostanziale rifinanziamento delle imprese del settore aeronautico) e sui trasferimenti correnti agli enti vigilati dal MiSE.

Inclusi gli effetti della I Nota di variazioni, le spese complessive in conto competenza ammontano per il 2016 a 4.778,1 milioni di euro per il 2016. Al netto del rimborso delle passività finanziarie (che rimangono invariate rispetto a quanto indicato nel disegno di legge di bilancio originario A.S. 2112), le spese finali del MiSE ammontano a 4.518,5 milioni di euro per il 2016, e assorbono lo 0,8 per cento delle spese finali iscritte a bilancio dello Stato.

Nel 2016, le spese finali del MiSE risultano in aumento del 5,6 per cento rispetto a quelle a legge di bilancio 2015 e in aumento dello 0,8 per cento rispetto alle previsioni assestate 2015.

Per gli anni successivi, si conferma un profilo discendente delle spese finali, che

si attestano, per il 2017, a 3.870,9 milioni di euro e per il 2018 a 3.429,1 milioni di euro. Per il 2016 le previsioni di pagamento sono pari a 4.633,7 milioni di euro.

Dal punto di vista dell'analisi delle spese per categorie economiche, il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) per l'anno 2016, recava, nel disegno di legge originario (S. 2112), dunque a legislazione vigente, spese finali per 4.143,8 milioni di euro per il 2016, con una netta prevalenza delle spese in conto capitale, l'87 per cento delle spese finali del Ministero. Alle spese correnti erano destinati 537,4 milioni di euro nel 2016. La rilevanza percentuale di queste ultime nelle previsioni per il 2016 risultava pari al 13 per cento delle spese finali del Ministero.

Per il 2016, le spese correnti assorbono il 13 per cento della spesa finale del Ministero, e ammontano a 585,6 milioni di euro, in riduzione rispetto all'asestato 2015 (-17 per cento).

Per gli anni successivi, le spese correnti diminuiscono e ammontano a 517,8 milioni per il 2017 e a 499,3 milioni per il 2018.

Mentre, le spese in conto capitale – che costituiscono nel 2016 l'87 per cento della spesa finale del MiSE – ammontano a 3.933 milioni di euro, aumentano di circa il 4 per cento circa rispetto alle previsioni assestate 2015. Per la quasi totalità, le spese in conto capitale sono contributi agli investimenti.

Per gli anni successivi, le spese in conto capitale assumono un profilo discendente, e ammontano a 3.353 milioni di euro nel 2017 e a 2.929,8 milioni nel 2018.

Per gli anni successivi, le spese finali del MiSE diminuiscono considerevolmente e ammontano a 3.871 milioni nel 2017 e a 3.429 milioni nel 2018. Mentre, le spese complessive del MiSE sono pari a 4.140,7 milioni per il 2017 e a 3.709,6 milioni per il 2018.

Nel complesso, le spese finali del Ministero, in conto competenza, sono pari nel 2016 a 4.518,5 miliardi di euro nel 2016. Il rimborso delle passività finanziarie, che rimangono invariate, rispetto al disegno di legge originario, ammonta a

259,6 milioni di euro. Le previsioni di spesa complessive, in conto competenza, sono pertanto pari a 4,778,1 milioni di euro per il 2016. Per gli anni successivi, le spese finali del MiSE diminuiscono considerevolmente e ammontano a 3.871 milioni nel 2017 e a 3.429 milioni nel 2018.

Mentre, le spese complessive del MISE sono pari a 4.140,7 milioni per il 2017 e a 3.709,6 milioni per il 2018.

Dal punto di vista dell'analisi delle spese per missioni e programmi, come già accennato, la spesa in conto capitale del Ministero è quasi del tutto utilizzata per contributi agli investimenti ad imprese allocati, per la gran parte, nella missione 1 competitività e sviluppo delle imprese e, in particolare, nel programma 1.1 promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e nel programma 1.3 Incentivazione al sistema produttivo.

La maggior parte dei contributi agli investimenti alle imprese iscritti nel Programma 1.1 (11.1) nello stato di previsione del MiSE è destinato alle imprese del settore aeronautico.

Il disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444), come approvato in prima lettura al Senato, incide sugli stanziamenti a legislazione vigente del Ministero e, in particolare, sul programma 1.1, che contiene gli stanziamenti relativi all'industria aeronautica, appostando nella sostanza ulteriori risorse.

La Missione 1 competitività e sviluppo delle imprese (che assume la numerazione 11 nel quadro generale del bilancio dello Stato essendo anche condivisa con il Ministero dell'economia e finanze) e, in particolare, il programma di spesa 1.1 promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e il programma 1.3 sono gli ambiti su cui si concentra la gran parte della spesa del MiSE.

Gli stanziamenti in conto competenza iscritti a legislazione vigente per il 2016 (S. 2112) sulla missione 1 – erano pari a complessivi 3.761,4 milioni per il 2016, che, al netto delle somme per il rimborso per le passività finanziarie del Ministero iscritte sulla medesima Missione (259,6 milioni) divenivano circa 3.501,9 milioni di

euro per il 2016 – risultano circa l'84,5 per cento della spesa finale del Ministero. Ulteriori stanziamenti per investimenti sono contenuti nel Programma 1.3 (11) e sono per la gran parte relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (cap. 7342/pg.20 rimodulabile che espone uno stanziamento a BLV per il solo 2016 di 704 milioni di euro circa), non modificato con l'approvazione della I Nota di variazioni.

La legge di stabilità 2016 incide dunque sugli stanziamenti a legislazione vigente 2016-2018 della Missione 1, la quale, con l'approvazione della I Nota di variazioni al bilancio (C. 3445-bis), espone, in particolare per il 2016, spese complessive per 4.095,3 milioni di euro, che, al netto del rimborso delle passività finanziarie, divengono 3.835,7 milioni di euro, circa l'84,9 per cento della spesa finale del Ministero. In particolare, il disegno di legge di stabilità incide sui contributi per investimenti contenuti nel programma 1.1, in special modo quelli relativi alle imprese del settore aeronautico e alle unità navali FREMM.

La dotazione di competenza del programma 1.1, pari a legislazione vigente a 2.762,8 milioni di euro per il 2016, con l'approvazione della I Nota passa a 3.096,7 milioni di euro per lo stesso anno, aumentando rispetto alle previsioni assestate 2015 di circa il 9,5 per cento.

Nella Missione 4 (16), commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo si segnala il programma 4.2 « Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy* », il quale espone a BLV una dotazione di competenza di 163,6 milioni per il 2016, la quale, con la I Nota di variazioni approvata al Senato, diviene 211,2 milioni per lo stesso anno.

Infine, nella Missione 5 (10) « Energia e diversificazione delle fonti energetiche » il principale programma di spesa è il Programma 5.7 (10.7) « Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile », il quale al suo interno vede iscritti, per circa l'88

per cento, contributi agli investimenti interamente allocati sul cap. 7630 contributi all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (Enea), che a BLV espone uno stanziamento di 144,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Come afferma la relazione generale al disegno di legge di bilancio, il capitolo in questione finanzia spese di natura obbligatoria, ma anche spese di funzionamento dell'Enea. Tale ultima quota parte dello stanziamento complessivo iscritto sul capitolo viene determinata annualmente dalla tabella C della legge di stabilità.

Per quanto riguarda gli altri Ministeri di interesse della Commissione Attività produttive, come si è anticipato, la gestione della Missione 28 «Sviluppo e riequilibrio territoriale», prima iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dal 2015 è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. La Missione è costituita da un solo programma «Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica» (28.4). Le risorse del programma sono tutte iscritte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000), con una dotazione di competenza a legislazione vigente di 2.580,2 milioni di euro per il 2016, di 2.476,7 milioni di euro per il 2017 e di 2.161 milioni di euro per il 2018.

La Tabella E del disegno di legge di stabilità (su cui il cap. 8000/MEF è esposto) interviene operando rimodulazioni alle relative autorizzazioni di spesa che hanno stanziato risorse a favore del Fondo. L'effetto complessivo di tali rimodulazioni fa sì che vengano anticipati nel triennio 2016-2018 importi invece iscritti a legislazione vigente per gli anni 2019 e successivi (si tratta di 619,8 milioni di euro per il 2016, di 923 milioni per il 2017 e di 1.338 milioni per il 2018). Il capitolo 8000, dopo l'approvazione della I Nota di variazioni, espone dunque uno stanziamento di 3.200 milioni per il 2016, di 3.400 milioni per il 2017 e di 3.500 milioni per il 2018. Inoltre, la Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11) condivisa come già accennato tra MiSE e MEF, vede

all'interno dello stato di previsione del Ministro dell'economia, due programmi (interamente gestiti dal MEF). Si tratta del Programma Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) e del Programma Interventi di sostegno per tramite del sistema della fiscalità.

Nel programma Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) si segnala il capitolo 1900 relativo ai Contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, istituito in applicazione delle disposizioni della legge n. 311/2004, articolo 1, commi 354 e seguenti. Il capitolo 1900, dopo l'approvazione della I Nota di variazioni, espone dunque uno stanziamento di 70 milioni per il 2016 e di 100 milioni per ciascun anno del biennio 2017 e 2018.

Nell'ambito della Missione Ricerca e innovazione, Programma Ricerca di base e applicata (17.15), il capitolo 7380 è relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ed è dotato a BLV di 98,6 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018 (previsioni annuali invariate rispetto all'esercizio 2015).

Nella Missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29), Programma Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5) il capitolo 3822 è relativo alle somme occorrenti per la compensazione a favore delle regioni degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate di energia elettrica e gas per le famiglie svantaggiate (ai sensi del decreto-legge n. 185/2008, articolo 3, comma 9). Dopo l'approvazione della I Nota di variazioni, tale capitolo espone per il 2016 uno stanziamento di 57,5 milioni per il 2016, di 57,3 milioni per il 2017 e di 56,4 milioni per il 2018.

Per quanto riguarda gli interventi di competenza del MIUR i capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, sono inseriti nel Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22) della Missione

Ricerca e Innovazione (missione 17). Si segnalano in particolare i seguenti stanziamenti:

il capitolo 1678, « Contributo dello Stato per la ricerca scientifica », che registra una competenza di 41,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, senza alcuna variazione rispetto all'esercizio finanziario 2015. Una parte di questo stanziamento (iscritta nel piano gestionale 1 del cap.1678) riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991 e successivamente rifinanziato dall'articolo 2, comma 232 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007). Il disegno di legge di stabilità 2016 incide sullo stanziamento (Tabella D), il quale, a seguito della I Nota di variazioni, il capitolo espone una dotazione di 37,8 milioni per ciascun anno del biennio 2016-2017 e di 37,2 milioni per il 2018;

il capitolo 7236, relativo al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, la cui dotazione di competenza risulta di 1.714,9 miliardi nel 2016 (solo lievemente inferiore rispetto alle previsioni 2015, che anche in assestamento, sono pari a 1721,3 miliardi di euro). Con la I Nota di variazioni, per il 2016, il capitolo presenta uno stanziamento di 1.703,3 milioni di euro, per il 2017 di 1.702 milioni e per il 2018 di 1690 milioni di euro;

il capitolo 7238 che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, rifinanziati, da ultimo, dall'articolo 1, comma 175, della legge di stabilità 2015. Il capitolo espone a BLV 2016-2018 uno stanziamento di 90 milioni per il 2016, che si mantiene tale anche con la prima Nota di variazioni. Per gli anni successivi, lo stanziamento diventa pari a 180 milioni per il 2017 e a 180 milioni per il 2018.

Con riferimento, infine, agli interventi di competenza del MIBACT, ricordo che

come conseguenza dell'approvazione della legge 24 giugno 2013, n. 71, con la quale, all'articolo 1, comma 2, le competenze in materia di turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, la missione 31 « Turismo » e il collegato programma « Sviluppo e competitività del turismo » sono stati trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze al predetto Ministero che assume la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La missione 31 « Turismo » è rappresentata dall'unico programma « Sviluppo e competitività del turismo » (31.1). Si segnala, in particolare, che tale programma di spesa, dopo l'approvazione della I Nota di variazioni al Senato, presenta uno stanziamento di circa 40 milioni per il 2016, di 39,9 milioni per il 2017 e di 36,8 milioni per il 2018.

Davide CRIPPA (M5S) lamenta preliminarmente la ristrettezza dei tempi con cui la Commissione è costretta a esaminare i provvedimenti di bilancio.

Manifesta preoccupazione per le disposizioni relative ai commi 483-488 recanti disposizioni relative a un Fondo di garanzie per le infrastrutture Terna. Ricorda che la sottosegretaria Vicari, nella risposta alla sua interrogazione n. 5-05670 svolta in Commissione lo scorso 22 ottobre, rispose che le garanzie fideiussorie presentate dai soggetti erano ampiamente soddisfacenti rispetto ai parametri richiesti dal Ministero dello sviluppo economico. Chiede di comprendere per quali motivi il testo in esame preveda un fondo di garanzia con un prelievo di mille euro a megawattora riferito ai soggetti energivori che partecipano alla costruzione di *interconnector* privati. Chiede se ciò significhi la cessazione di garanzie fideiussorie, come si alimenti il Fondo previsto dai commi 483 e seguenti e quale sia la coerenza delle disposizioni in esame con quelle recate dall'articolo 32 della legge n. 99 del 2009. Chiede inoltre di chiarire se l'esenzione prevista continuerà a pesare sulle tasche dei cittadini imponendo un

elevatissimo costo dell'energia. Al riguardo, propone di chiedere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, pur nella consapevolezza della ristrettezza dei tempi a disposizione, un parere su tre questioni fondamentali affrontate nel disegno di legge di stabilità. La prima riguarda la questione richiamata sulle strutture di interconnessione; la seconda è relativa alla trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente di diritto pubblico; l'ultima attiene alla previsione del pagamento del canone RAI rateizzato nella bolletta elettrica. Riterrebbe molto utile per la Commissione, prima di procedere alla deliberazione delle relazioni per la Commissione Bilancio, acquisire il parere dell'Autorità sulle questioni sopra richiamate.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ritiene che non sia ragionevolmente possibile che l'AEEGSI possa esprimere un parere in meno di 24 ore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.55.

7-00840 Martella: Prospettive della filiera chimica italiana.

(Discussione e rinvio).

Andrea MARTELLA (PD) illustra la risoluzione a sua prima firma, sottolineando preliminarmente che già da tempo il proprio gruppo ha segnalato l'opportunità di svolgere un'audizione dell'amministratore delegato di ENI, Claudio Descalzi, per affrontare la questione delle sorti della

Versalis, la maggiore società chimica italiana, e più in generale del rilancio del settore della chimica in Italia. Sottolinea che sorprendentemente ENI non ha manifestato alcuna disponibilità allo svolgimento dell'audizione parlamentare più volte sollecitata. Per tali ragioni, il proprio gruppo si è determinato a presentare l'atto di indirizzo in titolo volto ad affrontare tali urgenti problematiche della chimica italiana.

Sottolinea come l'Italia rappresenti il terzo produttore chimico europeo, dopo Germania e Francia, e il decimo a livello mondiale. Sul territorio nazionale operano circa 2.800 imprese chimiche – il cui valore in termini di produzione ammonta a circa 52 miliardi di euro – che occupano direttamente 109 mila unità, arrivando ad impiegare circa 350 mila lavoratori con l'indotto e le attività collegate. L'industria chimica continua ad essere uno dei settori trainanti a livello mondiale e, nonostante la crisi, il consumo mondiale di prodotti chimici continua ad aumentare a ritmi intensi (+2,9 per cento nel periodo 2000-2014). Si tratta di un dato importante che deve essere inquadrato anche nel momento attuale in cui si vedono alcuni significativi segnali di ripresa.

Osserva che la crescita della domanda di chimica, sul piano globale, proseguirà su due versanti principali: i consumi dei Paesi emergenti e la spinta verso lo sviluppo sostenibile nei Paesi avanzati. Si tratta di un settore dinamico e competitivo in cui operano gruppi industriali medio-grandi spesso non conosciuti al pubblico ma leader nei segmenti specialistici, dalla grande rilevanza nell'ambito della ricerca e della ricerca applicata, basti pensare alla sua declinazione farmaceutica.

Il 2015 ha segnato un incremento della produzione nel settore con un aumento dell'1,3 per cento sostenuto non solo dall'*export* (+3,5 per cento), ma finalmente anche dalla domanda interna (+1,4 per cento) dopo quattro anni di calo. L'auspicio è che gli eventi internazionali non gelino questi germogli di ripresa ed è anche per questo che diventa fondamentale che il Governo, nell'ambito delle mi-

sure di politica industriale, dedichi la dovuta attenzione a questo strategico segmento produttivo.

Osserva che uno scenario di basse quotazioni del petrolio (anche al di sotto dei 60 dollari) costituisce un sollievo per i margini, dopo anni di forte sofferenza, e ridimensiona la competitività delle produzioni extra-europee (alimentate ad etano, derivato del gas naturale) rispetto a quelle europee (alimentate a *virgin* nafta, derivato del petrolio). Ritiene debba essere chiarito il ruolo ENI sul futuro della chimica italiana, soprattutto a seguito delle linee di riorganizzazione delineate a fine ottobre 2015 dal nuovo *management* del gruppo e, in particolare, dall'amministratore delegato Descalzi, secondo le quali Eni sarebbe alla ricerca di *partner* per cedere quote di Versalis. Aggiunge che il dottor Descalzi è tornato sull'argomento in più occasioni, accennando anche ad un interesse di alcuni Fondi internazionali per le attività ENI nel settore chimico. Al tempo stesso, in base a dichiarazioni ufficiali, ENI ha assicurato di voler mantenere una quota di garanzia all'interno di Versalis, garantendo dunque non si procederebbe ad una cessione totale delle attività nel settore.

Sottolinea che le organizzazioni sindacali hanno più volte manifestato la loro preoccupazione per un'eventuale dismissione delle attività chimiche da parte di ENI e che si sono registrate astensioni dal lavoro nei siti industriali. Una preoccupazione che riguarda la tenuta della filiera chimica in Italia e il rischio che una ipotesi di cessione di quote che, in una fase caratterizzata dal basso costo del petrolio, può generare appetiti speculativi di natura finanziaria, senza alcuna attenzione ai processi industriali.

Rileva che Versalis è la più grande società chimica italiana e le preoccupazioni derivano anche dallo stato di attuazione del Piano industriale 2015-2018, che – con investimenti per circa 1,2 miliardi di euro aggiuntivi rispetto agli oltre 400 milioni di euro impegnati a partire dal 2012 – punta allo sviluppo di progetti di chimica verde e delle « *specialities* ». Sul ter-

ritorio, nei vari siti produttivi, sono stati realizzati accordi di programma con investimenti molto rilevanti soprattutto nell'ambito della chimica verde. È il caso della raffineria di Gela, di Porto Marghera, ma anche nei siti di Ravenna, Mantova, Livorno, Taranto, Priolo, Porto Torres. Queste incertezze hanno suscitato anche la reazione di alcune regioni che, per i siti in questione, hanno chiesto garanzie dal momento che sono coinvolte in processi di riconversione quali, ad esempio, il progetto « Matrica » a Porto Torres.

Richiama quindi la questione relativa al prosieguo dei processi di bonifica, in particolare con l'attività di Syndial, e le recenti conclusioni della Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti relativamente allo stato di messa in sicurezza ambientale di Marghera, sottolineando come questi processi siano connessi ad investimenti per attrarre nuove attività.

Sottolinea, quindi, come l'atto di indirizzo muova dalla necessità di fare chiarezza sulle problematiche della filiera chimica, impegnando il Governo a monitorare con attenzione l'evolversi delle vicende aziendali di ENI con la priorità di salvaguardare un settore strategico dal punto di vista industriale e i livelli occupazionali nei vari siti. Si chiede altresì al Governo di attivare ogni strumento di politica industriale utile al rafforzamento della competitività e della sostenibilità della chimica italiana, con particolare riferimento ai nodi del costo dell'energia, dell'efficienza infrastrutturale e logistica, dell'impulso nella ricerca e del sistema formativo. Nella parte dispositiva della risoluzione si chiede, infine, di ripristinare la funzionalità dell'Osservatorio chimico nazionale e delle sue articolazioni territoriali perché diventi un luogo permanente di confronto sulle dinamiche e le politiche industriali.

Riterrebbe infine opportuno, prima di procedere alla votazione della risoluzione, procedere ad un breve e selezionato ciclo di audizioni, prevedendo di ascoltare, come già sottolineato, l'amministratore delegato di ENI, dott. Claudio Descalzi, rappresentanti di Confindustria e di Feder-

chimica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché e i rappresentanti delle regioni maggiormente coinvolte quali Veneto, Sicilia, Sardegna, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Marco DA VILLA (M5S), nel sottolineare che il proprio gruppo ha da tempo sollecitato l'audizione dell'amministratore delegato di ENI, si associa alle richieste del collega Martella. Si riserva, a conclusione del ciclo di audizioni, di presentare una risoluzione del proprio gruppo sulle vicende della chimica italiana.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05295 De Rosa: Sospensione delle concessioni relative al progetto di ricerca Badile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo per quanto di competenza rappresentando quanto segue.

La Società Apennine Energy Spa, nell'ambito del permesso di ricerca «BADILE» conferito nel 2010 dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, ha presentato nel 2013 istanza di perforazione del Pozzo esplorativo «Moirago 1dir».

Nel marzo 2015 la Regione Lombardia ha emesso il Decreto di compatibilità ambientale con il quale ha espresso giudizio positivo sulla perforazione del pozzo, come peraltro detto nell'atto in parola, tenendo conto, come si evince dalla relativa relazione effettuata dalla medesima Regione, anche di tutte le osservazioni presentate dal pubblico, per la valutazione del progetto e della relativa documentazione, nonché, per la redazione del quadro prescrittivo, dei pareri e dei contributi avanzati dagli Enti territoriali.

Nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale effettuato dalla predetta Regione, risulta siano stati, comunque, valutati tutti gli aspetti presi in considerazione dagli Onorevoli interroganti, relativamente alla distanza dell'opera dai centri abitati (che va da un minimo di 1 km ad un massimo di 8 km di distanza dai principali centri abitati), alle emissioni in atmosfera e agli impatti sulle falde acquifere dell'area oggetto dell'intervento (per i quali sono previsti impatti ridotti e interventi di mitigazione che saranno oggetto di monitoraggio anche con l'ausilio dell'ARPA).

Si rammenta inoltre che le attività svolte nell'ambito di un permesso di ricerca, come quello in argomento, sono

specificatamente funzionali ad investigare in via diretta e indiretta le strutture del sottosuolo potenzialmente mineralizzate a idrocarburi; pertanto la capacità produttiva dei pozzi e gli ulteriori parametri in base ai quali valutare la fattibilità tecnica ed economica dello sviluppo del giacimento potranno essere esaminati solo all'esito dei lavori svolti nell'ambito del progetto di ricerca e qualora dovrà essere rilasciata l'eventuale concessione di coltivazione, previa relativa istanza da parte del richiedente.

Si segnala, inoltre, che il procedimento di rilascio dell'autorizzazione relativa alla perforazione del pozzo in argomento non è ad oggi concluso, non essendosi ancora espressa la regione Lombardia in merito alla richiesta d'intesa avanzata nel maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo Stato-Regioni, stipulato il 24 aprile 2001, in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

Il rilascio dell'autorizzazione avverrà comunque a seguito di una Conferenza di Servizi nella quale saranno convocate le Regioni, gli Enti di area vasta, i Comuni e le Soprintendenze interessate. Sempre in sede di Conferenza dei Servizi sarà verificata l'esistenza delle garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente dei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi, in adesione sia alle prescrizioni del Decreto di compatibilità ambientale che del dettato normativo dell'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014, il cosiddetto «Sblocca Italia».

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06148 Barbanti: Prospettive produttive e occupazionali della cooperativa Radio Sibari Sole.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto riportato nell'atto in esame risulta che: con decreto ministeriale del 4 marzo 1994, registrato alla Corte dei conti in data 5.12.1994, il sig. Cannizzaro Antonio ha ottenuto la concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale con la denominazione Radio Sibari Sole.

Successivamente con scrittura privata dell'11.8.1999, registrata il 30.8.1999 il sig. Cannizzaro Antonio ha ceduto l'intera emittente Radio Sibari Sole alla ditta individuale Cannizzaro Ivano.

In data 24.03.2000, mediante atto notarile, è stata costituita la società Cooperativa Radio Sibari Sole a r.l. che ha acquistato l'emittente radiofonica dal sig. Cannizzaro Ivano.

La società Cooperativa Radio Sibari Sole, ai sensi del decreto legge n. 5 del 23.1.2001, convertito dalla legge n.66 del 20.3.2001, ha presentato istanza e ottenuto l'autorizzazione, in data 24.2.2004, alla prosecuzione nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora.

L'articolo 1, comma 14, della legge 650/96 prevede che le concessioni radiofoniche detenute da imprese individuali possono essere acquistate soltanto da società di capitali o da società cooperative, ma non da un'altra impresa individuale, non titolare di concessione radiofonica.

Pertanto, ai sensi della citata legge la cessione dell'intera impresa radiofonica effettuata con scrittura privata dell'11.8.1999, dalla ditta individuale Cannizzaro Antonio alla ditta individuale Cannizzaro Ivano non può essere ritenuta

valida, in quanto avvenuta in violazione del sopra citato articolo 1, comma 14, della legge n. 650/96.

Conseguentemente anche la successiva cessione dell'emittente Radio Sibari Sole alla società Cooperativa Radio Sibari Sole a r.l., effettuata dal sig. Cannizzaro Ivano, non può pertanto essere considerata valida, non essendo il cedente un soggetto legittimato a cedere la concessione radiofonica.

Pertanto la prosecuzione per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora concessa il 24 febbraio 2004 in favore della società Cooperativa Radio Sibari Sole a r.l., è stata autorizzata per mero errore materiale da parte del Ministero dello sviluppo economico.

In conseguenza di quanto sopra descritto, l'Amministrazione ha adottato, in data 3 luglio 2009, il provvedimento di revoca della concessione rilasciata al Sig. Cannizzaro Antonio il 04.03.1994 per l'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito locale per l'emittente Radio Sibari Sole, nonché dell'autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione del 24.02.2004.

La cooperativa Radio Sibari Sole a r.l. ha presentato ricorso contro il Ministero dello sviluppo economico al TAR Lazio che, in sede cautelare ha respinto, con ordinanza numero 1798/2010, la richiesta di annullamento della revoca della concessione nonché dell'autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale della « Radio Sibari Sole »,

decisione confermata anche dal Consiglio di Stato con l'ordinanza numero 4057/2010.

Successivamente l'Ispettorato territoriale Calabria del Ministero dello sviluppo economico con provvedimento del 10 luglio 2014, ha emesso l'ordinanza di disattivazione dell'emittente radiofonica Radio Sibari Sole.

Il TAR Lazio, con ordinanza numero 1561/15 dell'8 aprile 2015, ha respinto l'istanza cautelare per l'annullamento del provvedimento di disattivazione del 10 luglio 2014, con la motivazione che lo stesso trova fondamento nel provvedimento di revoca emesso dal Ministero, allo stato efficace, perché non sospeso in sede giudiziale avanti il TAR e al Consiglio di Stato.

Nonostante la pronuncia del TAR Lazio l'emittente ha continuato a trasmettere, e dalle informazioni acquisite risulta, altresì,

che l'Ispettorato territoriale non è riuscito a eseguire l'ordinanza di disattivazione sopra citata, in quanto i vari tentativi, compiuti anche con l'ausilio della forza pubblica, non sono andati a buon fine in quanto è stato impedito l'ingresso agli impianti da disattivare.

In ogni caso nell'ultimo monitoraggio, effettuato in data 8 ottobre 2015, dal competente Ispettorato, gli impianti dell'emittente Radio Sibari Sole sono risultati spenti.

Ciò detto, preciso che eventuali rivalutazioni del provvedimento di revoca da parte del Ministero dello Sviluppo Economico potranno essere assunte soltanto a conclusione dei procedimenti giurisdizionali pendenti, laddove siano eventualmente emesse pronunce favorevoli alla ricorrente cooperativa Radio Sibari Sole, non sussistendo allo stato i presupposti giuridici per una diversa decisione.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06373 Ricciatti: Misure per stabilizzare la ripresa del mercato interno con particolare attenzione alla regione Marche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La crisi ha richiamato in causa il ruolo di un'industria più competitiva come motore della crescita.

Per restituire all'industria questo ruolo, è necessario individuare alcuni orientamenti di sviluppo in cui le attività di ricerca e innovazione e lo sviluppo del capitale umano, attraverso l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie abilitanti sono la preconditione e l'asse portante per la realizzazione ed il successo degli obiettivi prefissati.

In tal senso, si sta definendo una strategia nazionale di ricerca ed innovazione, che permetta al Paese nel suo complesso di sfruttare l'opportunità del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei per il 2014-2020, attivando azioni coordinate con le Regioni al fine di evitare sovrapposizioni e interventi frammentati.

Il Ministero dello Sviluppo economico sta elaborando un documento di posizionamento strategico su *Industry 4.0*, la cosiddetta quarta rivoluzione industriale, resa possibile dalla disponibilità di sensori e di connessioni wireless a basso costo e che si assocerebbe a un impiego sempre più pervasivo di tecnologia, materiali, componenti e sistemi totalmente digitalizzati e connessi. Le sollecitazioni derivanti dalla digitalizzazione del manifatturiero costituiscono un'occasione per rilanciare la competitività della nostra industria, da quella parte organizzata in distretti e in filiere produttive basate sull'agilità e sul dinamismo delle PMI.

Si segnala, innanzitutto, che risulta necessario elaborare policy mirate, di promozione di grandi progetti di innovazione – anche di dimensione europea – e di

stimolo attraverso la domanda pubblica innovativa. Il modello di sviluppo del sistema produttivo che si intende promuovere è fondato sulla conoscenza, ricerca, sviluppo di prodotto, processi, sistemi e servizi.

Vi è, anche l'esigenza di affiancare queste politiche con misure finalizzate a specializzare, sostenere ed amplificare gli effetti dello sviluppo industriale sul territorio per evitare forti perdite occupazionali e per riassorbire nel breve e medio termine le fuoriuscite di occupati a bassa e media qualifica con l'incremento di lavoratori, qualificati, impegnati in attività ad alto valore aggiunto.

Voglio ricordare alcune misure ancora in corso, tra le quali:

la nuova Legge Sabatini finanziata per il periodo 2014 – 2016. La stessa prevede un credito agevolato destinato a tutte le PMI per acquisti di beni tecnologici (impianti, macchinari a vocazione produttiva, beni strumentali di impresa, investimenti per hardware, software e tecnologie digitali);

il decreto sulla cosiddetta « Patent box » (*Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 20 ottobre 2015) recante un regime di tassazione agevolata (25 per cento) dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili ». Lo stesso istituito con la legge di Stabilità 2015 avrà validità nel quinquennio 2015-2019 ed è riconosciuto fino a un massimo

annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario. Evidenzio a riguardo che, per i costi collegati al personale altamente qualificato impiegato in attività di R&S e i costi della ricerca svolta con università, organismi di ricerca, altre imprese, comprese le start-up, il credito d'imposta è maggiorato al 50 per cento;

un bando del Fondo per la Crescita Sostenibile, pubblicato a fine settembre dell'anno in corso, finanziato con 300 milioni di euro per investimenti innovativi e che sostiene progetti di R&S di piccola e media dimensione nei settori tecnologici individuati da « Horizon 2020 »;

sempre a valere sulle risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile, il Ministero dello Sviluppo Economico ha destinato ulteriori 400 milioni di euro alle imprese che investono in progetti di Ricerca e Sviluppo (R&S), « ICT-Agenda digitale » e « Industria sostenibile ».

Si accenna di seguito a ulteriori novità introdotte recentemente:

in tema di energia gli effetti della cosiddetta legge « Taglia-bolletta » porteranno nel 2015 a un'ulteriore riduzione del 10 per cento dei costi energetici per le PMI;

sono stati messi a punto le misure per sostenere la patrimonializzazione delle imprese, in particolare l'ACE (Aiuto per la Crescita);

è stata estesa anche alle PMI innovative la normativa di favore prevista per le *startup*.

L'insieme delle misure descritte punta a riattivare il ciclo degli investimenti pri-

vati, la cui flessione del 25 per cento circa durante il periodo di recessione è stata la principale causa della perdita di competitività delle imprese italiane. Si è puntato a consolidare le principali leve per la competitività: innovazione *in primis*, attraverso il sostegno alla ricerca e sviluppo, ma anche favorendo la creazione di un ambiente più favorevole all'innovazione stessa. Infine, sono state create le condizioni per riallineare i costi di sistema delle nostre imprese a quelli dei nostri principali *competitors*.

Tali misure rivolte all'innovazione e alla competitività, si propongono di offrire alle aziende sul territorio un sistema complessivamente finalizzato ad incentivare la loro permanenza e il loro rafforzamento, con ricadute positive anche nella Regione Marche.

Segnalo nello specifico che il MiSE e la Regione Marche hanno avviato un'interlocuzione tecnica per esaminare i fattori di crisi delle imprese del Piceno e per verificare la possibilità del riconoscimento della crisi industriale complessa ai sensi del DM 31 gennaio 2013.

Si evidenzia inoltre che lo scorso 2 novembre ha avuto luogo una riunione del Comitato di coordinamento dell'Accordo di programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Merloni. In quell'occasione si sono concordati, alla luce dei nuovi indirizzi attuativi della legge n. 181/89 definiti con il DM 9 giugno 2015 e con la Circolare del 6 agosto 2015, le modalità per individuare iniziative imprenditoriali nell'area e gli obiettivi da perseguire con le risorse stanziare nell'Accordo di Programma, che ammontano a 35 milioni di euro.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06647 Terrosi: Procedure di ionizzazione ed elaborazione delle linee guida per gli impianti geotermici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle richieste formulate evidenzio che il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad avviare i lavori di « zonazione » del territorio italiano affinché, per le varie tipologie di impianti geotermici, siano identificate le aree potenzialmente sfruttabili, e ad implementare le « linee guida » per le attività geotermiche, insieme al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di individuare i criteri generali di valutazione per lo sfruttamento in sicurezza della risorsa, che tengano conto delle implicazioni che l'attività geotermica comporta relativamente al bilancio idrogeologico, al rischio di inquinamento delle falde, alla qualità dell'aria, all'induzione di micro sismicità.

È stata inoltre predisposta un documento contenente le Linee guida non ancora definitivo, in quanto sullo stesso si stanno coinvolgendo i vari stakeholder, oltre alle regioni maggiormente interessate dalle attività in argomento, al fine di poter condividere i contenuti delle stesse e definire compiutamente le *best practice* della materia. È stato anche istituito un gruppo di lavoro, costituito da esperti del settore geotermico che sta provvedendo a portare avanti le attività nel minor tempo consentito, stante la complessità delle tematiche trattate e i numerosi soggetti coinvolti.

Il Ministero dello sviluppo economico, quindi, considerando la rilevanza della geotermia porrà in essere ogni sforzo affinché tale attività possa al più presto essere portata a compimento.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06892 Pili: Mantenimento del regime di essenzialità per le centrali sarde Sulcis e Ottana.**Interrogazione n. 5-06932 Cani: Mantenimento del regime di essenzialità per le centrali sarde di Fiumesanto, Ottana e Portovesme.****TESTO CONGIUNTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente agli atti in esame, trattando gli stessi analogo argomento.

Per quanto riguarda il meccanismo di super-interrompibilità, vorrei precisare che le azioni volte alla richiesta di proroga presso la Commissione Europea si sono svolte in maniera puntuale rispetto alle esigenze.

Il Governo sta lavorando in maniera serrata per riuscire ad ottenere una decisione da parte della Commissione in tempi utili, tali da consentire di adottare la norma nazionale e la successiva regolazione di settore entro l'anno corrente. Ciò al fine di garantire la continuità di funzionamento dello strumento, indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico delle isole maggiori e di fondamentale supporto, in termine di costi energetici, alle industrie che lo prestano.

Relativamente alla problematica sollevata in merito all'essenzialità delle centrali termoelettriche EP Fiumesanto, Ottana ed Enel Sulcis, si conferma che Terna, soggetto istituzionalmente preposto alla gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, ha recentemente fatto il punto sulle effettive necessità per il sistema elettrico sardo in diverse ipotesi evolutive, ritenendo che a partire dal 2016 non sia più necessario per il sistema conferire il carattere di essenzialità agli impianti succitati.

Al riguardo, è importante precisare che lo status di « essenzialità » è assegnato sulla base di considerazioni che riguardano esclusivamente la sicurezza del sistema elettrico e che il meccanismo, fi-

nanziato tramite le bollette elettriche, non può essere inteso come uno strumento di politica sociale.

In tal senso, sorprende che strumenti come la remunerazione degli « impianti essenziali », al pari della « super-interrompibilità » citata in precedenza, continuino ad essere erroneamente interpretati come sostegni all'economia della Sardegna e di altre aree in difficoltà, quando invece si tratta di servizi per la sicurezza della rete elettrica, per i quali i soggetti selezionati ricevono premi commisurati ai costi evitati per il sistema.

Il Ministero dello Sviluppo Economico segue costantemente la materia attraverso il confronto con il gestore della rete nazionale Terna che, come sopra evidenziato, ha confermato l'assenza di problematiche di sicurezza per il sistema elettrico sardo.

Circa l'opportunità, come richiesto dall'on. Cani, di mettere in atto gli interventi necessari ad incrementare la competitività economica, questa è a discrezione delle società proprietarie in coerenza con la liberalizzazione del settore di produzione di energia elettrica.

Da ultimo segnale comunque che oggi è previsto un incontro proprio sul tema di cui si discute, presieduto dal Ministro Guidi, con la regione Sardegna e i sindacati, in cui sarà fatta chiarezza su alcuni temi dibattuti nei giorni scorsi (quali i presunti rischi per la sicurezza e gli aumenti di prezzo) e, soprattutto, sarà definito un percorso per affrontare il nuovo scenario.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 181

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 192

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016. C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte preliminarmente che nella giornata di lunedì 23 novembre sono stati assegnati i disegni di legge recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, nonché la relativa nota di variazioni. Ricorda che tali disegni di legge sono esaminati dalla Camera dei deputati in seconda lettura, essendosi il Senato già espresso in merito.

La Commissione è chiamata a esaminare congiuntamente i predetti disegni di

legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza, nonché la Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza, unitamente alle relative note di variazioni.

Ricorda che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. In questa fase, la Commissione può approvare emendamenti riferiti alle parti di sua competenza, che vengono quindi trasmessi alla Commissione bilancio in allegato alla relazione approvata, e approvare ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di rispettiva competenza.

Per quanto riguarda gli emendamenti al disegno di legge di bilancio segnala che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni di settore. Ricorda che potranno, altresì, essere presentati e votati in Commissione — seguendo le specifiche regole di ammissibilità — anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione.

Fa notare che analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità: nelle Commissioni di settore potranno, dunque, essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Presso le Commissioni di settore possono altresì essere presentati emendamenti al disegno di legge di stabilità che determi-

nano variazioni nell'ambito delle parti di competenza la cui compensazione è effettuata su parti di competenza di altre Commissioni. Non possono, in ogni caso, essere presentati emendamenti «a scavalco» tra disegno di legge di bilancio e disegno di legge di stabilità.

Ricorda che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore s'intendono presentati, a nome della medesima Commissione, presso la Commissione bilancio medesima. Quest'ultima li esamina insieme agli altri emendamenti, presentati dai deputati e dal Governo. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore devono essere invece ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Ai fini della ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e respinti dalla Commissione bilancio devono essere ripresentati su iniziativa dei deputati.

Fa presente, inoltre, che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dal presidente della Commissione, prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia di contabilità e finanza pubblica. In sostanza, si tratta di una valutazione che attiene, da un lato, alla presenza negli emendamenti di materie estranee al contenuto proprio della legge di stabilità e della legge di bilancio, e, dall'altro, alla presenza di un'adeguata copertura finanziaria. In ogni caso, anche per gli emendamenti approvati sarà effettuata una nuova valutazione di ammissibilità da parte del Presidente della Commissione bilancio.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore sono presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla

Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Da ultimo, segnala che l'organizzazione dei lavori per l'esame in sede consultiva della manovra di finanza pubblica sarà stabilita nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta odierna della Commissione.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, preliminarmente, per quanto attiene ai dati di bilancio, fa rinvio alla documentazione contabile a disposizione della Commissione, nonché alla documentazione di supporto predisposta dal Servizio studi della Camera, segnalando che all'interno dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le principali missioni riguardanti il settore del lavoro e della previdenza sociale sono le seguenti: Politiche previdenziali, Politiche per il lavoro, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e Fondi da ripartire. Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), tra le limitate voci di interesse per la XI Commissione si segnalano, in particolare, i programmi « Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità », « Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati » e « Infortuni sul lavoro ».

Per quanto concerne il disegno di legge di stabilità, preannuncia di volersi soffermare nella relazione sulle disposizioni che hanno maggiore incidenza sulle materie di competenza della Commissione.

Premesso che il Senato della Repubblica ha approvato un emendamento sostitutivo dell'intero disegno di legge che, pertanto, consta di un solo articolo, com-

posto di 556 commi, fa presente in primo luogo che i commi 2 e 3 recano, come di consueto, disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell'INPS; in particolare, rinviando all'allegato 2, si determina l'adeguamento, per l'anno 2016, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali » (GIAS) presso l'INPS, a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della Gestione dei lavoratori autonomi, della Gestione speciale minatori e del soppresso ENPALS.

Osserva che il comma 7, introdotto dal Senato, dispone che ai dipendenti dell'Amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state affidate mansioni della terza area prevista dal contratto collettivo di comparto sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, il relativo trattamento economico, continuando costoro a esercitare le funzioni già svolte, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate.

Anche in relazione agli approfondimenti condotti sul tema del lavoro autonomo, segnala che i commi da 53 a 55 modificano il regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva con l'aliquota del 15 per cento introdotto dalla legge di stabilità 2015 per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale. In linea generale è allargato il perimetro di applicabilità della normativa, con l'aumento delle soglie dei ricavi che consentono di accedere al regime e l'estensione a cinque anni della disciplina di vantaggio con aliquota forfetaria al 5 per cento (anziché al 15 per cento). Si modifica, poi, il calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali: in luogo dell'esclusione dell'applicazione della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere), si prevede l'applicazione di una riduzione

pari al 35 per cento della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali.

Rileva, poi, che il comma 83 reca la proroga al 2016 dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato già previsto, limitatamente al 2015, dalla legge di stabilità 2015. Rispetto all'esonero attualmente in vigore, che riguarda i complessivi contributi previdenziali nel limite di 8.060 euro su base annua per un periodo massimo di trentasei mesi, la norma in esame prevede, per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016, l'esonero del versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro annui, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. L'esonero non è cumulabile con altri sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente. I successivi commi 84 e 85 dispongono l'estensione dell'esonero contributivo anche al settore agricolo, nel limite di tetti di spesa distinti, rispettivamente, per le assunzioni di lavoratori con la qualifica di impiegati e dirigenti e per le assunzioni di operai a tempo indeterminato e determinato, con almeno 250 giornate di iscrizione negli elenchi per il 2015. Il comma 86, infine, prevede che, in caso di subentro di appalto, il datore di lavoro subentrante mantiene il diritto all'esonero in caso di riassunzione dei medesimi lavoratori, nei limiti della durata e della misura residui.

Osserva che i commi da 87 a 95 disciplinano il regime fiscale dei premi di produttività nel settore privato. In particolare, si dispone che i premi di risultato, legati a incrementi di produttività e redditività, nonché le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell'impresa, corrisposti in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, siano soggetti ad un'imposta sostitutiva del 10 per cento, entro il limite complessivo di 2.000 euro lordi, aumentato a 2.500 euro lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. La disciplina in esame si applica con

riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro. Segnala, inoltre, che il comma 94, nel testo approvato dal Senato, modificando il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevede che non concorrono alla determinazione del reddito da lavoro le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per i seguenti servizi: la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, anche se non inerenti alla frequenza degli asili nido (alla quale fa riferimento il testo vigente); la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali (mentre, il testo vigente fa invece riferimento alle colonie climatiche). La novella introduce l'esenzione per le somme e le prestazioni erogate per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. In relazione a tali modifiche e a parziale copertura dei relativi oneri, il comma 95 prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, la cui disponibilità risultano, in forza di tale intervento, azzerate a decorrere dal 2016. Con riferimento a tale definanziamento, le risorse destinate alla promozione della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 80 del 2015, pari, per ciascun anno del triennio, a una quota pari al 10 per cento della dotazione del suddetto Fondo, sono stabilite in misura pari a 38,3 milioni di euro per il 2016, 36,2 milioni per il 2017 e 35,6 milioni per il 2018.

Passa, quindi, al comma 107, che conferma al 27 per cento, anche per il 2016, l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati. Il comma 108 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per la tutela del lavoro autonomo non improprio

ditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Il Senato ha introdotto il comma 109, recante misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale. In particolare, la norma dispone la proroga al 2016 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, in caso di nascita di un figlio, e del congedo facoltativo, in alternativa alla madre, previsti in via sperimentale per il triennio 2013-2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92 del 2012 (cosiddetta « legge Fornero »). In particolare, la norma aumenta a due i giorni di congedo obbligatorio, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Si proroga, inoltre, la facoltà di usufruire di ulteriori due giorni di congedo, anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad un accordo con quest'ultima.

Segnala che i commi da 117 a 132 recano disposizioni riguardanti il pubblico impiego. In particolare, i commi da 117 a 123 intervengono in materia di dotazioni organiche dei dirigenti pubblici e in materia di conferimento di incarichi.

Con una modifica introdotta dal Senato, il comma 122, ha disposto il rinvio all'anno scolastico 2017/2018 dell'eliminazione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché enti che operano nel campo delle tossicodipendenze.

Il comma 124 prevede la possibilità, per regioni ed enti locali che abbiano raggiunto gli obiettivi di finanza pubblica, di compensare le somme da recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2014, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, con i risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa, comprensivi di quelli conseguenti dall'applicazione delle misure previste dal successivo comma 126. A tale proposito, rileva che tale comma e il precedente comma 125 recano misure di limitazione delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 125 rimodula in aumento le limitazioni al *turn over* per le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, che, per il triennio 2016-2018, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. La norma dispone, infine, la conseguente riduzione degli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali. La disciplina in esame non si applica al personale in regime di diritto pubblico. Sulla base della legislazione vigente, la percentuale di *turn over* consentita è pari al 60 per cento nel 2016, all'80 per cento nel 2017 e al 100 per cento nel 2018. Al fine di garantire la continuità nell'attività di ricerca, si prevede che gli Istituti e gli Enti di ricerca possano continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione di contratti a tempo determinato, a valere sulle risorse disponibili.

Il successivo comma 126 prevede che anche le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possano procedere, per il triennio 2016-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, a una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Ricorda che, a legislazione vigente, la percentuale di *turn over*

è pari all'80 per cento nel 2016 e nel 2017 e al 100 per cento nel 2018. Per favorire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali la norma conferma le percentuali delle rispettive capacità assunzionali già previste dalla legge di stabilità per 2015, pari al 50 per cento e al 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane. Infine, la norma prevede, per il biennio 2017-2018, la disapplicazione della possibilità, prevista dalla medesima legge di stabilità 2015, per regioni ed enti locali « virtuosi », ossia con un'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25 per cento, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite dell'80 per cento, dal 2014, e nel limite del 100 per cento, dal 2015, della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.

Segnala che il comma 127 modifica la destinazione dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione che siano dipendenti dell'amministrazione controllante, eliminando la possibilità di riassegnazione al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, mentre il successivo comma 128 limita, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, prevedendo che esse non possano superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e riducendole in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il comma 130 prevede, a decorrere dal 2016, una riduzione della spesa complessiva per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri in misura pari al 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2015, salvo che le amministrazioni, dopo il 31 dicembre 2016, abbiano disposto riduzioni corrispondenti.

Osserva, infine, che i commi 131 e 132 recano norme che, al contrario delle precedenti, prevedono aumenti delle capacità

assunzionali per l'assunzione di personale della carriera diplomatica e di magistrati ordinari vincitori di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.

Passa quindi ai commi da 145 a 154, che recano misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento, riprendendo parzialmente il contenuto del testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 2514 e abbinate, attualmente all'esame della Commissione. In particolare, il comma 145 individua le risorse disponibili per il finanziamento di un nuovo intervento. Infatti, certificando l'ammontare delle risorse disponibili relative alle salvaguardie già concluse, ridetermina, contestualmente, le risorse quantificate dall'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge n. 228 del 2012 e i limiti dei soggetti interessati dalle precedenti salvaguardie, che passano a 146.166. La norma, inoltre, dispone la copertura dei maggiori oneri evidenziati dalla rideeterminazione per gli anni 2020-2023, attraverso la riduzione della medesima autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, negli anni in cui essa risulta capiente, e, contestualmente, dispone l'aumento della medesima autorizzazione per gli anni 2016-2019.

Il comma 146 individua i soggetti beneficiari della cosiddetta « settima salvaguardia », intervenendo sulle categorie individuate dall'articolo 2 del testo unificato della Commissione, con alcune modifiche relative sia al numero dei soggetti sia ai requisiti richiesti.

I successivi commi ripropongono la disciplina già prevista per le precedenti salvaguardie. In particolare, il comma 147 dispone che, per i lavoratori in mobilità e in disoccupazione edile, già autorizzati ai versamenti volontari, per i quali siano decorsi i termini di pagamento, tali termini sono riaperti al termine del periodo di fruizione del beneficio di sostegno del reddito. Il comma 148 dispone che il trattamento pensionistico non possa avere decorrenza anteriore alla data di entrata

in vigore della presente legge. I commi 149 e 150 recano le disposizioni per il monitoraggio delle domande da parte dell'INPS, rivedendo le modalità previste a legislazione vigente per la predisposizione della specifica relazione al Parlamento.

I commi da 151 a 154 recano le disposizioni di carattere finanziario. In primo luogo, il comma 151 indica in 26.300 il limite dei soggetti interessati dalla salvaguardia in esame, cui corrispondono i limiti di spesa di 213 milioni per il 2016, 387 milioni per il 2017, 336 milioni per il 2018, 258 milioni per il 2019, 171 milioni per il 2020, 107 milioni per il 2021, 41 milioni per il 2022 e 3 milioni per il 2023, alla cui copertura si procede attraverso la corrispondente rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 235, quarto periodo, dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012. I commi 152 e 153 dispongono l'utilizzo con finalità di copertura delle risorse dell'autorizzazione di cui al primo periodo del medesimo comma 235, rifinanziata per gli anni 2018-2022 anche mediante il ricorso alle risorse inutilizzate negli esercizi finanziari 2013 e 2014, prevedendo che alla compensazione dei relativi effetti finanziari sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto si provveda mediante la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Segnala, infine, che il comma 154 prevede la riduzione di 124 milioni di euro delle risorse stanziare per le salvaguardie pensionistiche con riferimento all'anno 2016, ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dal disegno di legge di stabilità in esame.

Passa quindi all'esame del comma 155, che estende la sperimentazione della cosiddetta « Opzione donna » anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge n. 243 del 2004, adeguati agli incrementi della speranza di vita, entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza del trattamento sia succes-

siva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità, previsto dalla medesima legge n. 243 del 2004. Alla parziale copertura degli oneri si provvede utilizzando, quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2016 e 49 milioni di euro per l'anno 2017, le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, relativa alle salvaguardie pensionistiche. A tale proposito, tuttavia, intende sottolineare che benché la disposizione preveda espressamente l'estensione della sperimentazione, ad avviso suo e dell'intera Commissione, si tratta piuttosto della semplice conferma normativa di quanto già previsto dalla legge n. 243 del 2004, anche se nella formulazione della norma restano escluse dalla sua applicazione le donne che maturino i requisiti nell'ultimo trimestre del 2015.

Osserva, poi, che il comma 156, introdotto dal Senato, dispone la proroga per il 2016 delle norme già stabilite, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un *voucher* da impiegare per il servizio di *baby-sitting* o per i servizi per l'infanzia.

Segnala che il comma 157 prevede per i lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, che maturano i requisiti per il trattamento di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a condizione che abbiano maturato almeno venti anni di anzianità contributiva, la possibilità di ridurre l'orario di lavoro tra il 40 e il 60 per cento per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso alla riduzione di orario e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. La norma prevede che il datore di lavoro versi mensilmente al lavoratore quanto avrebbe dovuto versare all'INPS a titolo di contribuzione pensionistica a suo carico

per la prestazione lavorativa non effettuata e che tale somma non concorra alla base imponibile e non sia assoggettata a contribuzione previdenziale. Viceversa, sulla prestazione lavorativa non effettuata è riconosciuta la contribuzione figurativa a carico dello Stato. Il beneficio è concesso nel limite di 60 milioni di euro nel 2016, 120 milioni di euro nel 2017 e 60 milioni di euro nel 2018. Alla copertura degli oneri si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, dedotta la parte destinata al finanziamento dei fondi interprofessionali. La norma dispone, inoltre, che la parte residua di tali risorse è versata prioritariamente al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva.

Osserva che il comma 158, a titolo di concorso alla copertura degli oneri di « Opzione donna » e delle minori entrate per l'ampliamento della *no-tax* area per i pensionati, disposto dai commi 160 e 161, prevede la proroga al biennio 2017-2018 del meccanismo di indicizzazione delle pensioni previsto dalla legge n. 147 del 2013 (la cosiddetta « indicizzazione Letta »). La rivalutazione è quindi riconosciuta nei seguenti termini: 100 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; 95 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento; 75 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo; 50 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo; 45 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 6 volte il trattamento minimo.

Analogamente, con finalità di concorso alla copertura delle minori entrate per l'ampliamento della *no-tax* area per i pensionati, il comma 159 dispone l'ulteriore riduzione, per l'importo di 58 milioni di euro per l'anno 2018, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, relativa alle salvaguardie in materia pensionistica, nonché la riduzione, per 140 milioni di euro per il 2017, 110 milioni per il 2018, 76 milioni per il 2019 e 30 milioni per il 2020, del Fondo per la concessione di benefici pensionistici ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività usuranti, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007.

I commi 160 e 161 dispongono, come segnalato in precedenza, l'ampliamento, a decorrere dal 2017, della *no-tax* area per i pensionati, attraverso una modifica delle detrazioni per redditi di pensione ai fini IRPEF, distinguendone gli importi a seconda dell'età dei pensionati, titolari di un reddito complessivo fino a 15.000 euro.

Osserva che il Senato ha introdotto i commi 162 e 163, che differiscono la soppressione delle prestazioni economiche accessorie, come quelle inerenti al soggiorno presso le strutture alberghiere, a carico dell'INPS e dell'INAIL, e relative agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Servizio sanitario nazionale, e prevedono la definizione, da parte dell'INPS e dell'INAIL, di un nuovo regime di riconoscimento delle medesime prestazioni accessorie. Il differimento è disposto in attesa della definizione del nuovo regime. In ogni caso, la soppressione opera a decorrere da una data non successiva al 1° gennaio 2019.

Rileva che il comma 164 reca il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016 per un importo pari a 250 milioni di euro. A tale fine, la norma dispone l'incremento della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione a valere, per 100 milioni di euro, sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge di stabilità 2015 e, per un ammontare di 150 milioni di euro, sulle risorse del Fondo per la

concessione di benefici pensionistici ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività usuranti. La seconda parte del comma 164 detta, poi, disposizioni per la concessione e la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga.

Il Senato, introducendo il comma 165, ha disposto la riserva fino a 18 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo per occupazione e formazione destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Il comma 166 dispone la proroga al 2016 del contributo di 12 milioni di euro erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il funzionamento di Italia Lavoro Spa.

Osserva che il Senato ha introdotto i commi da 167 a 171, che istituiscono, in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo, con dotazione di 5 milioni di euro annui, finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali e altre forme di sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato in favore di Comuni o enti locali, in favore di detenuti impegnati in attività volontarie e gratuite nonché degli stranieri richiedenti asilo in possesso del permesso di soggiorno. La norma dispone, inoltre, la destinazione di una quota di 100 mila euro annui alla reintegrazione degli oneri assicurativi relativi alle organizzazioni di volontariato già costituite, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

Rileva che i commi da 175 a 177 autorizzano l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari dei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demotnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. All'assunzione si procede in deroga

ai limiti fissati dalle disposizioni vigenti in materia di ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, condizioni per l'indizione di nuovi concorsi e *turn-over* nelle pubbliche amministrazioni.

Segnala poi che rientra nella competenza anche della Commissione il comma 208, che costituisce un Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017 ai fini dell'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Ai sensi del successivo comma 209, per l'anno 2016 una quota pari a 380 milioni di euro è destinata all'estensione, al rafforzamento e al consolidamento della sperimentazione del programma «carta acquisti», mentre con la restante somma di 220 milioni di euro si incrementano le risorse destinate al finanziamento dell'assegno di disoccupazione (ASDI). Il comma 210 prevede che le risorse del Fondo di cui al comma 208 siano destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o, comunque, sottoposti alla prova dei mezzi, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, al fine di introdurre una misura unica nazionale di contrasto alla povertà. Ai sensi dei commi 211 e 212 al Fondo sono destinati anche i 54 milioni di euro annualmente stanziati per il finanziamento dell'*una tantum* per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui ai commi da 51 a 53 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, che sono conseguentemente abrogati.

Osserva che il Senato ha introdotto ulteriori norme in materia di pubblico impiego relativamente alle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma del 2 aprile 2009. In primo luogo, i commi 237 e 238 autorizzano i Comuni delle zone del cratere sismico a prorogare o rinnovare per gli anni 2016 e 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base della normativa emergenziale. Inoltre, il

comma 239 proroga per un ulteriore triennio la possibilità per gli Uffici speciali per la ricostruzione dei medesimi comuni di avvalersi di una dotazione di personale a contratto a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, mentre il successivo comma 240 autorizza i medesimi comuni a prorogare per un ulteriore triennio i contratti a tempo determinato già in essere. I commi 241 e 242 recano le disposizioni di carattere finanziario per l'attuazione dei commi 239 e 240 e per la prosecuzione dell'attività dei Titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione.

Passa quindi ai commi da 246 a 249, che recano disposizioni in materia di rinnovi contrattuali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quantificando gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018 in 300 milioni di euro annui, dei quali 74 milioni per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate e 7 milioni per personale statale in regime di diritto pubblico. Ai sensi del comma 247, tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Sulla base del comma 248, per il personale dipendente da amministrazioni pubbliche non statali gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi della normativa vigente. Tali ultime disposizioni, ai sensi del comma 249, si applicano anche nei confronti del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN).

Segnala che il Senato ha introdotto il comma 250 il quale dispone che la regione Lombardia provveda, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, ad attivare procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di personale per il Parco nazionale dello Stelvio, pre-

vedendo il riconoscimento dell'esperienza maturata da almeno dieci anni in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego.

Rileva che il comma 344, come modificato dal Senato, reca la riduzione di 28 milioni di euro a decorrere dal 2016 degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di patronato. Ricorda che il testo originario del disegno di legge prevedeva una riduzione di 48 milioni di euro. Allo scopo di ottenere tali risparmi, la norma dispone, per il 2016, la riduzione diretta dei trasferimenti a tali istituti, mentre, per gli anni successivi, la riduzione, dallo 0,207 per cento allo 0,193 per cento, dell'aliquota da applicare ai contributi incassati dagli enti previdenziali per determinare l'ammontare delle somme da trasferire agli istituti di patronato, mentre nel testo originario del disegno di legge, l'aliquota era fissata allo 0,183 per cento. La norma provvede altresì a ridurre dal 72 al 65 per cento la percentuale di acconto per la determinazione provvisoria del finanziamento, mentre nel testo originario del disegno di legge la percentuale era fissata al 60 per cento.

Fa presente, per completezza, che il comma 335 riduce di 40 milioni di euro per l'anno 2016, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale. Nel testo iniziale del provvedimento la riduzione era pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Segnala, inoltre, che il comma 345 dispone l'adozione di ulteriori interventi di razionalizzazione delle spese correnti da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per il conseguimento di almeno 53 milioni di euro di risparmi su base annua anche attraverso l'attuazione delle norme in materia di acquisto di beni e servizi in forma centralizzata da parte delle pubbliche amministrazioni.

Ricorda, poi, che il comma 357 riduce di 2 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 la spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero.

Segnala, inoltre, che il comma 365 riduce le risorse destinate al finanziamento del rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale, per un ammontare pari a 3.765.800 euro per il 2016 e 3.700.000 euro a decorrere dal 2017. Stando a quanto affermato dalla relazione tecnica, la riduzione è possibile per la costante riduzione, nel trend di spesa degli ultimi anni, degli oneri dovuti a copertura dell'indennità di malattia.

I commi da 375 a 380 dispongono l'incorporazione di diritto della società Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.a. (ISA) e della società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.l. (SFGA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), disciplinandone le modalità operative e dettando disposizioni specifiche sul trasferimento del personale in servizio presso ISA e SGFA nonché sulla nomina del commissario straordinario, il quale dovrà, tra l'altro, predisporre un piano per il rilancio delle attività del nuovo Istituto. Le modalità di assorbimento del personale sono disciplinate, in particolare, dal comma 376, che dispone che il personale a tempo indeterminato, in servizio alla data del 15 ottobre 2015 presso le società assorbite, è trasferito, a domanda, presso ISMEA, subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi di ISA e di SGFA.

Il comma 381 prevede la riduzione per il 2016 delle spese di funzionamento del FORMEZ, in misura non inferiore al 20 per cento di quelle sostenute nell'esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti. I commi da 383 a 387 modificano la disciplina dei compensi per gli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate dal Ministero dell'economia, estendendola a tutte le società

direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, fissando il limite massimo annuo dei compensi nell'importo di 240 mila euro e stabilendo alcuni obblighi di pubblicità per gli incarichi ed i compensi relativi agli incarichi di consulenza e di collaborazione presso le società medesime.

Osserva, poi, che il Senato ha introdotto i commi 413 e 414, i quali prevedono la destinazione, da parte dell'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari di cui al piano di impiego dei fondi disponibili, di ulteriori 50 milioni di euro per la realizzazione delle scuole innovative. In relazione a tale previsione, il comma 414 autorizza l'INAIL a reclutare un contingente 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando e nei limiti delle facoltà assunzionali dell'Istituto, al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio.

Segnala che i commi da 440 a 448 recano disposizioni circa la ricollocazione del personale delle Province, a seguito del riordino disposto dalla legge n. 56 del 2014. In particolare, il comma 440 prevede l'istituzione, nelle more del processo di riordino delle funzioni e del trasferimento definitivo del personale delle Province, di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2016, finalizzato esclusivamente alla corresponsione del trattamento economico al personale in soprannumero e in attesa di collocazione. A tal fine vengono utilizzate le risorse delle amministrazioni centrali destinate per gli anni 2015 e 2016 all'assunzione di personale a tempo indeterminato, al netto di quelle finalizzate all'assunzione di vincitori di concorso già collocati in graduatoria. I commi da 441 a 445 prevedono la nomina di un Commissario, con il compito

di assicurare nelle Regioni ancora inadempienti il completamento delle misure di attuazione del riordino delle funzioni delle Province e del trasferimento delle relative risorse, stabilendo che per i trasferimenti del personale si prescinda dal rilascio del nulla osta da parte dell'ente di provenienza. I commi 446 e 447, infine, dispongono l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di mille unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, effettuata mediante procedure di mobilità volontaria, al fine di supportare i processi di digitalizzazione degli uffici e a completare il processo di trasferimento allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell'obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari precedentemente a carico dei Comuni. Il comma 448 fa salve le misure previste nei confronti delle Regioni inadempienti rispetto agli obblighi previsti per il processo di riordino delle funzioni provinciali dall'articolo 7, comma 9-*quinquies* del decreto-legge n. 78 del 2015.

Sempre con riferimento alle disposizioni riconducibili alla competenza della Commissione, segnala che il comma 522 prevede la riduzione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2016, di 7,9 milioni per l'anno 2017 e di 8 milioni per l'anno 2018 della dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Come si legge nella relazione tecnica, la riduzione si giustifica con la necessità di utilizzare le risorse che non verrebbero comunque spese, dato il numero di assunzioni effettuate entro il termine previsto dal decreto-legge per beneficiare degli sgravi, che era fissato al 30 giugno 2015.

Infine, per quanto riguarda le tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, segnala che nella Tabella A, che indica le voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, si prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per il 2016 e di 7 milioni di euro annui per il biennio 2017-2018, che, secondo quanto indicato

nella relazione illustrativa, è destinato alla copertura finanziaria di interventi diversi. Nella Tabella B si prevede inoltre uno stanziamento di 2 milioni di euro nel 2016 e di 32,75 milioni di euro per il triennio 2016-2018, preordinato, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli e al finanziamento della proposta di legge relativa alla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, già approvata dalla Camera (Atto Senato n. 1629). Si tratta dei medesimi stanziamenti e delle medesime finalità preordinati nella Tabella B allegata alla legge di stabilità del 2015.

Davide TRIPIEDI (M5S), riferendosi al rifinanziamento, disposto dal comma 164, degli ammortizzatori sociali in deroga a valere sulle risorse del Fondo per la concessione di benefici pensionistici ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività usuranti, preannuncia la presentazione da parte del proprio gruppo di emendamenti per modificare tale modalità di copertura, per liberare risorse da destinare ad altre categorie di lavoratori. Sollecita, quindi, la rappresentante del Governo, della quale apprezza la sensibilità, a farsi carico della questione, anche in vista dell'esame presso la Commissione bilancio.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti alla seduta convocata alle ore 13 di domani.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 novembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvata dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 193

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 209

ERRATA CORRIGE 210

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvata dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario

2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

(Relazioni alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella giornata di lunedì 23 novembre sono stati assegnati i disegni di legge recanti « Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)» (C. 3444 Governo, approvato dal Senato) e «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018» (C. 3445 Governo, approvato dal Senato), con la relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).

Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.

Ricorda, quindi, che la Commissione è chiamata oggi a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) (limitatamente alle parti di competenza), nonché lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) (limitatamente alle parti di competenza) e, ovviamente, lo stato di previsione del Ministero della salute (Tabella n. 14).

L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

In questa fase la Commissione può approvare emendamenti, che vengono quindi trasmessi alla Commissione Bilancio in allegato alla relazione approvata, e approvare ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di rispettiva competenza.

Per quanto riguarda il disegno di legge di stabilità, devono essere presentati presso le Commissioni di settore gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti di competenza della Commis-

sione medesima che comportino variazioni compensative in tale ambito; tuttavia, in via di prassi, è ammissibile la presentazione dei suddetti emendamenti direttamente in Commissione bilancio; presso le Commissioni di settore possono essere presentati emendamenti al disegno di legge di stabilità che determinano variazioni nell'ambito delle parti di competenza la cui compensazione è effettuata su parti di competenza di altre Commissioni; non possono, in ogni caso, essere presentati emendamenti «a scavalco» tra disegno di legge di bilancio e disegno di legge di stabilità.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono allegati alle relazioni che queste trasmettono alla Commissione Bilancio e s'intendono presentati, a nome della Commissione di settore, presso la Commissione Bilancio medesima. Quest'ultima li esamina insieme agli altri emendamenti presentati dai deputati e dal Governo. Ai fini della rappresentazione in Assemblea, gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e respinti dalla Commissione bilancio devono essere ripresentati su iniziativa dei deputati.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore devono essere invece ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della rappresentazione in Assemblea.

Per quanto riguarda il disegno di legge bilancio, ricorda che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti

fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia. Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, per quanto concerne le parti del disegno di legge di stabilità afferenti alle materie di competenza della XII Commissione, partendo dalle politiche sociali, rileva i commi da 167 a 171 – inseriti nel corso dell'esame al Senato – che apportano alcune modifiche alla disciplina vigente riguardante il reintegro all'Inail degli oneri per gli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore di determinati soggetti coinvolti in attività di volontariato.

In particolare, si amplia l'ambito dei soggetti cui va riferito il beneficio finanziario in esame – stabilito, in conformità con l'importo annuo per il precedente periodo 2014-2015, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 – includendo, accanto alle seguenti categorie, già previste dalla normativa vigente: i soggetti beneficiari di ammortiz-

zatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato, a fini di utilità sociale, in favore di comuni o altri enti locali; gli aderenti alle organizzazioni di volontariato che esercitino attività di utilità sociale nei territori montani e siano già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, anche le seguenti ulteriori categorie: i detenuti e gli internati impegnati nelle attività volontarie e gratuite contemplate dalla legislazione inerente a tali soggetti; gli stranieri richiedenti asilo in possesso del permesso di soggiorno, a decorrere dall'eventuale fase procedurale per la quale la legge consente lo svolgimento di attività lavorativa.

A quest'ultimo riguardo, non si specifica se si faccia sempre riferimento ad attività volontarie e gratuite.

Fa presente che un intervento importante è quello previsto dai commi compresi tra 208 a 212, in materia di lotta alla povertà.

Il comma 208 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Al Fondo sono assegnati 600 milioni di euro per il 2016 e 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le risorse del Fondo costituiscono i limiti di spesa per garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione – adottato con cadenza triennale, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata – e consentono di attuare le disposizioni contenute nei commi in oggetto. Il Piano individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, per il raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.

Per il 2016, le risorse stanziare, pari a 600 milioni di euro, sono ripartite nei seguenti interventi, considerati priorità del Piano nazionale (comma 209): a) 380 milioni di euro per l'avvio su tutto il terri-

torio nazionale di una misura di contrasto alla povertà destinata all'estensione della Carta acquisti sperimentale, anche definita Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) o Carta per l'inclusione su tutto il territorio nazionale. Nelle more si procede entro 30 giorni ai sensi dell'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo interventi prioritari per i nuclei familiari con figli minori, con particolare riguardo, sulla base di un emendamento approvato al Senato, alle famiglie con figli minori inseriti nel circuito giudiziario; le risorse già precedentemente destinate alla sperimentazione al Sud sono confermate; *b*) 220 milioni di euro all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI).

Il comma 210 definisce le finalità a cui sono destinati i 1.000 milioni di euro stanziati a regime, annualmente, per gli anni successivi al 2016. Tali risorse saranno destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi (quali l'ISEE), anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali. Tali provvedimenti sono finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata – come specificato nel corso dell'esame referente al Senato – alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

Pur apprezzando, in generale, l'obiettivo di procedere alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti in materia di contrasto alla povertà, evidenza tuttavia il carattere molto generico della disposizione in oggetto. Segnala, in particolare, l'esigenza di chiarire se l'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà possa comportare una rideterminazione del contenuto di determinate misure che attengono ai di-

ritti della persona, a prescindere dalla « prova dei mezzi » (ad esempio, quelle in materia di invalidità civile).

Inoltre non è chiara la finalità indicata in questo comma (finanziamento di uno o più provvedimenti di riordino) come si rapporti a quanto indicato al comma 208 che finalizza le risorse al piano nazionale di lotta alla povertà.

Il rinvio generico a un successivo provvedimento sembra inoltre riferirsi a tutte le prestazioni assistenziali e non solo a quelle di sostegno al reddito a fronte del rischio povertà.

Fa presente che il comma 211 stabilisce che, a decorrere dal 2016, confluiscono nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale le risorse stanziare per gli ammortizzatori sociali, nella misura di 54 milioni di euro annui. Per il 2016 tali risorse sono destinate all'avvio su tutto il territorio nazionale della misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della Carta acquisti sperimentale (di cui al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008) e vanno a incrementare il Fondo Carta acquisti (di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, istitutivo della Carta acquisti ordinaria).

I commi da 213 a 216 – che segnala nonostante la materia attenga specificamente alle competenze della Commissione finanze – istituiscono un fondo sperimentale per il contrasto alla povertà educativa alimentato da versamenti delle fondazioni bancarie, previo un protocollo di intesa.

In generale, il piano nazionale contro la povertà richiederebbe la compartecipazione al piano stesso anche dei ministeri alla salute e all'istruzione per le necessarie sinergie, e l'intesa prevista con la Conferenza Stato-regioni dovrebbe riguardare anche la condivisione delle informazioni sui beneficiari dei provvedimenti regionali di sostegno al reddito e lotta alla povertà messi in campo negli ultimi tempi.

Segnala altresì, per quanto riguarda le competenze della XII Commissione in materia di politiche sociali, il comma 218, che istituisce presso il Ministero dell'economia

e delle finanze un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza, e prive di legami familiari di primo grado.

Le modalità di utilizzo del Fondo vengono definite con decreto di natura non regolamentare sul quale va acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni.

Fa presente che il predetto comma andrebbe riformulato, nel senso di connettere espressamente il previsto Fondo al testo unificato delle proposte di legge n. 698 e abbinata, recante « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare » (cosiddetto « Dopo di noi »), in relazione al quale la nostra Commissione – com'è noto a tutti – ha concluso l'esame degli emendamenti ed ha inviato il testo alle Commissioni competenti per i pareri.

Osserva, poi, che il comma 219, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di un milione di euro, per l'anno 2016, in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, con vincolo di destinazione alla creazione e al funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della persona sorda, con sede in Roma.

Il comma 220 incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Poiché la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) aveva fissato dal 2016 lo stanziamento del Fondo in 250 milioni di euro annui, lo stanziamento a regime, a decorrere dal 2016, risulta pari a 400 milioni.

Il comma 227, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce le modalità di riparto del contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, di cui alla legge n. 379 del 1993.

La norma dispone che il citato contributo sia erogato per l'85 per cento agli enti di formazione destinatari e, per il restante 15, sia destinato all'Associazione Nazionale Privi di Vista e Ipovedenti ONLUS – per le esigenze del Centro Autonomia e mobilità (avente sede a Campagnano di Roma) e della connessa scuola per cani guida per ciechi – ed al Polo tattile multimediale di Catania della Stamperia Regionale Braille ONLUS. Si prevede, inoltre, che il riparto tra i quattro soggetti sia operato con provvedimento del Ministero dell'interno, su proposta dell'Unione italiana ciechi e tenuto conto dei progetti di attività presentati dai medesimi soggetti. Nella normativa vigente, invece, il contributo è ripartito annualmente dall'Unione italiana ciechi sulla base dei programmi e dell'organizzazione sul territorio dei due Istituti suddetti. Gli enti citati sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione di cui all'articolo 2 della legge n. 379 del 1993.

Per quanto riguarda le disposizioni concernenti specificamente la materia della salute, segnala, nell'ordine, il comma 138, recante uno stanziamento aggiuntivo, pari a 57 milioni di euro per il 2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal 2020, per la formazione specialistica dei medici, al fine di aumentare il numero dei relativi contratti.

Ricorda che questi ultimi sono stipulati dai medici specializzandi con l'università ove abbia sede la scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie le cui strutture siano parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.

Il comma 223, inserito nel corso dell'esame al Senato, attraverso una sostituzione del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 24 del 2013 (cosiddetti fondi « Stamina »), prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, vincola – su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni – una quota

del Fondo sanitario nazionale, per un importo fino ad 1 milione di euro per l'anno 2017 e fino a 2 milioni di euro per l'anno 2018, per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica. Si tratta di una sperimentazione, di cui si è concluse la fase I, che si basa sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane prelevate da feti abortiti spontaneamente, all'avanguardia nell'ambito delle terapie avanzate con cellule staminali.

Si domanda, quindi, se sia opportuno procedere all'abrogazione o alla modifica di altre disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge n. 24 del 2013.

La sperimentazione deve essere condotta nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (*Good Manufacturing Practice*) certificato dall'Agenzia italiana del farmaco.

Rilevanti sono, poi, le disposizioni recate dal comma 289 al comma 304. Il comma 289 specifica che tali disposizioni disciplinano procedure volte a conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Il comma 290 prevede che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici esponano integralmente sul proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro 60 giorni dalla data dell'approvazione ed attivino un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità (in raccordo con l'omologo sistema di monitoraggio della regione e con il programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti.

Resta fermo, ai sensi della normativa vigente, che i bilanci in oggetto sono pubblicati anche sul sito della regione e che tale obbligo riguarda anche l'eventuale « gestione sanitaria accentrata » qualora le regioni gestiscano direttamente una quota del finanziamento del Servizio sanitario.

Il comma 291 specifica che il mancato rispetto delle disposizioni di cui comma 290 costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per il direttore generale e per il responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

Riguardo a quest'ultima figura, ritiene che potrebbe essere opportuno chiarire se si faccia riferimento anche all'obbligo di pubblicazione relativo all'eventuale « gestione sanitaria accentrata », in quanto anche tale obbligo è oggetto del precedente comma 290 (in virtù del richiamo all'articolo 19, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 118 del 2011).

I commi da 292 a 304 mettono sotto controllo la spesa ospedaliera e introducono l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, qualora presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. Sono esclusi dall'ambito di tali commi le aziende sanitarie locali ed i relativi presidi ospedalieri; per essi, i successivi commi 305 e 306 prevedono un'estensione dell'istituto del piano di rientro a decorrere dal 2017.

L'individuazione degli enti che rientrano in almeno una delle suddette fattispecie è operata, per il 2016, entro il 31 marzo e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno da parte della regione, con provvedimento della Giunta regionale o del commissario *ad acta* (ove presente) (commi 292 e 293).

Riguardo alla prima fattispecie, si fa riferimento (comma 292, lettera *a*) alla sussistenza di un disavanzo tra i costi ed i ricavi – derivanti dalla remunerazione

delle attività da parte del Servizio sanitario regionale – pari o superiore al 10 per cento dei medesimi ricavi o pari, in valore assoluto, ad almeno 10 milioni di euro. Il comma 294 demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione: della metodologia di valutazione del disavanzo in oggetto; degli ambiti assistenziali e dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure; delle linee guida per la predisposizione dei relativi piani di rientro.

Il comma 295 demanda ad un altro decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la rideterminazione degli schemi di contabilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di dare evidenza e trasparenza ai costi e ricavi summenzionati.

Il piano di rientro (comma 296) deve essere presentato alla regione, da parte dell'ente interessato, entro i 90 giorni successivi all'emanazione del suddetto provvedimento regionale di individuazione degli enti e riguardare un periodo di tempo non superiore al triennio, con la definizione delle misure idonee al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e/o (a seconda dei casi) al miglioramento della qualità delle cure e all'adeguamento dell'offerta.

Fa presente, poi, che il piano è approvato dalla regione secondo le procedure di cui ai commi 297, 298 e 299 e previa una valutazione positiva circa l'adeguatezza delle misure proposte, la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale (ovvero, ove presente, con il piano di rientro regionale dal disavanzo sanitario) e con le linee guida nazionali summenzionate.

In base al comma 299, la regione, in caso di individuazione di enti che ricadano

in almeno una delle due fattispecie determinanti l'obbligo di un piano di rientro, è tenuta ad istituire – qualora non sia già presente – una « gestione sanitaria accentrata » con la quale gestisca direttamente una quota del finanziamento del Servizio sanitario e ad iscrivere nel bilancio della medesima, al fine di garantire l'equilibrio complessivo del Servizio sanitario regionale, una quota del fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro.

Ritiene che potrebbe essere opportuno chiarire se, come sembra, almeno letteralmente, in base al richiamo dei precedenti commi 292 e 293, l'obbligo in esame riguarda anche i casi in cui gli enti individuati ricadano esclusivamente nella fattispecie di mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (in tale fattispecie, potrebbero, infatti, comunque sussistere scostamenti negativi, sia pure di importo inferiore ai parametri suddetti del 10 per cento e dei 10 milioni di euro).

Le quote delle risorse così iscritte nella « gestione sanitaria accentrata » possono essere erogate, a titolo di anticipazione, agli enti in oggetto, qualora le verifiche trimestrali – eseguite dalla regione o, ove presente, dal commissario ad acta – sull'attuazione del piano abbiano esito positivo (comma 301).

In caso di verifica trimestrale negativa, la regione o il commissario *ad acta* adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente.

Gli interventi contemplati dai medesimi piani sono vincolanti per gli enti interessati e le misure in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi già adottati dagli enti in materia di programmazione e pianificazione aziendale, al fine di renderli coerenti con i contenuti dei piani (comma 300).

I contratti, ivi compresi quelli in essere, dei direttori generali devono prevedere la decadenza automatica per il caso di man-

cata presentazione del piano di rientro da parte dell'ente interessato e per il caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano (comma 302).

I commi 303 e 304 prevedono che le disposizioni di cui ai precedenti commi da 292 a 302 si applichino, a decorrere dal 2017, anche alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi ospedalieri nonché agli altri enti pubblici (individuati da leggi regionali) che eroghino prestazioni di ricovero e cura, qualora presentino un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. Si demanda a due decreti del Ministro della salute (da emanarsi secondo le procedure di cui al comma 304), la definizione, rispettivamente, dei parametri quantitativi e degli altri elementi per l'individuazione, da parte delle regioni, di queste ultime due fattispecie e gli aggiornamenti dei modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri delle aziende sanitarie locali.

Con il suddetto richiamo degli altri enti pubblici (individuati da leggi regionali) il comma 303 fa riferimento alle regioni in cui i presidi ospedalieri siano gestiti non dall'azienda sanitaria locale, ma da un ente sottostante.

Sotto il profilo letterale, reputa opportuno estendere il riferimento, sia nel comma 303 sia nel comma 304, ai presidi ospedalieri dei predetti enti. Osserva inoltre che la procedura prevista non prevede l'intesa con la Conferenza Stato-regioni in una materia che sicuramente coinvolge aspetti organizzativi; pertanto, ritiene che le disposizioni in oggetto presentino profili di incostituzionalità.

Sottolinea inoltre che sembra prevalere una opinione che vede i presidi ospedalieri inseriti all'interno delle ASL territoriali siano chiamati a fare prodotto, produrre utili. Ora se è vero che vanno sottoposti a controlli atti ad evitare sprechi la presenza di un ospedale in un dato territorio è motivata in primo luogo da ragioni di salute, di garantire un servizio essenziale. In altre parole l'equilibrio di bilancio è

compito della ASL a cui compete anche garantire i servizi e non obiettivo del singolo presidio.

Come ha accennato, alcuni commi fanno riferimento specifico, per le determinazioni da parte della regione, alla Giunta regionale (o al commissario *ad acta*).

Sembra opportuno valutare se tale riferimento debba essere sostituito con uno generico alla regione (oltre che al commissario *ad acta*), considerato che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, l'individuazione dell'organo regionale titolare di una funzione amministrativa rientra nella normativa di dettaglio attinente all'organizzazione interna della regione.

I commi 305 e 306 prevedono, poi, che in alcune regioni si possano costituire aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali.

Al riguardo, si fa riferimento alle regioni che, nel biennio 2014-2015, abbiano riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale, o ne abbiano avviato la riorganizzazione, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti. Sono in ogni caso escluse le regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario. Il Senato ha escluso le province autonome di Trento e di Bolzano dall'ambito dei commi in esame.

L'ipotesi delle aziende sanitarie uniche è posta sia al fine di perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di didattica e di ricerca sia al fine di conseguire risparmi di spesa. L'eventuale costituzione dell'azienda sanitaria unica è operata secondo modalità stabilite da un protocollo di intesa tra la regione e l'università interessata.

Questa scelta merita da parte della XII Commissione particolare attenzione e meriterebbe l'acquisizione di elementi informativi, stante che di per sé potrebbe anche comportare un aumento dei costi.

I commi da 307 a 311 riguardano, invece, i contratti di acquisti di beni e servizi, relativamente alle categorie mer-

ceologiche del settore sanitario, le unità organizzative di valutazione delle tecnologie e la valutazione multidimensionale dei dispositivi medici.

In particolare, i commi 307 e 308 prevedono che, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, i contratti di acquisti di beni e servizi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, siano stipulati tramite la Consip S.p.A. o la centrale regionale di committenza ovvero, qualora quest'ultima non sia disponibile o operativa, tramite un'altra centrale di committenza individuata dalla medesima centrale regionale di riferimento.

Le norme in esame costituiscono una modifica implicita, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, delle norme vigenti, di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, e successive modificazioni.

Queste ultime impongono, per le amministrazioni statali e per le altre pubbliche amministrazioni ivi richiamate, tra cui gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, il ricorso alla Consip S.p.A. o alle centrali di committenza per le categorie di beni e di servizi oltre certe soglie, di importo individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Fa presente, poi, che le nuove norme demandano al suddetto decreto l'individuazione di tutte le categorie merceologiche del settore sanitario e non fanno riferimento a soglie di importo.

Per le fattispecie residue, resta vigente la disciplina relativa ai prezzi di riferimento per gli acquisti da parte dei medesimi enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e a-bis), del

decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni.

Il comma 308 specifica che la violazione degli adempimenti stabiliti dal medesimo comma, relativo alla citata ipotesi di ricorso ad un'altra centrale di committenza, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.

Il comma 309 dispone che i singoli contratti relativi alle categorie merceologiche del settore sanitario individuate dal suddetto decreto, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possano essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza. Le proroghe definite in violazione di tale divieto sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.

Ai sensi del comma 310, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità, le regioni adottano provvedimenti tesi a garantire che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale. Il Senato ha escluso dall'ambito del presente comma le province autonome.

Fa presente, poi, che il comma 311 demanda alla Cabina di regia istituita con decreto ministeriale 12 marzo 2015 in materia di *Health Technology Assessment HTA* dei dispositivi medici lo svolgimento di alcune funzioni in materia di valutazione multidimensionale dei dispositivi medici nonché di promozione dell'impiego degli esiti delle medesime valutazioni da parte delle regioni e delle aziende sanitarie, per le relative decisioni sull'adozione dei dispositivi o sul disinvestimento.

I commi da 312 a 323 concernono la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. In merito, si prevede un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui per la prima revisione, si definiscono nuove norme procedurali, anche a regime, e si istituisce una Commissione nazionale per l'aggiornamento

dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale.

In particolare, il comma 312 prevede che la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, i quali individuano le prestazioni ed i servizi che devono essere garantiti dal Servizio sanitario nazionale, gratuitamente o con partecipazione della spesa a carico dell'assistito, determini un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui e pone il termine, per la medesima revisione, di 60 giorni, decorrenti dall'entrata in vigore della legge di stabilità.

Ai sensi del comma 314, per il 2016, l'erogazione di una quota, pari a 800 milioni di euro, della quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard (cioè, della quota non vincolata al perseguimento di specifici obiettivi di carattere prioritario) è subordinata all'adozione del provvedimento di revisione. La relazione tecnica allegata al presente disegno di legge osserva che tale disposizione è intesa a « rendere stringente » il processo di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

I commi 313 e 318 contemplano, anche a regime, due possibili procedure di revisione. La prima procedura, stabilita dal comma 313, conferma quella di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012; in particolare, il testo originario del comma sopprimeva – rispetto alla procedura vigente – il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è stato successivamente inserito, con una modifica approvata dal Senato.

La seconda procedura, posta dal comma 318, concerne le ipotesi di aggiornamento dei livelli essenziali che non determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e che modifichino esclusivamente gli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero individuino misure intese ad incrementare l'appropriatezza dell'erogazione delle medesime prestazioni. In questa seconda procedura, il provvedimento finale è costituito da un decreto del Ministro della

salute (anziché da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome esprime un parere sullo schema di decreto (mentre la prima procedura richiede un'intesa nella suddetta sede della Conferenza); con una modifica approvata dal Senato, è stato inserito il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche nell'ambito di questa seconda procedura.

Sottolinea l'opportunità di prevedere l'intesa e non solo il parere della Conferenza.

Il comma 323 reca una disposizione di coordinamento.

Rileva che il comma 313 abroga anche la parte del citato articolo 5 del decreto-legge n. 158 che pone, per la revisione dei livelli essenziali: un prioritario riferimento alla « riformulazione » dell'elenco delle malattie croniche e di quelle rare; uno specifico riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da sindrome da gioco d'azzardo patologico.

Segnalo, inoltre, che viene abrogato anche il comma 2-*bis* del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 158, concernente l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica (erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale).

Un'ulteriore modifica al comma 313, approvata dal Senato, prevede la presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, da parte del Ministro della salute, di una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme di cui ai commi da 312 a 324 in esame sui livelli essenziali di assistenza sanitaria.

I commi 315, 319, 320 e 321 prevedono l'istituzione di una Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale e recano le relative norme organizzative. Le attività della Commissione sono disciplinate dai commi 316 e 317; quest'ultimo prevede che la Commissione formuli annualmente una proposta di aggiornamento

dei livelli essenziali. Per tali attività, il comma 322 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui.

Con riferimento alle attività della Commissione, il Senato ha inserito, nel comma 316, un richiamo al rispetto degli obblighi, per le pubbliche amministrazioni, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, stabiliti dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

Ricordo che la previgente Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è stata accorpata, insieme con altri organi collegiali ed organismi del Ministero della salute, nel Comitato tecnico-sanitario del medesimo Dicastero, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44.

In relazione all'istituzione della nuova Commissione, le novelle di cui al successivo comma 324 modificano la composizione del Comitato tecnico-sanitario. I relativi membri designati dal Ministro della salute vengono ridotti da 62 a 59, quelli designati dal Ministro dell'economia e della finanze da 4 a 2, quelli designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome da 39 a 34, mentre resta immutato il numero dei membri designati dagli altri soggetti.

Sembrerebbe opportuno definire esplicitamente i profili transitori relativi alla riduzione in esame.

Il comma 326, inserito nel corso dell'esame al Senato, al fine di garantire la regolare somministrazione dei farmaci innovativi e di consentirne l'accesso in una prospettiva di sostenibilità di sistema e di programmazione delle cure chiarisce che le risorse costituenti la dotazione del Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (il 90 per cento di tali risorse è a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale), non vengono calcolate ai fini del raggiungimento del tetto vigente della spesa farmaceutica territoriale.

Il comma 327, inserito anch'esso nel corso dell'esame al Senato, prevede che il

Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotti ogni anno un Programma strategico in materia di trattamenti innovativi, che definisca tra l'altro le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità, le previsioni di spesa, gli schemi di prezzo, gli strumenti di garanzia e trasparenza, le modalità di monitoraggio e la valutazione degli interventi medesimi.

Ricorda che la definizione di innovatività, la sua valutazione ed il conferimento della qualifica di medicinale innovativo sono procedure di competenza dell'AIFA e delle sue Commissioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del citato decreto-legge n. 159 del 2007). La qualifica di medicinale innovativo implica l'applicazione di benefici economici fissati dalla legge, limitati nel tempo (in genere 36 mesi) e potenzialmente soggetti a rivalutazione a fronte dell'emergere di nuove evidenze scientifiche. Il decreto-legge n. 159 del 2007 chiarisce che tali farmaci non concorrono ai vincoli ordinari di budget e usufruiscono di un fondo di risorse incrementali a loro dedicate (Fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi). In caso di sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale nazionale, se la spesa per i farmaci innovativi supera il valore del fondo aggiuntivo fissato ad inizio dell'anno, questi farmaci non partecipano al ripiano. Lo sfioramento da ripianare è, invece, ripartito tra tutte le aziende in proporzione ai rispettivi fatturati dei medicinali non innovativi coperti da brevetto.

Rammenta infine che la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha istituito un Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi. La norma è collegata alla immissione in commercio di farmaci innovativi destinati alla cura dell'Epatite C.

Il decreto del Ministro della salute 9 ottobre 2015, concernente il rimborso alle Regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi, ha disciplinato le modalità operative di erogazione delle risorse stanziata a

titolo di concorso al rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi per il 2015 e il 2016.

Per garantire un accesso omogeneo su base territoriale dei farmaci innovativi, l'accordo Stato-Regioni del 18 novembre 2010 ha previsto la pubblicazione, da parte dell'AIFA, di un elenco di medicinali innovativi ed il loro inserimento immediato nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali.

I commi da 328 a 330, inseriti al Senato, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per finanziare la prima applicazione, da parte delle farmacie, del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (*Medicine Use Review*), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica dei pazienti affetti da asma alle terapie. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista. Al Fondo è assegnato uno stanziamento di euro 1.000.000 per il 2016.

Il progetto I-Mur (*Italian Medicines Use Review*), Valutazione randomizzata della revisione italiana dell'uso dei farmaci fornita nella farmacia di comunità utilizzando l'asma come modello, i cui risultati sono stati presentati recentemente, è uno studio che ha coinvolto farmacisti e pazienti di 15 Regioni. La patologia studiata è stata l'asma, malattia cronica che riguarda circa il 7 per cento della popolazione italiana. Lo scopo dello studio è di valutare in quale misura l'uso che il paziente fa dei medicinali prescritti dal medico – con particolare attenzione al rispetto delle indicazioni in termini di posologia – contribuisce a migliorare il controllo della malattia e, quindi, a ridurre aggravamenti e nuove prestazioni sanitarie, dagli accessi al pronto soccorso ai ricoveri. Il farmacista utilizza «la revisione dell'uso dei medicinali» (*Medicines Use Review-MUR*, prestazione che le farmacie accreditate erogano in Gran Bretagna dal 2005) ovvero nel corso di un colloquio il farmacista si accerta se il

paziente segue le indicazioni del medico oppure dimentica di assumere i medicinali prescritti, se riesce a usarli correttamente, se incontra difficoltà (per esempio a rispettare gli orari delle somministrazioni), se accusa effetti collaterali o, ancora, se assume altri medicinali che possono interferire sia con la sua malattia sia con le cure prescritte. Rilevate eventuali criticità, il farmacista dà le indicazioni del caso al paziente e provvede contestualmente a informare il medico curante.

I commi 331-332, inseriti nel corso dell'esame al Senato, istituiscono presso il Ministero della salute il Fondo «progetto genomi Italia», con la dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Fa presente che il Fondo è istituito allo scopo di creare nel nostro Paese un'infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica, denominato «Progetto genomi Italia», diretto all'attuazione di un piano nazionale di implementazione medico-sanitaria delle conoscenze e tecnologie in materia di genoma, con particolare riferimento al genoma della popolazione italiana.

Il comma 325 ridetermina in riduzione il fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016, fissandolo in 111.000 milioni di euro.

Il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato, precedentemente stabilito dalla legge di stabilità 2015 (commi 167 e 556 legge n. 190 del 2014) e dal decreto-legge enti territoriali (articolo 9-septies del decreto-legge n. 78 del 2015) era stato fissato in 113.097 milioni di euro.

Non sono conteggiati, ai fini degli effetti di risparmio, gli effetti della rideterminazione delle risorse delle autonomie speciali nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Sul punto, ricordo che l'articolo 9-septies del decreto-legge n. 78 del 2015 ha operato analoga rideterminazione del livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato per il 2015, differenziando però, ai commi 3 e 4, le modalità di

contabilizzazione degli effetti del risparmio per la Regione Siciliana e la regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritiene che andrebbe pertanto chiarito il motivo per cui, a fronte di una rideterminazione del livello di finanziamento anche per il 2016, non si procede ad analogha differenziazione delle modalità di contabilizzazione degli effetti del risparmio per la Regione siciliana e la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Rileva, inoltre, che la rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale standard non è stata preceduta da una intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Inoltre, i commi da 388 a 392 dell'articolo unico del provvedimento in esame stabiliscono la misura del contributo alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome in 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

La norma, come avvenuto per gli esercizi precedenti, prevede che siano le regioni stesse, in sede di auto coordinamento, ad individuare le modalità di realizzazione del contributo, vale a dire gli ambiti di spesa da tagliare e i relativi importi, per il complesso delle regioni e per ciascuna di esse, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. L'accordo tra le regioni deve poi essere recepito con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata intesa, il Governo procederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 20 giorni dalla scadenza dei termini dell'Intesa, tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente; dovranno, inoltre, essere rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti di spesa individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. La norma specifica che potranno essere prese in considerazione anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

Infine, i commi 403 e 404, inseriti dal Senato, recano interventi in materia di spesa farmaceutica.

Tali commi riproducono il disposto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 179 del

2015, disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle regioni, presentato dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento. Si tratta di misure che si sono rese necessarie a seguito dell'annullamento, da parte del TAR Lazio, delle determinazioni AIFA che definivano il procedimento finalizzato al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013.

Nelle more della conclusione da parte dell'AIFA delle procedure di ripiano dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013 e il 2014, il comma 403 garantisce gli equilibri di finanza pubblica attraverso una procedura che consente alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014, le somme indicate nella tabella allegata alla disposizione in esame, nella misura del 90 per cento e al netto degli importi già contabilizzati. Il successivo comma 404 disciplina le modalità di conguaglio e le relative regolazioni contabili che le regioni dovranno adottare, a conclusione delle procedure di ripiano da parte dell'AIFA, ove si verifichi una differenza tra l'importo iscritto nei bilanci 2015 e quello risultante dalle determinazioni AIFA.

A questo proposito, ricorda che i limiti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera sono fissati rispettivamente all'11,35 per cento e al 4,5 per cento del fabbisogno sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 15, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Sulla base di tale normativa, il ripiano per l'eventuale superamento del limite nazionale di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è ripartito per intero tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, mentre l'eventuale superamento del limite nazionale per la spesa farmaceutica ospedaliera è per metà a carico delle aziende farmaceutiche e per metà a carico delle regioni nelle quali si sia verificato il medesimo superamento del limite percentuale. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti direttamente alle regioni (*pay-back*), mentre per i grossisti ed i

farmacisti, l'importo da ripianare è distribuito sotto forma di uno sconto percentuale a favore del SSN sul prezzo di tutti i farmaci venduti nei sei mesi successivi.

Pertanto, la tabella allegata ripartisce circa 933 milioni di euro tra le regioni e le province autonome; tale somma corrisponde ai *pay-back* attesi dalle aziende farmaceutiche per gli anni 2013-2014.

Il comma 405 estende alle strutture accreditate private che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale le norme di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, che dispone, nell'ambito della prevenzione della corruzione, misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese.

Il comma – introdotto al Senato – riproduce il disposto dell'articolo 3 del suddetto decreto-legge n. 179 del 2015, ancora in fase di conversione, e di cui il successivo comma 406 propone l'abrogazione, con connessa norma di salvezza degli effetti.

L'intervento legislativo è stato attuato modificando i commi 1, 2 e 10 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014. Nel corpo del citato articolo 32 sono stati inoltre inseriti i commi 2-*bis* e 10-*bis*.

La disciplina oggetto dell'estensione riguarda le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici (ovvero concessionarie di lavori pubblici o contraenti generali) per i casi in cui: l'autorità giudiziaria proceda per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (riconguibili all'impresa) e si sia in presenza di « fatti gravi e accertati »; l'impresa presenti situazioni anomale « e comunque sintomatiche » di condotte illecite o eventi criminali e sussistano « fatti gravi e accertati »; l'impresa sia oggetto di emissione, da parte del prefetto, di un'informazione antimafia interdittiva (sempre che non sia possibile, nella fattispecie concreta, la cessazione immediata del contratto).

La disciplina in esame prevede, in via alternativa: il rinnovo, da parte dell'impresa, degli organi sociali; la nomina, da parte del prefetto, di uno o più amministratori (ai fini di una straordinaria e

temporanea gestione) ovvero, qualora le indagini riguardino soggetti diversi dai titolari dei poteri di amministrazione nonché diversi dai membri degli organi sociali titolari dei poteri di amministrazione, di uno o più esperti.

Il comma 405 dispone, per le nomine di amministratori relative ai soggetti accreditati che erogano prestazioni sanitarie in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, che i decreti del prefetto siano emanati di intesa con il Ministro della salute e gli incarichi medesimi siano conferiti a soggetti in possesso di *curricula* che denotino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria.

Sembra opportuno chiarire se l'intesa con il Ministro della salute venga richiesta anche per la nomina degli esperti, in quanto le novelle non fanno testuale riferimento al comma 8 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 90.

La novella di cui alla lettera g) del presente comma specifica che l'estensione della normativa di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014 riguarda anche i soggetti, titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale, che non abbiano natura giuridica di impresa. A quest'ultimo riguardo, la novella fa riferimento soltanto alla fattispecie di condotte illecite o eventi criminali commessi ai danni del Servizio sanitario nazionale.

Appare opportuno effettuare un coordinamento con le restanti disposizioni, anche ai fini di specificare con chiarezza le fattispecie per le quali, per tutte le strutture sanitarie convenzionate, si applichi la disciplina di cui all'articolo 32 del decreto-legge 90 del 2014.

Sottolinea l'assenza di norme che abbiano a riferimento il personale della sanità. Come si sa il tema degli orari di lavoro è drammatico e mi auguro possa essere rapidamente affrontato.

Per quanto concerne il disegno di legge di bilancio, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, limitandosi a individuare le linee di tendenza e a segna-

lare alcuni punti su cui appare opportuno una precisazione da parte del Governo.

Per quanto riguarda specificamente la salute, nel complesso le spese finali del Ministero, in conto competenza, sono pari a 1.175 milioni di euro nel 2016, quindi in calo di 84 milioni rispetto ai 1.259 milioni di euro della legge di bilancio 2015 e di 124,4 milioni rispetto ai 1.299,4 milioni dell'assestamento 2015. In proposito occorre però segnalare che la riduzione più consistente, pari a 100 milioni di euro, riguarda il capitolo 3010, Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi. Ricorda che la legge di stabilità 2015 ha istituito tale fondo prevedendo per il 2015 un contributo statale, pari, appunto, a 100 milioni di euro derivanti da una riduzione di pari importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, allocato nello stato di previsione del Ministero della salute, oltre a 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le risorse per il 2016, pari sempre a 500 milioni di euro, sono invece tutte a valere sul Fondo sanitario nazionale.

Come altre variazioni di una certa rilevanza in termini assoluti segnala l'incremento di 30 milioni di euro (e di 50 nel biennio successivo) del capitolo 2409 (Programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure) relativo agli indennizzi e risarcimenti ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e la riduzione di 26,9 milioni di euro (a cui si aggiunge un'ulteriore riduzione di 1,3 milioni con la nota di aggiornamento) del Programma Ricerca per il settore della sanità pubblica.

Segnala inoltre, anche perché il tema è attualmente all'attenzione della nostra Commissione affari sociali, una riduzione rilevante in termini relativi (-1,5 milioni su un totale di 3 milioni) del capitolo 4383, Spese per vaccini inerenti le malattie infettive, diffuse e quarantenarie.

In conclusione della parte riguardante lo stato di previsione del Ministero della salute, rileva che il programma Fondi da ripartire, che presenta un dato assestato 2015 pari a 10,9 milioni di euro, vedeva con il disegno di legge di bilancio un incremento di 21,5 milioni di euro, con una previsione di 32,4 milioni di euro nel 2016. La nota di variazioni prevede però una riduzione del programma pari a 25,5 milioni di euro, che determina uno stanziamento per il 2016 pari a 6,9 milioni di euro.

Le risorse destinate al Sistema sanitario nazionale sono in gran parte allocate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il capitolo 2862 (Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA) presenta una variazione in diminuzione rispetto all'assestato 2015 (70.547,7 milioni), pari a -6.668,3 milioni di euro, determinando in tal modo una previsione per il 2015 pari a 63.879,4 milioni di euro. La variazione è proposta, come riportato nell'allegato tecnico per capitoli, in relazione alle effettive esigenze connesse con il finanziamento della spesa sanitaria corrente, determinate dal riparto delle risorse destinate al SSN e all'istituzione del capitolo 2803 Somma da assegnare alle regioni per il mancato gettito dell'IRAP derivante dalla riduzione del costo del lavoro relativa alla quota « non sanità », con una dotazione di 384,7 milioni di euro, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 13-*duodecies*, del decreto-legge n. 78 del 2015. La nota di variazioni propone un incremento del capitolo 2862 in relazione ai commi 38-40 del disegno di legge di stabilità 2016 (Esenzione IRAP in agricoltura e pesca) che però non impatta sul concorso dello Stato alla spesa sanitaria.

Il capitolo 2700 Fondo sanitario nazionale, presenta una variazione in diminuzione pari a 116,7 milioni di euro rispetto al dato assestato per il 2015. Lo stanziamento previsionale del capitolo si attesta, per il 2016, a 6.399,4 milioni di euro. Come riportato in nota alla Tabella n. 2 dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, la variazione è proposta in applicazione dell'articolo 9-*septies*, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015 relativo alla riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione siciliana nonché in relazione alle esigenze derivanti dalla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare ed all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici.

La nota di variazioni registra le riduzioni operate dal richiamato decreto legge n. 78 del 2015, riducendo per il 2016 di 1.726,0 milioni di euro lo stanziamento del capitolo, la cui previsione 2016 risulta così pari a 4.673,4 milioni di euro.

La nota ha invece reintegrato le risorse del capitolo 2701 (Finanziamento del Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate dell'IRAP) con uno stanziamento di un miliardo di euro. Su tale capitolo erano allocati 480 milioni di euro con l'assestamento mentre non era prevista alcuna risorsa nel disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda le politiche sociali precisa che si limiterà a segnalare l'andamento di alcuni fondi e capitoli che investono temi di competenza della Commissione, a partire da quelli inclusi nello stato di previsione del Ministero del lavoro.

Il Fondo da ripartire per le politiche sociali (capitolo 3671, esposto in Tabella C) ha una dotazione per il 2016 pari a circa 312,6 milioni di euro sostanzialmente in linea con l'anno precedente.

Il Fondo per le non autosufficienze (capitolo 3538) ha una dotazione di 400 milioni di euro, identica al 2015, grazie allo stanziamento aggiuntivo di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 previsto dal comma 220 della legge di stabilità precedentemente illustrato. La legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 159) aveva infatti previsto uno stanziamento di 400 milioni di euro per il 2015 e di 250 milioni a partire dal 2016.

Il capitolo 3543, Somme da corrispondere per l'assegnazione del bonus bebé, presenta una previsione assestata per il 2015 pari a 202 milioni di euro, che con una variazione in aumento di 405 milioni

di euro si attesta a una previsione per il 2016 pari a 607 milioni. Le previsioni per il 2017 e il 2018 sono pari a 1.012,0 milioni. Ricordo che tale incremento era già previsto dalla legge di stabilità 2015 istitutiva del Fondo.

Ricorda che capitolo 3531 relativo al bilancio 2015 sono state postate le risorse, pari a 45 milioni di euro, stanziare dal comma 130 della legge di stabilità 2015 per la concessione di buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con quattro o più figli e in una condizione economica disagiata. Poiché l'importo era stato stanziato per il solo 2015, il relativo capitolo risulta per il 2016 privo di fondi. Lo stanziamento per il 2015 risulterebbe però non ancora utilizzato poiché non è stato emanato il relativo regolamento. Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento del Governo su tale punto.

A titolo informativo segnala che la nota di variazioni istituisce il capitolo 3550 Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale. Nel capitolo sono allocati 1.054,0 milioni di euro per il 2017 e per il 2018, in attuazione di quanto previsto dai commi 208-212 del disegno di legge di stabilità 2016 precedentemente illustrati. Le risorse relative al 2016 sono invece allocate invece su sul capitolo 1639 (Fondo Carta acquisti) del MEF, che con la nota di variazioni registra un incremento di 434 milioni, e sul capitolo 2401 (Fondo per il finanziamento dell'assegno di disoccupazione – ASDI) del Ministero del lavoro che con la nota di variazioni registra un incremento di 220 milioni.

Passando alle risorse presenti nello stato di previsione del MEF, ricorda che il capitolo 2129, Fondo da destinare ad interventi per la famiglia istituito con una dotazione di 112 milioni di euro per l'anno 2015 dall'articolo 1, comma 131, della legge di stabilità 2015 con una quota pari a 100 milioni di euro riservata per il rilancio del Piano asili nido) e una quota di 12 milioni destinata al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti dal 2016 viene soppresso per cessazione dell'onere.

Il Fondo per le politiche della Famiglia, registra la diminuzione subita dal capitolo 2102 in conseguenza dei 15 milioni di euro ceduti al Fondo per le adozioni internazionali (che ora ha un capitolo specifico, 2134) e una riduzione di 2,3 milioni di euro in conseguenza di quanto previsto dal comma 334 della legge di stabilità che ha disposto la riduzione, a decorrere dall'anno 2016, degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri esposti nell'Elenco n. 3 allegato al disegno di legge. In applicazione della stessa norma è prevista la riduzione del Fondo pari opportunità per circa 2,8 milioni di euro e del Fondo politiche antidroga e del Fondo per le politiche della gioventù per somme inferiori al milione di euro.

Pone infine in evidenza che la nota di variazioni istituisce nello stato di previsione del MEF, in attuazione del comma 218 del disegno di legge per la stabilità, il capitolo 2138 relativo al Fondo destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado con una dotazione di 90 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018.

Passando all'esame delle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, ricorda che la tabella A (di parte corrente) reca uno stanziamento di 4 milioni di euro per il 2016 e di 14 milioni per il 2017 e 2018 in relazione allo stato di previsione del Ministero della salute. Secondo la relazione al disegno di legge tali risorse sono destinate all'emergenza biologica a livello nazionale e ad interventi diversi. Segnalo che tra le finalizzazioni previste per la tabella relativa al MEF è inclusa la copertura di alcuni provvedimenti esaminati o all'esame della nostra Commissione: C. 100 (donazione corpo *post mortem*), C. 3139 (contrasto al cyberbullismo), C. 263 (indennizzo per talidomide).

La tabella B (in conto capitale) destina allo stato di previsione del Ministero della salute 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per interventi diversi.

La tabella E dispone una rimodulazione delle risorse destinate al rifinanziamento del programma di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico attraverso una riduzione di 600 milioni nel 2016 e di 900 milioni nel 2017. Tali risorse vengono spostate per 700 milioni nel 2018 e per 800 milioni nel 2019 e anni successivi. La rimodulazione delle risorse consegue al riaccertamento straordinario dei residui passivi disposto dal decreto legge n. 66 del 2014.

Fa presente che con la nota di variazioni il capitolo 7464 del MEF che reca le somme da erogare per gli interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, presenta pertanto uno stanziamento complessivo di competenza pari a 810 milioni di euro per il 2016, 821 milioni per il 2017 e 700 milioni per il 2018.

Paola BINETTI (AP), nel ringraziare la relatrice per l'illustrazione estremamente ampia ed articolata di una normativa complessa, rileva che in considerazione della notevole importanza del contenuto della legge di stabilità rispetto alle competenze della Commissione si debba prevedere un ampio spazio per l'esame dei provvedimenti in titolo.

Giulia GRILLO (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla modalità di prosecuzione dei lavori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, osserva che la procedura di esame dei disegni di legge di bilancio e stabilità sarà oggetto dell'imminente riunione dell'ufficio di presidenza. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 544 del 19 novembre 2015, a pagina 181, allegato 5, il testo degli identici emendamenti * 2.21 (*Nuova formulazione*) Lenzi e * 2.11

(*Nuova formulazione*) Fucci è sostituito dal seguente: « Ai verbali e agli atti conseguenti all'attività di gestione aziendale del rischio clinico, espletata in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l'articolo 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. Atto n. 223 (*Schema dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 211

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 212

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 214

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo approvato dal Senato.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio*) 214

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.

Atto n. 223.

(Schema dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mino TARICCO (PD) propone di svolgere audizioni con gli operatori del settore.

Luca SANI, *presidente*, invita i gruppi a formulare le proposte in tal senso. Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, nell'introdurre il provvedimento in esame, rileva come l'articolo 1 rechi le finalità dell'intervento legislativo, che intende: promuovere il diritto all'informazione dei consumatori tutelandone gli interessi; assicurare un livello elevato di protezione degli stessi consumatori, contribuendo a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici; migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti.

L'articolo 2 dispone l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili istituendo, al comma 1, un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere

un'adeguata informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. In base al comma 2 i codici identificativi indicati al comma 1, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, devono essere apposti sul singolo prodotto. I codici devono contenere riferimenti, riscontrabili anche online, ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione. Il comma 3 demanda a un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e i produttori, il compito di stabilire, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità attraverso i codici identificativi di cui al comma 1, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, nonché le tecnologie applicabili e le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese che aderiscono al sistema.

L'articolo 3 prevede un sistema di agevolazioni creditizie per l'introduzione dei sistemi di tracciabilità. A tale riguardo, il comma 1 stabilisce che una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, è destinata alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità. L'articolo 2 del citato decreto-legge n. 69 ha introdotto un meccanismo incentivante per le micro, piccole e medie imprese che vogliono ef-

fettuare investimenti, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. Il meccanismo prevede finanziamenti agevolati concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario: a tal fine presso Cassa depositi e prestiti viene costituito un *plafond* che sarà utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista alle banche per la concessione dei suddetti finanziamenti.

I finanziamenti agevolati, che possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella misura massima dell'80 per cento del loro ammontare, hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria. L'importo massimo dei finanziamenti è di 2,5 miliardi di euro, successivamente incrementato fino al limite massimo di 5 miliardi di euro. In tale contesto il citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 prevede inoltre, al comma 4, l'erogazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un contributo rapportato agli interessi sui finanziamenti agevolati.

L'articolo 3 del nuovo testo unificato, al comma 2, specifica che i soggetti destinatari delle misure agevolate di cui al comma 1 possono essere quattro diversi soggetti. Innanzitutto, le micro, piccole e medie imprese: a tale riguardo rammenta che una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro, mentre una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro; mentre viene definita come microimpresa un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro. In secondo

luogo possono essere destinatari delle misure i distretti produttivi: a tale riguardo rammenta che i distretti produttivi sono libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale. Parimenti le altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete, nonché le imprese *start-up* innovative.

Ai sensi del comma 3, le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti del regolamento (CE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», mentre il comma 4 prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni. Il comma 5 dispone che le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535.

L'articolo 4 reca la disciplina sanzionatoria, prevedendo che, in caso di false informazioni recate dai codici non replicabili previsti dal provvedimento, si applica l'articolo 517 del codice penale, il quale disciplina il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, stabilendo che chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra

disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

L'articolo 5 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 novembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni.

C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo approvato dal Senato.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella giornata del 23 novembre sono stati assegnati i disegni di legge recanti « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) » (C. 3444 Governo, approvato dal Senato) e « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 » (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).

Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà pertanto procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recepimento di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari, nonché i progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Avverte quindi che la Commissione è chiamata a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12).

Fa quindi presente che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e

delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori della Commissione, avverte che, secondo quanto stabilito unanimemente dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi appena svoltosi, essa dovrà concludere l'esame dei documenti di bilancio entro la giornata di venerdì 27 novembre prossimo, alle ore 18,30, termine entro il quale sarà altresì possibile presentare emendamenti presso la V Commissione.

Introducendo quindi il provvedimento, ricorda che, quanto al disegno di legge di bilancio 2016-2018, le parti di interesse della Commissione Agricoltura sono rinvenibili prevalentemente nella Tabella 12-bis dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 12) ed, in parte, nella Tabella 2-bis dello stato di previsione del Ministero dell'economia, nel cui stato di previsione è allocato uno dei programmi della Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si articola in 6 missioni e 9 programmi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.

Il disegno di legge di bilancio per il 2016 presentato dal Governo al Senato prevedeva, per lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in conto competenza, spese finali per il 2016 pari a 1,248 miliardi di euro, di cui 0,942 miliardi di spese correnti e circa 0,306 miliardi di spese in conto capitale.

Con l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge di stabilità 2016 (A.C. 3444), il Governo ha presentato la I Nota di variazioni al bilancio (A.C. 3445-bis), con la quale vengono scontati nel disegno di legge di bilancio gli effetti contabili determinati dalle modifiche apportate al disegno di legge di stabilità, molte delle

quali hanno determinato, come si vedrà, un'estensione dei benefici fiscali per il settore agricolo con la necessità di coprire attraverso riduzione di alcuni capitoli di bilancio.

Per il 2016, in particolare, le nuove dotazioni dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in termini di competenza, in relazione alle spese correnti e in conto capitale diminuiscono, rispettivamente, a 0,923 miliardi e 0,290 miliardi di euro. Nel complesso, le spese finali del Ministero, in conto *competenza*, sono pari a 1,214 miliardi di euro nel 2016. Tali spese corrispondono al 0,20 per cento del totale delle spese finali del bilancio dello Stato, che risultano pari a 599.810 milioni di euro.

Rispetto al 2015, il disegno di legge di bilancio prevede per il 2016 una diminuzione delle spese del Ministero, che ha interessato sia le dotazioni di parte corrente (-2,83 per cento) sia le spese in conto capitale (-23,90 per cento).

Per gli anni successivi, si prevede una ulteriore modificazione delle spese del Ministero nei seguenti termini: per le dotazioni di parte corrente una riduzione dello 0,18 per cento per il 2017 (-1,70 milioni di euro) e un leggero aumento dello 0,03 per cento per il 2018 (+ 0,3 milioni); e per le dotazioni in conto capitale una diminuzione del 24,45 per cento per il 2017 (-74,83 milioni) e del 39,58 per cento per il 2018 (- 91,54 milioni).

Da un'analisi delle dotazioni finanziarie, si evince come, per l'esercizio finanziario 2016, la maggior entità delle risorse stanziata per lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche dopo l'esame del Senato, venga assorbita dalla Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (53,36 per cento), in quanto essa comprende gli stanziamenti per le somme riportate nella tabella seguente. Essa presenta un aumento di risorse rispetto all'assestato 2015 di 60,9 milioni di euro.

Su tale aumento incide maggiormente *Programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale* (9.2) aumentato di 71,8 milioni di euro. Nel pro-

gramma è iscritto il Fondo di solidarietà incentivi assicurativi (cap. 7439), il quale a legislazione vigente 2016-2018 non recava alcuno stanziamento, è stato rifinanziato con la Tabella E del disegno di legge di stabilità A.C. 3444 di 100 milioni per il 2016 e di 40 milioni per il 2017. Nello stesso programma è iscritto, inoltre, il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario (cap. 7100) il quale a legislazione vigente recava 38 milioni di euro per il 2016 e per il 2017 e nessuno stanziamento per il 2018. Il disegno di legge di stabilità A.C. 3444 riduce lo stanziamento per il 2016 di circa 23 milioni di euro. Infine, segnalo lo stanziamento relativo al contributo annuo a carico dello Stato per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 454 del 1999 (capp. 2083 e 2084/Mipaaf). La legislazione vigente esposta nel disegno di legge di bilancio per il 2016-2018 recava sul capitolo 2083 uno stanziamento di 5,4 milioni per il 2016 e di 5,36 milioni per il 2017 e il 2018. Su tale stanziamento incide il disegno di legge di stabilità 2016 A.C. 3444 recando una riduzione di 2,5 milioni di euro annui per il 2016 e il 2017 e di 2,54 milioni per il 2018.

Il programma 1.5 *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione*, assorbe per il 2016, anche a seguito dell'esame al Senato, il 21,2 per cento della dotazione finanziaria dell'intero Ministero. Nel programma è iscritto lo stanziamento inerente le *Spese connesse alla gestione, vigilanza e controllo del settore ippico (cap. 2298)*, su cui la legislazione vigente, di cui al disegno di legge di bilancio per il 2016-2018 recava uno stanziamento di 79,5 milioni di euro per il 2016 e di 77 milioni per il 2017 e il 2018. Su tale capitolo il disegno di legge di stabilità 2016, A.C. 3444, senza modificare lo stanziamento per il 2016, prevede una riduzione di 4,64 milioni di euro per il 2017 e di 3,80 milioni di euro per il 2018. Inoltre, nel programma in esame è iscritto lo stanziamento relativo al *Fondo per gli*

incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli, che, a legislazione vigente recava sul capitolo 2301 uno stanziamento di 9 milioni di euro per il 2016, il 2017 e il 2018. Su tale previsione il disegno di legge di stabilità 2016, ha inciso riducendo lo stanziamento di 8,32 milioni di euro per il 2016, di 7,94 milioni di euro per il 2017 e di 8,03 milioni di euro per il 2018.

Nel programma 1.4 *Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*, anche a seguito dell'esame al Senato, viene assorbito il 3,4 per cento delle previsioni di spesa per il 2016 per il Dicastero agricolo. Le previsioni di spesa a bilancio a legislazione vigente di tale programma per l'anno 2016 risultano in leggera riduzione rispetto alle previsioni assestate per il medesimo programma a legge di bilancio 2016 per 0,27 milioni di euro e su cui la nota di variazioni riporta un'ulteriore riduzione di 0,12 milioni di euro.

Per un'analisi dettagliata delle ulteriori missioni, rinvio all'esposizione contenuta nel dossier di bilancio relativo allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Quanto al disegno di legge di stabilità per il 2016, penso si possa esprimere grande soddisfazione sulla centralità accordata all'agricoltura, partecipe, se non protagonista, di tutte le principali manovre fiscali adottate con il provvedimento.

In particolare, con i commi dal 9 all'11 si provvede al complessivo riassetto delle agevolazioni per i terreni agricoli, a tal fine esentando da IMU: i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati *ex lege*; i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti e infine i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale

a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

La norma in oggetto determina la conseguente imponibilità ai fini IRPEF dei redditi dominicali relativi ai terreni agricoli precedentemente soggetti all'IMU.

Infatti, in base agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non affittati, per la componente dominicale (cosiddetto effetto di sostituzione IMU/IRPEF; si vedano la circolare 11/E del 21 maggio 2014, la circolare n. 3/DF del 2012 e la circolare n. 5/E del 2013).

I commi 15 e 16 recano le misure compensative del minor gettito IMU e TASI conseguente dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni principali e sui terreni agricoli, prevedendo per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna un incremento del Fondo di solidarietà comunale (comma 15) e per i comuni delle regioni a statuto speciale cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale (Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta) un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma 16).

Il comma 517 del provvedimento in commento – modificando l'articolo 1, comma 512, della legge n. 228/2012 – fissa nel 30 per cento, in luogo dell'attuale 7 per cento, la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016. Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.

I commi dal 18 al 21 escludono i macchinari funzionali al processo produttivo (ivi compresi i cosiddetti imbullonati) dalla rendita catastale e, quindi, dalle imposte immobiliari.

Il comma 31, introdotto al Senato, esenta dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali

tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di piani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane).

I commi dal 38 al 40 dell'articolo – non modificati dal Senato – riguardano l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i settori dell'agricoltura e della pesca, a decorrere dal 2016. A tal fine vengono modificati gli articoli del decreto legislativo n. 446/1997 – istitutivo dell'IRAP – che riguardano tali ambiti.

I commi dall'83 all'86 prevedono, per il settore privato, uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi ad assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre 2016. Per il settore agricolo, il beneficio si applica secondo la disciplina specifica di cui ai commi 84 e 85.

Il comma 84 dispone che lo sgravio di cui al comma 83 si applichi in favore dei datori di lavoro del settore agricolo nel rispetto dei limiti finanziari ivi indicati, i quali sono distinti per le assunzioni come impiegati e dirigenti e, rispettivamente, come operai agricoli. Per questi ultimi, si esclude il beneficio (in conformità alla disciplina dello sgravio per le assunzioni di operai agricoli decorrenti nel 2015) qualora nel corso del 2015 i soggetti risultassero occupati a tempo indeterminato o risultassero iscritti negli elenchi nominativi dell'anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 (in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo).

Lo sgravio nel settore agricolo è riconosciuto, secondo le modalità, il monitoraggio e le relazioni di cui al comma 85, fino al raggiungimento dei limiti finanziari summenzionati ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

I commi 164 e 165 (quest'ultimo introdotto nel corso dell'esame al Senato) dispongono un incremento, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammor-

tizzatori sociali in deroga (comma 164), specificando che, nell'ambito delle risorse per il 2016 relative agli ammortizzatori sociali in deroga, una quota non superiore a 18 milioni di euro è destinata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca (comma 165).

Il comma 196, non modificato dal Senato, prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la promozione del *made in Italy*.

Il comma 253 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. L'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, sulla base di una modifica inserita nel corso dell'esame al Senato, deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Nel corso dell'esame al Senato è stato, altresì, specificato che, nell'ambito della predetta dotazione, un importo massimo di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2006 e 2007, è destinato agli interventi di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica.

Il comma 260 inserito al Senato rinfanzia la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, mediante il fondo costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Si tratta di un fondo costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Il rifinanziamento vale per gli anni 2016 e 2017, con importi diversi. Per il 2016, è di

1 milione di euro; per il 2017, di 4 milioni di euro. Ai corrispondenti oneri si provvede utilizzando il fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*) del decreto-legge 66/2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito con modificazioni dalla legge 89/2014.

Il comma 335 riduce di 40 milioni di euro per il 2016, 70 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni annui a decorrere dal 2019 le risorse per i servizi resi dai centri autorizzati di assistenza fiscale.

Il comma 344 riduce gli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale e l'aliquota di finanziamento.

La disposizione, in particolare, prevede: la riduzione di 28 milioni di euro degli stanziamenti iscritti in bilancio per il 2016 per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, la riduzione dell'aliquota di finanziamento, con effetto sui finanziamenti a decorrere dall'anno 2016 (da 0,207 punti percentuali, previsti dalla normativa vigente), a 0,193 punti percentuali e la riduzione, con effetto dall'esercizio finanziario 2017 (dal 72 per cento, previsto dalla normativa vigente) a 65 punti percentuali, dell'aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento annuo.

Nel corso dell'esame al Senato la riduzione delle risorse prevista nel disegno di legge originario è stata limitata. In particolare, la riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per il 2016 è stata portata da 48 milioni (cifra prevista nel disegno di legge originario) a 28 milioni; la riduzione dell'aliquota di finanziamento è stata portata da 0,183 punti (percentuale prevista nel disegno di legge originario) a 0,193 punti; infine, la riduzione dell'aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento annuo è stata portata dal 60 per cento (aliquota prevista nel disegno di legge ordinario) al 65 per cento.

I commi da 375 a 380, in parte modificati dal Senato, prevedono l'incorpora-

zione di diritto della società Istituto per lo sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) e della società Gestione fondi per l'agroalimentare S.r.l. (SFGA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Vengono, a tal fine, declinate le modalità operative di tale incorporazione, dettando disposizioni specifiche sul trasferimento del personale in servizio presso ISA e SGFA e sulla nomina del commissario straordinario, il quale dovrà, tra l'altro, predisporre un piano per il rilancio delle attività del nuovo Istituto.

Più in particolare il comma 375, oltre a disporre l'incorporazione suddetta, prevede che la stessa sia esente da tasse ed imposte dirette. Il Senato ha aggiunto che tale incorporazione avvenga di diritto e che l'Ufficio del registro delle imprese provveda all'iscrizione dell'incorporazione di ISA e SFGA su semplice richiesta di ISMEA. Per la gestione delle garanzie, l'ISMEA potrà costituire patrimoni separati secondo quanto prevede il Libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI del codice civile.

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 2447-*bis* c.c. « Patrimoni destinati ad uno specifico affare » prevede che la società può costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare (in tal caso il valore complessivo non può superare il dieci per cento del patrimonio netto della società) o può convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

Il comma 376 prevede che l'ISMEA subentri nei rapporti giuridici attivi e passivi di ISA e di SGFA; il personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 15 ottobre 2015 presso le predette società è trasferito, a domanda, presso ISMEA.

Per il personale di ISA l'inquadramento è disposto con provvedimento del Commissario straordinario; il limite di spesa massima sostenuta non dovrà essere eccedente quello previsto alla data del 15 ottobre 2015. Dovrà essere garantito l'al-

lineamento ai livelli retributivi del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ad ISMEA. Fino all'emanazione del provvedimento del Commissario, al medesimo personale è corrisposto lo stesso trattamento in godimento alla data del 15 ottobre 2015.

Con riferimento al personale di ISA, di cui è previsto il transito presso il nuovo Istituto, la relazione illustrativa precisa che si tratta di 35 dipendenti a tempo indeterminato, inclusi i dirigenti ».

Quanto ai bilanci di chiusura di ISA e SGFA, essi saranno deliberati dagli organi in carica alla data di incorporazione ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità; saranno, quindi, trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e finanze per l'approvazione. Nel caso in cui gli organi in carica di ISA e di SGFA non provvedano alla chiusura dei relativi bilanci entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, è previsto l'intervento sostitutivo del Commissario straordinario, entro il termine di centoventi giorni dalla sua nomina.

Quanto ai compensi, emolumenti ed indennità da corrispondere ai componenti degli organi di ISA e SFGA, essi saranno effettuati nelle forme ordinarie fino alla data di incorporazione; per gli adempimenti successivi legati alla procedura di incorporazione, agli stessi spetterà esclusivamente il rimborso delle spese sostenute.

I commi 377 e 378 prevedono la nomina di un commissario straordinario, il quale è chiamato a predisporre, entro centoventi giorni dalla nomina: un piano triennale per il rilancio e lo sviluppo delle attività del nuovo Istituto (finanziamento degli investimenti, accesso al credito, mercato dei capitali delle imprese agricole ed agroalimentari, gestione del rischio, politiche per la promozione e l'internazionalizzazione delle filiere agricole, attività di monitoraggio dei prezzi agricoli, dei costi dei fattori di produzione e dell'andamento congiunturale dell'economia agricola); lo statuto dell'Istituto, che sarà adottato, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione per una misura pari ad almeno il 10 per cento. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, approva il piano degli interventi per il contenimento della spesa.

Il Commissario, ai sensi del comma 378, è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, e dura in carica un anno, prorogabile, per esigenze motivate, una sola volta.

Con il medesimo decreto: possono essere nominati anche due sub commissari e fissato il relativo compenso, che non può, comunque, eccedere l'80 per cento di quello spettante al Commissario. Il compenso del Commissario e dei sub commissari non può, comunque, essere superiore al 50 per cento della spesa complessiva prevista per gli organi statutari delle società oggetto di riforma; viene stabilito il mandato del Commissario, che si sostituisce al Presidente ed al Consiglio di amministrazione di ISMEA, assumendone i poteri e le funzioni previste dall'Istituto.

I commi 379 e 380, infine, prevedono che sia soppresso il contributo ordinario annuale statale a favore di ISMEA; a tal fine, è disposto che l'Istituto versi annualmente all'entrata di bilancio l'importo spettante, pari ad un milione di euro. Il Ministero dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

I commi dal 475 al 482 individuano la Cassa depositi e prestiti S.p.A. come istituto nazionale di promozione ai sensi della normativa europea sugli investimenti strategici e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali, abilitandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della gestione separata.

Ricordo, al riguardo, che il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 in materia di disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

I commi da 500 a 510 – non modificati al Senato – prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, incrementando all'8 per cento l'aliquota della relativa imposta sostitutiva. Si prevede poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento.

I commi da 515 a 523 prevedono un innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro, la rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco e l'incremento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali. Si stabilisce inoltre che le produzioni agroenergetiche si considerano produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti, mentre in caso contrario si utilizza il coefficiente di redditività del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA.

Il comma 515, modificando l'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, n. 131, innalza dal 12 per cento al 15 per cento l'aliquota

relativa ai trasferimenti aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

Il comma 516 stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario – attualmente fissata all'8,8 per cento – in misura non superiore al 10 per cento.

Il comma 517, modificando l'articolo 1, comma 512, della legge n. 228 del 2012, fissa nel 30 per cento – in luogo dell'attuale 7 per cento – la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016. Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.

Si tratta di una rivalutazione ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi. Si segnala che la relazione tecnica valuta l'impatto della misura ai soli fini IRPEF.

Il comma 518, sostituendo il comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, stabilisce i criteri da utilizzare a regime per individuare le attività produttive di reddito agrario.

Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone

fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 442/1997.

Il comma 519 esplicita che le disposizioni del comma 518 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il comma 521 stabilisce che, a valere sulle risorse di cui al Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 giugno 2004, n. 182, per favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, ISMEA versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 45 milioni di euro per l'anno 2016.

Il comma 522 riduce di 8,3 milioni di euro per l'anno 2016, di 7,9 milioni per l'anno 2017 e di 8 milioni per l'anno 2018 la dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014.

Il comma 523 reca disposizioni in merito alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 33 a 40 del presente disegno di legge in materia di esenzione IRAP in agricoltura e pesca, alla cui scheda di lettura si rinvia: quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro nel 2017 e a 22,5 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 n. 66/2014; quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014.

L'articolo 49 del decreto-legge 66 del 2014 ha stabilito l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In esito a tale rilevazione, è prevista l'eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio, insieme alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del patrimonio generale dello Stato per i residui passivi perenti. Contestualmente vengono istituiti appositi fondi, da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, la cui dotazione è fissata in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati; la restante parte viene invece destinata ad apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 2 dispone che, in esito ai risultati di tale attività di riaccertamento, l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare sia quantificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per ciascun Ministero. Si prevede altresì che l'attività stessa sia articolata in quattro distinti ambiti, disciplinati, rispettivamente, dalle lettere *a*), *b*) *c*) e *d*). Tale ultima lettera concerne i residui passivi relativi a trasferimenti o partecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali. In tale ipotesi si prevede che le operazioni di riaccertamento siano effettuate con il concorso degli stessi enti interessati.

I commi da 524 a 535 contengono disposizioni di varia natura: in particolare, stabiliscono l'aumento del prelievo erariale unico (PREU) relativo a *news slot* (dal 13 al 15 per cento) e *video lottery terminal* – VLT (dal 5 al 5,5 per cento) nonché la

riapertura dei termini ai fini della regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta *on line* di scommesse non autorizzati. Si individua una procedura per accertare la stabile organizzazione in caso di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati, da assoggettare ad una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento. Sono previsti bandi di gara per nuove concessioni riguardanti le scommesse sportive e non sportive, il Bingo ed i giochi a distanza.

Il comma 524 incrementa, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il prelievo erariale unico dall'attuale 13 per cento al 15 per cento con riferimento all'ammontare delle somme giocate attraverso le cosiddette *new slot*, o AWP, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del regio decreto n. 773/1931 (T.U.L.P.S).

Il comma 525, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, incrementa il PREU dall'attuale 5 per cento al 5,5 per cento con riferimento all'ammontare delle somme giocate attraverso le cosiddette *video lotteries terminal*, o VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del regio decreto n. 773/1931 (T.U.L.P.S).

Il comma 526, novellando i commi 643 e 644 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, proroga fino al 31 gennaio 2016 la cosiddetta regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta *on line* delle scommesse non autorizzati, il cui procedimento è definito dell'articolo 1, commi 643, 644 e 645 della medesima legge n. 190 del 2014; contestualmente, vengono prorogate le date entro le quali devono essere espletate le varie operazioni procedurali finalizzate alla regolarizzazione stessa.

Il comma 527 individua una procedura per accertare la stabile organizzazione del soggetto estero che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (cosiddetti CTD), il quale viene assoggettato ad una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento (ai sensi del comma 529).

In base al comma 528, nel caso in cui, all'esito del contraddittorio, da concludersi

entro 90 giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle Entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.

Il comma 529 stabilisce che a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nel citato articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.

Il comma 531 definisce i requisiti, i limiti e le modalità per la partecipazione al bando di gara «Scommesse»: per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1° maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse.

Si evidenzia che, come affermato nella relazione governativa, tutte le concessioni per le scommesse verranno a scadenza il 30 giugno 2016.

Dovranno essere rispettati i seguenti criteri: durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica; il numero massimo è di 10.000 diritti presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e di 5.000 diritti con riferimento ai punti di vendita nei quali la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici è ac-

cessoria; un sottoinsieme fino a un massimo di 1.000 diritti può riguardare gli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande; base d'asta non inferiore a 32.000 euro per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e a 18.000 euro per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione; possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

La Relazione tecnica stima un gettito di 410 milioni di euro per il solo anno 2016.

Il comma 532 interviene sull'articolo 12, comma 2, della legge n. 383 del 2001, sostituendone il quarto periodo, al fine di disporre che le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il comma 533 riguarda il gioco del Bingo: attraverso la novella dell'articolo 1, commi 636 e 637, della legge n. 147 del 2013, sono messe a gara 210 concessioni, con una soglia minima di 350.000 euro in luogo del vigente importo di 200.000 euro, per una durata della concessione che non è più di sei anni, bensì di nove anni, non rinnovabile; le rate da versare per la proroga onerosa delle concessioni sono innalzate da 2.800 a 5.000 euro per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni e da 1.400 a 2.500 euro per ogni frazione di mese inferiore a 15 giorni. Inoltre, attraverso l'inserimento della lettera *d-bis*), riguardante i criteri direttivi da seguire per le concessioni, la partecipazione alla selezione viene estesa in modo esplicito ai soggetti che già esercitano

attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

Il comma 534 disciplina la gara per il gioco a distanza: ai fini di un riallineamento temporale al 31 dicembre 2022, è previsto un bando di gara, entro il 31 luglio 2016, per selezionare, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, 120 concessioni, previo versa-

mento di un corrispettivo *una tantum*, per la durata della concessione, pari a 200.000 euro.

Si segnala, infine, che il Senato ha soppresso il comma 11 dell'articolo 47 che ripristinava l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per le cessioni di *pellet* (combustibile ricavato da segatura), innalzata al 22 per cento dal comma 711 della legge di stabilità 2015.

Quindi, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi. Atto n. 226 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	225
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE. Atto n. 222 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	229
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. Atto n. 223 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	231
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria. Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	232
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Testo unificato C. 1454 Senaldi e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	235
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	237

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che isti-

tuiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi.

Atto n. 226.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, evidenzia che lo schema normativo in esame, attraverso alcune modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina dell'IVA), mira a dare attuazione alle direttive del Consiglio 2013/42/UE e 2013/43/UE riguardanti, rispettivamente, il meccanismo di reazione rapida contro le frodi (*quick reaction mechanism*) e l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo di inversione contabile (*reverse charge*) ad alcune operazioni passive particolarmente soggette al rischio frodi.

L'attuazione delle direttive è stata disposta dalla legge di delegazione europea 2013 relativa al secondo semestre (legge n. 154 del 2014), che recava in Allegato B le due direttive.

Segnala, in particolare, che per effetto delle novità introdotte, il meccanismo del *reverse charge* è esteso fino al 31 dicembre 2018:

alle cessioni di cellulari;

alle cessioni di console da gioco, *tablet*, PC e *laptop*, nonché di dispositivi a circuito integrato (quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale).

Lo stesso meccanismo è, invece, escluso per:

le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari;

le cessioni di materiali e prodotti lapidei;

le cessioni effettuate nei confronti della grande distribuzione commerciale.

Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare al regime dell'inversione contabile nell'ambito di quelle

contemplate dalla normativa europea, anche in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida. Con decreto ministeriale possono essere individuate delle altre operazioni da assoggettare al regime dell'inversione contabile, al di fuori di quelle elencate dalla normativa europea, ma in tal caso è comunque necessario il rilascio di una misura speciale di deroga in sede europea.

Rammenta in via preliminare che per *reverse charge* o inversione contabile si intende un particolare meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'Iva dal cedente di beni e servizi all'acquirente (in deroga alla disciplina generale in materia di imposta sul valore aggiunto). In tal modo, l'acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture.

Tale sistema, ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA, è già applicabile nell'ordinamento italiano in una serie di ipotesi specifiche. L'ordinamento UE ne prevede altresì l'applicazione, ancorché temporanea e facoltativa, in settori considerati particolarmente a rischio di frode.

Le direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, oggetto di recepimento, modificano la direttiva 2006/112/UE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, la direttiva 2013/42/UE, introducendo l'articolo 199-ter nella citata direttiva 2006/112/UE, prevede un nuovo meccanismo di reazione rapida (detto *Quick Reaction Mechanism* – QRM), che permette agli Stati membri di applicare temporaneamente il meccanismo dell'inversione contabile per un breve periodo a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi. In casi di particolare urgenza e al fine di combattere la « frode improvvisa e massiccia » che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili, uno Stato membro può applicare, per una durata non superiore a nove mesi, il meccanismo dell'inversione contabile su

determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi, in deroga all'articolo 193 della citata direttiva 2006/112/CE.

La direttiva 2013/43/UE dispone invece, in attesa di soluzioni legislative a più lungo termine intese a rendere il sistema Iva più resiliente di fronte a casi di frode in materia di Iva, l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi; in particolare nei settori delle cessioni di gas e di energia elettrica, nei servizi di telecomunicazione, nel settore delle console di gioco, di *tablet*, PC e *laptop*, di cereali, colture industriali – fra cui semi oleosi e barbabietole – e nel settore i metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, tutti settori nei quali si sono registrati diversi casi di frodi.

Viene a tal fine modificato l'articolo 199-*bis*, primo paragrafo, della direttiva di rifusione IVA (direttiva 2006/112/CE), allargando l'ambito applicativo del meccanismo di *reverse charge*, fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni.

Quanto alla disciplina del *reverse charge* nell'ordinamento italiano, ricorda che la legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013) ha delegato il Governo ad attuare nell'ordinamento italiano la citata Direttiva 2010/23/UE.

Tale attuazione è avvenuta attraverso l'articolo 1, commi 629-632, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), il quale integrando l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ha incrementato il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile: tale sistema è stato esteso al settore edile ed energetico, alla grande distribuzione alimentare ed alle operazioni relativi ai pallet.

Il comma 631 della legge di stabilità 2015, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 199-*bis* della direttiva 112/2006 circa il carattere temporaneo della misura, che deve avere una durata non inferiore a due anni e non protrarsi oltre il 31 dicembre 2018, prevede che le nuove

ipotesi di *reverse charge* riferibili al settore edilizio, alle cessioni di energia e alla grande distribuzione si applicano per un periodo di quattro anni. Per quanto riguarda il settore della grande distribuzione le stesse norme hanno subordinato l'efficacia dell'estensione del *reverse charge* ad un'apposita autorizzazione UE, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di IVA (rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/UE).

Il 22 maggio 2015, la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio una Comunicazione (COM(2015)214 final) con la quale si oppone alla richiesta italiana di deroga. La Commissione ha rilevato che un'applicazione indistinta e globale del *reverse charge* ad un alto numero di prodotti, destinati essenzialmente al consumo finale non può essere considerata una misura speciale prevista dall'articolo 395 della direttiva Iva. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che non ci siano prove sufficienti del fatto che la misura richiesta possa contribuire a contrastare le frodi; al contrario, ha reputato che la misura in questione implichi seri rischi di frode a scapito del settore delle vendite al dettaglio e a scapito di altri Stati membri. Infine, la Commissione non ha condiviso la stima di impatto positivo effettuata dalle Autorità italiane, perché la misura in questione non risulterebbe utile alla prevenzione di tutte le tipologie di frodi alla base dell'evasione dell'imposta, ma principalmente delle «frodi carosello», ovvero le forme di evasione realizzate cedendo o prestando più volte gli stessi beni o servizi tra vari Stati membri senza alcun versamento di IVA all'erario.

Passando ad una rapida illustrazione dei contenuti dello schema di decreto, rilevo che l'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

La lettera a) modifica la rubrica dell'articolo 17: la vigente rubrica «Soggetti passivi» è sostituita in «Debitore di imposta». Al riguardo la relazione governa-

tiva afferma che l'attuale denominazione è suscettibile di creare confusione nel lettore del testo normativo, dato che le categorie dei soggetti passivi dell'IVA sono disciplinate essenzialmente agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto. La nuova rubrica è modificata in « Debitore d'imposta » in quanto la disciplina contenuta nell'articolo 17 è volta ad individuare più precisamente il soggetto passivo in capo al quale sorge il debito d'imposta.

La lettera *b)* modificando la lettera *b)* dell'articolo 17, sesto comma, elimina dall'ambito applicativo dell'inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari. L'attuale lettera *b)* dell'articolo 17 contempla la cessione di telefoni cellulari (nonché dei loro componenti ed accessori, disposizione soppressa dalla norma in commento) tra le ipotesi in cui si applica l'inversione contabile, disciplinata dallo stesso articolo 17, comma 5. Tale norma, inserita dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006), è subordinata all'autorizzazione del Consiglio europeo, la quale non è stata concessa. Con la modifica dell'articolo 199-*bis* della direttiva 2006/112/UE ad opera della direttiva 2013/43/UE, la cessione di telefoni cellulari è contemplata tra le ipotesi in cui può operare il meccanismo del *reverse charge* fino al 31 dicembre 2018.

La lettera *c)*, sostituendo la lettera *c)* dell'articolo 17, comma 6, prevede che il regime dell'inversione contabile si applica anche alle cessioni di console da gioco, *tablet*, PC e *laptop*, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

L'attuale lettera *c)* dell'articolo 17, comma 6, contempla unicamente le cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori. Tuttavia, anche in questo caso tale norma, inserita dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi 44 e 45, della legge n. 296 del 2006), è subordinata all'autorizzazione del Consiglio europeo, la quale non è stata concessa. Con la modifica dell'articolo 199-*bis*

della direttiva 2006/112/UE ad opera della direttiva 2013/43/UE, le cessioni di console da gioco, *tablet*, PC e *laptop*, nonché di dispositivi a circuito integrato (quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale) sono contemplate tra le ipotesi in cui può operare il meccanismo del *reverse charge* fino al 31 dicembre 2018.

La lettera *d)* abroga le lettere *d)* e *d-quinquies)* dell'articolo 17, comma 6, le quali prevedono che il meccanismo dell'inversione contabile si applichi anche alle cessioni di materiali e prodotti lapidei (lettera *d)*) ed alle cessioni effettuate nei confronti della grande distribuzione commerciale (lettera *d-quinquies)*). Anche queste due disposizioni, introdotte rispettivamente con il citato articolo 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006 e con l'articolo 1, comma 629, lettera *a)*, n. 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non hanno trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga a livello UE.

La lettera *e)* aggiorna la norma che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare al regime dell'inversione contabile. Il decreto ministeriale può includere nuove ipotesi qualora tali operazioni siano incluse fra quelle elencate dai sopra citati articoli 199 e 199-*bis* della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

La lettera *f)* stabilisce la scadenza del 31 dicembre 2018 per l'applicazione dell'inversione contabile alle fattispecie recate dall'articolo 17, comma 6. Con la stessa lettera *f)* viene aggiunto all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 un ultimo comma, con il quale si prevedono obblighi informativi. Tali obblighi concernono i dati e gli elementi necessari ed utili per mettere gli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze in condizione di procedere con la massima efficacia alle richieste di rilascio di misure speciali di deroga di cui all'articolo

395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva.

Tali obblighi informativi vengono previsti anche ai fini degli adempimenti da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell'articolo 199-bis della citata direttiva 2006/112/CE. Si tratta delle informazioni da produrre al Comitato IVA in sede di introduzione del meccanismo dell'inversione contabile (paragrafo 2), nonché delle relazioni da presentare a posteriori alla Commissione (paragrafi 3 e 4) in caso di individuazione di frodi relativi ai beni oggetto dello stesso meccanismo.

L'articolo 2 stabilisce la decorrenza del regime dell'inversione contabile per le cessioni di console da gioco, *tablet*, PC, *laptop* e microchip, ovvero dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

L'articolo 3 prevede che il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE.

Atto n. 222.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Bergonzi, illustra i contenuti del provvedimento – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – ricordando che lo schema di decreto è stato adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2014). L'allegato B di tale legge prevede, infatti, tra l'altro, il recepimento della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione.

La direttiva 2013/56/UE oggetto di recepimento interviene, in primo luogo, sulle deroghe previste nella direttiva 2006/66, finalizzate ad escludere determinati prodotti dall'applicazione del divieto di immissione sul mercato di pile o accumulatori, incorporati o meno in apparecchi, contenenti più dello 0,0005 per cento di mercurio in peso e di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti oltre lo 0,002 per cento di cadmio in peso.

Tuttavia, la direttiva 2013/56 ha introdotto un regime temporale transitorio per la commercializzazione i tali prodotti esclusi dall'applicazione del suddetto divieto: fino al 1° ottobre 2015, viene consentita l'immissione sul mercato delle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso e, fino al 31 dicembre 2016, delle pile e degli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili.

In secondo luogo, la direttiva prevede che le pile e gli accumulatori non in regola, ma legalmente introdotti sul mercato prima della data di applicazione dei

divieti di immissione sul mercato previsti, possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Un'ulteriore novità recata dalla direttiva 2013/56 riguarda l'obbligo a carico dei produttori di progettare gli apparecchi in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori, qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale. Le predette innovazioni sono richiamate in corrispondenza con l'analisi delle disposizioni dello schema di decreto.

L'articolo 3 della direttiva 2013/56, che è entrata in vigore il 30 dicembre 2013, prevede, infine, che gli Stati membri si adeguino alla direttiva entro il 1° luglio 2015. A decorrere dalla medesima data, l'articolo 2 della direttiva 2013/56 prevede l'abrogazione della decisione 2009/603/CE, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE, ora riportati nell'Allegato IV aggiunto alla direttiva 2006/66.

A tale proposito segnala che il 23 settembre 2015 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora (procedura di infrazione n. 2015-0439) per mancato recepimento della direttiva in questione.

Quanto allo schema di decreto, è composto da due articoli, che rispettivamente modificano in più punti il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, che ha attuato la direttiva 2006/66/CE, e contengono disposizioni transitorie e finali.

Lo schema prevede principalmente l'eliminazione delle deroghe – previste nel D.Lgs n. 188 del 2008 – ai divieti di immissione sul mercato per le pile a bottone contenenti mercurio (fino al 2 per cento in peso) e per le pile e accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili contenenti cadmio, introducendo, tuttavia, un regime temporale transitorio per la commercializzazione di tali prodotti (rispettivamente, fino al 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016), e stabilendo, altresì, una

procedura volta a riassegnare ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i proventi derivanti dalle tariffe a carico dei produttori di pile e accumulatori per la copertura degli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo, ivi incluse le attività ispettive, e delle attività dell'ISPRA.

In particolare, l'articolo 1 dello schema è volto a limitare le deroghe ai divieti di immissione sul mercato di talune pile o accumulatori e consente la prosecuzione della commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, delle pile e degli accumulatori, che non soddisfano i requisiti previsti dal citato decreto legislativo n. 188 del 2008, ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei divieti di cui al citato articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

L'articolo 1 prevede inoltre all'attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2006/66/CE, come modificata dalla direttiva 2013/56/UE, al fine di:

introdurre l'obbligo per il produttore di progettare gli apparecchi in modo da consentire la facile rimozione dei rifiuti di pile ed accumulatori in essi incorporati, da parte di professionisti qualificati indipendenti dai produttori, nel caso in cui tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale;

corredare gli apparecchi, in cui sono incorporati pile o accumulatori, di istruzioni che indicano come l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo.

L'articolo disciplina quindi l'obbligo di iscrizione telematica al Registro nazionale presso la Camera di commercio competente, a cui sono soggetti i produttori che immettono per la prima volta sul mercato nazionale pile e accumulatori, pre-

cisando che i produttori soddisfano tale obbligo di registrazione un'unica volta. La norma prevede a dare attuazione a quanto disposto dall'Allegato IV della direttiva 2006/66 aggiunto dalla direttiva 2013/56/UE.

Sono quindi dettate disposizioni sul regime sanzionatorio al fine di tenere conto della soppressione della deroga al divieto di immissione sul mercato – di cui al comma 2 dell'articolo 3 del d.lgs. 188/2008 – relativa alle pile a bottone con tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso.

Lo schema di decreto interviene quindi sulle disposizioni finanziarie contenute nel comma 5 dell'articolo 27 del D.Lgs n. 188 del 2008, che viene pertanto sostituito. Il nuovo comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione delle tariffe per la copertura degli oneri previsti al comma 4 del medesimo articolo 27, relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo, ivi incluse le attività ispettive, e alle attività dell'ISPRA (gestione del registro, dei dati relativi ai sistemi collettivi, all'immesso sul mercato, alla raccolta ed al riciclaggio).

L'articolo 2 dello schema prevede che il citato decreto sia adottato entro sessanta giorni dalla sua data di entrata in vigore.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.

Atto n. 223.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2001/110/UE concernente il miele.

L'articolo 1 in esame modifica in talune parti il decreto legislativo n. 179 del 2004 che ha dato attuazione alla direttiva 2001/110/UE concernente la produzione e la commercializzazione del miele.

In particolare, all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 179/2004, viene aggiunta la lettera *g-bis*) dove si prevede che, essendo una componente naturale specifica del miele, il polline non è considerato un ingrediente. Come si legge nella relazione illustrativa, l'inserimento di questa modifica si è reso necessario poiché il polline, secondo dati scientifici, è presente naturalmente nel miele e la sua presenza è indipendente dalla manipolazione che gli operatori alimentari fanno per estrarre o meno tale miele dalle arnie e dai favi. Per contro, il regolamento n. 1169/2011 definisce come «ingrediente» qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti. Una tale definizione implica un uso intenzionale di una sostanza nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento, fattispecie nella quale non può rientrare il polline.

All'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 179/2004 è previsto il divieto di estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.

L'articolo 2 consente che i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

L'articolo 3 prevede che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ricorda che la delega per il recepimento della direttiva è contenuta nell'articolo 17 della legge 114/2015 (Legge di delegazione europea 2014), e prevede, oltre al rinvio ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, uno specifico criterio finalizzato ad assicurare « norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore ».

Lo schema di decreto in esame non interviene specificamente sul punto.

La direttiva 2014/36, in verità, si limita in materia ad apportare una modifica formale alla norma già contenuta nella direttiva 2001/110/UE. Viene, infatti, ripetuto che devono essere indicati in etichetta il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto; se il miele è originario di più Stati membri o Paesi terzi, l'indicazione dei Paesi d'origine può essere sostituita da una delle seguenti, a seconda dei casi: « miscela di mieli originari dell'UE », « miscela di mieli non originari dell'UE », o « miscela di mieli originari e non originari dell'UE. ».

La modifica introdotta con la direttiva in esame si è limitata esclusivamente a sostituire il riferimento alla Comunità europea (CE) con quello relativo all'Unione europea (UE).

Nell'ordinamento interno, la normativa è stata attuata con l'articolo 2-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, secondo il quale « sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato

raccolto ». Non è stata, invece, introdotta la possibilità di fornire un'indicazione più generica, facendo riferimento alla miscela di mieli di provenienza UE e non UE, come indicato dalla normativa europea.

Nella relazione illustrativa si sottolinea che anche nello schema di decreto legislativo in esame è stata confermata la scelta di non prevedere tale opzione nella normativa italiana, dando, così, attuazione al criterio inserito durante l'esame parlamentare, che richiede che sia assicurata la completezza nell'informazione relative alla provenienza del miele.

Ricorda infine che la direttiva 2014/63/UE prevede come termine di recepimento il 24 giugno 2015 e che il 22 luglio 2015 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora per mancato recepimento della direttiva in questione.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.

Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo in oggetto.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, rileva che la proposta di legge in esame – che la XIV

Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla Commissione Finanze – è volta alla razionalizzazione del sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF).

Si prevede l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari.

A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie attualmente esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all'Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da parte dell'organismo preposto.

La proposta di legge provvede inoltre alla revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, le cui modalità sono rimesse alla Consob.

Ricorda che la disciplina in esame anticipa il recepimento di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), la quale, all'articolo 9, comma 1, lettere *o*) e *u*) – in attuazione della Direttiva MiFID II, n. 65 del 2014 – contiene una delega in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, volta ad assegnare ad un unico organismo, sottoposto alla vigilanza della CONSOB, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti e ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati. Si prevede,

inoltre, di attuare la citata direttiva con riferimento al meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori.

Più nel dettaglio, la proposta di legge – anche a seguito degli emendamenti approvati dalla Commissione Finanze – è composta da un unico articolo di 13 commi.

Il comma 1, dispone che l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari (come disciplinato dal successivo comma 3) è subordinata al versamento della tassa sulle concessioni governative prevista dall'articolo 22 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (168 euro), dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 2 trasferisce le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari dalla Consob all'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari (articolo 31, comma 4, del TUF) il quale assume la denominazione, nonché la funzione, di Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

Tale Organismo opera sotto la vigilanza della Consob nel rispetto dei principi e dei criteri che devono essere stabiliti dalla stessa con regolamento. Segnalo che l'Organismo in esame risulterebbe analogo a quello previsto per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), in quanto si occuperebbe di più di una figura professionale e assumerebbe anche le funzioni di vigilanza (essendo a sua volta vigilato dall'Autorità di vigilanza di settore).

Il comma 3 prevede che l'albo unico dei promotori finanziari (di cui al citato articolo 31, comma 4, del TUF) assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni.

All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:

consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: articolo 31 del D.Lgs. n. 58 del 1998 – TUF);

persone fisiche consulenti finanziari indipendenti (attuali consulenti finanziari: articolo 18-*bis* del D.Lgs. n. 58 del 1998 – TUF);

società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria articolo 18-*ter* del D.Lgs. n. 58 del 1998 – TUF).

Il comma 3-*bis* stabilisce che gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sono iscritti su richiesta nell'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera definisce, in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti.

Il comma 4 dispone che:

i promotori finanziari (articolo 31 del TUF) assumono la denominazione di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

i consulenti finanziari (articolo 18-*bis* del TUF) assumono la denominazione di consulenti finanziari in regime di esenzione.

Sono conseguentemente modificati i riferimenti interni al TUF.

Il comma 5, in considerazione dell'ampliamento delle funzioni e dei soggetti coinvolti, prevede che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si avvale di proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. Il penultimo periodo del

comma 5 fa riferimento alle disposizioni attuative della norma in tema di incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico (articolo 29-*bis* della legge n. 262 del 2005, introdotto dal decreto-legge n. 90 del 2014).

Si prevede quindi che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1, quarto periodo dell'articolo 29-*bis* citato, sono emanate le relative disposizioni attuative, in coerenza con il predetto provvedimento.

Il comma 6 dispone che la Consob e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa, entro sei mesi dall'adozione del regolamento della Consob, i principi e i criteri nel rispetto dei quali deve operare l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, con riguardo a:

le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni;

gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo;

le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari in regime di esenzione e delle società di consulenza finanziaria.

Con successive delibere la Consob stabilisce:

la data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;

la data di avvio di operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

Il comma 7 stabilisce che le entrate derivanti dal versamento della tassa sulle concessioni governative di cui al comma 1 affluiscono, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8

ottobre 2007, n. 179 (Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori).

Il comma 8 modifica l'articolo 190-ter del TUF riguardante violazioni in tema di attività riservate prevedendo che su proposta della Consob, il Ministro dell'economia possa sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Albo unico, ovvero disporre la rimozione di uno o più componenti, qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso.

Il comma 8-*bis* istituisce, a valere sul bilancio della Consob, un Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, al fine di agevolarne l'accesso alla più ampia tutela, nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130. Il Fondo è destinato a garantire la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter* del citato decreto n. 130 del 2015 ed è finanziato, in parte, con l'importo derivante dal pagamento della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nell'Albo unico, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

I commi 8-*ter* e 8-*quater* dettano una disciplina transitoria in tema di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela.

Si prevede quindi una modifica al Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, al fine di rendere funzionale tale fondo ad assicurare l'accesso gratuito per i medesimi consumatori a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in modo che possano conseguire con maggiore celebrità e gratuitamente il riconoscimento dell'eventuale diritto al ristoro dei danni subiti, in considerazione del fatto che il fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 179 del 2007 non è mai stato istituito. Ne consegue che la modifica ora proposta,

nel mirare a superare i profili critici che non avevano consentito l'istituzione del citato fondo, ha l'obiettivo di fornire ai consumatori uno strumento di effettiva tutela.

Nelle more del coordinamento da effettuarsi la Consob provvede alle maggiori spese di funzionamento occorrenti per rendere operativo il richiamato organismo. Conseguentemente, si prevede la soppressione della Camera di conciliazione ed arbitrato istituita dalla Consob che, a seguito dell'istituzione dell'Organismo per la risoluzione stragiudiziale delle liti non ha più ragione di esistere.

Il comma 9 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Osserva in conclusione come il provvedimento anticipi la delega contenuta all'articolo 9, comma 1, della Legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), in attuazione della Direttiva MiFID II, n. 65 del 2014. Sottolinea quindi l'utile lavoro svolto dalla Commissione Finanze con l'inserimento, in particolare, dell'articolo 8-*bis*, che istituisce un Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, al fine di agevolarne l'accesso ad una più ampia tutela, nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Alla luce di tali considerazioni formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Cosimo PETRAROLI (M5S) riterrebbe opportuno procedere alla votazione del parere in una prossima seduta.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Testo unificato C. 1454 Senaldi e abb.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, ricorda che la XIV Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive – del nuovo testo unificato, come risultante dall'esame degli emendamenti, delle proposte di legge C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia C. 3220 Borghese, recanti Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

L'articolo 1 reca disposizioni – ai sensi dell'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – per migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori.

L'articolo 2 dispone, nei limiti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili istituendo, al comma 1, un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscere l'effettiva origine e di ricevere un'adeguata informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.

In base al comma 2 i codici identificativi indicati al comma 1, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, devono essere apposti sul singolo prodotto.

Il comma 3 demanda a un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello

nazionale e i produttori, il compito di stabilire, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale:

a) le specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità attraverso i codici identificativi di cui al comma 1, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, nonché le tecnologie applicabili;

b) le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese che aderiscono al sistema.

L'articolo 3 prevede un sistema di agevolazioni creditizie per l'introduzione dei sistemi di tracciabilità.

Il comma 1 stabilisce che una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese) è destinata alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità.

Al comma 2 si specifica che i soggetti destinatari delle misure agevolative di cui al comma 1 possono essere: *a)* le micro, piccole e medie imprese; *b)* i distretti produttivi; *c)* altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete; *d)* le imprese *start-up* innovative.

Ai sensi del comma 3, le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti del regolamento (CE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », mentre il comma 4 prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni.

Il comma 5 dispone che le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535.

L'articolo 4 reca la disciplina sanzionatoria, prevedendo che, in caso di false informazioni recate dai codici non replicabili previsti dal provvedimento, si applica l'articolo 517 del codice penale, il quale disciplina il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, stabilendo che chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

L'articolo 5 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni.

C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che sabato 21 novembre sono stati assegnati i disegni di legge recanti: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato) e « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 » (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) con la relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato) ».

La Commissione è chiamata oggi a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 2) per le parti di competenza.

L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.

Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge bilancio, ricorda che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo

stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

In considerazione del fatto che la XIV Commissione dovrà concludere l'esame dei provvedimenti entro la settimana corrente, propone di fissare alle ore 19 della giornata odierna il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione concorda.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, rammenta che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame del disegno di legge di stabilità per il 2016, approvato in prima lettura al Senato, e trasmesso il 21 novembre scorso.

Ringrazia il sottosegretario Gozi per la presenza, anche in considerazione del rilievo dei provvedimenti in esame rispetto alle competenze della XIV Commissione, posto che si tratta di Atti sottoposti al vaglio delle Istituzioni europee.

Rileva quindi che, analogamente agli anni precedenti, l'intervento normativo è di portata ampia e diversificata, ed è volto a dare attuazione al percorso di consolidamento fiscale indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015. La Nota, nell'indicare il 2018 come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, espone un obiettivo di indebitamento netto che, dal 2,2 per cento del 2016 (2,4 per cento nell'ipotesi in cui venga accordata la flessibilità di bilancio connessa con la cd. «clausola migranti»), migliora poi progressivamente negli anni successivi fino a posizionarsi, nel 2019, ad un valore positivo di 0,3 punti percentuali di Pil (divenendo quindi un accreditamento netto). A tal fine il disegno di legge di stabilità reca un intervento volto, nel rispetto degli obiettivi di bilancio stabiliti nella Nota sopraddetta, al sostegno della crescita, operando sia sul versante del contenimento del carico fiscale, sia sul lato dell'aumento della domanda aggregata e del miglioramento della competitività del sistema.

Si tratta di un intervento di politica fiscale di carattere espansivo, secondo quanto esposto nel Documento Programmatico di Bilancio trasmesso il 15 ottobre scorso alle istituzioni europee nell'ambito del monitoraggio e della valutazione delle politiche di bilancio previsto dal Regolamento UE n. 473/2013: in tale Documento il Governo, nel confermare le revisioni al rialzo della crescita del Pil esposte nella Nota di aggiornamento al DEF 2015 (dallo 0,7 allo 0,9 per il 2015 e dall'1,4 all'1,6 per cento nel 2016), ha sostenuto con forza la necessità di un ritorno a tassi sostenuti di crescita, avvalendosi a tale scopo, per favorire tali andamenti, del pieno utilizzo dei margini di flessibilità consentiti in sede europea.

In relazione a ciò il disegno di legge di stabilità 2016 prevede il reperimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 di risorse pari rispettivamente a circa 14,1, 13,1 e 14 miliardi di euro, a fronte di impieghi, per i medesimi anni, consistentemente superiori, in quanto pari rispettivamente a 28,7, 32,3 e 30,2 miliardi. Conseguentemente la manovra contenuta nel provvedimento comporta un peggioramento del saldo delle amministrazioni pubbliche (indebitamento netto) pari nel 2016 a circa 14,6 miliardi e poi, rispettivamente nei due anni successivi, a 19,2 ed a 16,2 miliardi, importi che equivalgono allo 0,9 per cento di Pil nel primo anno, all'1,1 nel 2017 ed allo 0,9 per cento di Pil nel 2018.

Tali importi risultano confermati dopo l'esame in prima lettura da parte del Senato, le cui modifiche hanno solo marginalmente variato la composizione della manovra e, comunque, risultano tra loro compensate ai fini degli effetti sui saldi.

Pur in presenza del minor sforzo fiscale determinato dalla manovra, il percorso discendente del debito rimane previsto a partire dal 2016, quando diminuirà dal 132,8 per cento punti di Pil del 2015 a 131,4 punti.

Come indicato nella Nota di aggiornamento, il peggioramento in questione deriva dalla circostanza che, ai fini della manovra, il Governo si avvale pienamente del margine previsto per l'attivazione delle

riforme strutturali (pari allo 0,5 per cento di Pil, vale a dire un margine ulteriore di 0,1 rispetto agli 0,4 punti già previsti dal Programma di stabilità 2015) nonché dell'ulteriore margine dello 0,3 per cento di Pil consentito dall'applicazione della clausola degli investimenti. Non si avvale invece, al momento, dell'eventuale margine aggiuntivo di flessibilità connesso alle spese per l'afflusso di migranti, che potrebbe posizionarsi allo 0,2 per cento di Pil.

Tali clausole sono ricomprese negli elementi in base ai quali la Commissione europea si è espressa nel documento del 16 novembre 2015 mediante cui ha concluso la propria valutazione dei documenti programmatici di bilancio (DPB) che gli Stati membri della zona euro hanno presentato entro il 15 ottobre.

Con riguardo all'Italia la Commissione ha valutato che, pur nel quadro di una sostanziale condivisione dei dati e delle previsioni, il DPB 2015 presenti un rischio di deviazione significativa rispetto all'Obiettivo di medio termine (il pareggio strutturale di bilancio), tanto in termini di aggiustamento strutturale quanto di riduzione del debito; nel contempo, ritiene che l'Italia abbia compiuto alcuni progressi sulle raccomandazioni in tema di *governance* di bilancio. La Commissione non ha pertanto richiesto revisioni e modifiche del Documento, dichiarando la propria intenzione di continuare a monitorare il rispetto degli obblighi previsti dal PSC, anche in vista della valutazione del prossimo Programma di stabilità.

In tale contesto, con riguardo alle due clausole sopradette: *a)* la Commissione valuterà se verranno compiuti progressi nell'attuazione delle riforme strutturali; *b)* pur risultando rispettate le condizioni per l'attivazione della clausola sugli investimenti, la Commissione « valuterà con attenzione » se la deviazione dal percorso di aggiustamento determinato dalla clausola in esame « sia effettivamente usata per aumentare gli investimenti ».

Con riferimento al contenuto del disegno di legge di stabilità 2016, intende soffermarsi prevalentemente sull'impatto

finanziario delle disposizioni, rinviando per la descrizione dettagliata delle singole norme alla documentazione predisposta dagli Uffici.

Segnala che sul piano fiscale l'intervento di maggior spessore è costituito dall'eliminazione degli aumenti di imposta e riduzione delle agevolazioni fiscali, vale a dire le c.d. clausole di salvaguardia, che dovevano scattare dal 2016 (con un impatto di circa 16,8 miliardi per tale anno). Di rilievo, quanto alla riduzione del carico fiscale che ne consegue (circa 4,5 miliardi annui), è poi l'intervento sulla fiscalità immobiliare, con l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui c.d. macchinari imbulonati nonché l'esenzione TASI per la prima casa.

Tra le altre norme rilevanti c'è la riduzione dell'aliquota Ires dal 2017, il miglioramento del regime cd. dei minimi e l'aumento degli importi deducibili dall'IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni, il bonus del 140 per cento sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature effettuati nel 2016, la proroga – in forma ridotta al 40 per cento – degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato nonché la proroga delle detrazioni Irpef per ristrutturazioni e riqualificazione energetica degli edifici, il regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci. Si introduce una imposta sostitutiva pari al 10 per cento sui premi di produttività e si eleva la soglia della detrazione di imposta (cd. *no tax area*) spettante ai redditi di pensione. Viene istituita una aliquota Iva ridotta al 5 per cento, attribuita in primo luogo alle prestazioni delle cooperative sociali (con conseguenti effetti di maggior entrata). Altre agevolazioni fiscali riguardano il settore della cultura (art-bonus) e dello spettacolo (tax credit cinema). Si estende l'aliquota Iva al 4 per cento, già prevista per gli *e-book*, a giornali, notiziari e periodici online, si istituisce e si reintroduce un regime di esonero per gli agricoltori a basso volume di affari.

A fronte di tali riduzioni si registrano maggiori entrate principalmente da due

misure, costituite dall'aumento del carico fiscale sui giochi e dalla norma sui redditi e patrimoni detenuti all'estero (*voluntary disclosure*), per circa 3,1 miliardi nel 2016.

Il canone Rai è ridotto per il 2016 a 100 euro (rispetto a 113,50 per il 2015); si introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone.

Per quanto concerne le spese devono segnalarsi quelle in materia pensionistica relative alla c.d. opzione donna (160 milioni per il 2016, che poi salgono a 405 e 757 milioni nei due anni successivi), per le lavoratrici che intendano lasciare il lavoro con 35 anni contributivi a fronte di una decurtazione della pensione, cui si aggiungono gli interventi in favore di alcune fasce di soggetti prossimi al pensionamento, ad esempio con riguardo ai c.d. esodati, nonché con riguardo a quella volta a favorire il ricambio generazionale mediante l'utilizzo del part time. Altri interventi sono destinati al tema del disagio sociale, mediante, tra l'altro, l'istituzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (600 milioni nel 2016 ed 1 miliardo dal 2017), nonché del Fondo per le non autosufficienze e prive di legami familiari di primo grado (90 milioni dal 2016). Ulteriori misure riguardano « esigenze indifferibili », tra cui: la spesa di 300 milioni annui per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego e la spesa di complessivi 300 milioni per interventi nella « Terra dei fuochi ». Circa 190 milioni sono destinati alla ricostruzione post-terremoto in Emilia e Lombardia. La spesa viene inoltre incrementata, per circa 0,7 miliardi, da alcune nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali introdotte ai fini del rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il quadro delle spese si completa infine con la parte relativa ai risparmi, per circa 8,4 miliardi nel primo anno e crescenti successivamente. Possono richiamarsi in proposito quelli derivanti dalle misure in

materia di indicizzazione delle pensioni (0,5 miliardi nel 2017, ed 1,1 miliardi nel 2018), i risparmi connessi agli interventi di rafforzamento dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni (circa 160 milioni), nonché quelli relativi alla rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016, cui è associata una minore spesa per circa 1,8 miliardi. Concorrono alle minori spese determinate dal disegno di legge di stabilità i risparmi a carico delle regioni (circa 4 miliardi nel 2017, che salgono a 5,5 miliardi nell'anno successivo) nonché, per i medesimi enti, gli effetti derivanti dal passaggio al pareggio di bilancio, (1,8 miliardi nel 2016, che poi diminuiscono a 0,7 miliardi nel 2018). Altre riduzioni derivano poi dalle rimodulazioni e definanziamenti di spese in conto capitale, disposti nella parte tabellare del disegno di legge.

Prima di concludere, vorrei richiamare – sia pure sinteticamente – alcune disposizioni di specifico interesse della XIV Commissione, contenute in vari commi dell'articolo 1, in materia di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Segnala, in primo luogo, le disposizioni riguardanti gli oneri finanziari derivanti da sentenze di condanna a carico del nostro Paese emesse dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia (commi 469 e 470). Oltre ad incrementare la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-*bis* della legge 234/2012), fondo che viene incrementato di 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro per il periodo 2017-2020, viene modificato il meccanismo di pagamento di detti oneri finanziari da parte dello Stato e il conseguente diritto di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni responsabili, prevedendo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al pagamento con le risorse del Fondo, attivando – in sede di procedimento rivalsa a carico delle ammi-

nistrazioni responsabili delle violazioni – anche una compensazione sui trasferimenti.

Inoltre, il provvedimento interviene sulla disciplina dei poteri sostitutivi dello Stato, in tema di obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo delle regioni e delle province autonome, stabilendo che il Presidente del Consiglio dei Ministri può porre un termine per l'adeguamento alle Amministrazioni pubbliche competenti; scaduto inutilmente il termine, il Consiglio dei Ministri può decidere di adottare direttamente i necessari provvedimenti attuativi o di nominare un commissario (comma 471).

In tema di risorse proprie dell'Unione europea si prevede, altresì, di dare piena e diretta attuazione alla Decisione n. 335/2014/UE/Euratom, che fissa le norme relative all'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 per il finanziamento del bilancio annuale (comma 472).

Infine, per effetto delle modificazioni approvate dal Senato, sono state introdotte due ulteriori disposizioni. La prima modifica la legge n. 234 del 2012, intervenendo sull'adozione di regolamenti che rendano applicabili atti dell'Unione europea, qualora essi siano adottati in esecuzione di disposizioni già recepite nell'ordinamento nazionale. In particolare, all'articolo 36 della legge n. 234, riferito ad adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea, viene eliminato il riferimento alla legge n. 400 del 1988 (articolo 17, comma 3) recante 'Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri' (comma 473). La seconda modifica, anch'essa introdotta dal Senato, prescrive l'equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese (PMI) per quanto concerne l'accesso ai finanziamenti dei fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR e Fondo sociale europeo FSE) e dei relativi Piani operativi regionali e nazionali (POR e PON rispettivamente) per il periodo 2014-2020 (comma 474).

Il disegno di legge di stabilità contiene, inoltre, numerose misure volte all'accelerazione della spendibilità delle risorse destinate agli investimenti cofinanziati con le istituzioni europee, intervenendo sia sulla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 che sul nuovo ciclo 2014-2020. Uno specifico intervento riguarda il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, ai fini dei progetti ricompresi nel Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). L'intervento in materia rileva anche ai fini dell'utilizzo, ai fini della manovra delineata dal disegno di legge in esame, della « clausola investimenti ».

In particolare, si indica che la spesa complessiva degli interventi che rilevano ai fini della « clausola investimenti », che corrisponde a 0,3 per cento del Pil, ammonta a 5,15 miliardi. A fronte di tale importo, è contabilizzata una spesa pari a 6,15 miliardi di cofinanziamenti europei. In totale, dunque, l'ammontare di progetti che il governo intende attivare grazie alla clausola è pari a 11,3 miliardi.

Quanto al completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare i pagamenti), si consente da parte delle amministrazioni territoriali interessate l'utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate all'attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione 2014-2020. Per progetti non conclusi della programmazione 2007-2013 a titolarità di Amministrazioni che non risultano beneficiarie di programmi complementari, si prevede — allo scopo di consentire anche a tali amministrazioni di poter chiudere gli investimenti in tempo utile — che le risorse dalle stesse utilizzate siano reintegrate nei loro confronti da parte del CIPE, a valere sulle disponibilità della nuova programmazione del Fondo sviluppo e coesione (comma 465). L'utilizzo delle risorse ora consentito dalla norma in esame viene disposto in quanto i progetti cofinanziati dall'Unione europea non conclusi alla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 devono obbligatoriamente

essere conclusi con risorse nazionali entro il 31 marzo 2017, pena la perdita e restituzione alla Commissione europea dell'intero contributo europeo di cui tali interventi hanno usufruito nel periodo 2007-2013.

Per quanto concerne invece il nuovo ciclo 2014-2020, vengono introdotte disposizioni volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso l'istituzione, da parte delle Regioni e province autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, di cui ciascuna regione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali (commi 453-464). La finalità che si intende conseguire con le disposizioni in questione è quella di realizzare un contesto contabile più favorevole per gli interventi cofinanziati, superando le difficoltà ed i vincoli di natura finanziaria (che talvolta ostacolano la spendibilità delle risorse disponibili per tali investimenti) connessi all'operare dei vigenti meccanismi che regolamentano il concorso delle amministrazioni territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

Infine, si individua la Cassa depositi e prestiti S.p.A. come istituto nazionale di promozione ai sensi della normativa europea sugli investimenti strategici e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali, abilitandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della gestione separata (commi 475-482). A tal fine la norma attribuisce alla CDP la qualifica di istituto nazionale di promozione, ed inoltre prevede che, onde perseguire l'obiettivo di supportare la costituzione delle Piattaforme di investimento previste nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al FEIS promosse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. possano essere assistite dalla garanzia dello Stato.

Quanto al disegno di legge di bilancio per il 2016 (C. 3445) e alla relativa Nota di variazioni (C. 3445-*bis*), approvati dal Senato il 20 novembre 2015, rileva che – come evidenziato nella Relazione illustrativa – il disegno di legge di bilancio per il 2016 è coerente con lo scenario macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento del DEF 2015, presentata a settembre 2015, al fine di perseguire, mediante la legge di stabilità, i volumi di entrata e di spesa programmata.

Ricorda quindi che lo scorso 16 novembre 2015 la Commissione europea ha completato il processo di valutazione dei documenti programmatici di bilancio (DPB), che gli Stati membri della zona euro hanno l'obbligo di presentare entro il 15 ottobre.

Si tratta della procedura istituita dal cd. *Two-Pack*, e in particolare dal Regolamento UE n. 473/2013, al fine di valutare la conformità dei DPB nazionali con le disposizioni del Patto di stabilità e di crescita (PSC).

Segnala che nei pareri emessi dalla Commissione non vengono riscontrati casi particolarmente gravi di inosservanza delle disposizioni del PSC; tuttavia, in alcuni casi, la Commissione europea ha evidenziato che gli aggiustamenti di bilancio programmati sono, o rischiano di essere, insufficienti rispetto ai requisiti del patto. In particolare, a giudizio della Commissione, tra i dodici paesi sottoposti al « braccio preventivo » del PSC, il nostro Paese, insieme ad Austria e Lettonia risulta a rischio di non conformità. Per l'Italia, la Commissione ha rilevato un rischio di deviazione significativa dal percorso di avvicinamento verso l'obiettivo a medio termine (OMT), e si riserva pertanto di continuare a monitorare il rispetto degli obblighi previsti dal PSC, anche, e soprattutto, in sede di valutazione del prossimo Programma di stabilità.

Ricorda che le previsioni di bilancio sono predisposte, come previsto dalla legge di contabilità, secondo il criterio della legislazione vigente. L'evoluzione degli aggregati di entrata e di spesa del disegno di legge di bilancio includono gli effetti fi-

nanziari delle disposizioni legislative adottate nel corso degli ultimi esercizi, nonché le rimodulazioni proposte dalle amministrazioni sulla base della flessibilità concessa dalla normativa vigente.

Relativamente alle misure adottate nel corso del 2015, con effetti rilevanti sulle previsioni per il triennio 2016-2018, si evidenziano in particolare gli interventi a favore dell'istruzione scolastica (legge n. 107/2015), con la destinazione della quota più rilevante delle risorse del fondo già istituito con la Legge di stabilità 2015, all'assunzione del personale docente e alla sua formazione e valutazione professionale; le misure a sostegno degli enti territoriali (decreto-legge n. 78/2015) con risorse destinate a fronteggiare le spese derivanti da eventi calamitosi, l'assunzione di forze armate per far fronte a fenomeni straordinari, nonché per contrastare l'emergenza sanitaria; e le misure per l'ottimizzazione dell'amministrazione giudiziaria (decreto-legge n. 83/2015), che hanno stanziato risorse per favorire l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, nonché la revisione del sistema di deducibilità delle perdite e delle svalutazioni degli enti creditizi.

Il disegno di legge di bilancio è inoltre comprensivo delle rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base della flessibilità concessa dalla normativa vigente. Ricordo che nel corso dell'attuale legislatura, alcune disposizioni legislative (decreto-legge 35/2013 e legge n. 190/2014 – legge di stabilità 2015) hanno operato riduzioni alle spese rimodulabili del bilancio statale per gli anni 2016 e successivi.

Passando ora a fornire un quadro riassuntivo del bilancio, ricorda che per il 2016, al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA, e in termini di competenza, si prevedono entrate finali per 549,9 miliardi di euro e spese finali per 561,4 miliardi. Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, si prevede pari a –11,4 miliardi di euro, in miglioramento sia rispetto alla previsione del bilancio

2015 (che indicava un SNF pari a 53,6 miliardi) che rispetto al dato assestato (52,3 miliardi).

La riduzione del livello del saldo netto da finanziare nel 2016 rispetto all'anno precedente è dovuto ad un aumento delle entrate finali di oltre 26,6 miliardi (+5,1 per cento), determinato interamente dalla crescita delle entrate tributarie per circa 27 miliardi, e ad una riduzione delle spese finali di oltre 14 miliardi (-2,5 per cento), per effetto principalmente della contrazione della spesa corrente di circa 11 miliardi di euro, nonché di quella in conto capitale per 3,2 miliardi.

Per il biennio 2017-2018, il disegno di legge evidenzia un ulteriore miglioramento del saldo netto da finanziare, che si attesta, in termini di competenza, a un valore positivo di 5,4 miliardi nel 2017 e di 13,7 miliardi nel 2018, per effetto dell'incremento delle entrate finali, che aumentano da 550 miliardi nel 2016 a 580,1 miliardi nel 2018, dovuto essenzialmente all'andamento crescente delle entrate tributarie (che passano dai 477,8 miliardi del 2016 a 508,6 miliardi nel 2018). Anche le spese finali si presentano una lieve crescita nel triennio (da 561,4 miliardi nel 2016 a 566,4 miliardi nel 2018). In termini di cassa, il saldo netto da finanziare, è pari a -76,1 miliardi nel 2016, a -52,2 miliardi nel 2017 e a -43,7 miliardi nel 2018.

Analizzando i dati al lordo delle regolazioni contabili e debitorie (pari a 28.176 milioni per quanto concerne le entrate e a 31.326 milioni per quanto concerne le spese), il disegno di legge di bilancio, in termini di competenza, evidenzia un progressivo miglioramento del saldo netto da finanziarie nel triennio rispetto alla legislazione vigente. Per il 2016, in particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a -14,6 miliardi di euro, quale differenza tra entrate finali per 578,2 miliardi di euro e spese finali per 592,7 miliardi. Per gli anni successivi, il saldo netto da finanziare migliora evidenziando un valore positivo crescente.

Dal raffronto tra le previsioni iniziali e quelle assestate del bilancio per il 2015 e le previsioni del disegno di legge di bilan-

cio per il 2016 e per il biennio successivo, emerge che l'avanzo primario presenta valori positivi e crescenti nel triennio, passando da 72,7 miliardi nel 2016 a 91,2 miliardi nel 2017 e a 101,3 miliardi nel 2018, in corrispondenza di una spesa per interessi crescente (da 84 a oltre 87 miliardi nel 2018), con un netto miglioramento rispetto al dato 2015.

Anche il risparmio pubblico (pari alla somma delle entrate tributarie ed extra-tributarie meno le spese correnti) presenta valori positivi e crescenti, pari a 20,8 miliardi nel 2016, 37 miliardi nel 2017 e a 43,8 miliardi nel 2018. Il miglioramento atteso è spiegato dall'incremento previsto per le entrate tributarie.

Per quanto riguarda le entrate, ricordo che le entrate finali al netto dei rimborsi IVA, nel bilancio a legislazione vigente per il 2016, ammontano a 550 milioni, in aumento rispetto al dato assestato 2015 di 26.661 milioni. Tale aumento è determinato da maggiori entrate tributarie, per 26.992 milioni ed extra-tributarie, per 981 milioni, aumenti in parte compensati dal minor gettito da alienazioni e ammortamento beni patrimoniali per 1.312 milioni.

Più precisamente, la variazione positiva è dovuta in gran parte all'aumento delle tasse e imposte sugli affari (17.953 milioni) e delle imposte sul reddito e patrimonio (7.910 milioni). A livello di variazioni percentuali, le imposte sul patrimonio e sul reddito aumentano del 3 per cento, le tasse e imposte sugli affari del 13,5 per cento, le imposte sulla produzione, consumi e dogane del 3,6 per cento, il gettito dai prodotti di monopolio del 3 per cento, mentre diminuisce del 3,3 per cento il settore lotto, lotterie e giochi.

Per il 2017-2018 si prevede un andamento ancora positivo delle entrate tributarie (+3,7 per cento nel 2017 e +2,6 per cento nel 2018), a fronte delle quali si evidenzia una sostanziale stabilità di quelle extratributarie (intorno ad un valore pari all'incirca a 69 miliardi nel triennio). L'evoluzione positiva delle entrate tributarie nel triennio 2016-2018 (da 477,8 miliardi nel 2016, a 495,6 miliardi

nel 2017 fino a 508,6 miliardi nel 2018), dipende in larga parte dal favorevole andamento delle variabili macroeconomiche, nonché dagli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno.

Analizzando le principali imposte, nel bilancio per il 2016 il gettito IRPEF è atteso pari a 190.095 milioni (+2.890 milioni rispetto al dato assestato 2015), quello relativo all'IRES a 44.295 milioni (+3.803 milioni). Anche il gettito IVA è atteso in aumento rispetto alla previsione assestata 2015, intorno a 125.811 milioni nel 2016 al netto dei rimborsi, (+16.766 milioni).

Per quanto riguarda le spese finali, che ammontano a complessivi 561.442 milioni nel 2016, segnala – rispetto all'assestato 2015 – una riduzione di 14.237 milioni, per effetto della contrazione sia delle spese correnti di 10.974 milioni di euro (circa il 2 per cento in meno rispetto al dato assestato 2015) che delle spese in conto capitale di 3.262 milioni (-8,5 per cento rispetto al bilancio assestato 2015). Per il biennio successivo, le spese finali si incrementano progressivamente (a 562,5 miliardi nel 2017 e 566,4 miliardi nel 2018, mantenendosi tuttavia, in tutto il periodo, ad un livello inferiore rispetto al dato assestato 2015 (575,7 miliardi).

In particolare, la spesa corrente primaria, considerata al netto degli interessi, presenta nel disegno di legge di bilancio per il 2016 una consistenza di 442.101 milioni di euro, in diminuzione di circa 15.523 milioni rispetto all'assestato 2015. Nel 2017 la previsione della spesa primaria si mantiene praticamente costante per tornare poi a crescere nel 2018 (446.122 milioni).

La spesa per interessi è prevista in aumento nel 2016 di 4,6 miliardi rispetto al dato assestato 2015, tenuto conto del profilo atteso per i tassi di interesse sui mercati internazionali e del livello programmatico del debito pubblico previsto nella nota di aggiornamento al DEF 2015. Si stima un ulteriore aumento nel biennio

successivo, passando dagli 84.136 milioni del 2016 a 85.805 milioni nel 2017 e 87.635 milioni nel 2018.

Anche la spesa in conto capitale è prevista in diminuzione nel 2016, rispetto alle previsioni assestate, a 35.185 milioni nel 2016 rispetto ai 38.447 milioni del 2015, mantenendo un andamento in riduzione anche nel biennio successivo, passando a 34.109 milioni nel 2017 e a 32.664 milioni nel 2018.

La diminuzione della spesa corrente primaria è dovuta, essenzialmente, all'andamento delle seguenti categorie di spesa: trasferimenti alle amministrazioni pubbliche (Enti di previdenza -10,7 miliardi, trasferimenti correnti alle regioni -1,3 e ai comuni -427 milioni) e poste correttive e compensative delle entrate (-6,7 miliardi). Tali riduzioni sono parzialmente compensate dalle variazioni positive relative alla spesa per interessi (+4,6 miliardi), ai redditi da lavoro dipendente (+1 miliardo, dovuto alle norme della «buona scuola» contenute nella legge n. 107/2015 che prevedono un incremento della dotazione organica di personale docente), risorse proprie UE (+1,3 miliardi) e alle altre spese correnti (+1,3 miliardi, tra cui si registra, in particolare, l'incremento di 788 milioni relativi al fondo da ripartire per la riduzione della pressione fiscale, di cui alla legge di stabilità 147 del 2013 e di 473 milioni delle risorse da ripartire in corso di esercizio per le missioni di pace).

La riduzione delle spese in conto capitale per 3,3 miliardi rispetto al dato assestato 2015 ha interessato in particolare i contributi per investimenti alle amministrazioni centrali (-4,2 milioni), in larga misura ascrivibile al profilo degli stanziamenti inerenti il Fondo sviluppo e coesione e gli investimenti fissi lordi (-863 milioni), per la riduzione degli investimenti per la difesa (613 milioni) e per la realizzazione dell'Expo di Milano (118 milioni).

L'esame del disegno di legge di bilancio si estende altresì agli stanziamenti previsti per le politiche in ambito UE, che sono esposti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Ta-

bella 2 allegata al disegno di legge di bilancio). Più precisamente all'interno della Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo, è ricompreso il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze e che fa capo al Centro di responsabilità Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per l'anno finanziario 2016 il disegno di legge di bilancio – per effetto delle modifiche apportate con Nota di variazioni approvata dal Senato (C. 3445-bis) – prevede uno stanziamento pari a 23.753,9 milioni di euro, con un aumento di 800 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2015 (pari a 23.753,9 milioni di euro).

Durante l'esame al Senato, lo stanziamento relativo al Programma 3.1 è stato ridotto di 50 milioni di euro per effetto, da un lato, dell'incremento di 50 milioni di euro del capitolo 2815 (Fondo per il recepimento della normativa europea) disposto dall'articolo 1, comma 469 del disegno di legge di stabilità 2016 e, dall'altro, della riduzione di 100 milioni del capitolo 7493 (Fondo di rotazione per le politiche comunitarie) previsto nella tabella E del medesimo disegno di legge.

Per i successivi anni finanziari del triennio considerato, si prevede uno stanziamento pari a 24.103,9 milioni di euro per il 2017 e pari a 24.703,9 per l'anno 2018.

Le variazioni apportate dal Senato al disegno di legge di stabilità 2016 non determinano effetti sugli anni 2017 e 2018 in quanto comportano un incremento di 100 milioni di euro del capitolo 2815 (Fondo per il recepimento della normativa europea) disposto dall'articolo 1, comma 469 del disegno di legge di stabilità 2016, e una riduzione di 100 milioni del capitolo 7493 (Fondo di rotazione per le politiche comunitarie) previsto nella tabella E del medesimo disegno di legge.

Ricorda che i capitoli direttamente interessati al Programma 3.1 registrano alcune variazioni. Al capitolo 2751 riguardante le somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di

risorse proprie basate sul RNL (Reddito Nazionale Lordo) e sulla risorsa IVA, sono previsti 16.600 milioni di euro, con un aumento di 1.100 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2015. Nel 2017 si prevede una lieve riduzione dello stanziamento il cui importo previsto è pari a 16.500 milioni di euro, successivamente aumentato a 17.100 milioni di euro nel 2017. Al capitolo 2752 relativo alle somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali relative a dazi doganali e contributi zucchero, sono previsti 2.600 milioni di euro, con un aumento di 200 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2015. Per gli anni successivi si prevede una lieve diminuzione dello stanziamento nel 2017 (2.500 milioni) ed una conferma nel 2018 (2.600 milioni). La variazione è proposta per tenere conto del prevedibile andamento dei dazi doganali.

È inoltre presente nel programma – a decorrere dal prossimo esercizio finanziario – il capitolo 2815, relativo al Fondo per il recepimento della normativa europea, che – ricordo – è stato istituito dalla Legge europea 2014 (legge n. 115/2015), con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. A questo proposito, segnalo che il disegno di legge di stabilità 2016 (articolo 1 comma 469) dispone un incremento della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea, quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro per il periodo 2017-2020. Il successivo comma 470 dispone, inoltre, che tale incremento è finalizzato al pagamento degli oneri derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia.

Infine, quanto al capitolo 7493 relativo al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, il disegno di legge di bilancio 2016 dispone uno stanziamento di 4.450 milioni di euro, con una riduzione di 500 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2015. Le previsioni per gli anni 2017 e 2018 vedono invece un sensibile incremento pari rispettivamente

a 4.950 e 4.850 milioni di euro. Per effetto dell'approvazione presso il Senato del disegno di legge di stabilità 2016 – Tabella E, tali stanziamenti sono ulteriormente ridotti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

Sandro GOZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei*, si sofferma su alcuni aspetti sottolineati dalla relatrice nella sua illustrazione, che contribuiscono utilmente a migliorare i rapporti tra Italia e Unione europea, soprattutto con riguardo alla gestione del contenzioso.

Richiama innanzitutto il comma 470 dell'articolo 1, volto a rendere più incisivo il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea. Si tratta di una disposizione che auspica potrà rivelarsi particolarmente efficace per prevenire e risolvere le procedure di infrazione, che in molti casi derivano dall'inerzia o comunque dalla responsabilità di amministrazioni sub statali.

Anche il comma 471 dell'articolo 1 è rivolto ad una migliore esecuzione delle sentenze di condanna, al fine di evitare un loro aggravamento con procedure troppo complesse.

Il Governo ha inteso, più in generale, rafforzare l'efficacia del sistema di gestione del contenzioso; anche il recepimento della normativa dell'Unione europea viene a tal fine rafforzato stabilendo che agli atti di esecuzione dell'Unione europea sia data attuazione con decreto ministeriale. Si tratta di una misura che consente di accelerare i tempi di evitare procedure determinate dal mancato recepimento della normativa europea.

Richiama quindi ulteriori disposizioni che svolgono una funzione preventiva, onde evitare che due procedure *EU-Pilot* sfocino in altrettante procedure di infrazione. Si tratta innanzitutto del comma 14 dell'articolo 1, in materia di imposte sugli

immobili detenuti all'estero e dei commi 545 e 547 dell'articolo 1, relativi all'IVA applicabile alle cooperative sociali.

Invita quindi la Commissione a valutare le iniziative illustrate, rispetto alle quali interventi rafforzativi da parte del Parlamento sarebbero senz'altro valutati positivamente dal Governo, nello spirito di un sempre più celere ed efficace adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

Conferma quindi le considerazioni della relatrice circa i margini di flessibilità di bilancio concessi in sede europea e di cui si avvale il Governo italiano, per la prima volta applicati estensivamente, con riferimento agli investimenti, alle riforme strutturali e anche, potenzialmente, agli eventi connessi con l'attuale crisi migratoria. La possibilità di avvalersi di tali margini di flessibilità anche con riferimento alle spese in ambito di sicurezza è attualmente in corso di valutazione.

Emanuele PRATAVIERA (Misto), con riferimento a quanto da ultimo richiamato dal Sottosegretario, esprime alcune perplessità in ordine alla possibilità di avvalersi dei margini di flessibilità concessi dalle Istituzioni europee con riferimento alle spese per la sicurezza, poiché proprio ieri la Commissione europea non si sarebbe pronunciata chiaramente in tal senso nei confronti della Francia, così duramente colpita da attacchi terroristici e che pure rispetta i vincoli imposti in sede europea. Appare quindi difficile che l'Italia possa avere maggiori vantaggi rispetto ai suoi vicini francesi. Chiede al sottosegretario Gozi quale sia la sua valutazione in proposito.

Marina BERLINGHIERI (PD) invita il sottosegretario a fornire ulteriori elementi di valutazione in ordine ai due casi *EU-Pilot* richiamati, anche al fine di consentire alla Commissione una valutazione più congrua delle disposizioni introdotte.

Sandro GOZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei*, rileva innan-

zitutto, rispondendo al collega Pratavia, che la Francia, diversamente dall'Italia, non rispetta i vincoli fissati in sede europea, avendo il Paese una previsione di deficit di bilancio del 3,3 per cento del PIL per il prossimo anno. Sarà quindi difficile per la Francia far valere quelle clausole di flessibilità delle quali invece l'Italia potrà godere.

Precisa quindi che, nell'ambito dei margini di flessibilità di bilancio consentiti in sede europea, vi è la possibilità di computare diversamente le spese relative ad eventi eccezionali, quali sono l'attuale crisi migratoria e le esigenze di sicurezza legate ai fenomeni terroristici. Nella giornata di ieri il Consiglio Ecofin ha dichiarato al riguardo che su questi temi sarà svolta una valutazione caso per caso, dovendosi verificare che le spese indicate dai Governi sono effettivamente connesse con eventi eccezionali e non già programmate nell'ambito di politiche più generali. Si è quindi nella sostanza chiarito che anche al tema della sicurezza potranno applicarsi gli stessi criteri di flessibilità già previsti per le politiche migratorie, con le medesime procedure e criteri di valutazione. Non vi è stata dunque una decisione

negativa nei confronti della Francia, ma un chiarimento delle modalità applicative di tale procedura.

Con riguardo poi a quanto richiesto dall'onorevole Berlinghieri, precisa che il comma 14 dell'articolo 1 è volto a rispondere al caso *EU-Pilot 7399/15TAXU*. Vengono al tal fine apportate modifiche alla disciplina dell'IVIE, ossia dell'imposta sugli immobili all'estero, disponendo anche in tal caso l'esenzione della prima casa dei contribuenti.

I commi 545 e 547 dell'articolo 1, sono invece volti a sanare il caso *EU-Pilot 6174/14TAXU* fissando al 5 per cento la nuova aliquota IVA applicabile alle prestazioni socio sanitarie ed educative delle cooperative sociali e dei loro consorzi, in precedenza posta al 4 per cento. Si tratta di una disposizione a lungo discussa e sulla quale si è pervenuti infine ad una soluzione consensuale con le parti interessate.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	249
Seguito dell'audizione del presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	249
Comunicazioni del presidente	250
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione dal n. 358/1828 al n. 364/1838</i>)	251
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	250

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono Monica Maggioni, presidente del consiglio di amministrazione della Rai, e Antonio Campo Dall'Orto, direttore generale della Rai.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione del presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai.
(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperto il seguito dell'audizione in titolo, iniziata nella seduta del 28 ottobre scorso.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Alberto AIROLA (M5S), intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Antonio Fabio SCAVONE (AL-A) e Raffaele RANUCCI (PD), la deputata Mirella LIUZZI (M5S), il senatore Francesco VERDUCCI (PD), la deputata Dalila NESCI (M5S), il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), i senatori Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) e Claudio MARTINI (PD).

Monica MAGGIONI, *presidente del consiglio di amministrazione della Rai*, e Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, rispondono ai quesiti posti e alle ulteriori richieste di chiarimento formulate dai senatori Paolo BONAIUTI (AP), Maurizio ROSSI (Misto-LC)

e Alberto AIROLA (M5S), e da Roberto FICO, *presidente*.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 358/1828 al n. 364/1838, per i quali

è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE****(dal n. 358/1828 al n. 364/1838)**

FICO. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

al Parlamento, attraverso la Commissione parlamentare di vigilanza, sono attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza anche sulla gestione delle risorse umane ed economiche da parte della Rai, la cui azione è limitata dagli obblighi derivanti dall'essere concessionaria del servizio pubblico il cui esercizio è remunerato dallo Stato attraverso il cosiddetto canone di abbonamento;

nella trasmissione di Rai 3 «Che tempo che fa» del 27 settembre 2015 è stato ospite l'ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis;

nel proprio sito internet, l'ex ministro greco pubblica costantemente i compensi a vario titolo ricevuti per tenere conferenze a livello mondiale oppure in qualità di ospite di trasmissioni televisive;

con riferimento alla citata puntata di «Che tempo che fa» Varoufakis dichiara di aver ricevuto 24 mila euro al netto del costo del viaggio in prima classe;

la vicenda sollecita, più in generale, interesse in relazione all'ammontare dei compensi (e alle modalità con cui questi sono riconosciuti) percepiti dagli ospiti delle trasmissioni della Rai;

è un dovere della concessionaria del servizio pubblico, specialmente nell'attuale fase economico-finanziaria, improntare la propria attività al principio della massima trasparenza, considerato che non si intravedono – e sarebbero in ogni caso recessivi rispetto ai principi del servizio pubblico

radiotelevisivo – particolari profili concorrenziali che imporrebbero all'azienda di mantenere il riserbo sul punto;

in risposta alle polemiche sorte in seguito alla notizia, la Rai ha comunicato che «l'ex politico greco è stato contattato dalla società produttrice del programma Endemol, che ha la gestione diretta economica degli ospiti della trasmissione, all'interno di un *plafond* complessivo e concordato»;

in ogni caso non sembra automatico che a tutti gli ospiti della trasmissione debba essere riconosciuto un compenso. Lo stesso Varoufakis, come attestato nel proprio sito internet, normalmente non riceve compensi per la presenza alle trasmissioni televisive. Infatti, come ospite alla BBC il 27 settembre scorso, l'ex ministro greco non ha percepito alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese del viaggio in *economy*;

si chiede di sapere:

se non ritengano che sia un dovere della concessionaria pubblica offrire sempre agli utenti la massima trasparenza, senza trincerarsi, come nel caso in oggetto, dietro il contratto stipulato con la società di produzione della trasmissione «Che tempo che fa»;

se il riconoscimento di compensi agli ospiti sia una prassi della trasmissione «Che tempo che fa» e se in ogni caso non ritengano che la Rai debba riservarsi la possibilità di escludere per determinati ospiti il riconoscimento di un compenso. Non tutti gli ospiti, infatti, partecipano alle trasmissioni dietro compenso, e questa valutazione caso per caso consentirebbe

alla concessionaria di non sprecare inutilmente risorse pubbliche;

quale sia, nell'ambito del «plafond complessivo e concordato» con la società di produzione, il costo medio di una puntata della trasmissione «Che tempo che fa»;

se i compensi e rimborsi riconosciuti agli ospiti della trasmissione condotta da Fabio Fazio siano sempre corrisposti dalla società Endemol. (358/1828)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

Il contratto triennale di «Che tempo che fa» per le edizioni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 con la società di produzione Endemol, prevede — tra le altre clausole — un rimborso spese forfettario per ospiti onnicomprensivo; è quindi Endemol a trattare e definire la cifra spettante all'ospite a titolo oneroso, all'interno di un plafond complessivo che vale per tutta la stagione. La scelta effettuata negli anni scorsi di stabilire un forfait per gli ospiti è nata da esigenze editoriali legate al carattere e ai contenuti fortemente influenzati dall'attualità che potrebbero rendere complesso il puntuale rispetto delle rigorose tempistiche previste dalla Rai.

In tale quadro, l'approvazione degli ospiti — da parte della rete — riveste dunque un carattere meramente editoriale, fermo restando che la società si impegna ad inviare sempre preventivamente alla competente struttura editoriale l'ammontare delle spese e a produrre, all'avvenuta realizzazione di ciascuna edizione, idonea documentazione probatoria del consuntivo dettagliato dei costi sostenuti. Questo al fine di consentire alla rete di verificare suddetto importo e considerare esclusivamente le spese in linea con gli standard aziendali di riferimento.

Nel caso di specie, l'intervista a Yanis Varoufakis era stata programmata per la prima puntata domenicale di «Che tempo che fa», il 27 settembre, quando ormai, dimessosi da Ministro dell'Economia della Grecia e non ricandidatosi in Parlamento,

lo stesso non rivestiva più un ruolo istituzionale, ma veniva intervistato in qualità di ospite di spicco internazionale. A tale richiesta la rete ha dato parere editoriale positivo, vista l'importanza del personaggio, protagonista negli ultimi anni del dibattito economico internazionale.

Sotto il profilo meramente economico, il prezzo pattuito da Endemol per Varoufakis appare sostanzialmente in linea con quanto ricevuto dall'ex ministro per un intervento ad un congresso a Singapore per il quale ha percepito un compenso di 28 mila euro.

CROSIO. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai — Premesso che:*

il 27 settembre scorso l'ex ministro delle Finanze ellenico Yanis Varoufakis è stato ospite alla trasmissione di Rai3 condotta da Fabio Fazio «Che tempo che fa» ed ha ricevuto come compenso per la sua partecipazione 24 mila euro, più il viaggio in prima classe;

l'ex ministro, rispondendo alle accuse di alcuni media britannici sui suoi eccessivi compensi per incontri e convegni, ha presentato la nota spese di tutti gli appuntamenti pubblici cui ha partecipato dopo le dimissioni di luglio: la grandissima parte partecipati a titolo gratuito, viaggio compreso, tra cui uno alla Bbc e uno alla Bocconi di Milano; alcuni saldati solo con il rimborso dei costi del volo, quasi sempre in economica tra cui l'intervento al Forum Ambrosetti (trasferta in business a carico dell'organizzazione). Due invece sono inseriti in un'apposita lista B, definita eventi «commerciali», «programmati per mantenere la mia indipendenza da interessi equivoci», scrive Varoufakis: quello a Rai3, appunto, più uno per una presentazione a Singapore, pagata 28.800 euro più viaggio in business;

la Rai è una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ed è caratterizzata da un modello di finanziamento cosiddetto «misto» che vede la compresenza di risorse pubbliche, costituite dal canone pagato dai cittadini sul possesso di un apparecchio televisivo, e commerciali, costituite dalla pubblicità;

la scelta di pagare un ospite 24.000 euro per 22 minuti di trasmissione appare all'interrogante sproporzionata, e in questo periodo di grave crisi, quasi offensiva nei confronti dei cittadini che versano in difficoltà economiche;

sembra quanto mai auspicabile intervenire in materia di compensi massimi per il trattamento economico di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, così come degli ospiti che intervengono nelle trasmissioni televisive;

si chiede di sapere:

se la direzione generale fosse a conoscenza anticipatamente del compenso pattuito con Yanis Varoufakis per l'intervento nella trasmissione « Che tempo che fa » del 27 settembre scorso;

se non ritenga doveroso mettere in atto ogni azione necessaria affinché le scelte aziendali della concessionaria del servizio pubblico siano orientate ad un ridimensionamento dei costi, anche prevedendo dei limiti massimi al trattamento economico onnicomprensivo degli ospiti delle trasmissioni televisive. (359/1831)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata — nel rinviare anche ad elementi già forniti a riscontro di precedenti interrogazioni su analogo tema — si informa specificamente di quanto segue.*

In primo luogo, per quanto concerne la gerarchia delle responsabilità, il contratto triennale di « Che tempo che fa » per le edizioni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 con la società di produzione Endemol, prevede — tra le altre clausole — un rimborso spese forfettario per ospiti onnicomprensivo; è quindi Endemol a trattare e definire la cifra spettante all'ospite a titolo oneroso, all'interno di un plafond complessivo che vale per tutta la stagione.

In tale quadro, pertanto, l'approvazione degli ospiti del programma « Che tempo che fa » da parte della rete riveste un carattere meramente editoriale, fermo restando che la società di produzione si impegna ad inviare

sempre preventivamente alla competente struttura editoriale l'ammontare delle singole voci di spesa e a produrre, all'avvenuta realizzazione di ciascuna edizione, idonea documentazione probatoria del consuntivo dettagliato dei costi sostenuti. Questo al fine di consentire alla rete di verificare suddetto importo e considerare esclusivamente le spese in linea con gli standard aziendali di riferimento.

In secondo luogo, per quanto attiene al tema dei costi degli ospiti del programma, si ritiene opportuno evidenziare come — in linea con il più generale processo di contenimento dei costi — il plafond complessivo di cui sopra è stato ridotto, nella stagione corrente rispetto alla precedente, nella misura di circa il 30 per cento.

FICO. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai — Premesso che:*

il servizio pubblico radiotelevisivo, sulla base del Contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, è tenuto a realizzare un'offerta complessiva di qualità;

attraverso l'intera programmazione, in specie l'informazione giornalistica, la Rai contribuisce allo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati;

la Rai è inoltre tenuta ad applicare nell'esercizio della propria attività i principi, i criteri e le regole deontologiche contenute nella Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché nel Codice etico, ed è tenuta inoltre a sanzionare, attraverso il proprio organismo di controllo interno, i comportamenti contrari alla lettera e allo spirito di questo corpus di principi e regole di natura deontologica;

la Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo, prescrive alla concessionaria di « caratterizzare la propria programma-

zione anche con la correttezza del linguaggio e con il comportamento di chi vi partecipa »;

nel Codice etico si legge che « la Rai, nella sua attività di servizio pubblico, deve essere attraversata orizzontalmente dal concetto di qualità, intendendosi per tale la costante ispirazione al sistema di valori in cui la RAI si riconosce e la capacità di tradurlo in prodotti e servizi efficaci, interessanti e di buon gusto »;

nell'apertura della trasmissione « L'Arena » del 1° novembre del 2015 si è svolto un dibattito sui biglietti omaggio riservati ai consiglieri comunali per le partite interne della Società sportiva calcio Napoli. A partire dalle dichiarazioni dei consiglieri e dell'assessore Fucito relative al mantenimento di tale privilegio, il conduttore e gli ospiti della trasmissione hanno colto l'occasione per accennare, più in generale, alle gravi problematiche che da tempo affliggono la città, quali la presenza della criminalità organizzata e l'emergenza dei rifiuti;

L'occasione di fare del vero servizio pubblico è stata, ancora una volta, tradita a causa dell'atteggiamento del conduttore Massimo Giletti e degli ospiti invitati alla trasmissione, che hanno trasformato il dibattito in una indecorosa e imbarazzante bagarre;

ai toni accesi e ai comportamenti scomposti ha contribuito in prima persona lo stesso conduttore: attaccando la città di Napoli, silenziando gli interventi degli interlocutori oppure, in alcuni casi, irridendoli, e finanche perdendo le staffe con il consigliere comunale Crocetta;

un cenno a parte, per la sua gravità, merita il momento in cui Massimo Giletti, sviando dal tema principale, si è accodato alle dichiarazioni, o sarebbe meglio dire ai luoghi comuni su Napoli sciorinati dal principale ospite politico della trasmissione, Matteo Salvini, pronunciando frasi offensive nei confronti della città e addirittura affermando che a Napoli « ci vuole un'altra politica ». Così facendo, Giletti

non ha soltanto violato il più basilare principio del contraddittorio, ma ha alimentato la modalità deteriore di discutere dei problemi, quella dell'attacco gratuito, dello slogan e del luogo comune, senza preoccuparsi di ricondurre il dibattito al suo oggetto principale oppure di approfondire con la dovuta serietà e professionalità temi cruciali quali la lotta alla criminalità organizzata e l'emergenza dei rifiuti;

fra i compiti caratterizzanti il servizio pubblico, vale la pena ribadirlo, c'è la rappresentazione non stereotipata della realtà, anche e soprattutto quando si toccano temi di grave rilevanza, quali la presenza della criminalità organizzata o l'emergenza ambientale che affliggono una città;

del resto, la trasmissione « L'Arena » non è nuova a tali violazioni dei principi del contraddittorio, dell'imparzialità e della completezza dell'informazione. Sia sufficiente ricordare la puntata del 17 maggio 2015, in piena campagna elettorale, nel corso della quale è stato ospite il Presidente del Consiglio dei ministri. Anche in quella circostanza la struttura della puntata e le modalità di conduzione sono apparse manifestamente lesive dei più basilari principi dell'informazione radiotelevisiva, specialmente nei periodi elettorali. Non per caso la rete è stata richiamata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

tornando alla puntata del 1° novembre 2015, si è assistito, in sostanza, ad un dibattito di infima qualità, a partire da un registro non consono ai principi che dovrebbero ispirare il servizio pubblico non soltanto nell'attività di informazione, ma anche in quelle di intrattenimento o di *infotainment*, che non sono meno significative e utili per raccontare la realtà;

per affrontare una seria discussione sulle problematiche della città di Napoli, le modalità avrebbero dovuto essere altre. Tuttavia, la chiave che si è voluta seguire è stata quella del sensazionalismo, della bagarre che coinvolge persino il respon-

sabile principale della trasmissione, nella quale nessuno ascolta l'interlocutore e quindi al cittadino è negato qualunque elemento di comprensione, di confronto, di approfondimento e di informazione degni di un servizio pubblico;

si chiede di sapere:

se non ritengano che la trasmissione in oggetto, nella parte concernente il dibattito sulla città di Napoli, sia stato svolto nella più totale superficialità, attraverso un linguaggio e dei comportamenti assolutamente non consoni al servizio pubblico radiotelevisivo né in grado di offrire agli utenti un prodotto « efficace, interessante e di buon gusto »;

se, per le ragioni esposte in premessa, non ritengano che le modalità di conduzione di Massimo Giletti abbiano contribuito ad alimentare una indecorosa bagarre e se, soprattutto, non siano state in contrasto con i principi di imparzialità e completezza dell'informazione;

quali iniziative intendano prontamente assumere affinché, pur nel rispetto dell'autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, nel programma « L'Arena » e nelle analoghe trasmissioni della concessionaria temi di una tale delicatezza siano affrontati sempre con un linguaggio e dei comportamenti corretti e, più in generale, con modalità tali da restituire al cittadino elementi di comprensione, analisi e approfondimento degni di un servizio pubblico. (360/1832)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

Con riferimento alla puntata de L'Arena del 1° novembre 2015 e in particolare alla parte dedicata al dibattito sulle problematiche della città di Napoli si ritiene opportuno evidenziare che non c'è stato alcun intento denigratorio della popolazione di Napoli o della città stessa da parte del conduttore Massimo Giletti.

Al riguardo, si ritiene possa essere utile il chiarimento offerto dallo stesso Giletti

nella puntata successiva (cioè domenica 8 novembre 2015) come si può rileggere nella trascrizione di seguito fornita.

Puntata de L'Arena dell'8/11/2015

Orario: 13:59:44

Giletti: « Io devo fare un passo indietro, non mi è mai capitato in tutti questi anni di fare un passo indietro su una vicenda che ho vissuto qui in questo studio, è la prima volta, ma lo devo fare perché ho troppo rispetto per la città di Napoli, per i cittadini napoletani, ma ho anche rispetto per me, per la mia storia, per quello che ho fatto in tutti questi anni in Azienda.

Allora, che cosa è successo la scorsa settimana, vi faremo vedere tra qualche istante le immagini, c'è stata un'animata discussione. Qual è il punto, che il sindaco di Napoli, De Magistris, mi ha querelato per dieci milioni di Euro, dieci milioni di Euro. Perché? Quale sarebbe l'accusa? L'accusa è che io avrei detto una frase che, in realtà, non ho mai pronunciato. Avrei detto: « Napoli è indecente ». Allora, proprio perché io non nascondo nulla vi faccio rivivere quel momento in modo tale che tutti i cittadini di Napoli, e non solo, possano esattamente ascoltare quello che io ho detto che è ben diverso e, soprattutto, non era rivolto ai cittadini napoletani ma alla classe dirigente, ascoltate... vi ricordo solo un fatto: eravamo in una discussione con due consiglieri comunali e il motivo della discussione era: si discuteva nel consiglio comunale se era giusto avere biglietti gratis per andare allo stadio. Il Consiglio comunale della città di Napoli ha deciso che è giusto avere per i consiglieri i biglietti gratis, in quel consiglio c'era stata una baraonda c'erano state posizioni diverse e per quello loro erano stati invitati ».

« Ascoltate che cosa succede »:

Orario: 14:01:34 RVM Puntata dell'1/11/2015

Orario: 14:02:44 rientro in studio

Giletti: « riascoltandola mi fa anche sorridere che un consigliere comunale dica che parlare di Camorra è un problema "minimalista" però libertà di pensiero, libertà di espressione assoluta. Lui la pensa così io no. Ma il punto è un altro, come avete ben

sentito, io mi rivolgevo a una classe dirigente, ho detto « andate a fare qualcosa per la vostra città, perché in alcuni punti è indecorosa e abbandonata, in alcuni punti, come avevo detto alcune settimane fa rivolgendomi al degrado della città di Roma. Roma è degradata, c'è immondizia in tantissimi posti, non basta pulire bene il centro di una città, il salotto buono, Piazza di Spagna a Roma e Piazza del Plebiscito a Napoli. Ci sono le periferie, ci sono le zone più abbandonate, ed io lo ritengo e lo ribadisco quindi la parola « Napoli è indecente », come avete ascoltato, non è mai stata detta e non mi appartiene, ma non mi appartiene per cultura rispetto a qualsiasi tipo di città, non solo a Napoli. Ma perché esce questa « indecente », Giletti ha detto « indecente » guardate che cosa un giornalista sicuramente come minimo poco informato imbocca il sindaco di Napoli De Magistris. Ascoltate, la parola « indecorosa e abbandonata in alcuni punti » diventa « Napoli è indecente », sentite »:

Orario: 14:04:10 RVM, intervista a De Magistris del 2/11/2015

Orario: 14:05:20 rientro in studio

Giletti: « e io mi assumo la responsabilità proprio di quello che dico, sempre. Non di quello che non ho mai detto. Non ho mai detto « Napoli è indecente », l'ha sentito adesso Signor Sindaco? Io, ecco, se penso e posso essere che lei fosse in buona fede, nel senso che un giornalista le ha detto che io ho detto questa frase, ecco avrebbe avuto il tempo però di andarsi a sincerare, basta una telefonata, la stessa telefonata che io le ho fatto per invitarla anche oggi, non solo domenica scorsa perché io oggi avrei voluto che lei venisse qui e si chiarisse con me proprio per raccontare l'altra Napoli, l'altra Napoli, ma raccontare l'altra Napoli non vuol dire non vedere quelle altre Napoli, sulle quali la politica, non sua, ma di tutto il sistema degli ultimi anni certamente qualcosa non ha fatto come sarebbe stato doveroso fare, proprio per il rispetto dei cittadini napoletani e poi un'altra cosa: si ricorda signor Sindaco De Magistris quando Erri De Luca, lo scrittore napoletano disse: « si può sabotare la TAV » e fu processato per questa frase « sabotare ». Lei

disse all'assoluzione di Erri De Luca: « Evviva, per fortuna, io sarò sempre per la libertà di pensiero ». Le faccio una domanda e l'aspetto qui volentieri con grande serenità: ma la libertà di pensiero vale solo per Erri De Luca o anche per me può valere una minima libertà di dire quello che ho detto? Grazie, l'aspetto qui davvero volentieri per chiarirci ».

Orario: 14:06:50 fine replica su Napoli.

RAMPELLI. — Al Direttore generale della Rai — Premesso che:

lo scorso 27 settembre l'ex Ministro delle Finanze della Grecia, Yanis Varoufakis, è stato ospite della trasmissione di RaiTre « Che tempo che fa » condotta da Fabio Fazio;

stando alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Varoufakis, per tale apparizione televisiva, durata 22 minuti, avrebbe incassato ventiquattromila euro, vale a dire più di mille euro al minuto, oltre ad avere il viaggio aereo pagato in prima classe;

sempre stando alle dichiarazioni rilasciate dall'ex Ministro il compenso ricevuto in Italia costituisce una eccezione quasi unica rispetto alle sue altre apparizioni televisive, per nessuna delle quali ha percepito del denaro;

si chiede di sapere:

per quali motivi la Rai abbia deciso di corrispondere una somma così elevata all'ex Ministro greco e quali opportune iniziative intenda assumere affinché simili sprechi di denaro pubblico non si ripetano in futuro. (361/1833)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra citata — nel rinviare anche ad elementi già forniti a riscontro di precedenti interrogazioni su analogo tema — si informa specificamente di quanto segue.

L'intervista a Yanis Varoufakis era stata programmata per la prima puntata domenicale di « Che tempo che fa », il 27 settembre scorso, quando ormai, dimessosi da Ministro dell'Economia della Grecia e non ricandida-

tosì in Parlamento, lo stesso non rivestiva più un ruolo né istituzionale, né politico, ma veniva intervistato in qualità di professore di economia e ospite di spicco internazionale. A tale richiesta la rete ha dato parere editoriale positivo, vista l'importanza del personaggio, protagonista negli ultimi anni del dibattito economico internazionale.

Per quanto concerne il profilo strettamente economico, il contratto triennale di « Che tempo che fa » per le edizioni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 con la società di produzione Endemol, prevede – tra le altre clausole – un rimborso spese forfettario per ospiti onnicomprensivo; è quindi Endemol a trattare e definire la cifra spettante all'ospite a titolo oneroso, all'interno di un plafond complessivo che vale per tutta la stagione. In tale quadro, l'approvazione degli ospiti – da parte della rete – riveste dunque un carattere meramente editoriale. Ciò premesso, il prezzo pattuito da Endemol per Varoufakis appare sostanzialmente in linea con quanto ricevuto dall'ex ministro per un intervento ad un congresso a Singapore per il quale ha percepito un compenso di 28 mila euro.

RAMPELLI. – *Al Direttore generale della RAI – Premesso che:*

lo scorso 28 ottobre su Rai Radio uno tra le 8:30 e le 10 è andata in onda la trasmissione « Radio anch'io »;

l'argomento della trasmissione era la sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato la trascrizione dei matrimoni tra soggetti dello stesso sesso contratti all'estero;

la trasmissione è apparsa palesemente sbilanciata in favore del riconoscimento dei diritti dei soggetti omosessuali in materia di matrimonio e di adozioni;

in studio era presente come unico ospite unico una esponente delle Famiglie Arcobaleno, mentre altre opinioni sono state raccolte solo mediante collegamenti esterni dalla durata limitata;

nel corso della medesima trasmissione il conduttore ha definito il gruppo

cattolico delle « Sentinelle in Piedi » come « oltranzista », e ha tenuto a rimarcare più volte le simpatie del giudice estensore della sentenza verso associazioni e movimenti di ispirazione cattolica, come se fosse un'onta;

una trasmissione incentrata su temi eticamente e socialmente così rilevanti dovrebbe garantire agli ascoltatori il massimo pluralismo di opinioni e un vero contraddittorio;

si chiede di sapere:

come valuti quanto esposto in premessa e come intenda evitare il ripetersi di episodi simili in futuro. (362/1834)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

In primo luogo, si segnala che la puntata di « Radio anch'io » del 28 ottobre scorso è stata dedicata alla recente notizia della sentenza n. 4745/2015 del Consiglio di Stato che ha annullato la trascrizione in Italia dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, che tanto interesse aveva suscitato sui media.

In secondo luogo, si deve tenere conto della struttura del programma che lo vede suddiviso in tre parti (in onda dalle 8.35 alle 10.00).

In studio quel giorno, con il conduttore, era presente Marilena Grassadonia, Presidente dell'associazione Arcobaleno, che ha contratto un matrimonio con un'altra donna a Barcellona, matrimonio che è stato il primo trascritto dal Sindaco Ignazio Marino a Roma. Per tale ragione l'ospite scelta è sembrata alla redazione giornalisticamente interessante.

Nella prima parte sono intervenuti Luigi Amicone, Direttore di Tempi.it, sito giornalistico di cultura cattolica, e Furio Honsell, Sindaco di Udine, tra i sindaci che hanno trascritto un matrimonio contratto all'estero. Nella seconda parte oltre alla sig.ra Grassadonia presente in studio, è stata data la parola a Francesco Belletti, Presidente Forum della Associazioni familiari e organizzatore del Family day, e a Giovanni

Maria Flick, ex Presidente della Corte Costituzionale, di orientamento cattolico. Nella terza parte, si è parlato del disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili, con la partecipazione della stessa Cirinnà e di due esponenti politici contrari al disegno di legge e decisamente contrari al matrimonio tra persone dello stesso sesso, ovvero Lucio Malan (FI) e Eugenia Roccella (NCD).

Erano stati invitati in trasmissione sia il giudice estensore della sentenza del Consiglio di Stato sia un rappresentante del movimento delle cosiddette « Sentinelle in piedi », ma entrambi hanno preferito non partecipare. Gli ascoltatori intervenuti in trasmissione e i messaggi letti dal conduttore sono stati rappresentativi della varietà delle posizioni sul tema.

Da ultimo, si ritiene opportuno dare alcuni chiarimenti sui toni del dibattito.

La fede cattolica del giudice estensore è stata sottolineata dal conduttore non certo per esprimere una valutazione di merito ma perché tutti i quotidiani avevano insistito molto su questo elemento e la polemica politica si era incentrata molto su questo aspetto.

« Le Sentinelle in piedi » sono state definite nel corso del programma « un movimento oltranzista cattolico » nell'accezione che del termine oltranzismo offre il dizionario Treccani: « atteggiamento di chi sostiene in modo intransigente le proprie posizioni e idee, senza accettare il dialogo ». Tale espressione, che potrebbe sembrare eccessiva, è stata usata a causa dell'atteggiamento assunto dal movimento di parlare soltanto con la loro presenza in piazza, rifiutando il confronto pubblico; per tale ragione si è ritenuto possibile consentire l'uso del termine in trasmissione, e senza alcuna volontà di offendere la sensibilità e l'impegno civico degli appartenenti al movimento.

Tenuto conto di tutto quanto sopra argomentato, si ritiene che nella trasmissione « Radio anch'io » del 28 ottobre scorso siano stati rispettati i principi cardine di una corretta informazione, garantendo il pluralismo in quanto apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, e rispettando i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà.

RAMPELLI. — *Al Direttore generale della RAI — Premesso che:*

su diversi quotidiani è apparsa la notizia relativa all'imminente trasferimento dell'archivio storico della canzone napoletana dagli studi napoletani della Rai alla mediateca Santa Teresa di Milano;

la storia della canzone napoletana raccolta attraverso filmati, audio, spartiti, testimonianze, foto e canzoni costituisce un patrimonio esclusivo e trasferirlo fuori della sua sede naturale è un grave danno arrecato al patrimonio artistico, culturale e storico della città di Napoli;

la difesa del nostro meridione passa certamente anche attraverso la protezione e la valorizzazione del suo bagaglio storico, culturale, di conoscenze e di testimonianze che deve essere tutelato e promosso al fine di garantire il suo rilancio;

si chiede di sapere:

se quanto esposto corrisponda al vero e, in caso affermativo, se non ritenga di riconsiderare la decisione relativa al trasferimento dell'archivio citato. (363/1835)

RISPOSTA. — *In merito alle interrogazioni sopra citate si informa di quanto segue.*

Va innanzitutto considerato che l'archivio della canzone napoletana è una banca dati digitale che, in quanto tale, non può essere trasferita e alla quale si può dunque accedere in contemporanea da più terminali; peraltro il collegamento con Milano è attivo già da anni così come è attivo quello con il Centro di Produzione TV di Napoli.

L'archivio è attualmente consultabile e attivo all'interno del Centro di Produzione TV di Napoli e si sta valutando, assieme al Comune di Napoli, un luogo più centrale rispetto all'area di Fuorigrotta per renderlo più fruibile sia alla cittadinanza che ai turisti; sono già in corso le opportune valutazioni di carattere tecnico per la Casina pompeiana all'interno della Villa comunale di proprietà del Comune.

In conclusione, la notizia del trasferimento appare priva di qualsiasi fondamento.

BONACCORSI. — *Al Presidente della Rai* — Premesso che:

un comunicato di Radio Rai ha annunciato, tra lo sconcerto generale, che l'Archivio storico della canzone napoletana, allestito nella sede Rai di Napoli-Fuorigrotta, sarà presto trasferito nella mediateca Santa Teresa di Milano;

«L'operazione — si legge nel comunicato diffuso da Radio Rai — porta a Milano, sotto la Madunina, nella prestigiosa mediateca di Santa Teresa, l'Archivio storico della canzone napoletana, il jukebox della melodia perduta, il più grande museo virtuale della canzone italiana, nata, appunto, a Napoli, ed emigrata a Milano, dove trovò editori e discografici in grado di farle assumere una dimensione industriale »;

l'archivio storico della canzone napoletana è appunto un progetto di Radio-Rai, sviluppato in collaborazione con Regione, Provincia e Comune di Napoli; si tratta di un database immenso di spartiti, foto, video, canzoni (più di 40 mila), dove sono conservati ricordi dei più grandi interpreti della melodia napoletana, con cantanti napoletani e no;

si tratta di un catalogo che propone un repertorio vastissimo, che spazia da Enrico Caruso a Sergio Bruni, ma anche Pino Daniele, Almamegretta, 99 Posse; che va da Gennaro Pasquariello e Gilda Mignonette, a Nino Taranto e Maria Paris, a Roberto Murolo, Renato Carosone e Mario Merola, Peppino Di Capri... ma anche Elvis Presley e Paul Mc Cartney, Dulce Pontes e Caetano Veloso, Mireille Mathieu e Charles Aznavour, Frank Sinatra e Frank Zappa;

l'archivio è punto di riferimento non solo per gli addetti ai lavori ma anche per gli appassionati del repertorio, che possono usufruire, e anche arricchire, quello che si presenta come uno spazio aperto e in continua espansione;

togliere tale archivio alla città di Napoli non rappresenta solo uno scippo senza alcuna motivazione ma anche un autentico paradosso, tanto più che il Comune di Napoli dichiara di non essere mai stato informato di questo trasferimento, di essere contrariato e sorpreso anche perché esisteva il progetto di sistemarlo nella Casina Pompeiana nella Villa Comunale »;

contro la scelta del trasferimento a Milano si sta sollevando un'onda di protesta soprattutto da parte del ricco tessuto artistico e culturale locale, che ritiene di avere pieno titolo e diritto a conservare sul territorio cittadino un pezzo della sua memoria musicale:

si chiede di sapere:

se la Presidenza della Rai non ritenga paradossale e sbagliata la scelta di spostare l'Archivio storico della canzone napoletana da Napoli a Milano;

se non ritenga di intervenire per impedire tale dannosa scelta. (364/1838)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

Va innanzitutto considerato che l'archivio della canzone napoletana è una banca dati digitale che, in quanto tale, non può essere trasferita e alla quale si può dunque accedere in contemporanea da più terminali; peraltro il collegamento con Milano è attivo già da anni così come è attivo quello con il Centro di Produzione TV di Napoli.

L'archivio è attualmente consultabile e attivo all'interno del Centro di Produzione TV di Napoli e si sta valutando, assieme al Comune di Napoli, un luogo più centrale rispetto all'area di Fuorigrotta per renderlo più fruibile sia alla cittadinanza che ai turisti; sono già in corso le opportune valutazioni di carattere tecnico per la Casina pompeiana all'interno della Villa comunale di proprietà del Comune.

In conclusione, la notizia del trasferimento appare priva di qualsiasi fondamento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, Nicola Gratteri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	260
--	-----

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.

Audizione del Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, Nicola Gratteri.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Prima di dare la parola al Dott. Gratteri ricorda la figura di Lea Garofalo della cui morte ricorre oggi il sesto anniversario.

Introduce quindi l'audizione di Nicola Gratteri, Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla

criminalità, accompagnato dalla prof.ssa Roberta Aprati, dal dott. Pietro Gaeta, dall'avv. Ambra Giovene, dal dott. Alberto Macchia, dalla dott.ssa Maria Luisa Miranda e dal dott. Alfredo Viola, componenti della medesima Commissione.

Nicola GRATTERI, *Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono altresì per fornire ulteriori contributi l'avv. Ambra GIOVENE, il dott. Alberto MACCHIA, la prof.ssa Roberta APRATI, la dott.ssa Maria Luisa MIRANDA e dott. Pietro GAETA.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Giuseppe LUMIA (PD), i deputati Riccardo NUTI (M5S), Davide MATTIELLO (PD), Andrea VECCHIO (SCpI),

Giulia SARTI (M5S), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Nicola Gratteri per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Ricorda, infine, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è convocato per domani mercoledì 25 novembre alle ore 16 a Palazzo Montecitorio, a margine delle votazioni per

l'elezione dei giudici costituzionali, presso l'ex aula del Comitato per la legislazione, al IV piano del palazzo.

La seduta termina alle 22.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2014 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza	262
Sui lavori del Comitato	262

Martedì 24 novembre 2015. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 16.10.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2014 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza.

Il relatore, senatore MARTON (M5S), riferisce sul documento in titolo. Prendono quindi la parola il senatore ESPOSITO

(Area Popolare NCD-UDC) e l'onorevole VILLECCO CALIPARI (PD).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sui lavori del Comitato.

In merito alla programmazione dei lavori intervengono i senatori CASSON (PD) ed ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC), l'onorevole VILLECCO CALIPARI (PD) ed, infine, il PRESIDENTE.

La seduta termina alle 16.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione del Presidente del gruppo consorzio cooperative sociali (CeIS), padre Giovanni Mengoli (*Svolgimento e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori 263

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza della Vicepresidente Sandra ZAMPA.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione del Presidente del gruppo consorzio cooperative sociali (CeIS), padre Giovanni Mengoli.

(Svolgimento e conclusione).

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Padre Giovanni MENGOLI, *Presidente del gruppo consorzio cooperative sociali (CeIS)*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Padre Luca ZOTTOLI, *socio volontario del gruppo consorzio cooperative sociali (CeIS)*, integra l'intervento svolto fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le senatrici Donella MATTESINI (PD), Venera PADUA (PD) e le deputate Loredana LUPO (M5S) e Sandra ZAMPA, *presidente*.

Replicano ai quesiti posti Padre Giovanni MENGOLI, *Presidente del gruppo consorzio cooperative sociali (CeIS)* e Padre Luca ZOTTOLI, *socio volontario del Gruppo Consorzio cooperative sociali (CeIS)*.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti all'odierna audizione, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	264
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	264

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 novembre 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.50.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 24 novembre 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.50.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto:

di incaricare il RIS dei carabinieri di Roma di effettuare alcuni accertamenti tecnici su undici audiocassette sequestrate

il 1° ottobre 1978 nel covo di via Monte Nevoso e recentemente acquisite dalla Commissione;

di procedere ad alcune attività istruttorie, proposte dal senatore Gotor con nota pervenuta il 19 novembre;

di affidare alla dottoressa Tintisona lo svolgimento di alcuni accertamenti riguardanti la Fiat 128 utilizzata dai brigatisti per allontanarsi da via Fani e rinvenuta in via Licinio Calvo;

di procedere all'escussione di alcune persone informate sui fatti, affidando il relativo incarico al dottor Donadio e al dottor Siddi, con la collaborazione del tenente colonnello Giraud e del luogotenente Boschieri;

di trasmettere alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria copia di un documento segreto (prot. n. 1396 del 23 novembre 2015);

di autorizzare il dottor Allegrini allo svolgimento di una missione a Venezia della durata di un giorno;

di svolgere un approfondimento sull'ipotizzato coinvolgimento nel caso Moro

di un appartenente alla criminalità organizzata.

Comunica, altresì, che:

il 23 novembre è stata depositata la relazione riservata sulla missione svoltasi a Berna;

il generale Scriccia ha trasmesso, rispettivamente il 19 e il 24 novembre, due note riservate concernenti l'esecuzione di incarichi ricevuti;

il dottor Donadio ha depositato, il 19 novembre, la versione aggiornata del documento riservato « Materiali per la relazione intermedia »;

con tre note pervenute il 19 novembre, lo SCICO della Guardia di finanza ha trasmesso altrettante relazioni riservate concernenti gli esiti di accertamenti delegati dalla Commissione;

la direttrice di RAI Teche, dottoressa Maria Pia Ammirati, ha trasmesso, con nota di libera consultazione pervenuta il 19 novembre, cinque DVD contenenti materiale audio e video relativo ai fatti oggetto dell'inchiesta;

il direttore del Servizio centrale antiterrorismo della Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, dottor Lamberto Giannini, ha trasmesso, il 23 novembre scorso, due note riservate e una comunicazione – di libera consultazione – riguardante l'avvio degli accertamenti tecnici delegati con riferimento alla Renault 4 nella quale fu rinvenuto il cadavere di Aldo Moro.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	266
Seguito dell'audizione della dottoressa Daniela Di Capua, direttrice del Servizio centrale dello SPRAR (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	266
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	267

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Martedì 24 novembre 2015. – Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'audizione della dottoressa Daniela Di Capua, direttrice del Servizio centrale dello SPRAR.
(*Svolgimento e conclusione*).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione della dottoressa Daniela Di Capua, direttrice del Servizio centrale dello SPRAR, indicando i quesiti su cui orientare l'intervento in replica.

Daniela DI CAPUA, *direttrice del Servizio centrale dello SPRAR*, svolge una prima replica sui quesiti che le erano stati anticipati, depositando documentazione al riguardo.

Intervengono, per porre quesiti, i deputati Elena CARNEVALI (PD), Paolo BENI (PD), Maria Chiara GADDA (PD) e Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ai quali risponde Daniela DI CAPUA, *direttrice del Servizio centrale dello SPRAR*.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia la dottoressa Di Capua per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.05.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, comunica che il prefetto di Ragusa, dottor Vardè, ha trasmesso in data odierna una propria nota che precisa taluni contenuti del rapporto di Medici senza frontiere sul CPSA di Pozzallo, presentato alla Commissione la scorsa settimana. Tale rapporto, a giudizio del prefetto « non rispecchia la reale situazione della cennata struttura ». Il documento è disponibile presso l'archivio della Commissione.

Comunica inoltre che, a seguito dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il previsto ciclo conclusivo di au-

dizioni in merito al CARA di Mineo avrà luogo giovedì 17 dicembre e martedì 22 dicembre con le audizioni del prefetto Rosetta Scotto Lavina, del prefetto Francesca Cannizzo e, nuovamente, del sottosegretario Giuseppe Castiglione.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Emendamenti C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato	3
---	---

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. C. 3365-A Businarolo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	4
---	---

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo.	
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. Atto n. 203 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	34
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. Atto n. 205 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	35

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
---	--

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni. C. 3445- <i>bis</i> Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
AVVERTENZA	33

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni C. 3445 Governo, approvato dal Senato, e C. 3445- <i>bis</i> Governo.	
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2015 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 224 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	42
ALLEGATO (Nota depositata dal Governo)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di organizzazioni sindacali del personale civile dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, nell'ambito dell'esame, per le parti di competenza della Commissione, del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444 Governo, approvato dal Senato) e del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato)	43
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445- <i>bis</i> Governo, approvato dal Senato (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	46
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. Atto n. 220 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	76

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti da tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	77
--	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445- <i>bis</i> Governo, approvata dal Senato.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128

RISOLUZIONI:

7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario.	
7-00818 Sandra Savino: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario.	
7-00852 Pelillo: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario a tutela della clientela (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	128
AVVERTENZA	131

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 221 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	132
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal sottosegretario Toccafondi</i>)	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato.	
Nota di variazioni. C. 3445- <i>bis</i> Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	138

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Massimo Bocci, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande	145
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Massimo Bocci a Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande. Nomina n. 58 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle regioni Molise e Piemonte, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico »	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	148
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	151

INTERROGAZIONI:

5-03568 Fabbri: Cattiva ricezione dei canali RAI, conseguente al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale, nella località di Montepastore (BO)	149
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	152
5-03823 Sgambato: Carenza di servizi forniti dall'ufficio postale di Castel Campagnano (CE) ..	149
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	153
5-04681 Albini: Ipotesi di chiusura di numerosi uffici postali e di ridimensionamento dei servizi offerti da Poste italiane nel territorio della provincia di Firenze.	
5-05111 Sgambato: Mancato coinvolgimento delle istituzioni locali rispetto alla chiusura di numerosi uffici postali e alla riduzione dei servizi offerti da Poste italiane nella regione Campania	149
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	154
5-04989 Burtone: Ipotesi di chiusura dell'ufficio postale di Pisticci Scalo e carenza nelle condizioni di sicurezza	150
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	156

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-05295 De Rosa: Sospensione delle concessioni relative al progetto di ricerca Badile	158
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	174
5-06148 Barbanti: Prospettive produttive e occupazionali della cooperativa Radio Sibari Sole .	158
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	175
5-06373 Ricciatti: Misure per stabilizzare la ripresa del mercato interno con particolare attenzione alla regione Marche	158
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	177
5-06647 Terrosi: Procedure di ionizzazione ed elaborazione delle linee guida per gli impianti geotermici	158
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	179

5-06892 Pili: Mantenimento del regime di essenzialità per le centrali sarde Sulcis e Ottana.	
5-06932 Cani: Mantenimento del regime di essenzialità per le centrali sarde di Fiumesanto, Ottana e Portovesme	159
ALLEGATO 5 (Testo congiunto della risposta)	180

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato, e C. 3445-bis, Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	160

RISOLUZIONI:

7-00840 Martella: Prospettive della filiera chimica italiana (<i>Discussione e rinvio</i>)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	192

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvata dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	193

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	209
ERRATA CORRIGE	210

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. Atto n. 223 (<i>Schema dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	211
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	212
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo approvato dal Senato.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio</i>)	214
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi. Atto n. 226 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	225
---	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE. Atto n. 222 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	229
---	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. Atto n. 223 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	231
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria. Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	232
---	-----

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Testo unificato C. 1454 Senaldi e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	235
---	-----

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	237
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	249
Seguito dell'audizione del presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	249
Comunicazioni del presidente	250
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione dal n. 358/1828 al n. 364/1838</i>)	251
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	250

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, Nicola Gratteri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	260
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2014 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza	262
Sui lavori del Comitato	262

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione del Presidente del gruppo consorzio cooperative sociali (CeIS), padre Giovanni Mengoli (*Svolgimento e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori	263
-----------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	264
---	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	264
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	266
-----------------------------------	-----

Seguito dell'audizione della dottoressa Daniela Di Capua, direttrice del Servizio centrale dello SPRAR (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	266
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	267
---	-----

PAGINA BIANCA

€ 14,60



17SMC0005580